



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Dottorato in Management and Law
Curriculum Economia aziendale

**L’ABBANDONO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DA PARTE
DELLE SOCIETÀ ITALIANE. UN’INDAGINE EMPIRICA**

Abandon of IFRS by Italian firms. An empirical study

Supervisor: Chiar.mo
Prof. Simone Poli

Tesi di dottorato di:
Luca Baccarini

Anno Accademico 2022 – 2023

Indice

INTRODUZIONE	9
I. BILANCIO IAS/IFRS E BILANCIO OIC: SIMILITUDINI E DIFFERENZE	17
1.1. Introduzione e finalità del capitolo	17
1.2. Il setting istituzionale	19
1.3. Il regolamento europeo n. 1606 del 19 luglio 2002	21
1.4. Il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005	23
1.5. Principi contabili internazionali vs principi contabili italiani: quali differenze?	27
1.5.1. Le finalità del bilancio	27
1.5.2. L'impianto teorico di base e i postulati di bilancio.....	29
1.5.3. I prospetti di bilancio	32
1.5.4. Il rendiconto finanziario.....	35
1.5.5. I criteri di rilevazione e valutazione	36
<i>1.5.5.1. Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali</i>	36
<i>1.5.5.2. Il trattamento contabile degli investimenti immobiliari</i>	39
<i>1.5.5.3. Il trattamento contabile delle rimanenze finali di magazzino</i>	40
<i>1.5.5.4. La rilevazione dei ricavi</i>	41
<i>1.5.5.5. Il trattamento contabile dei titoli e delle partecipazioni</i>	44
<i>1.5.5.6. Il trattamento contabile dei crediti finanziari e commerciali</i>	45
<i>1.5.5.7. Il trattamento contabile dei debiti finanziari e commerciali</i>	48
<i>1.5.5.8. Il trattamento contabile dei fattori produttivi oggetto di leasing</i>	49
<i>1.5.5.9. Il trattamento contabile dei lavori in corso su ordinazione</i>	52
<i>1.5.5.10. La gestione contabile del trattamento di fine rapporto</i>	53
<i>1.5.5.11. La gestione contabile dei fondi rischi e oneri</i>	54
1.6. Sintesi conclusive	56
II. LE MODALITÀ OPERATIVE DEL PASSAGGIO AI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI 71	



2.1. Introduzione e finalità del capitolo.....	71
2.2. La transizione ai principi contabili italiani prima dell’emanazione del principio OIC 33	75
2.2.1. Il principio contabile IFRS 1	76
2.2.1.1. <i>Gli aspetti operativi della transizione ai principi IAS/IFRS.....</i>	<i>77</i>
2.2.1.2. <i>La predisposizione della situazione patrimoniale di apertura</i>	<i>78</i>
2.2.1.3. <i>Le esenzioni e le eccezioni sull’efficacia retroattiva</i>	<i>79</i>
2.2.1.4. <i>L’informativa di bilancio richiesta</i>	<i>81</i>
2.2.2. Il principio contabile OIC 29	82
2.3. Il principio contabile OIC 33	85
2.3.1. Finalità del principio e ambito di applicazione e definizioni.....	85
2.3.2. Rilevazione e valutazione iniziale	87
2.3.3. La redazione della situazione patrimoniale d’apertura	88
2.3.4. Il trattamento contabile delle differenze da conversione	94
2.3.5. Le eccezioni all’applicazione del principio di retroattività.....	96
2.3.5.1. <i>Le aggregazioni aziendali</i>	<i>96</i>
2.3.5.2. <i>Il bilancio consolidato</i>	<i>99</i>
2.3.5.3. <i>Le rimanenze di magazzino.....</i>	<i>100</i>
2.3.5.4. <i>Titoli di debito e partecipazioni azionarie</i>	<i>101</i>
2.3.5.5. <i>L’eliminazione contabile dei crediti e dei debiti</i>	<i>104</i>
2.3.5.6. <i>Gli strumenti finanziari derivati</i>	<i>105</i>
2.3.6. L’informativa da fornire in nota integrativa.....	108
2.4. Sintesi conclusive	110
III. L’ABBANDONO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: UN’ANALISI DESCRITTIVA.....	115
3.1. Finalità dell’analisi	115
3.2. Metodologia dell’analisi	117
3.2.1. Il campione di riferimento	117
3.2.2. Gli aspetti oggetto d’investigazione.....	121
3.2.2.1. <i>Le motivazioni fornite ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005</i>	<i>122</i>

3.2.2.2. <i>Le caratteristiche quali-quantitativi delle società abbandonanti i principi contabili internazionali</i>	122
3.3.2.3. <i>Le modalità tecniche di realizzazione dell'abbandono dei principi contabili internazionali</i>	126
3.3.2.4. <i>L'impatto della transizione sui bilanci delle società</i>	133
3.4. I risultati dell'analisi descrittiva	137
3.4.1. <i>Le motivazioni sottese alla scelta di abbandono dei principi contabili internazionali</i>	137
3.4.2. <i>Le caratteristiche quali-quantitativi delle società abbandonanti i principi contabili internazionali</i>	144
3.4.2.1. <i>La forma giuridica</i>	144
3.4.2.2. <i>Il settore di appartenenza</i>	146
3.4.2.3. <i>La regione di appartenenza</i>	148
3.4.2.4. <i>La dimensione aziendale</i>	149
3.4.2.5. <i>La redditività</i>	150
3.4.2.6. <i>L'indebitamento</i>	152
3.4.3. <i>Le modalità di realizzazione del passaggio</i>	157
3.4.3.1. <i>La segnalazione del passaggio</i>	157
3.4.3.2. <i>La pubblicità del passaggio nel bilancio precedente</i>	158
3.4.3.3. <i>Le disposizioni applicate per il passaggio</i>	159
3.4.3.4. <i>L'indicazione della data di transizione</i>	161
3.4.3.5. <i>L'applicazione retroattiva dei nuovi principi</i>	162
3.4.3.6. <i>La voce di patrimonio netto movimentata</i>	164
3.4.3.7. <i>Indicazione degli effetti prodotti dalla transizione</i>	167
3.4.3.8. <i>Lo sfruttamento delle esenzioni e delle deroghe concesse dai principi contabili</i>	171
3.4.4. <i>Gli effetti del passaggio ai principi contabili internazionali</i>	174
3.4.4.1. <i>L'impatto sul patrimonio netto</i>	174
3.4.4.2. <i>L'impatto sul totale attivo</i>	177
3.4.4.3. <i>L'impatto sul risultato economico di periodo</i>	178
3.4.4.4. <i>L'impatto sulla redditività</i>	179
3.4.4.5. <i>L'impatto sul livello di indebitamento</i>	181



3.4.4.6. <i>Le voci di bilancio interessate dalla transizione</i>	183
3.5. Considerazioni conclusive e di sintesi	189
IV. L'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: BENEFICI, COSTI E DETERMINANTI	195
4.1. Introduzione e finalità del capitolo	195
4.2. I benefici della transizione ai principi contabili internazionali	197
4.2.1. I benefici in termini di riduzione delle asimmetrie informative	197
4.2.2. I benefici in termini di comparabilità	200
4.2.3. I benefici in termini di <i>accounting quality</i>	204
4.2.3.1. <i>I benefici in termini di incremento della value relevance</i>	206
4.2.3.2. <i>I benefici in termini di incremento della credit relevance</i>	208
4.2.3.3. <i>I benefici in termini di riduzione delle pratiche di earnings management</i>	209
4.2.4. I benefici in termini di riduzione del costo del capitale.....	215
4.2.5. Altri vantaggi e benefici connessi alla transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS	218
4.3. I costi della transizione ai principi contabili internazionali	220
4.4. Vantaggi netti della transizione ai principi contabili internazionali, applicazione forzata e processo di abbandono	222
4.5. Le determinanti del processo di transizione volontaria ai principi contabili internazionali	227
4.5.1. Il grado di indebitamento	228
4.5.2. La redditività.....	230
4.5.3. Il grado di internazionalizzazione dell'impresa.....	231
4.5.4. La dimensione aziendale.....	232
4.5.5. Il grado di concentrazione della proprietà	233
4.5.6. Il grado di separazione tra proprietà e controllo	233
4.5.7. La crescita attesa	235
4.5.8. La presenza di investitori istituzionali	236
4.6. Le determinanti del processo di abbandono dei principi contabili internazionali: alcune ipotesi	237

4.6.1. La dimensione aziendale.....	238
4.6.2. La redditività.....	239
4.6.3. Il livello di indebitamento.....	240
4.6.4. La forma legale	241
4.6.5. La presenza di investitori istituzionali nella compagine societaria ...	242
4.6.6. Il grado di concentrazione della proprietà	243
4.6.7. Il costo del controllo contabile.....	243
4.6.8. L'affidamento della revisione contabile ad una Big 4	245
4.6.9. La crescita attesa.....	245
4.6.10. Il grado di internazionalizzazione.....	246
4.7. Sintesi conclusive	247
V. LE DETERMINANTI DEL PROCESSO DI ABBANDONO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DA PARTE DELLE SOCIETÀ ITALIANE: UN'ANALISI STATISTICA	251
5.1. Introduzione e finalità del capitolo.....	251
5.2. Le ipotesi da testare	253
5.3. Aspetti metodologici.....	257
5.3.1. La selezione del campione di riferimento.....	257
5.3.2. La scelta delle variabili e la loro misurazione	265
5.3.2.1. <i>L'adozione forzata dei principi contabili internazionali</i>	265
5.3.2.2. <i>Le altre variabili</i>	266
5.3.2.3. <i>La gestione degli outlier</i>	268
5.3.3. La tecnica statistica utilizzata per l'analisi	269
5.3.4. Il modello di riferimento.....	272
5.4. I risultati ottenuti.....	273
5.4.1. Le statistiche descrittive.....	274
5.4.2. L'analisi di correlazione.....	281
5.4.3. I risultati della regressione logistica	284
5.5. Discussione dei risultati e conclusioni	289
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	295
BIBLIOGRAFIA	303

Introduzione

L'emanazione del regolamento europeo n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e del decreto legislativo n. 38/2005 "*Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*"¹ ha generato una serie di importanti cambiamenti nel panorama contabile, rispettivamente, europeo e italiano. In ambito europeo, il regolamento europeo n. 1606/2002 ha introdotto, per le sole società quotate, l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato. Nel contesto italiano, invece, il decreto legislativo n. 38/2005 ha esteso l'obbligo introdotto dal regolamento europeo, prevedendo originariamente, per le società quotate, le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, gli istituti di credito, gli enti finanziari, operanti nel territorio italiano, l'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato². Contestualmente a tale obbligo, il decreto legislativo n. 38/2005 ha concesso alle altre società italiane (i.e. le società non incluse nelle categorie per le quali è previsto l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma

¹ Nel proseguo della trattazione ci si riferirà a queste fonti normative con le diciture regolamento europeo n. 1606/2002 e decreto legislativo n. 38/2005.

² La modifica del decreto legislativo n. 38/2005 intervenuta nel 2019 ha introdotto l'art. 2-bis modificando significativamente la pletora di società tenute alla redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali. Ai sensi del suddetto articolo infatti «I soggetti [...] i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto». In altre parole, dal 2019, le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, gli istituti di credito e gli enti finanziari non quotati non sono più tenuti all'applicazione dei principi contabili internazionali. In questo senso, l'art. 2-bis potrebbe aver stimolato il fenomeno di abbandono tra le società in parola. Tuttavia, si precisa che il presente lavoro di ricerca si focalizza sul fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società non finanziarie; ragion per cui, l'introduzione dell'art. 2-bis assume, nell'ambito di questo lavoro, limitata rilevanza.

abbreviata, la facoltà di adottare il set di principi contabili internazionali per la produzione della propria informativa finanziaria³.

L'introduzione dei principi contabili internazionali a livello europeo e italiano ha attirato nel tempo l'interesse della ricerca nazionale ed internazionale, stimolando la realizzazione di numerosi contributi scientifici focalizzati sullo studio degli impatti prodotti dall'adozione dei principi contabili IAS/IFRS sulla relazione azienda-stakeholder, sulla qualità dell'informativa finanziaria prodotta e sul costo del capitale di finanziamento, nonché sull'individuazione di quelle determinanti e di quei fattori capaci di incentivare od ostacolare l'adozione volontaria dei principi contabili internazionali da parte delle aziende.

Tuttavia, sebbene i risultati ottenuti dagli studi sul tema evidenzino la presenza di consistenti benefici netti derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali, le imprese si sono sempre dimostrate particolarmente restie all'adozione di tali standard contabili, preferendo, in tal senso, continuare ad applicare le disposizioni contenute nei principi contabili locali (Carini et al., 2011; Christensen, 2012). Inoltre, non solo le società hanno generalmente manifestato uno scarso interesse per i principi contabili internazionali, decidendo di non procedere ad una loro adozione, ma una parte delle società italiane che prima applicavano i principi contabili internazionali ha deciso di rivedere tale decisione, preferendo abbandonare

³ Originariamente, la facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali era concessa: alle società assicuratrici non quotate che non redigono il bilancio consolidato; alle società incluse nel bilancio consolidato delle società tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali; alle società che hanno esercitato l'opzione di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato; e, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, alle società diverse da quelle precedenti che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata. L'applicazione volontaria dei principi contabili internazionali da parte di quest'ultima categoria di società è stata resa possibile nel 2014 con l'entrata in vigore del decreto competitività, il quale ha eliminato dal testo del decreto legislativo n. 38/2005, qualsiasi riferimento all'emanazione del decreto ministeriale.

Dal 2019, anche le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, gli istituti di credito e gli enti finanziari non quotati hanno la facoltà di applicare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio.

gli standard contabili internazionali e tornare a redigere il proprio bilancio d'esercizio secondo le disposizioni contenute nel codice civile e nel collegato set di principi contabili. Il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali, tuttavia, non ha attirato l'attenzione dei ricercatori, risultando, al meglio delle nostre conoscenze, ancora inesplorato.

A ben vedere, però, il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali rappresenta una nuova ed interessante prospettiva dalla quale studiare il rapporto intercorrente tra le aziende e il set di principi contabili internazionali, divenendo il terreno fertile per la realizzazione di un lavoro di ricerca che lo approcci da molteplici punti di vista. In particolare, il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali appare scientificamente rilevante sotto i seguenti profili:

- *il profilo motivazionale*. La principale disposizione normativa disciplinata i fenomeni d'abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane (i.e. il decreto legislativo n. 38/2005 all'art. 3 comma e all'art. 4 comma 7) richiede la precisa indicazione delle circostanze eccezionali che hanno portato alla maturazione della decisione di abbandono. Analizzare quanto indicato nelle note integrative, ci permette di delineare un primo quadro complessivo delle ragioni che, secondo le società abbandonanti, hanno giustificato la transizione a ritroso verso i principi contabili italiani;
- *il profilo tecnico-operativo*. Sebbene il decreto legislativo n. 38/2005 riconosca la possibilità di abbandonare i principi contabili internazionali, esso non specifica dettagliatamente come questa transizione debba essere realizzata. L'assenza di specifiche disposizioni disciplinanti le modalità di realizzazione del passaggio è perdurata fino al 2020⁴, anno in cui l'Organismo Italiano di

⁴ Nel 2013, l'Organismo Italiano di Contabilità aveva avviato i lavori per la definizione di un principio contabile ad hoc, emanando la relativa bozza provvisoria. Il processo avviato si è tuttavia concluso con un nulla di fatto. Un nuovo tentativo fu fatto successivamente fatto nel 2018 con l'emanazione di una nuova bozza di principio OIC 33, culminato, nel 2020, con l'approvazione del principio OIC 33 definitivo.

Contabilità ha emanato il principio contabile OIC 33 “*Passaggio ai principi contabili nazionali*” contenente le indicazioni operative definitive per la corretta realizzazione del passaggio ai principi contabili nazionali. In questo senso, trovandoci in presenza di un fenomeno afflitto da un vuoto normativo perdurato per un periodo di tempo rilevante, l’analisi dei processi di abbandono dei principi contabili internazionali deve necessariamente dedicare spazio all’apprazzamento delle modalità tecniche con cui i passaggi da un set di principi contabili ad un altro sono stati effettivamente realizzati, distinguendo le transizioni intervenute prima dell’emanazione del principio contabile definitivo da quelle che hanno avuto manifestazione dopo;

- *il profilo degli effetti sul bilancio d’esercizio*. L’abbandono dei principi contabili internazionali può rappresentare un mezzo per produrre effetti apprezzabili sulle principali grandezze di bilancio. Coerentemente, l’analisi dei processi di abbandono dei principi contabili internazionali deve dedicare spazio anche alla misurazione degli effetti prodotti dalla transizione sulle principali voci di bilancio e sulle grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali dell’azienda;
- *il profilo delle determinanti del fenomeno*. Come già accennato, le società abbandonanti sono tenute all’indicazione delle motivazioni e delle circostanze eccezionali che le hanno portate a maturare la decisione di transitare dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali. L’assunzione della decisione in parola può, tuttavia, dipendere da altri fattori o variabili capaci d’incentivare o scoraggiare l’abbandono dei suddetti standard contabili, modificando la percezione della specifica azienda rispetto ai benefici e ai costi derivanti dalla *compliance* ai principi IAS/IFRS. Rispetto ai fenomeni di adozione dei principi contabili internazionali, la ricerca ha dedicato ampio spazio all’individuazione di quei fattori capaci di stimolarne la

manifestazione. Similmente, nell'ambito di uno studio avente ad oggetto l'analisi di un fenomeno ancora inesplorato in letteratura, appare fondamentale dedicare spazio alla definizione di quei fattori capaci di influenzare la sua probabilità di manifestazione.

Considerando quanto fin qui scritto, il presente lavoro di ricerca analizza il fenomeno di abbandono dei principi contabili da parte delle società italiane non finanziarie, al fine di rispondere alle seguenti domande di ricerca:

- Q1: quali sono le motivazioni dichiarate dalle società che hanno condotto alla decisione di abbandono dei principi contabili interazionali?*
- Q2: quali sono le modalità operative che hanno caratterizzato le transizioni dai principi contabili internazionali ai principi contabili italiani?*
- Q3: quali sono gli effetti che la transizione ai principi contabili italiani ha prodotto sulle voci di bilancio e sulla dimensione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda?*
- Q4: quali sono le determinanti del fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane non finanziarie?*

Il lavoro è articolato in cinque capitoli, di seguito sintetizzati.

Il primo capitolo è dedicato ad una preliminare analisi delle principali differenze esistenti tra il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (i.e. bilancio IAS/IFRS) e il bilancio redatto secondo le disposizioni contenute nel codice civile e nel collegato set di principi contabili (bilancio OIC). L'apprezzamento delle differenze intercorrenti tra i due set di principi contabili ci coadiuverà nell'interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi che saranno svolte nei successivi capitoli.

Il secondo capitolo è dedicato all'analisi delle disposizioni disciplinanti le modalità attuative del passaggio ai principi contabili nazionali. L'assenza, fino al 2020, di una specifica disposizione contabile applicabile potrebbe aver portato le

aziende abbandonanti a considerare, al fine di sopperire al vuoto normativo a cui si accennava sopra, altre disposizioni tecnico-operative applicabili per via analogica al processo di abbandono dei principi contabili internazionali, in quanto disciplinanti fenomeni simili. Nell'ambito del secondo capitolo, quindi, si è ritenuto opportuno analizzare, a fianco al principio contabile OIC 33, i principi contabili OIC 29 e IFRS 1, così da pervenire alla definizione di un set minimo di norme comportamentali comuni che dovrebbe essere espressione di qualsiasi processo di transizione ai principi contabili italiani, indipendentemente dal momento effettivo in cui il passaggio ha avuto manifestazione. L'elenco di norme comportamentali individuate sarà funzionale alla successiva verifica, svolta nel capitolo III, delle modalità operative implementate per la realizzazione della transizione.

Il terzo capitolo è dedicato all'analisi descrittiva dei bilanci delle società abbandonanti. La consultazione delle note integrative ci permetterà di comprendere le circostanze eccezionali che hanno condotto le società a maturare la decisione di abbandono, le modalità di realizzazione della transizione ai principi contabili italiani e gli effetti prodotti dal passaggio sulle voci di bilancio e sulle principali grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali.

Il quarto capitolo dedica ampio spazio all'analisi della letteratura pregressa in materia di benefici, costi e determinanti dell'adozione dei principi contabili internazionali. Sulla base dei risultati ottenuti dalla consultazione della letteratura sono state successivamente formulate una serie di ipotesi relative alle potenziali determinanti del fenomeno di abbandono. La verifica delle ipotesi formulate è avvenuta, invece, nell'ambito del quinto e ultimo capitolo.

Il lavoro si conclude, quindi, con la realizzazione dell'analisi statistica funzionale alla verifica delle ipotesi formulate nel capitolo IV e all'individuazione delle determinanti del fenomeno di abbandono. Prima di procedere alla stima del

Introduzione

modello mediante la regressione logistica, il capitolo propone una dettagliata spiegazione delle scelte metodologiche effettuate.

I. Bilancio IAS/IFRS e bilancio OIC: similitudini e differenze

1.1. INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL CAPITOLO

Il contesto economico europeo si compone di numerose realtà statali, ciascuna caratterizzata da un proprio sistema contabile nazionale. Ogni linguaggio contabile locale si distingue rispetto ad un altro, proponendo finalità, principi e approcci valutativi differenti che sono il riflesso di processi di sviluppo, adattamento e maturazione coinvolgenti numerosi fattori sociali, ambientali e normativi, pervenendo a peculiarità che permeano tutti i profili del bilancio aziendale, dalle logiche di determinazione dei valori riportati, ai postulati che sovrintendono la rendicontazione fino ad arrivare alla struttura dei documenti che compongono il pacchetto informativo (Nobes e Alexander, 2008)⁵. Tali differenze determinano, tuttavia, l'insorgenza di molteplici inefficienze, ricollegabili soprattutto alla difficoltà di comparare spazialmente l'informativa finanziaria prodotta. Al precipuo fine di ridurre le inefficienze scaturenti dalla scarsa comparabilità informativa, si è deciso di imbastire un processo di armonizzazione contabile finalizzato all'adozione di un set di standard contabili condiviso, conclusosi con l'adozione definitiva, nel 2002, dei principi contabili internazionali emessi dallo IASB. I principi contabili internazionali sono dunque standard contabili chiamati a soddisfare esigenze conoscitive, in alcuni casi, profondamente differenti rispetto a quelle appagate dai sistemi contabili

⁵ Sul punto Piscitelli (2012) afferma che «*Le diversità, spesso profonde, che attraversano la dottrina e la prassi internazionale [...] derivano da motivazioni complesse che coinvolgono gli aspetti sociali, economici, normativi, stratificatesi nel tempo nelle diverse aree*». Per approfondimenti si rinvia a Piscitelli (2012) e a Di Lazzaro et al. (2023).



locali, e questa diversità d'impostazione finisce per sostanziarsi in un'informativa di bilancio differente sotto il profilo quali-quantitativo. In questo senso, gli studi disponibili in materia di transizione ai principi contabili internazionali tendono a considerare i principi contabili internazionali come standard di qualità superiore, idonei a migliorare la capacità esplicativa dell'informazione contabile emessa dall'azienda e di ridurre quell'opacità informativa strettamente connessa all'applicazione delle disposizioni contabili nazionali (Li, 2010; Bassemir, 2018). Una simile differenza in termini di output contabile atteso deve necessariamente dipendere da una serie di caratteristiche di metodo, di paradigma e d'impostazione che consentano ai principi contabili internazionali di risaltare rispetto ai principi contabili locali e, in particolare rispetto agli standard contabili italiani. Ecco allora che nell'ambito di un lavoro di ricerca, avente come principale obiettivo lo studio dei processi di transizione dai principi contabili internazionali a quelli nazionali, tanto sotto il profilo operativo quanto sotto quello delle determinanti, diviene fondamentale conoscere quali siano le principali divergenze esistenti tra gli standard emanati dallo IASB e quelli emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità al fine di poter contestualizzare, da un punto di vista squisitamente teorico, i risultati delle analisi che troveranno spazio nei successivi capitoli.

Gli obiettivi di questo capitolo saranno quindi quelli di:

- fornire una breve sintesi del lungo e tortuoso processo di armonizzazione contabile europeo;
- descrivere dettagliatamente la disciplina europea ed italiana concernente l'adozione, volontaria ed obbligatoria, dei principi contabili da parte delle società di capitale;

- delineare un quadro complessivo delle principali differenze esistenti tra il bilancio ispirato alle logiche IAS/IFRS e il bilancio redatto secondo le disposizioni contenute nel codice civile e nel collegato set di principi⁶.

1.2. IL SETTING ISTITUZIONALE

L'introduzione dei principi contabili internazionali in Europa, avvenuta attraverso l'approvazione del regolamento europeo n. 1606/2002, è stata l'ultimo passo di un lungo e tortuoso processo di armonizzazione contabile, iniziato negli anni '70, al fine di incrementare la comparabilità e la fruibilità delle informazioni finanziarie prodotte dalle aziende operanti nel territorio europeo⁷. Tale processo rappresentava, allora come oggi, uno strumento fondamentale per la creazione di un mercato unico europeo in cui libera è la circolazione delle merci, dei servizi e, soprattutto, dei capitali, in un contesto in cui rilevanti sono le differenze sociali, economiche e culturali esistenti tra i paesi membri⁸. Secondo il trattato istitutivo della comunità economica europea, datato 1957, uno dei principali obiettivi che il neonato organismo

⁶ Le differenze esistenti tra i principi contabili internazionali e i principi contabili italiani che saranno trattate nel prosieguo riguarderanno esclusivamente gli aspetti più rilevanti. Per un confronto approfondito tra bilancio OIC e del bilancio IAS/IFRS si rinvia all'ampia letteratura disponibile in tema di redazione del bilancio d'esercizio. In particolare, per approfondimenti sul bilancio OIC si rinvia, senza pretese di esaustività, a Amaduzzi e Paolone (1988), Branciarri (1992), Campra (1998), Marasca (1999), Frattini (2000), Dezzani et al. (2001), Bauer (2003), Paolone (2004), Cavazzoni e Mari (2005), Azzali (2009), Alberti (2011), Brunetti (2011), Camodeca (2011), Antonelli et al. (2013), Pisani (2015), Liberatore (2016), Onesti et al. (2016), Bauer e Sergiacomo (2017), Perrone (2017), Santesso e Sostero (2018), Tieghi e Del Sordo (2018), Di Cagno e Adamo (2021), Fazzini et al. (2023), Giunta e Pisani (2023) e Quagli (2023a).

Per approfondimenti sul bilancio IAS/IFRS si rinvia a: Pozzoli e Roscini Vitali (2007), Cisi (2008), Dezzani et al. (2011), Onesti et al. (2016), Valentinetti (2017), Bartolini (2018); Di Lazzaro et al. (2023), Fazzini et al. (2023), Musco (2023) e Quagli (2023b).

⁷ Per approfondimenti sul tema dell'armonizzazione contabile europea si rinvia a Adamo (1998), Azzali (1999), Petrolati (2002) e Ceriani e Frazza (2006).

⁸ Secondo Giaccari (2005) «Sono queste differenze che occorre cercare di eliminare o ridurre, in guisa da pervenire a una fondamentale concordanza nella determinazione e rappresentazione dei valori contabili, espressivi di varie situazioni e dei vari andamenti aziendali».

doveva perseguire era quello di realizzare un mercato interno scevro da qualsivoglia barriera e limitazione, ivi comprese quelle generate dalla difformità delle disposizioni contabili e della conseguente scarsa comparabilità dei bilanci. In un primo momento, il processo di armonizzazione fu avviato attraverso l'emanazione di una serie di direttive, tra le quali ricordiamo:

- la direttiva 78/660/CEE o IV direttiva in materia di conti annuali delle società di capitali;
- la direttiva 83/349/CEE o VII direttiva in materia di conti consolidati;
- la direttiva 84/253/CEE anche detta VIII direttiva disciplinante il controllo contabile.

Sebbene, da un lato, l'impulso armonico dato dalle direttive fu notevole, dall'altro, esse fallirono nell'omogeneizzare le discipline contabili dei singoli stati membri. Le direttive europee, come noto, dispiegano i propri effetti attraverso l'attività di recepimento attuata dagli stati membri concedendo, in questo senso, un'ampia discrezionalità legislativa, con il risultato che, seppur da un punto di vista formale e di principio, le normative contabili parevano essere omogenee, da un punto di vista sostanziale, esse continuavano a divergere significativamente.

Nel solco di questa considerazione, stante la sempre più pressante esigenza di rendere i bilanci delle società quotate più comprensibili per gli investitori istituzionali, maturò l'idea di agganciare il processo di standardizzazione ad un set di principi contabili già esistente ed emanato da un ente terzo ed indipendente (Quagli, 2023b)⁹. Si procedette, in questo senso, all'emanazione delle comunicazioni n. 508/95 e n. 232/99 attraverso le quali si annunciò l'avvio del processo di verifica di

⁹ L'organismo europeo aveva diverse possibili vie percorribili: la prima consisteva nell'emanazione di un set di principi europeo (ipotesi attraente dal punto di vista accademico ma impraticabile nel breve periodo), la seconda consisteva nell'adozione dei principi contabili statunitensi (scartata per le differenze esistenti tra il contesto americano e quello di talune realtà europee) mentre la terza prevedeva l'adozione di principi emanati da un soggetto terzo (Veneziani e Bosio, 2007).

compatibilità dei principi contabili emessi dallo IASB¹⁰ con il setting istituzionale europeo. Successivamente, la Commissione Europea emanò la comunicazione n. 359/2000, con la quale dette avvio al processo di omogeneizzazione conclusosi con l’emanazione, nel 2002, del regolamento europeo n. 1606/2002¹¹.

1.3. IL REGOLAMENTO EUROPEO N. 1606 DEL 19 LUGLIO 2002

Il regolamento europeo n. 1606/2002 ha il compito di svolgere tre principali funzioni:

- 1) individuare quali soggetti a livello europeo devono adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- 2) demandare agli stati membri l’individuazione degli ulteriori soggetti chiamati ad applicare i principi contabili in via obbligatoria o volontaria;
- 3) stabilire le modalità tecniche secondo le quali individuare i principi contabili internazionali da sottoporre a futura applicazione¹².

Rispetto al primo punto, l’art. 4 del regolamento europeo prevede l’obbligo di utilizzo di principi contabili internazionali per la redazione del bilancio

¹⁰ Prima del 2001, l’*International Accounting Standard Board* (IASB) era conosciuto con il nome di *International Accounting Standards Committee* (IASC). Per semplicità, nell’ambito di questo lavoro, ci si riferirà a quest’organo facendo riferimento alla sua denominazione più recente.

¹¹ L’approccio prescelto dall’Unione Europea è stato quello di non applicare automaticamente i principi emessi dallo IASB ma di sottoporli ad un processo di approvazione (*endorsement*) dopo la verifica che gli IAS/IFRS permettano il soddisfacimento della clausola “*True and fair view*” contenuta nella IV Direttiva e che non contrastino con il “bene pubblico europeo”. Per approfondimenti sull’elenco dei principi emessi dallo IASB (IAS, IFRS e IFRIC) approvati dall’Unione europea di rinvia a Quagli (2023b, pp. 8-10).

¹² In tema di *endorsement*, Casò (2003) osserva che «*Da un punto di vista politico, infatti, non è ipotizzabile che la redazione dei principi contabili da utilizzare in Europa sia delegata incondizionatamente ed irrevocabilmente ad un’organizzazione privata -la IASC foundation- nei confronti della quale l’Unione Europea non ha la possibilità di esercitare alcuna forma di controllo o influenza*».

consolidato delle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi stato membro.

Con riferimento al secondo punto, l'art. 5 del regolamento europeo specifica quelle che sono le opzioni esercitabili dagli stati membri nella fase di integrazione della disciplina europea. Agli stati membri è, infatti, concesso di ampliare l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali includendo altre società non contemplate dall'originaria disciplina, prevedere fattispecie aggiuntive di applicazione volontaria e infine prevedere ipotesi di divieto di adozione. Sempre con riferimento al secondo punto, l'art. 9 riconosce agli stati membri la possibilità di posticipare l'inizio dell'obbligo di applicazione degli standard internazionali agli esercizi successivi al 31 dicembre 2006 per le società i cui titoli di debito sono i soli ad essere negoziati in mercati regolamentati o i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e che, a tal fine, hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente a partire da un esercizio iniziato prima della data di pubblicazione del regolamento europeo nella gazzetta ufficiale della comunità europea.

Rispetto al terzo punto, infine, il regolamento europeo prevede, per l'introduzione di un nuovo principio, l'espletamento di un tassativo processo di omologazione¹³ funzionale alla verifica dei requisiti richiesti¹⁴ e richiedente la consultazione

¹³ L'introduzione dei principi contabili internazionali può potenzialmente avvenire attraverso tre differenti modalità:

- *adoption*, in base alla quale i principi internazionali sono adottati appena emessi dello IASB;
- *endorsement*, secondo cui i principi vengono adottati al termine di un processo di omologazione;
- *incorporazione*, secondo cui i principi sono adottati mediante un processo d'inserimento dei principi internazionali nel set di principi contabili vigente.

Nel contesto europeo si è scelta la seconda modalità. Per approfondimenti sul tema dell'omologazione dei principi contabili internazionali si rimanda al regolamento europeo n. 1606/2002, al sito web della Commissione Europea e a Di Lazzaro et al. (2023).

¹⁴ L'art. 3 comma 2 del regolamento n. 1606 /2002 specifica che l'introduzione di un nuovo principio contabile internazionale può avvenire solo se: conformi al principio del "*true and fair view*"; contribuiscono all'interesse pubblico europeo; rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità. Per approfondire il tema si rinvia a Di Lazzaro et al. (2023) e a Quagli (2023b).

dell'ARC¹⁵ (*Accounting Regulatory Committee*) e il parere favorevole dell'EFRAG¹⁶ (*European Financial Reporting Advisory Group*). In particolare, la procedura di omologazione prevista dal regolamento prevede le seguenti fasi:

- 1) predisposizione del nuovo principio contabile da parte dello IASB;
- 2) valutazione del nuovo principio contabile e predisposizione di un parere tecnico da parte dell'EFRAG, dei rappresentanti delle principali imprese, degli ordini professionali e delle autorità di vigilanza;
- 3) emanazione, da parte dell'EFRAG, di un parere definitivo da sottoporre alla Commissione Europea;
- 4) predisposizione, ad opera della Commissione Europea, di una bozza di regolamento, contenente il principio da omologare;
- 5) approvazione del regolamento ad opera dell'*Accounting Regulatory Committee* (ARC);
- 6) approvazione del regolamento da parte delle istituzioni europee¹⁷;
- 7) pubblicazione del regolamento contenente il principio omologato.

1.4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 38 DEL 28 FEBBRAIO 2005

Il decreto legislativo n. 38 del 2005 disciplina l'adozione dei principi contabili internazionali nel contesto italiano, nei limiti della discrezionalità concessa dal

¹⁵ L'ARC (*Accounting Regulatory Committee*) è presieduto dalla Commissione Europea e composto dai rappresentanti dei paesi dell'UE. Esso ha il compito di emettere un giudizio politico sullo standard da omologare.

¹⁶ L'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) offre supporto e competenze alla Commissione Europea, coadiuvandola nell'attività di valutazione del nuovo principio da omologare. In questo senso, esso è composto da esperti del settore privato provenienti da vari paesi dell'UE ed ha compito di fornire un parere tecnico sul nuovo standard predisposto dallo IASB.

¹⁷ Se il parere dell'ARC è positivo, la bozza di regolamento è valutata dal parlamento europeo che ha tre mesi di tempo per formulare una diversa decisione. Se entro tale termine non vi sono obiezioni, il regolamento diviene definitivo e pubblicato nella GUCE (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*).



regolamento europeo, fornendo indicazioni (che integrano quelle già fornite dal regolamento europeo n. 1606/2002) delle società italiane tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali nonché di quei soggetti che hanno la facoltà di applicare detti standard contabili per la redazione del bilancio consolidato e d'esercizio. Nel corso degli anni, il decreto in parola è stato oggetto di numerosi interventi normativi che hanno progressivamente ridotto l'elenco dei soggetti tenuti all'applicazione dei principi contabili internazionali, allargando contestualmente il gruppo di quelle che hanno la facoltà d'adozione. Originariamente, ai sensi del decreto in parola:

- per le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani, le società ex. art. 116¹⁸ del TUF, le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del D.lgs. n. 385 del 1993, le società di intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio, era prevista l'adozione obbligatoria dei principi internazionali per la redazione dei bilanci consolidati a partire dal 2005 e per la redazione dei bilanci d'esercizio a partire dal 2006¹⁹.
- per le imprese di assicurazione era richiesta l'adozione degli standard internazionali nella redazione del bilancio consolidato e nella redazione del bilancio d'esercizio solo nell'ipotesi in cui le stesse emettano strumenti finanziari quotati e non redigano il bilancio consolidato;
- per le società incluse nel bilancio consolidato delle società elencate sopra era riconosciuta la facoltà di redigere il bilancio consolidato ed il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto dai principi internazionali;

¹⁸ Le società disciplinate dall'art 116 del Testo Unico sulla Finanza sono le c.d. società i cui strumenti finanziari, benché non negoziati in mercati regolamentati, sono diffusi in maniera rilevante tra il pubblico.

¹⁹ Per approfondimenti sul tema dell'applicazione dei principi contabili internazionali da parte degli intermediari finanziari si rimanda a Ruggiero (2010), Cappiello (2012), Marchi e Potito (2012) e Rutigliano (2020).

- per le società diverse dalle precedenti e che redigono il bilancio consolidato era riconosciuta la facoltà di applicare i principi IAS/IFRS nella redazione del bilancio d'esercizio purché analoga opzione sia esercitata per la redazione del bilancio consolidato;
- per le società diverse da quelle elencate sopra e comprese nell'area di consolidamento delle società di cui al punto precedente era concessa l'adozione su base volontaria degli standard internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio;
- per le società diverse da quelle elencate sopra e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata era concessa la possibilità di adoperare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio a partire dalla data individuata con apposito decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero di giustizia

Nel 2012, ad opera dell'art. 1 c. 3 del Decreto legislativo del 29 dicembre 2011 n. 230, l'art. 4 del decreto legislativo n.38/2005 è stato arricchito di un ulteriore comma, il 6-bis, il quale prevede che *«Le società di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali»*.

Nel 2014, l'applicazione, da parte delle società di cui al punto g)²⁰, dei principi prodotti dallo IASB è stata resa possibile dall'entrata in vigore del decreto

²⁰ Le società di cui al punto g) sono quelle *«le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile»* (D.lgs. n.38/2005, art. 2).

competitività²¹, datato 2014, il quale, eliminando dal testo del decreto legislativo n. 38/2005 la dicitura riguardante l’emanazione del decreto ministeriale, ha, di fatto, ampliato la cerchia di soggetti societari nelle cui possibilità si annovera la scelta di adottare il corpus di principi contabili internazionali nella redazione della propria informativa finanziaria.

Infine, nel 2019, il decreto legislativo n. 38/2005 è stato modificato ad opera della legge di Bilancio 2019, la quale ha introdotto l’art.2-*bis* secondo cui «*I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto*». Dal 2019, quindi, le società ex. art. 116²² del TUF, le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 del D.lgs. n. 385 del 1993, le società di intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio, se non quotate, non sono più obbligate all’adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio.

Il campo applicativo corrente dei principi IAS/IFRS ai fini della redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato è, alla luce degli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, il seguente:

- le società quotate, le banche quotate, le assicurazioni quotate e le altre società finanziarie quotate sono tenute all’applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e il bilancio d’esercizio;

²¹ Il decreto in parola è il Decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 «*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*». La soppressione del riferimento al decreto ministeriale è prevista all’ art. 20, lettera bb).

²² Le società disciplinate dall’art 116 del Testo Unico sulla Finanza sono le c.d. società i cui strumenti finanziari, benché non negoziati in mercati regolamentati, sono diffusi in maniera rilevante tra il pubblico.

- le altre società, aventi dimensioni superiori ai limiti di cui all'art. 2435-*bis*, hanno la facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio;
- le società obbligate alla redazione di un bilancio secondo le logiche contenute nei principi contabili internazionali hanno la facoltà di applicare tali standard internazionali quando il precedente obbligo viene meno.

1.5. PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI VS PRINCIPI CONTABILI ITALIANI: QUALI DIFFERENZE?

1.5.1. Le finalità del bilancio

Secondo il *Conceptual Framework for Financial Reporting* del 2018²³, il principale obiettivo del *financial statement* redatto secondo i principi contabili internazionali “*is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions relating to providing resources to the entity*” (Conceptual framework for financial reporting, par. 1.2). Quella prescelta dal quadro sistemico è, quindi, un'impostazione che preferisce definire quelle che sono le esigenze conoscitive che il bilancio dovrà soddisfare, attraverso la meticolosa identificazione degli utilizzatori a cui la *disclosure* aziendale è destinata. Sebbene l'elenco di *potential users* si presenti variegato, occorre ricordare come il set di principi contabili internazionali sia stato ideato e concepito per adattarsi alle specifiche esigenze conoscitive degli attori

²³ Per semplicità, si precisa che, ogniqualvolta nel proseguo verrà fatto richiamo al *Conceptual framework for financial reporting*, ci si riferirà al *Conceptual framework for financial reporting* successivo alle revisioni del 2018.

del mercato regolamentato dei capitali, i quali sono perlopiù interessati alla valutazione delle prospettive di rendimento connesse ad un potenziale investimento in una generica entità e del relativo rischio. Di conseguenza, seppur in termini teorici il quadro sistematico faccia riferimento ad una variegata pletora di utilizzatori, l'obiettivo primario del bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS rimane quello di fornire prevalentemente informazioni agli investitori, attuali e potenziali, circa la capacità dell'entità di generare flussi di cassa per importi tali da garantire un adeguato livello di rendimento²⁴. Si esprime in questo modo il *Conceptual Framework for Financial Reporting* quando specifica che ogniqualvolta il bilancio appaga le esigenze informative degli investitori, fornendo informazioni sulla capacità dell'azienda di “generare disponibilità liquide o equivalenti nonché sulla loro tempestività e certezza” (*Conceptual Framework for Financial Reporting*, par. 10), indirettamente riesce a soddisfare anche la maggior parte dei bisogni conoscitivi degli altri utilizzatori. In questo senso, l'approccio prescelto dallo IASB si palesa molto *investitor oriented*²⁵ in quanto devoto principalmente all'eliminazione delle discrasie informative esistenti tra imprese e mercati finanziari e si contrappone fortemente a quello *credit oriented* prevalente in Europa e, naturalmente, in Italia.

In maniera opposta, il set di principi contabili italiani mira a fornire informazioni a categorie di soggetti interessate non tanto alla dinamica dei flussi quanto alla solvibilità e alla garanzia patrimoniale dell'azienda. L'approccio *credit oriented* seguito dalla normativa nazionale si sostanzia quindi in un forte focus non tanto sulla capacità di generare flussi di cassa dell'entità, bensì sulla sua sostanza patrimoniale e sulla sua capacità di conservarla nel tempo (Portalupi, 2022).

²⁴ Sul tema si rinvia a Venuti (2006), Cavazzoni (2007), Sannino e Polcini (2014), Onesti, Romano e Taliento (2016) e Musco (2023).

²⁵ Interessanti approfondimenti del sistema *investitor-oriented* sono forniti da Azzali (2002) e Lionzo (2005).

1.5.2. L'impianto teorico di base e i postulati di bilancio

Le differenze accennate in termini di finalità non possono non influenzare i principi, i postulati e in generale l'impostazione teorica che sovra-intendono la redazione del bilancio. Per quanto riguarda l'impianto teorico, nel contesto italiano, i principi contabili sono diretta declinazione della normativa civilistica e il loro compito è quello di interpretare in chiave pratica e operativa le disposizioni in materia di reporting delle società di capitali, contenute nel libro V del codice civile. Come da tradizione per un sistema di *civil law* qual è appunto l'Italia, la clausola generale (in quanto legge statale) è norma gerarchicamente sovra-ordinata, mentre i principi contabili emessi dall'OIC, essendo semplici norme tecniche-operative, forniscono raccomandazioni pratiche (*best practice*) che non possono travalicare l'impianto teorico, fatto di principi generali e postulati, imbastito dal codice civile. L'approccio seguito dall'ordinamento contabile italiano, inoltre, assume i connotati di un sistema deduttivo, i cui principi operativi sono sintetizzati dai postulati e questi ultimi sono ricavati declinando opportunamente il contenuto della clausola generale. In aggiunta, in ipotesi di contrasti tra principi contabili operativi e postulati ovvero tra principi operativi e clausola generale, saranno i primi a soccombere, dovendo l'azienda derogare alle disposizioni in essi contenute e individuando modalità di rappresentazione e valutazione coerenti con l'impianto teorico di base. Tale rapporto gerarchico è evidenziato dall'art. 2423 c.c. c. 5, il quale sancisce che «*se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato*».

Nel sistema contabile imbastito dallo IASB, invece, sono i principi contabili stessi ad avere il ruolo predominante, non potendo essere derogati nemmeno in ipotesi di contrasto con il contenuto del *Conceptual Framework for Financial Reporting*²⁶. Inoltre, ai sensi del principio contabile IAS 8 par. 10 e 11, l'entità «*In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificamente a un'operazione, altro evento o circostanza, [...] deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile [...]. Nell'esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l'applicabilità delle seguenti fonti in **ordine gerarchicamente decrescente**: a) le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria*». Il ruolo svolto dal *Conceptual Framework for Financial Reporting* è pertanto differente rispetto a quello che la clausola generale svolge nel contesto italiano. Mentre la seconda è chiamata a definire i principi cardine e assoluti che devono guidare la redazione del bilancio, il quadro concettuale emesso dallo IASB ha il compito di completare quell'impianto teorico già imbastito dai principi contabili di pronta applicazione, fornendo definizioni, interpretazioni e precisazioni in modo da: assistere lo IASB nell'attività di stesura dei nuovi principi; coadiuvare il redattore del bilancio nello sviluppo di adeguate politiche contabili quando non esistono standard che disciplinino un specifico evento o una specifica transazione; e facilitare la comprensione del contenuto degli standard contabili emessi dallo IASB²⁷.

²⁶ La superiorità gerarchica dei singoli standard internazionali è suggerita dallo *Conceptual Framework for Financial Reporting* (2018) quando, al punto SP1.2, specifica che «*The Conceptual Framework is not a Standard. Nothing in the Conceptual Framework overrides any Standard or any requirement in a Standard*».

²⁷ In questo senso, il punto SP1.1 del *Conceptual Framework for Financial Reporting* (2018) specifica che «*The Conceptual Framework for Financial Reporting (Conceptual Framework)*

Apprezzabili differenze sono ravvisabili anche sotto il profilo dei postulati che sovrintendono la redazione del bilancio d'esercizio. Nel contesto internazionale, la preferenza che lo IASB ha accordato ai soggetti investitori si è tradotta in un notevole risalto dato al principio di competenza economica e al principio della continuità aziendale (c.d. *going concern*²⁸). Il principio di competenza economica, presente anche nel contesto italiano, trova, in quello internazionale, piena manifestazione, non essendo in alcun modo mitigato dal conservatorismo derivante dal principio di prudenza estimativa. Secondo quanto statuito dai principi contabili internazionali, l'asimmetria nella rilevazione dei componenti positivi e negativi di reddito deve essere minima. In linea generale, i primi devono essere rilevati ogniqualvolta si manifesti, anche in termini potenziali, un incremento di benefici economici futuri, un incremento di attività o un decremento di passività, mentre i secondi devono essere contabilizzati alla rilevazione di una riduzione di benefici economici futuri, un decremento di attività o un incremento di passività. Nel contesto italiano, invece, il principio di competenza assume, sì, notevole importanza nella logica di assegnazione del reddito di impresa ai singoli esercizi amministrativi, ma viene fortemente attenuato dal principio di prudenza che, proprio in virtù di quell'approccio *credit oriented* cui si accennava nel precedente paragrafo, impone la rilevazione delle passività e delle perdite potenziali impendendo, al contempo, la

describes the objective of, and the concepts for, general purpose financial reporting. The purpose of the Conceptual Framework is to:

- a) assist the International Accounting Standards Board (Board) to develop IFRS Standards (Standards) that are based on consistent concepts;*
- b) assist preparers to develop consistent accounting policies when no Standard applies to a particular transaction or other event, or when a Standard allows a choice of accounting policy; and*
- c) assist all parties to understand and interpret the Standards.*

Per approfondimenti sul tema si rinvia a Dezzani et al. (2011), Piscitelli (2012), Bartolini (2018); Di Lazzaro et al. (2023), Musco (2023) e Quagli (2023b).

²⁸ Il principio di *going concern* o di continuità aziendale, presente anche nella normativa italiana, prevede che la rilevazione e la valutazione dei beni avvenga presupponendo la capacità dell'azienda di operare come entità in funzionamento e considerando l'utilità futura che questi elementi apporteranno. Per approfondimenti si veda Cisi (2008).

rilevazione di tutte quelle attività e quegli utili la cui manifestazione non sia ragionevolmente certa. Questa scelta normativa produce effetti rilevanti anche sulla configurazione di reddito²⁹ che i due corpus di standard arrivano a proporre:

- sul piano internazionale, la nozione di reddito presentata si pone a metà tra il reddito maturato ed il reddito realizzato, prediligendo un orizzonte di analisi spostato al futuro ma dotata di meno affidabilità e verificabilità³⁰;
- sul piano interno, si è scelto, invece, di limitare l’aleatoria e l’incertezza connesse alle stime future, ammettendo la rilevazione delle sole passività potenziali³¹. Questo permette di giungere ad una tipologia di reddito che si avvicina a quello realizzato e capace di offrire una visione della situazione aziendale depurata dalla temerarietà delle stime dei manager e agganciata a principi cautelativi.

1.5.3. I prospetti di bilancio

In maniera simile a quanto previsto dalla normativa contabile italiana, gli standard internazionali prescrivono la redazione del prospetto di stato patrimoniale,

²⁹ Per approfondimenti sul tema della configurazione del reddito si rinvia a Marasca (1999), Allegrini (2001), Potito (2017), Marchi e Paolini (2023), Quagli (2023a) e Quagli (2023b).

³⁰ Si rimanda a Ceriani e Frazza (2006: 90) per gli opportuni approfondimenti.

³¹ L’OIC 31 (par. 9 e 10) considera il concetto di potenzialità come «una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d’incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale)», mentre per passività potenziali esso intende le «passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro».

di conto economico³², di rendiconto finanziario³³ e delle note. I principi emessi dallo IASB prevedono, in aggiunta, la predisposizione separata di un prospetto che evidenzia le variazioni subite dalle poste di patrimonio netto nel corso dell'esercizio amministrativo. Va detto che anche le norme italiane prevedono la redazione di un simile prospetto, con la differenza che esso non vive di vita propria, ma è parte del contenuto della nota integrativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 2427 del codice civile³⁴.

A fianco a queste similitudini, tuttavia, possiamo individuare importanti differenze per quanto riguarda la redazione dei suddetti documenti. Se da un lato, i principi OIC sono ancorati ad uno schema fisso di stato patrimoniale, conto economico (disciplinato dagli artt. 2424 e seguenti del c.c.), e rendiconto finanziario (disciplinato esclusivamente dall'OIC 10) e modificabili entro stringenti limiti, dall'altro, i principi contabili internazionali riconoscono al redattore la possibilità di scegliere, purché siano rispettati dei requisiti minimi in termini di articolazione delle voci e contenuto minimo, la struttura ed il contenuto che più si adattano alle esigenze di rappresentazione della realtà aziendale e al lettore che si intende raggiungere. Gli approcci proposti dai due corpus, dunque, si dimostrano diametralmente opposti in quanto secondo le disposizioni del codice civile i redattori sono tenuti a

³² A differenza del conto economico disciplinato dall'art 2425 c.c., quello predisposto secondo le logiche IAS/IFRS si compone di due sezioni: una prima sezione, denominata prospetto degli utili e delle perdite (*Profits and Losses statement*), accogliente i ricavi e i costi di competenza dell'esercizio; una seconda, denominata prospetto delle altre componenti di conto economico (*Other comprehensive income statement*), accogliente le variazioni OCI destinate ad essere incluse in un'apposita riserva del patrimonio netto. A titolo d'esempio, rientrano tra i componenti OCI:

- le differenze di traduzione degli investimenti esteri;
- le differenze che originano dall'applicazione del criterio del costo rivalutato previsto dallo IAS 16 e dallo IAS 38;
- gli utili e le perdite attuariali generate dall'applicazione del contenuto di cui allo IAS 19.

Per approfondimento sul tema delle componenti OCI, si rinvia al contenuto dello IAS 1 par. 7.

³³ La redazione e la presentazione del rendiconto finanziario è stata resa obbligatoria, per le società diverse da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata o delle microimprese, dal Decreto legislativo n. 39/2015.

³⁴ Per approfondimenti sulle caratteristiche dei prospetti di bilancio si rinvia a Portalupi (2022), Quagli (2023a) e Quagli (2023b).

rifarsi allo schema proposto dal legislatore potendo, qualora ciò sia funzionale alla rappresentazione chiara veritiera e corretta, apportare talune modifiche e aggiungere voci³⁵; al contrario, in base a quanto stabilito dallo IAS 1, i redattori del bilancio IAS/IFRS hanno piena libertà di scelta circa la struttura ed il contenuto dei prospetti purché si rispettino determinate disposizioni in materia di contenuto minimo³⁶ e classificazione delle voci³⁷.

³⁵ In particolare, ai sensi dell'art 2423-ter del c.c. «Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa». Il principio contabile OIC 11 precisa che «la possibilità di suddividere le voci contrassegnate da numeri arabi è estesa anche alle sotto-voci precedute da lettere minuscole dell'alfabeto[...]. Il raggruppamento riguarda solo voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e non a classi (o sottoclassi) diverse; esso dà luogo ad una nuova voce di bilancio la cui denominazione dovrebbe essere formata da una combinazione delle denominazioni delle voci raggruppate. Le voci precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto (classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci) non possono essere raggruppate».

³⁶ L'elenco del contenuto minimo del prospetto di situazione patrimoniale-finanziaria e del conto economico è fornito dallo IAS 1, paragrafi 54 e 82.

³⁷ In particolare, per la redazione dello stato patrimoniale viene richiesta, almeno, una suddivisione delle poste patrimoniali in attività e passività correnti e non correnti, rimanendo sempre possibile applicare una classificazione secondo il criterio finanziario. Per il conto economico è possibile scegliere tra una classificazione delle voci secondo un criterio per natura o per destinazione dai quali deriverà una struttura, rispettivamente, a costi ricavi e rimanenze o a costo del venduto (qualora si fornisca una classificazione per destinazione, la classificazione per natura dovrà essere proposta nelle note in quanto essa fornisce elementi informativi importanti per la riclassificazione del bilancio e la valutazione dell'equilibrio finanziario dell'impresa). Per approfondire si legga Cane (2007), Portalupi (2022) e Quagli (2023b).

1.5.4. Il rendiconto finanziario

Come accennato nel precedente paragrafo, il rendiconto finanziario è uno dei prospetti fondamentali che compongono il bilancio d'esercizio, la cui redazione è obbligatoria tanto in ipotesi di bilancio IAS/IFRS quanto in ipotesi di bilancio OIC redatto a partire dall'esercizio 2016. Sebbene, sotto il profilo della redazione del rendiconto, la disciplina proposta dai principi contabili italiani si avvicini molto a quella contenuta nel principio contabile IAS 7, interessanti differenze sono riscontrabili rispetto alla definizione di disponibilità liquide di riferimento e alla metodologia di determinazione del flusso di cassa della gestione operativa³⁸. Sotto il primo profilo, il principio contabile IAS 7 specifica espressamente che il rendiconto finanziario deve tracciare le movimentazioni subite dalle disponibilità liquide e dai mezzi equivalenti (c.d. *cash and cash equivalents*), comprendendo all'interno di tale perimetro anche tutti quegli investimenti finanziari a breve termine, altamente liquidabili, prontamente convertibili e soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore. Secondo la disciplina contabile italiana, invece, il rendiconto finanziario deve presentare le variazioni subite dalle sole disponibilità liquide, intese come somma dei saldi dei depositi bancari e postali attivi, degli assegni in cassa, del denaro posseduto nelle casse contanti e dei valori bollati.

Per quanto attiene al secondo profilo, secondo lo IAS 7, il flusso di cassa della gestione operativa può essere determinato utilizzando il metodo diretto, evidenziando gli incassi e i pagamenti intercorsi nel corso dell'esercizio, ovvero il metodo indiretto, depurando l'utile d'esercizio da tutte quelle variazioni che non hanno avuto impatto sulla dinamica monetaria³⁹. Sebbene la scelta di quale metodo

³⁸ Per approfondimenti sul tema del rendiconto finanziario si legga Paolucci (2016), Greco (2020), Teodori (2023) e Allegrini e Ferramosca (2023).

³⁹ Sul tema dell'utilità del metodo diretto rispetto a quello indiretto esiste ampia letteratura internazionale a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti. In termini generali, l'implementazione del metodo diretto sembrerebbe migliorare la rappresentazione della dinamica monetaria dell'azienda, semplificando il processo di stima dei flussi di cassa futuri. Per approfondimenti si rimanda a Krishnan e Largay (2000), Farshadfar e Monem (2013) e Hales e Orpurt (2013).



adoperare sia rimessa alla volontà degli amministratori, il principio contabile IAS 7 raccomanda espressamente l'impiego del metodo diretto. Nel contesto italiano, invece, sebbene il principio contabile OIC 10 contempli entrambi i metodi di determinazione, non esiste una chiara raccomandazione su quale delle due logiche debba essere privilegiata⁴⁰.

1.5.5. I criteri di rilevazione e valutazione

La particolare impostazione teorica dei principi contabili internazionali, cui si è avuto modo di accennare nei precedenti paragrafi, si riverbera, fisiologicamente, sui criteri proposti per la rilevazione, valutazione e presentazione delle diverse poste di bilancio, generando un sistema di disposizioni che diverge, sotto diversi aspetti, rispetto a quello approntato dalla normativa nazionale. Si propongono, di seguito le principali differenze.

1.5.5.1. Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali

In tema di immobilizzazioni materiali ed immateriali, i principi contabili internazionali IAS 16 e IAS 38 consentono di effettuare la valutazione adoperando due differenti metodologie: il metodo del costo e il metodo della rideterminazione del valore. Mentre il primo criterio, nella sostanza, coincide con quanto proposto dai principi contabili OIC 16 e OIC 24, prevedendo che la valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali avvenga al costo storico ridotto del relativo fondo ammortamento e delle perdite durevoli di valore, il secondo criterio risulta essere una peculiarità della proposta IAS/IFRS e consente di riadeguare,

⁴⁰ Sebbene rispetto alla scelta tra metodo indiretto e diretto, il principio contabile OIC 10 non fornisca nessuna raccomandazione specifica, alcuni passi dello stesso sembrano suggerire una preferenza per il metodo di determinazione indiretto (OIC 10, par. 26).

regolarmente, il valore contabile del cespite al suo valore equo (*fair value*) stimato alla data di bilancio, purché quest'ultimo sia attendibilmente quantificabile. La valutazione degli asset non correnti aziendali ai fini dell'iscrizione nel bilancio d'esercizio, attraverso un metodo che consenta di agganciare quello che è il valore contabile del bene al suo *fair value*, permette, da un lato, di effettuare periodiche rivalutazioni che nel contesto italiano sarebbero inammissibili se non autorizzate da leggi speciali, dall'altro comporta la rilevazione di componenti positivi di reddito, da includere nel prospetto di *Other Comprehensive Income*, espressione del potenziale maggior valore ottenibile dalla cessione del cespite. L'introduzione del criterio della rideterminazione del valore trova, quindi, piena giustificazione nel ruolo preminente che il sistema contabile internazionale attribuisce al principio di competenza, a discapito del principio di prudenza⁴¹.

Apprezzabili differenze sussistono anche per quanto riguarda le disposizioni contabili concernenti la rilevazione iniziale delle immobilizzazioni immateriali. I principi contabili internazionali, infatti, si dimostrano più restrittivi in termini di rilevazione, tra le immobilizzazioni immateriali, di talune classi di costo. Sebbene, al pari del principio contabile OIC 24, lo standard IAS 38 preveda che l'iniziale rilevazione degli asset intangibili possa effettuarsi solo e soltanto in presenza di una serie di condizioni (l'identificabilità dell'elemento, il suo controllo in conseguenza di eventi passati e la produzione di benefici economici futuri), esso esclude tassativamente la possibilità di procedere ad una capitalizzazione dei c.d. costi pluriennali quali ad esempio: i costi d'impianto e i costi d'ampliamento. Il principio contabile OIC 24, al contrario, non esclude a priori la capitalizzazione di questi oneri pluriennali potendosi realizzare ogniqualvolta sia dimostrata: l'utilità futura della spesa,

⁴¹ Per gli opportuni approfondimenti sul trattamento contabile delle immobilizzazioni si rinvia a Marchi e Marasca (1994), Provasoli (2002), Conti et al. (2005), Comoli et al. (2006), Mari (2020), Marchi e Marasca (2022), Quagli (2023a), Quagli (2023b), Incollingo e Macchioni (2023).

l'esistenza di una oggettiva correlazione con benefici economici futuri e, infine, risulta stimabile con sufficiente affidabilità la loro recuperabilità nel tempo⁴².

Altra peculiarità riscontrabile nella disciplina proposta dai principi internazionali è quella riferibile alla presenza di immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita, il cui trattamento contabile esclude a priori la predisposizione di un processo sistematico di ammortamento, in quanto l'orizzonte temporale entro il quale si manifesteranno i benefici economici futuri non è definibile in maniera attendibile. Secondo il principio contabile IAS 38, inoltre, ogni immobilizzazione immateriale può potenzialmente essere riconosciuta come attività durevole avente un'utilità destinata a non esaurirsi nel tempo; spetterà agli amministratori valutare la sussistenza delle caratteristiche necessarie a categorizzare un'attività come tale e a predisporre l'opportuno trattamento contabile. L'unica eccezione a quest'impostazione è rappresentata dall'avviamento derivato acquisito a seguito di operazioni d'aggregazione a titolo oneroso⁴³. In questo caso, infatti, il principio contabile internazionale presuppone la natura di immobilizzazione a vita utile indefinita dell'avviamento derivato vietando categoricamente il suo ammortamento. Come detto, la particolarità di questi elementi patrimoniali è quella di non essere assoggettati al processo di ammortamento con la conseguenza che le eventuali verifiche e rettifiche di valore andranno effettuate sulla base dell'*impairment test*⁴⁴ disciplinato dallo IAS 36. Tale

⁴² Per approfondimenti sul tema della contabilizzazione, iscrizione, rappresentazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali nel bilancio, si rinvia a Amaduzzi (2005), Biancone (2006), Montrone (2008), Coluccia (2016), D'Oriano et al. (2020), Quagli (2023a), Quagli (2023b), Incolingo e Macchioni (2023).

⁴³ Per approfondimenti sul tema dell'avviamento derivato si rinvia a Pompa (2012), Corsi (2013), D'Oriano et al. (2020).

⁴⁴ In ambito nazionale, l'*impairment test* è disciplinato dal principio contabile OIC 9 e presenta un funzionamento sostanzialmente coincidente a quanto previsto dai principi contabili internazionali. L'unica eccezione attiene alla previsione, da parte dei principi contabili nazionali, di alcune semplificazioni, non presenti nel sistema contabile IAS/IFRS, finalizzate a facilitare l'applicazione di tale test alle realtà societarie meno strutturate. In particolare, secondo il principio contabile OIC 9, alle società che non superano i limiti dimensionali di cui all'art 2435-bis c.c. è concesso di verificare la presenza di eventuali perdite durevoli di valore, facendo riferimento alla capacità d'ammortamento.

processo di verifica, a differenza di quanto previsto per le altre immobilizzazioni, deve realizzarsi almeno annualmente al fine di captare in maniera tempestiva le perdite di valore che si dovessero presentare nel tempo.

1.5.5.2. Il trattamento contabile degli investimenti immobiliari

Rimanendo in tema di immobilizzazioni materiali, è possibile osservare come i principi contabili internazionali, in particolare il principio IAS 40, approntino una specifica disciplina per gli investimenti immobiliari (*Investments property*), intesi come quei terreni e/o edifici detenuti al precipuo fine di ricavarne rendite in termini di affitti e/o rivalutazioni di capitale. Secondo il principio IAS 40, la rilevazione iniziale dei suddetti cespiti deve avvenire, nel rispetto delle disposizioni contenute nel principio IAS 16, al costo d'acquisto incrementato dei relativi oneri accessori, mentre le successive valutazioni andranno effettuate al metodo del costo ovvero al *fair value*. La scelta di quale criterio di valutazione applicare è rimessa all'azienda, tuttavia, il principio contabile IAS 40 tende a preferire l'utilizzo del criterio del *fair value*⁴⁵. La scelta compiuta tra metodo del costo e metodo del *fair value* deve comunque riguardare l'intera categoria degli investimenti immobiliari. I principi contabili italiani, al contrario, non forniscono alcuna disciplina specifica per questa classe di immobilizzazioni materiali sicché, nel contesto italiano, la valutazione di questi cespiti avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel principio OIC 16.

Per approfondimenti sul tema si rinvia a Biancone (2006), Lionzo (2007), Guatri e Bini (2009), Brugnoli et al. (2021).

⁴⁵ In particolare, il principio afferma che:

- il passaggio da un criterio di valutazione all'altro potrà essere effettuato solo se si migliora la rappresentazione in bilancio della situazione aziendale. Tuttavia, questo miglioramento è improbabile che possa derivare da un passaggio dal criterio del *fair value* a quello del costo.
- le aziende che decidono di applicare il metodo del costo devono comunque esporre il *fair value* del cespite nelle note del bilancio.

Per approfondimenti sul tema della contabilizzazione degli investimenti immobiliari si rinvia al principio IAS 40, a Quagli (2023b), Di Lazzaro et al. (2023) e a Russo et al. (2023).

1.5.5.3. Il trattamento contabile delle rimanenze finali di magazzino

Anche sotto il profilo della valutazione delle rimanenze finali di magazzino è possibile individuare una piccola ma significativa discrepanza tra l'impostazione proposta dal sistema contabile internazionale e la normativa contabile italiana, frutto, come più volte ribadito, del ruolo secondario che il principio di prudenza svolge nella regolamentazione contabile internazionale. L'impostazione di base, proposta dai due corpus di principi, per il trattamento contabile delle rimanenze di magazzino, risulta essere sostanzialmente la medesima: la valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione il minore fra il costo d'acquisto/produzione del bene e il suo valore di realizzo desumibile dal mercato. Qualora l'oggetto della valutazione siano beni infungibili, il criterio di determinazione da utilizzare per la definizione del costo d'acquisto o di produzione dovrà essere, necessariamente, quello del costo specifico. In presenza di beni di natura fungibile, invece, il criterio del costo specifico è da preferire ma, qualora la sua applicazione dovesse risultare infattibile, i principi contabili IAS 2 e OIC 13 consentono l'utilizzo di criteri che permettono di addivenire a valori di costo utilizzando apposite logiche di approssimazione. È proprio sotto questo profilo che la normativa internazionale tende a differenziarsi da quella nazionale, consentendo l'applicazione di tutti i criteri di determinazione previsti dalla normativa nazionale, ad eccezione del metodo che ipotizza la prioritaria uscita di quelle merci acquisite in data più recente (conosciuto come metodo LIFO)⁴⁶. Il metodo in questione, infatti, tende a sottostimare il valore di costo delle rimanenze in ipotesi di prezzi crescenti configurandosi come una manifestazione estrema del principio di prudenza ed espressione di quel fenomeno

⁴⁶ Per approfondimenti sul tema della valutazione delle rimanenze di magazzino nel contesto italiano si rinvia a Marasca (1999), Gatti (1996), Marchi e Marasca (2022), Russo et al. (2023), Lolli (2023) Quagli (2023a). Per approfondimenti sul tema della contabilizzazione delle rimanenze di magazzino secondo i principi contabili internazionali si rinvia a Incollingo e Macchioni (2023), Portalupi (2022), Memento principi contabili (2023) e a Quagli (2023b).

conosciuto come *unconditional accounting conservatism*⁴⁷ fortemente osteggiato a livello internazionale. In aggiunta, a differenza di quanto previsto dall'OIC 13, la disciplina contabile proposta dallo IAS 2 consente ai commercianti ed intermediari di merci la valutazione delle rimanenze di merci al *fair value* al netto dei costi di vendita (IAS 2, par. 3 e 5).

1.5.5.4. La rilevazione dei ricavi

In materia di rilevazione dei ricavi derivanti dai contratti con la clientela, il recente principio IFRS 15 (introdotto nel 2018) ha contribuito significativamente al processo di convergenza dei principi contabili internazionali con quelli americani, disponendo che la rilevazione dei ricavi avvenga sulla base di un articolato processo composto da 5 differenti fasi: individuazione del contratto; individuazione delle obbligazioni di fare; determinazione ed allocazione del prezzo di vendita; e contabilizzazione del ricavo. Secondo il principio IFRS 15, la rilevazione dei ricavi non dipende dal trasferimento dei rischi e dei benefici, dovendo realizzarsi quando risulta trasferito il controllo sul bene (nei casi di contratti c.d. *point in time*) ovvero man mano che la prestazione di fare viene eseguita (nei casi di contratti c.d. *over time*).

La rilevazione dei ricavi *over time* deve avvenire nei casi in cui uno dei seguenti requisiti risulta soddisfatto (IFRS 15, par. 35):

- il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità man mano che quest'ultima la effettua;
- la prestazione dell'entità crea o migliora l'attività che il cliente controlla man mano che l'attività è creata o migliorata;

⁴⁷ Il concetto di *unconditioned accounting conservatism* rappresenta un'estremizzazione del principio di prudenza estimativa implicante una sistematica e persistente sottostima delle attività aziendali attraverso pratiche contabili e metodi, appunto, conservative (Watts, 2003; Beaver e Ryan, 2005; Givoly et al., 2007).

- la prestazione dell'entità non crea un'attività che presenta un uso alternativo per l'entità e l'entità ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata.

Se nessuna delle tre circostanze si manifesta il ricavo non potrà essere rilevato nel corso del tempo, bensì andrà contabilizzato interamente, secondo la logica “*point in time*”, nel momento esatto in cui il controllo sul bene risulta trasferito. In questo senso, secondo il principio IFRS 15, sono segnali utili per determinare il trasferimento del controllo (IFRS 15, par. 38):

- il diritto di ricevere il corrispettivo dal cliente;
- il trasferimento della proprietà del bene al cliente;
- il trasferimento del possesso del bene in capo al cliente;
- il trasferimento dei rischi e dei benefici significativi della proprietà dell'attività al cliente;
- l'accettazione dell'attività da parte del cliente.

Inoltre, in presenza di contratti complessi in cui co-esistono più obbligazioni di fare, l'entità è chiamata a verificare il grado di separazione tra le singole prestazioni contrattuali. Se l'entità identifica più di un bene o di una prestazione di fare, essa deve allocare la percentuale di corrispettivo relativa a ciascuna obbligazione di fare, rilevando il relativo ricavo quando risultano soddisfatte le necessarie condizioni.

In ambito italiano, invece, l'introduzione del nuovo principio contabile OIC 34 “*Ricavi*” ha ridotto sensibilmente la distanza esistente tra la disciplina contabile e quella internazionale, introducendo disposizioni contabili affini a quelle contenute nel principio IFRS 15. Precedentemente a tale aggiunta, tuttavia, né il codice civile né il collegato set di principi contabili proponevano in modo organico disposizioni specifiche per l'individuazione ed il trattamento contabile dei ricavi da contratti con la clientela. L'art. 2425 del codice civile, ad esempio, si limita a stabilire che nel

conto economico sono evidenziati separatamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni nonché gli altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio; mentre all'art. 2425 - bis il codice civile stabilisce che:

- i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi;
- i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta;
- i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Secondo il principio contabile OIC 15 "*Crediti*", nel bilancio di esercizio devono essere iscritti tutti i crediti originati da ricavi che sono effettivamente maturati; essi devono essere riconosciuti quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. il processo produttivo dei beni è stato completato;
2. si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.

Il principio contabile OIC 15, inoltre, sottolinea che il passaggio sostanziale del titolo di proprietà in conformità al principio della prevalenza della sostanza rispetto alla forma, avviene con il trasferimento dei rischi e dei benefici correlati alla all'oggetto di scambio.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, il principio stabilisce che i ricavi sono rilevati per competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

I crediti sorti per ragioni diverse dai ricavi e dallo scambio di beni e servizi sono iscritti in bilancio se sussiste un “titolo” al credito.

Complessivamente, quindi, prima dell’introduzione del principio OIC 34 intervenuta nel 2023, il codice civile e il collegato set di principi contabili non fornivano disposizioni chiare e complete per il trattamento contabile dei ricavi.

1.5.5.5. Il trattamento contabile dei titoli e delle partecipazioni

Importanti differenze sono riscontrabili anche sotto il profilo del trattamento contabile riservato ai titoli di debito e alle partecipazioni. Il principio contabile OIC 20 dispone che la valutazione dei titoli di debito deve avvenire, in ipotesi di titoli immobilizzati, adoperando il criterio del costo ammortizzato mentre, in presenza di titoli acquisiti con finalità speculative, utilizzando il minore fra il costo ammortizzato, determinato alla data di bilancio, e il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato. L’OIC 21, in maniera simile, specifica che la valutazione delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, deve avvenire al minore fra il costo e il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato, mentre le partecipazioni immobilizzate dovranno essere valutate al costo (decurtato delle eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore) ovvero, a certe condizioni, applicando il metodo del patrimonio netto. In buona sostanza, escludendo quanto previsto dal principio contabile OIC 32 “*Strumenti finanziari derivati*”, la disciplina nazionale concernente la valutazione degli strumenti finanziari non ammette l’applicazione del criterio del *fair value* a dispetto di una normativa contabile internazionale in cui il criterio in parola svolge un ruolo pivotale⁴⁸. Secondo il principio contabile IFRS 9, infatti, la valutazione degli strumenti finanziari deve avvenire:

⁴⁸ Sul tema della rilevazione contabile degli strumenti finanziari si rinvia a Sabato et al. (2004), Marcon (2004), Zampella (2021) e a Russo et al. (2023).

- a) *al costo ammortizzato*, quando gli strumenti finanziari sono stati acquisiti nell'ambito di una strategia di business finalizzata alla mera raccolta dei flussi finanziari, i quali devono essere, necessariamente rappresentati da quote di capitali ed interessi;
- b) *al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI)* quando, sempre in presenza di flussi finanziari costituiti da quote di capitale ed interessi, lo strumento è stato acquisito nell'ambito di un modello di business che prevede, contemporaneamente, la raccolta dei flussi e la cessione dell'attività finanziaria;
- c) *al fair value rilevato nel prospetto dell'utile e delle perdite (FVPL)* nei restanti casi.

1.5.5.6. *Il trattamento contabile dei crediti finanziari e commerciali*

Interessanti discrasie tra la normativa contabile italiana e quella approntata dai principi contabili internazionali sono rilevabili rispetto alla rilevazione e valutazione dei crediti⁴⁹.

In ambito internazionale, similmente a quanto scritto per i titoli di debito e le partecipazioni, il principio contabile IFRS 9 dispone che la classificazione e la misurazione iniziale dei crediti avvenga tenendo conto del *business model* dell'entità e delle caratteristiche dello strumento finanziario considerato. Se l'obiettivo del modello di business è quello di detenere il credito al precipuo fine di ricevere i flussi di cassa contrattuali (c.d. *Hold to Collect* - "HTC") e questi sono rappresentati

⁴⁹ Per approfondimenti sul tema della contabilizzazione e valutazione dei crediti nel contesto italiano si rinvia a Marchi e Marasca (2022), Russo et al. (2023), Lolli (2023) Quagli (2023a). Per approfondimenti sul tema della contabilizzazione e valutazione dei crediti secondo i principi contabili internazionali si rinvia a Portalupi (2022), Incollingo e Macchioni (2023), Memento principi contabili (2023) e a Quagli (2023b).

esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi⁵⁰, il criterio di misurazione è il costo ammortizzato.

Se l'obiettivo del modello di business è, invece, quello di detenere lo strumento per percepire i flussi di cassa contrattuali e per la vendita dello strumento (c.d. *Hold to Collect and Sell* - "HTC&S"), e i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale ed interessi, il criterio di misurazione è il *fair value* con contropartita nel prospetto OCI "*Other comprehensive income*" (FVTOCI).

Infine, se l'obiettivo del modello di business è quello di detenere lo strumento per ricevere i flussi di cassa provenienti dalla sola vendita dello strumento, ossia per finalità di *trading*, il criterio di misurazione è il *fair value* con contropartita il prospetto degli utili e delle perdite (FVTPL).

Ai sensi del contenuto dello IAS 8, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato o del *fair value* può essere, tuttavia, omessa se irrilevante.

In ambito nazionale la misurazione dei crediti di finanziamento e di funzionamento non può realizzarsi secondo il criterio del *fair value*, dovendo avvenire applicando il criterio del costo ammortizzato secondo il fattore temporale.

Esistono, tuttavia, circostanze eccezionali in cui la misurazione iniziale del credito può avvenire prendendo in considerazione il suo valore nominale. In particolare, l'entità può omettere l'applicazione del criterio del costo ammortizzato quando questa produce effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della realtà aziendale. L'irrilevanza in parola è presunta quando:

- i crediti presentano una scadenza inferiore ai 12 mesi;
- o i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

⁵⁰ Per determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi l'entità deve effettuare un apposito test denominato SPPI (*Solely payments of principal and interest*) test. Per approfondimenti si rinvia Quagli (2023b) e Russo et al. (2023).

Differenze apprezzabili sono osservabili anche sotto il profilo valutativo. Il principio contabile IFRS 9 propone un modello di svalutazione basato sulle perdite attese (*Expected Credit Loss*) e articolato su 3 differenti livelli di svalutazione. A ciascun livello, in quanto rappresentativo del progressivo deterioramento della qualità creditizia dello strumento sono attribuiti livelli crescenti di svalutazione, a seconda che si considerino le perdite attese in un arco temporale definito in 12 mesi ovvero lungo tutta la vita attesa del credito.

È inoltre possibile far riferimento ad un modello semplificato di svalutazione per i crediti derivanti da canoni di leasing, i crediti commerciali e i *contract assets* la cui componente finanziaria risulta non rilevante. In questi casi, infatti, «*l'entità deve sempre valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito*» (IFRS 9, par. 5.5.15).

In ambito nazionale, l'art. 2426 del codice civile e il principio contabile OIC 15 dispongono che la valutazione dei crediti avvenga al valore di presumibile realizzo, prendendo in considerazione le perdite di valore del credito che si manifesteranno con ragionevole certezza alla luce delle condizioni economiche attuali del soggetto debitore. In questo senso, il modello di svalutazione proposto dalle disposizioni contabili italiane, a differenza dell'*Expected Credit Loss model*, non considera le previsioni future circa le condizioni economiche del credito. Giova infine ricordare che il principio contabile OIC 15, seppur specifichi che la verifica debba preferibilmente avvenire a livello di ciascun credito (OIC 15, par. 61), concede la possibilità di procedere, in presenza di un numero elevato di crediti, ad una valutazione forfettaria a livello di portafoglio di crediti applicando «*formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente)*» (OIC 15, par. 62).

1.5.5.7. Il trattamento contabile dei debiti finanziari e commerciali

Similmente a quanto scritto per i crediti, il trattamento contabile dei debiti previsto dal corpus di principi contabili internazionali presenta delle differenze sostanziali rispetto alla disciplina appronta dal codice civile e dai principi contabili italiani⁵¹. In ambito internazionale, le passività sono inizialmente rilevate al *fair value* al netto dei costi necessari attribuibili alla sua acquisizione o alla sua emissione. Successivamente le passività vanno valutate generalmente al costo ammortizzato. Tuttavia, il principio IFRS 9 concede di valutare i debiti al *fair value* con contropartita nel prospetto degli utili e delle perdite (FVTPL) quando:

- la passività è detenuta nell'ambito di un modello di business che prevede la sua cessione;
- ciò è necessario per eliminare un'asimmetria contabile.

In ipotesi di passività valutate al *fair value to profit and loss* (FVTPL), la variazione del *fair value* della passività attribuibile alle variazioni del rischio di credito deve essere presentata tra gli *Other Comprehensive Income* (OCI), mentre l'ammontare residuo della variazione del *fair value* della passività deve essere presentato nel prospetto dei profitti e delle perdite.

Anche con riferimento ai debiti, ai sensi del contenuto dello IAS 8, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato o del *fair value* può essere omessa se irrilevante.

In ambito nazionale, invece, il criterio generale di valutazione dei debiti è il costo ammortizzato mentre in nessun caso è ammesso il *fair value* come criterio di valutazione. L'implementazione del costo ammortizzato deve tener conto del fattore

⁵¹ Per approfondimenti sul tema della contabilizzazione e valutazione dei debiti nel contesto italiano si rinvia a Marchi e Marasca (2022), Russo et al. (2023), Lolli (2023) Quagli (2023a). Per approfondimenti sul tema della contabilizzazione e valutazione dei debiti secondo i principi contabili internazionali si rinvia a Portalupi (2022), Incollingo e Macchioni (2023), Memento principi contabili (2023) e a Quagli (2023b).

temporale confrontando, al momento della rilevazione iniziale, il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso d'interesse di mercato e rilevando il debito per un valore pari al valore attuale dei flussi di cassa futuri al tasso d'interesse di mercato, tenendo conto degli eventuali oneri di transazione.

Anche in questo caso l'applicazione del criterio del costo ammortizzato può essere omessa quando essa risulti irrilevanti ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta. In particolare, secondo il principio contabile OIC 19, tale irrilevanza si manifesta generalmente quando:

- il debito ha una durata inferiore a 12 mesi (OIC 19, par. 42);
- il debito ha una durata superiore a 12 mesi ma i costi di transazione sono di scarso rilievo (OIC 19, par. 45).

1.5.5.8. Il trattamento contabile dei fattori produttivi oggetto di leasing

Un'altra differenza significativa tra la normativa contabile nazionale e quella internazionale è quella concernente le modalità di rilevazione dei contratti di leasing⁵². In ambito internazionale, la disciplina contabile in materia di leasing ha subito una sostanziale modifica con l'emanazione, nel 2016⁵³, del principio contabile IFRS 16 che ha sostituito il precedente principio IAS 17. Secondo il principio contabile IFRS 16, per il soggetto locatario, tutti i contratti di leasing determinano la necessità di rilevare un'attività relativa al diritto di utilizzo del bene (più precisamente all'iscrizione di un "Right of use")⁵⁴ e una passività il cui valore coincide con

⁵² Per approfondimenti sulle modalità di rilevazione del leasing, si rinvia a Pozzoli e Roscini Vitali (2007), Cordazzo et al. (2019), Dicuonzo (2020) e Rizzato (2020).

⁵³ Il principio contabile IFRS 16 è stato emanato nel 2016 ed ha trovato applicazione a partire dai bilanci 2019.

⁵⁴ A differenza del principio IFRS 16, il principio contabile IAS 17 proponeva un trattamento contabile dipendente dalla tipologia di leasing (finanziario od operativo) stipulata dal locatario. Secondo il principio IAS 17, un contratto di leasing si qualifica di norma come finanziario se presenta una o più delle seguenti caratteristiche:

- a. il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;

il valore attuale dei canoni di leasing futuri⁵⁵. In questo senso, in accordo a quanto enunciato dal principio in parola, il locatario deve considerare ogni contratto di leasing (operativo o finanziario) alla stregua di un'operazione di acquisto con contestuale accessione di un finanziamento (Loconte, 2020), rilevando, alla data di decorrenza del contratto, un "Right of use"⁵⁶ per un valore pari all'ammontare del debito iniziale corrispondente al valore attuale dei canoni futuri, aumentato dei costi diretti sostenuti dal locatario e dei costi stimati che il locatario dovrà sostenere per lo smantellamento e la rimozione del bene oggetto del contratto, per il ripristino del sito sul quale questo era collocato ovvero per il ripristino del bene in base ai termini e alle condizioni indicate nel contratto di locazione. Alla medesima data, il locatario dovrà rilevare una passività⁵⁷ pari al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti alla data di inizio del leasing, attualizzati per quel tasso di rendimento interno che rende

-
- b. il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* alla data alla quale si può esercitare l'opzione, cosicché all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
 - c. la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;
 - d. all'inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al *fair value* del bene locato;
 - e. i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.

In ogni caso, la classificazione del leasing deve dipendere dalla sostanza economica dell'operazione. In ipotesi di leasing finanziario «i locatari devono rilevare le operazioni di leasing finanziario come attività e passività nei loro stati patrimoniali a valori pari al *fair value* del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, ciascuno determinato all'inizio del leasing» (IAS 17, par. 20).

In ipotesi di leasing operativo, i locatori rilevano «i pagamenti [...] come costo a quote costanti lungo la durata del leasing a meno che vi sia un altro criterio sistematico più rappresentativo delle modalità temporali di godimento dei benefici da parte dell'utilizzatore» (IAS 17, par. 33).

⁵⁵ Fanno eccezione a tale impostazione generale i contratti di leasing di breve durata senza opzione di riscatto e i leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore (IFRS 16, par. 5).

⁵⁶ La valutazione successiva del *right of use* seguirà le logiche contenute nel principio IAS 40 e nel principio IAS 16, applicando, in relazione al tipo di asset rilevato in virtù del contratto, il modello del costo (IAS 16), il *revaluation* model (IAS 16) ovvero il metodo del *fair value* (IAS 40). Per approfondimenti si rinvia a Loconte (2020) e Quagli (2023b).

⁵⁷ La valutazione successiva della passività deve avvenire aumentando il valore contabile del debito per un importo pari agli interessi calcolati al tasso di attualizzazione, riducendo il valore contabile del debito per tener conto dei pagamenti effettuati (IFRS 16, par. 39 – 43).

il valore attuale dei canoni di locazione e del valore residuo non garantito pari al *fair value* del bene locato aumentato dei costi diretti iniziali. Contestualmente, la società di leasing (i.e. il soggetto locatore), dovrà classificare ognuno dei suoi leasing come leasing operativo o come leasing finanziario⁵⁸ e, in ipotesi di leasing finanziario, dovrà provvedere all'eliminazione dell'oggetto del contratto dallo stato patrimoniale -nonostante ne sia proprietaria- rilevando un credito verso il richiedente per un importo pari all'investimento netto nel leasing⁵⁹.

Modalità diametralmente opposta è, invece, quella prevista dalla normativa nazionale secondo cui l'operazione di leasing (finanziario o operativo che sia) andrebbe contabilizzata, sulla falsa riga di un'operazione di locazione, adoperando il c.d. metodo patrimoniale, in base al quale il locatore continua ad iscrivere il bene nel proprio stato patrimoniale ed il locatario provvede a rilevare i canoni di locazione periodici dovuti sulla base del contratto. Va tuttavia ricordato che l'art. 2427 del codice civile prevede che nella nota integrativa sia indicato, per le operazioni di locazione finanziaria, un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale dei canoni non scaduti determinato utilizzando « *i tassi d'interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio*» (Art. 2427 c.c., n. 22).

⁵⁸ Per il soggetto locatario, questa distinzione ha perso di significato con l'introduzione del principio IFRS 16.

⁵⁹ L'investimento netto va determinato utilizzando il tasso d'interesse implicito e prendendo in considerazione l'insieme dei pagamenti fissi (decurtati degli eventuali incentivi da pagare), i pagamenti variabili, le garanzie prestate, il prezzo d'esercizio dell'opzione di acquisto e i pagamenti di penalità di risoluzione (IFRS 16, par. 59).

1.5.5.9. Il trattamento contabile dei lavori in corso su ordinazione

Con riferimento ai lavori in corso su ordinazione, i principi contabili internazionali e i principi contabili nazionali presentano differenze sotto il profilo della classificazione, rappresentazione e della misurazione delle commesse⁶⁰. Sotto i primi due profili, il principio contabile IFRS 15 dispone che i componenti positivi di reddito emergenti dalle commesse valutate secondo il metodo della percentuale di completamento siano rilevati come ricavi dell'esercizio, iscrivendo un credito verso clienti ovvero, in ipotesi di corrispettivo non ancora esigibile, rilevando una generica *“attività derivante da contratto”*. Secondo il principio contabile OIC 23, invece, i lavori in corso su ordinazione devono essere inclusi tra le rimanenze di magazzino, mentre la variazione positiva delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione, indipendentemente dal metodo di determinazione applicato, andrà collocata alla voce A.3 *“Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”* del conto economico, e non alla voce A.1 *“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”*. Sotto il terzo profilo, i principi contabili internazionali dispongono che, al soddisfacimento di specifiche condizioni, i contratti con i clienti caratterizzati da una prestazione eseguita progressivamente nel tempo (c.d. contratti con ricavi *over time*), devono essere misurati obbligatoriamente con il metodo della percentuale di completamento, facendo riferimento al valore dei beni e servizi trasferiti alla data di rendicontazione ovvero ai tempi, costi o altre risorse impiegate nella realizzazione della commessa. In particolare, l'applicazione del metodo della percentuale di completamento è obbligatoria quando: i) il bene in fase di realizzazione non presenta un uso alternativo e ii) l'entità ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata. Il principio contabile OIC 23, al contrario, non dispone alcunché rispetto alla presenza di un possibile utilizzo alternativo del bene oggetto della

⁶⁰ Per approfondimenti si rinvia a Quagli (2023a), Quagli (2023b), Marchi e Marasca (2022), D'Attilio (2019), Russo et al. (2023), Portalupi (2022).

commessa, prevedendo che il metodo della percentuale di completamento deve essere adoperato ogni qualvolta la commessa abbia una durata superiore ai 12 mesi e l'azienda disponga del diritto esigibile al pagamento della prestazione completata. In altre parole, nel contesto italiano, grande importanza viene attribuita alla durata della commessa, sicché, in ipotesi di commesse di breve durata, la determinazione del valore potrà avvenire adoperando a scelta il metodo della percentuale di completamento ovvero quello della commessa completata.

1.5.5.10. La gestione contabile del trattamento di fine rapporto

Altro aspetto in cui la disciplina approntata dai principi contabili internazionali diverge da quelle prevista dai principi italiani è quella relativa alla contabilizzazione delle poste contabili afferenti al trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti. In ambito internazionale, il trattamento contabile della posta in parola è disciplinato dal principio IAS 19, il quale prevede che, nel caso di piani a prestazione definita, la rilevazione della passività verso il dipendente deve avvenire per un valore determinato utilizzando il metodo attuariale della proiezione unitaria (*project unit credit method*)⁶¹. Il calcolo in questione dovrà realizzarsi sulla base di specifiche ipotesi attuariali e applicando un tasso di attualizzazione quantificato sulla base dei rendimenti di mercato per obbligazioni societarie di elevata qualità o, in assenza di un mercato liquido di riferimento, sulla base del rendimento riconosciuto ai possessori di titoli di stato. Dall'applicazione del metodo attuariale, e dalla variazione delle ipotesi attuariali di base, si origineranno utili e perdite attuariali che andranno registrate tra le componenti di conto economico complessivo e accolte in un'apposita riserva di patrimonio netto. Sul piano italiano, invece, il trattamento di fine rapporto viene contabilizzato sulla base delle disposizioni contenute nell'art.

⁶¹ Per approfondimenti sul tema, si rinvia a Loprevite (2008), Rotondaro e Zambon (2011), Di Lazzaro et al. (2023) e Musco (2023).

2120 del c.c. del principio contabile OIC 31. In particolare, la contabilizzazione dovrà avvenire per un valore pari “[...] al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro [...]” (OIC 31, par. 65), senza operare alcun tipo di attualizzazione sui flussi di cassa in uscita che si manifesteranno per effetto dell'interruzione del rapporto di lavoro. L'importo delle singole indennità è determinato sulla base delle indicazioni contenute nel codice civile e le rivalutazioni applicate sul fondo preesistente andranno imputate direttamente a conto economico⁶².

1.5.5.11. La gestione contabile dei fondi rischi e oneri

Per quanto concerne il trattamento contabile dei fondi rischi e oneri, le differenze tra i due set contabili sono molteplici e attengono tanto al profilo della rilevazione quanto a quello della quantificazione dell'importo di iscrizione⁶³. Specificamente, ai fini dell'iscrizione in bilancio, il principio contabile IAS 37 richiede il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- la presenza di un'obbligazione corrente, frutto di eventi passati, che determinerà la fuoriuscita di risorse economiche;
- un'elevata probabilità che la fuoriuscita di risorse si manifesterà in futuro,
- la presenza di un ammontare di risorse economiche attendibilmente stimabile.

Elemento centrale della disciplina prevista dai principi contabili internazionali è, quindi, la sussistenza di un concreto rapporto obbligazionario che vincoli l'impresa alla realizzazione della prestazione, non lasciando alcuna alternativa

⁶² Per approfondimenti sulla disciplina del trattamento di fine rapporto e sul calcolo delle relative indennità, si rinvia a Forte e Caratti (2007), Passarelli (2009).

⁶³ Per una completa disamina della disciplina concernente l'iscrizione e la valutazione dei fondi rischi e oneri, si rinvia a Castellano (1986), Marasca (1999), Bianchi (2001), Pisani (2002), Russo et al. (2023) e Marchetti (2023).

realistica all'adempimento. Se l'impresa può evitare o impedire che il futuro esborso si manifesti, essa non ha un'obbligazione corrente e non deve, di conseguenza, stanziare alcun tipo di fondo. Diversamente, nel contesto italiano, l'OIC 31 dedica ampio spazio alla definizione della natura della passività nonché alla sua esistenza certa o quantomeno probabile, ma non affronta dettagliatamente quali condizioni debbano essere soddisfatte per procedere ad una loro rilevazione, omettendo qualsiasi riferimento alla necessaria presenza di un'obbligazione corrente vincolante per l'azienda⁶⁴.

Sotto il profilo della quantificazione dello stanziamento, il principio contabile IAS 37 prevede che l'iscrizione del fondo avvenga alla migliore stima del costo minimo richiesto per l'adempimento dell'obbligazione. Qualora il processo di stima non riesca a pervenire ad una stima puntuale, il principio contabile internazionale consente di far riferimento ad un intervallo di possibili stime e al suo valore mediano. Inoltre, in ipotesi di stanziamento di un fondo con scadenza superiore ai 12 mesi, l'importo di cui sopra dovrà essere sottoposto ad attualizzazione. I principi contabili nazionali, invece, non affrontano specificamente il processo di misurazione dello stanziamento del fondo, limitandosi a specificare che, in ipotesi di stima non puntuale, il valore di stanziamento del fondo dovrà corrispondere “*alla migliore stima fattibile tra valori massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati*” (OIC 31, par. 30). In ambito italiano, inoltre, l'attualizzazione dei flussi di cassa rimane una scelta rimessa alla volontà degli amministratori ed è concessa per i soli fondi oneri.

⁶⁴ Questa differenza si riflette, ad esempio, sul trattamento contabile delle spese di manutenzione ciclica. In ambito italiano, le spese di manutenzione ciclica dovranno essere ripartite negli esercizi di competenza attraverso la realizzazione di accantonamenti periodici ad un apposito fondo oneri. In ambito internazionale, invece, non sussistendo un'obbligazione vincolante per l'azienda, non è consentito procedere allo stanziamento del fondo manutenzione cicliche. I costi attribuibili alle manutenzioni periodiche dovranno essere considerati nella stima della vita utile dell'immobilizzazione a cui si riferiscono. Per approfondimenti si rimanda a Russo et al. (2023).

1.6. SINTESI CONCLUSIVE

I principi contabili internazionali sono stati emanati al precipuo fine di appianare le significative divergenze esistenti tra i sistemi contabili vigenti nei diversi contesti paese. In ambito europeo, l'introduzione dei principi contabili emessi dallo IASB ha rappresentato un veicolo fondamentale per l'efficientamento del mercato dei capitali e delle merci, portando le aziende a produrre bilanci scevri dagli impatti generati dalle peculiarità dei sistemi contabili locali e consentendo la fruizione delle informazioni finanziarie prodotte ad una platea di stakeholder di respiro internazionale. Naturalmente, l'esigenza di porsi come principi adatti ad un utilizzo internazionale ha determinato la necessità di svincolarsi dalle caratteristiche dei sistemi economici locali, adottando soluzioni rappresentative e valutative non sempre coincidenti con quelle adottate nei diversi contesti economici nazionali. In questo senso, la comprensione delle differenze intercorrenti tra il set di principi contabili internazionali e quello italiano emesso dall'OIC diventa una tappa fondamentale nell'ambito di un lavoro di ricerca che cerca di contestualizzare il fenomeno di transizione dai primi ai secondi. L'analisi sin qui tratteggiata ha evidenziato la presenza di significative differenze, raccolte ed esposte, per esigenze di sintesi nella Tabella n.1.1. È interessante notare come i principi contabili internazionali propongano un linguaggio contabile che si distingue da quello italiano, già sotto il profilo delle esigenze conoscitive da soddisfare. I principi contabili internazionali mirano infatti a fornire, agli attuali e potenziali investitori, informazioni circa la capacità dell'entità di generare flussi di cassa sufficienti a garantire un adeguato rendimento. Conseguentemente, il focus sull'investitore e sulla capacità dell'azienda di generare flusso di cassa ha comportato uno spostamento verso una nozione di reddito maturato, notevolmente funzionale all'apprezzamento, in chiave prospettica, dei cash flow aziendali che interverranno in futuro per effetto della gestione. Questa virata

verso la configurazione di reddito maturato ha comportato una preferenza per criteri di valutazione ancorati al *fair value* degli elementi contabili, in quanto grandezza capace, in ipotesi di mercati efficienti, di rispondere meglio al fabbisogno informativo degli utilizzatori del bilancio. In ambito italiano, invece, essendo il bilancio prevalentemente indirizzato a fornire una rappresentazione prudente della garanzia patrimoniale dell'azienda, la valutazione delle poste contabili è principalmente ispirata al criterio del costo storico, relegando marginale spazio all'applicazione del *fair value*. Inoltre, la necessità di adeguarsi a situazioni eterogenee ha portato i principi contabili ad adottare un approccio libero, riconoscendo ampia discrezionalità a livello di modalità di esposizione dell'informativa finanziaria. Nel contesto italiano, invece, l'informazione aziendale va proposta secondo le modalità indicate dal codice civile, non potendo, se non in ipotesi eccezionali, apportare modifiche funzionali all'esaltazione di specifici aspetti della realtà aziendale⁶⁵. In termini complessivi quindi, il confronto tra bilancio IAS/IFRS e bilancio OIC ha evidenziato differenze rilevanti tanto sotto il profilo teorico quanto sotto quello pratico, fornendo importanti spunti per formulare una serie di riflessioni che potranno rivelarsi utili per le analisi che verranno svolte nei successivi capitoli del presente lavoro:

- in primo luogo, sotto il profilo operativo, le numerose differenze sussistenti tra principi contabili internazionali e principi contabili italiani contribuiscono ad acuire esponenzialmente le difficoltà insite nel processo di transizione, rendendo necessarie alcune accortezze per garantire la comparabilità dei bilanci prodotti a cavallo della transizione nonché la comprensibilità degli effetti prodotti dal passaggio stesso;
- secondariamente, è possibile notare come il funzionamento dei meccanismi valutativi proposti dai principi contabili internazionali sia, rispetto a quello

⁶⁵ Per approfondimenti, si rinvia all'art 2423-ter del codice civile.

approntato dai principi contabili italiani, più spesso basato sulla formulazione di previsioni ed ipotesi circa fenomeni futuri. Questo potrebbe contribuire ad incrementare la difficoltà applicativa degli standard internazionali, incrementando il costo per la produzione e la verifica contabile dell'informativa finanziaria;

- infine, sebbene gli standard contabili internazionali siano considerati, come vedremo, forieri di numerosi benefici per l'azienda, il massiccio utilizzo del criterio del *fair value* potrebbe agganciare la manifestazione di tali vantaggi alla sussistenza di precise condizioni di efficienza dei mercati.

Tab. 1.1 - Sintesi delle principali differenze tra i principi contabili IAS/IFRS e i principi contabili OIC

	PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS	CODICE CIVILE E PRINCIPI CONTABILI ITALIANI OIC
FINALITÀ DEL BILANCIO	<p>Approccio <i>investitor-oriented</i>.</p> <p>L'informativa di bilancio è principalmente indirizzata agli investitori attuali e potenziali della società.</p> <p>Focus sulla capacità dell'azienda di generare flussi di cassa per importi sufficienti a garantire adeguati livelli di rendimento.</p>	<p>Approccio <i>credit-oriented</i>.</p> <p>Focus sulla solvibilità e sulla capacità dell'azienda di conservare un certo livello di garanzia patrimoniale.</p>
POSTULATI DI BILANCIO	<p>Predominio dei principi contabili specifici sul quadro concettuale di riferimento.</p>	<p>Predominio della clausola generale sui principi contabili specifici e sui postulati di bilancio.</p>

	Notevole risalto al principio di competenza economica e al principio della continuità aziendale (c.d. going concern).	Il principio di competenza economica gioca un rilevante ruolo nel sistema contabile italiano, ma viene mitigato dal postulato di prudenza economica.
CONFIGURAZIONE DI REDDITO PROPOSTA	Nozione di reddito vicina a quella di reddito maturato.	Nozione di reddito vicina a quella di reddito realizzato.
PROSPETTI DI BILANCIO	<p>Il pacchetto di bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria; - prospetto dell'utile e della perdita; - prospetto delle altre componenti di conto economico; - rendiconto finanziario; - prospetto delle variazioni; - note esplicative. <p>I prospetti devono presentare un quantitativo minimo di informazioni e rispettare il criterio di classificazione stabilito dal principio IAS 1. Schema e struttura dei prospetti sono definiti liberamente dai redattori.</p>	<p>Il pacchetto di bilancio di compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stato patrimoniale; - conto economico; - rendiconto finanziario; - nota integrativa. <p>Struttura, schema e contenuto dei prospetti di bilancio sono fissi e disciplinati dettagliatamente dalle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del c.c.</p> <p>Le modifiche ai prospetti civili-stiche sono concesse solamente entro stringenti limiti.</p>
LOGICHE DI COSTRUZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO	La disponibilità liquida di riferimento ricomprende:	La disponibilità liquida di riferimento ricomprende esclusivamente la liquidità in senso

	<p>-la liquidità in senso stretto (cassa contanti, conti corrente bancari e postali, assegni, valori bollati);</p> <p>-gli investimenti finanziari altamente liquidabili e prontamente riconvertibili in denaro.</p> <p>Il flusso della gestione operativa può essere determinato applicando il metodo diretto e quello indiretto. Il metodo diretto è quello suggerito dal principio contabile.</p>	<p>stesso (cassa contanti, conti corrente bancari e postali, assegni, valori bollati);</p> <p>Il flusso della gestione operativa può essere determinato applicando il metodo diretto e quello indiretto. Il metodo indiretto sembra essere quello preferito dal principio contabile.</p>
<p>LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</p>	<p>La valutazione delle immobilizzazioni può avvenire applicando il criterio del costo ovvero il criterio della rideterminazione del valore.</p> <p>Ad eccezioni dei costi di sviluppo, la capitalizzazione dei costi pluriennali non è ammessa. Se le condizioni risultano soddisfatte l'iscrizione dell'attività è, tuttavia, obbligatoria.</p> <p>Possibilità di iscrivere immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita per le quali non è previsto un processo sistematico di ammortamento. Per questa classe di immobilizzazioni, il principio</p>	<p>La valutazione delle immobilizzazioni deve avvenire applicando il criterio del costo.</p> <p>La capitalizzazione degli oneri pluriennali è ammessa sotto determinate condizioni. La capitalizzazione rimane comunque una facoltà degli amministratori, i quali possono decidere di imputare l'onere pluriennale direttamente a conto economico.</p>

	contabile prescrive la realizzazione di un <i>impairment test</i> su cadenza annuale.	
L'AVVIAMENTO	L'avviamento è sempre considerato un'immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita.	Il trattamento contabile dell'avviamento prevede inderogabilmente l'ammortamento. Nel caso in cui non sia possibile stimare la vita utile dell'immobilizzazione, l'avviamento dovrà essere ammortizzato in un intervallo temporale di 10 anni. Diversamente, l'avviamento andrà ammortizzato lungo la vita utile stimata che comunque non può essere superiore a 20 anni.
IMPAIRMENT TEST	Non è prevista alcuna modalità semplificata per la realizzazione dell' <i>impairment test</i> .	È concessa la possibilità di realizzare l' <i>impairment test</i> considerando la capacità d'ammortamento.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI	<p>Sono quegli immobili e/o terreni detenuti al fine di percepire rendite in termini di affitti e/o <i>capital gain</i> derivanti dalla rivalutazione del capitale.</p> <p>La valutazione degli investimenti immobiliari può avvenire al metodo del costo ovvero al metodo del <i>fair value</i>.</p>	Non è prevista una disciplina specifica.

	<p>Il metodo del <i>fair value</i> è quello preferito dal principio contabile IAS 40.</p>	
IL LEASING	<p>Rilevazione del leasing come un contratto di compravendita con contestuale accensione di un finanziamento.</p> <p>Il soggetto locatario iscrive il bene locato tra le immobilizzazioni materiali della situazione patrimoniale e finanziaria e le relative quote d'ammortamento tra i costi del prospetto degli utili e delle perdite. Tra le passività della situazione patrimoniale, andrà iscritto un debito di finanziamento, determinato secondo le disposizioni contenute nel principio IFRS 16.</p>	<p>Ai fini della contabilizzazione, il leasing va considerato come un contratto di locazione, in forza del quale il locatario dovrà rilevare esclusivamente i canoni di locazione corrisposti al locatore. Il bene oggetto del contratto rimane iscritto nella situazione patrimoniale del soggetto locatore.</p>
LA CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI DAI CONTRATTI CON LA CLIENTELA	<p>La contabilizzazione dei ricavi da contratti deve avvenire nel rispetto di un articolato processo che prevede 5 fasi: individuazione del contratto; individuazione delle obbligazioni di fare; determinazione ed allocazione del prezzo di vendita; e contabilizzazione del ricavo.</p> <p>La rilevazione dei ricavi c.d. <i>over time</i> deve avvenire nei casi in cui uno dei seguenti requisiti</p>	<p>Il principio contabile OIC 34 (emesso nel 2023) propone una disciplina contabile sostanzialmente simile a quella proposta dal principio IFRS 15.</p> <p>Precedentemente all'introduzione del principio OIC 34, tuttavia, né il codice civile né il collegato set di principi contabili proponevano in modo organico disposizioni specifiche per l'individuazione ed il trattamento</p>

	<p>risulta soddisfatto (IFRS 15, par. 35):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità man mano che quest'ultima la effettua; - la prestazione dell'entità crea o migliora l'attività che il cliente controlla man mano che l'attività è creata o migliorata; - la prestazione dell'entità non crea un'attività che presenta un uso alternativo per l'entità e l'entità ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata. <p>La rilevazione dei ricavi c.d. <i>point in time</i> deve avvenire quando si manifesta il trasferimento del controllo sul bene.</p> <p>In ipotesi di contratti complessi, l'entità è chiamata a verificare il grado di separazione tra le singole prestazioni contrattuali. Se l'entità identifica più di un bene o di una prestazione di fare, essa deve allocare la percentuale di corrispettivo relativa a ciascuna obbligazione di fare, rilevando il</p>	<p>contabile dei ricavi da contratti con la clientela.</p> <p>Secondo il principio contabile OIC 15 "Crediti", nel bilancio di esercizio devono essere iscritti tutti i crediti originati da ricavi che sono effettivamente maturati.</p> <p>I ricavi devono essere riconosciuti quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il processo produttivo dei beni è stato completato; 2. si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. <p>Il principio contabile OIC 15, inoltre, sottolinea che il passaggio sostanziale del titolo di proprietà in conformità al principio della prevalenza della sostanza rispetto alla forma, avviene con il trasferimento dei rischi e dei benefici correlati alla all'oggetto di scambio.</p> <p>Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, il principio stabilisce che i ricavi sono rilevati per competenza quando il</p>
--	---	--



Bilancio IAS/IFRS e bilancio OIC: differenze e similitudini

	relativo ricavo quando risultano soddisfatte le necessarie condizioni.	servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.
I TITOLI DI DEBITO E LE PARTECIPAZIONI	<p>La valutazione degli strumenti finanziari dipende dal modello di business e dalle caratteristiche dei flussi finanziari che scaturiscono dallo stesso.</p> <p>Sulla base di questi criteri, il principio identifica tre diverse categorie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) strumenti valutati al costo ammortizzato;2) strumenti finanziari valutati <i>fair value</i> rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI);3) strumenti finanziari valutati al <i>fair value</i> rilevato nel prospetto dell'utile e delle perdite.	<p>La valutazione dei titoli di debito e delle partecipazioni dipende dalla destinazione economica impressa dagli amministratori.</p> <p>I titoli destinati ad essere ceduti andranno valutati al minore fra il valore netto contabile del titolo e il suo valore di presumibile realizzo.</p> <p>I titoli destinati ad essere detenuti durevolmente andranno valutati, nel caso di titoli di debito, secondo il valore netto contabile determinato applicando il criterio del costo ammortizzato, mentre, nel caso di titoli a reddito variabile, secondo il criterio del costo ovvero, in presenza di partecipazioni collegate o controllate, applicando il metodo del patrimonio netto. In entrambi i casi, in presenza di segnali di perdite durevoli di valore occorre procedere allo stanziamento di un fondo svalutazione.</p>

		Non è ammessa l'applicazione del <i>fair value</i> .
I CREDITI COMMERCIALI E FINANZIARI	<p>La rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari dipendono dal modello di business e dalle caratteristiche dei flussi finanziari che scaturiscono dallo stesso.</p> <p>Sulla base di questi criteri, il principio identifica tre diverse categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strumenti valutati al costo ammortizzato; 2) strumenti finanziari valutati <i>fair value</i> rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI); 3) strumenti finanziari valutati al <i>fair value</i> rilevato nel prospetto dell'utile e delle perdite. <p>L'applicazione del criterio del costo ammortizzato o del <i>fair value</i> può essere omessa se irrilevante.</p> <p>La valutazione delle perdite di valore dei crediti si realizza attraverso su un modello di svalutazione basato sulle perdite attese (<i>Expected Credit Loss</i>) articolato</p>	<p>In ambito nazionale, dopo la riforma contabile intervenuta nel 2015, per la misurazione dei crediti di finanziamento e di funzionamento deve avvenire secondo il criterio del costo ammortizzato applicando il fattore temporale.</p> <p>Non è ammessa l'applicazione del criterio del <i>fair value</i>.</p> <p>L'entità può omettere l'applicazione del criterio del costo ammortizzato quando questa produce effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della realtà aziendale. L'irrilevanza è presunta quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti presentano una scadenza inferiore ai 12 mesi; - o i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. <p>La valutazione dei crediti avvenga al valore di presumibile realizzo prendendo in considerazione le perdite di valore del</p>

	<p>su 3 differenti livelli di svalutazione.</p>	<p>credito che si manifesteranno con ragionevole certezza alla luce delle condizioni economiche attuali del soggetto debitore.</p> <p>La verifica del valore di presumibile realizzo può avvenire, in presenza di un numero elevato di crediti, ad una valutazione forfettaria a livello di portafoglio di crediti applicando formule per la determinazione delle riduzioni di valore.</p>
<p>I DEBITI COMMERCIALI E FINANZIARI</p>	<p>In ambito internazionale, le passività sono inizialmente rilevate al <i>fair value</i> al netto dei costi necessari attribuibili alla sua acquisizione o alla sua emissione. Successivamente le passività vanno valutate generalmente al costo ammortizzato.</p> <p>Il principio IFRS 9 concede di valutare i debiti al <i>fair value</i> con contropartita nel pro-spetto degli utili e delle perdite (FVTPL) quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la passività è detenuta nell'ambito di un modello di business che prevede la sua cessione; - ciò è necessario per eliminare un'asimmetria contabile. 	<p>In ambito nazionale, invece, il criterio generale di valutazione dei debiti è il costo ammortizzato mentre in nessun caso è ammesso il <i>fair value</i> come criterio di valutazione.</p> <p>L'implementazione del costo ammortizzato deve tener conto del fattore temporale.</p> <p>L'applicazione del criterio del costo ammortizzato può essere omessa quando essa risulti irrilevanti ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta.</p> <p>In particolare, secondo il principio contabile OIC 19, tale irrilevanza si manifesta generalmente quando:</p>

	<p>L'applicazione del criterio del costo ammortizzato o del <i>fair value</i> può essere omessa se irrilevante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - il debito ha una durata inferiore a 12 mesi; - il debito ha una durata superiore a 12 mesi ma i costi di transazione sono di scarso rilievo.
<p>LE RIMANENZE DI MAGAZZINO</p>	<p>Divieto di utilizzo del criterio del LIFO per la determinazione del costo d'acquisto o di produzione di beni infungibili.</p> <p>Possibilità di valutazione delle rimanenze al <i>fair value</i>.</p>	<p>Possibilità di utilizzo del criterio del LIFO per la determinazione del costo d'acquisto o di produzione di beni infungibili.</p>
<p>I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</p>	<p>I componenti positivo di reddito derivanti dalla valutazione commesse con il metodo della percentuale di completamento sono classificati come ricavi dell'esercizio, iscrivendo in contropartita un credito verso clienti o, in ipotesi di progetto inconcluso, una generica attività.</p> <p>Se sono soddisfatte le relative condizioni, la valutazione delle commesse deve avvenire secondo il criterio della percentuale di completamento, indipendentemente dalla durata della stessa.</p>	<p>I lavori in corso su ordinazione devono essere considerati alla stregua di rimanenze di magazzino. Conseguentemente, la variazione positiva dei lavori in corso su ordinazione andrà collocata nella voce A.3 "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" del conto economico, anziché nella voce A.1. "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".</p> <p>Per le sole commesse ultrannuali, se sono soddisfatte le relative condizioni, la valutazione deve avvenire secondo il criterio</p>

		della percentuale di completamento.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<p>La passività connessa al trattamento di fine rapporto va iscritta al valore attuale dei probabili accantonamenti TFR futuri, utilizzando come tasso di attualizzazione il rendimento di mercato riconosciuto sulle obbligazioni societarie di elevata qualità.</p> <p>La variazione delle ipotesi formulate rispetto agli accantonamenti futuri genereranno utili o perdite attuariali da includere nel prospetto delle altre componenti di conto economico.</p>	<p>La contabilizzazione della passività per TFR deve avvenire per un importo pari alla somma delle singole indennità determinate secondo quanto disposto dall'art. 2120 c.c.</p> <p>Non è prevista l'attualizzazione della passività.</p>
I FONDI RISCHI E ONERI	<p>Gli accantonamenti vanno rilevati in presenza di tre condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esistenza di un'obbligazione corrente vincolante per l'azienda; - elevata probabilità della fuoriuscita; - importo della passività attendibilmente stimabile. <p>L'iscrizione del fondo va effettuata al minor costo stimato per l'estinzione dell'obbligazione.</p>	<p>Le condizioni d'iscrizione sono indicate indirettamente, attraverso la descrizione dei caratteri distintivi dei fondi rischi e dei fondi oneri. In particolare, i fondi rischi e oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - passività di natura certa; - esistenza probabile o certa, - attendibilmente stimabili nell'importo. <p>Inesistenze qualsiasi riferimento ad un'obbligazione corrente vincolante per l'azienda.</p>

	<p>In presenza di un intervallo di valori, si può fare riferimento al valore mediano.</p> <p>Per fondi con scadenza superiore a 12 mesi, il valore d'iscrizione deve essere attualizzato per tener conto del fattore temporale.</p>	<p>L'attualizzazione dei fondi oneri è sempre facoltativa.</p>
--	---	--

Fonte: *elaborazione propria*

II. Le modalità operative del passaggio ai principi contabili italiani

2.1. INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL CAPITOLO

Il 2002 è stato sicuramente un anno di grandi cambiamenti per il panorama contabile europeo. Attraverso l'emanazione del regolamento europeo n. 1606/2002, il Parlamento Europeo, al fine di creare le condizioni di base per lo sviluppo di un mercato unico europeo, ha predisposto l'adozione di un set di principi contabili internazionali emessi da un soggetto terzo, da affiancare alle normative contabili imbastite dalle singole realtà nazionali. Il regolamento in parola, da un lato, ha introdotto l'obbligo, per tutte le società quotate operanti nel territorio europeo, di applicare le disposizioni contenute nei principi contabili IAS/IFRS ai fini della redazione del bilancio consolidato, dall'altro, ha concesso ai legislatori nazionali la possibilità di individuare ulteriori fattispecie di adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali nonché di approntare, nei limiti delle opzioni proposte dallo stesso regolamento, un'apposita normativa disciplinate le fattispecie di adozione volontaria degli standard internazionali.

In Italia, il recepimento di queste opzioni è avvenuto nel corso del 2005 attraverso la emanazione del decreto legislativo n. 38/2005, il quale ha previsto nella sua originaria formulazione⁶⁶, la possibilità, per le imprese diverse da quelle

⁶⁶ A seguito degli interventi normativi (datati 2012, 2014 e 2019) che hanno introdotto l'art. 2- bis, eliminato il riferimento al decreto ministeriale di cui all'art. 4 comma 6 e l'inserimento del comma 6-bis all'art. 4, il campo applicativo corrente dei principi IAS/IFRS ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato è il seguente:

rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c)⁶⁷ dell'art. 2, di adottare i principi contabili internazionali e conseguentemente la possibilità, in presenza di circostanze eccezionali, di rivedere tale scelta e di ritornare a riapplicare i principi contabili nazionali. In tal senso, il decreto legislativo sancisce, al comma 7, che *“La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.*

-
- le società quotate, le banche quotate, le assicurazioni quotate e le altre società finanziarie quotate sono tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio;
 - le altre società, aventi dimensioni superiori ai limiti di cui all'art. 2435-bis, hanno la facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio;
 - le società obbligate alla redazione di un bilancio secondo le logiche contenute nei principi contabili internazionali hanno la facoltà di applicare tali standard internazionali quando il precedente obbligo viene meno.

⁶⁷ Le società di cui alla lettera a) dell'art. 2 sono *«le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea [...]»*. Le società di cui alla lettera b) dell'art. 2 sono *«le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni [...]»*. Le società di cui alla lettera c) dell'art. 2 sono *«le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [...]»*.

In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali”.

È interessante notare che, benché il decreto legislativo specifichi espressamente la possibilità di transitare dai principi contabili internazionali a quelli nazionali, esso non fornisce alcuna indicazione operativa di come questo passaggio dovrebbe operativamente realizzarsi, limitandosi a specificare che la realizzazione della transizione deve essere accompagnata da un’informativa che chiarifichi le ragioni eccezionali sottese alla decisione e l’impatto che il processo ha prodotto sulla principali variabili economico-finanziarie dell’azienda. La riapplicazione dei principi contabili nazionali, infatti, benché ammessa dalla normativa vigente, non è mai stata accompagnata da un processo di normazione volto alla definizione di apposite linee guida operative e *best practise* condivise e funzionali per garantire la realizzazione di passaggi ai principi contabili nazionali omogenei nel tempo e nello spazio. Tale mancanza è perdurata fino al 2019, anno in cui l’Organismo Italiano di Contabilità, al fine colmare il vuoto normativo generato dal decreto, ha emanato una bozza di principio e successivamente avviato un processo di consultazione conclusosi con la pubblicazione, nell’anno successivo, dello standard contabile definitivo n. 33, rubricato “*Passaggio ai principi contabili nazionali*”.

Nel solco di queste considerazioni, ai fini della comprensione delle modalità attuative della transizione, parrebbe risultare riduttivo concentrarsi sull’analisi del solo principio contabile OIC 33, dovendosi invece dedicare spazio anche a tutte quelle disposizioni, disciplinanti fattispecie similari, che in qualche modo sono venute in soccorso delle aziende transitanti, fornendo, per via analogica, importanti riferimenti normativi per la corretta realizzazione della transizione. Dovendo, dunque, pervenire a un quadro completo delle modalità operative che hanno caratterizzato, nel tempo, il processo di abbandono dei principi contabili internazionali, diviene fondamentale spingersi oltre lo studio del contenuto dell’OIC 33,



comprendendo quale sia il contenuto precettivo delle altre disposizioni potenzialmente applicabili dalle società italiane. In questo modo diviene possibile stilare una lista di obblighi comportamentali che, in quanto previsti congiuntamente da tutte le regole contabili considerate, dovrebbero elevarsi a pilastri fondamentali per la corretta realizzazione di qualsiasi procedimento di transizione da un set di principi ad un altro.

In particolare, nell'ambito di questo capitolo:

- s'individuano le disposizioni contabili potenzialmente applicabili dalle società che hanno abbandonato i principi contabili internazionali nel periodo antecedente l'emanazione del principio OIC 33 e se ne analizzerà il relativo contenuto precettivo. Saranno oggetto di studio: il principio contabile IFRS 1 e il principio contabile OIC 29;
- si dedicherà spazio all'analisi del contenuto del principio contabile OIC 33 con particolare attenzione alle finalità, alle definizioni proposte, al criterio di applicazione delle nuove disposizioni contabili, alla redazione della situazione patrimoniale d'apertura, al trattamento contabile delle differenze originatesi, alle semplificazioni concesse e all'informativa da fornire in nota integrativa;
- a chiusura di tutto, nelle conclusioni, si individueranno quelle raccomandazioni comportamentali condivise da tutte le disposizioni esaminate. Gli obblighi comportamentali individuati saranno, insieme a altri aspetti, oggetto d'indagine empirica nel capitolo successivo.

2.2. LA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI PRIMA DELL'EMANAZIONE DEL PRINCIPIO OIC 33

Il decreto legislativo n. 38/2005 riconosce, alle società non obbligate all'adozione⁶⁸, la possibilità di abbandonare i principi contabili internazionali, dietro espressa specifica delle motivazioni sottese alla scelta e degli impatti prodotti sugli aspetti economici, patrimoniali e finanziari. Il decreto in parola, tuttavia, non fornisce chiarificazioni operative su come realizzare la transizione, e queste regole, come già accennato, non sono pervenute prima del 2020. Viene dunque da chiedersi quali siano le regole contabili e le prassi operative che, in quanto disciplinanti processi simili, avrebbero potuto caratterizzare i passaggi ai principi contabili nazionali intervenuti prima dell'emanazione dell'OIC 33, fornendo un prezioso riferimento operativo per le aziende transittanti. Facendo riferimento al solo contesto italiano, è possibile individuare due disposizioni contabili passibili di applicazione analogica nell'ambito di un generico processo di mutamento di principi contabili: il principio

⁶⁸ Nella sua originaria formulazione, il decreto legislativo n. 38/2005 concedeva la facoltà di adozione dei principi contabili internazionali alle società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società obbligate all'applicazione dei principi contabili internazionali e alle società, diverse da quelle obbligate all'applicazione dei principi IAS/IFRS, che hanno esercitato la facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato.

A seguito degli interventi normativi (datati 2012, 2014 e 2019) che hanno introdotto l'art. 2- bis, eliminato il riferimento al decreto ministeriale di cui all'art. 4 comma 6 e inserito il comma 6-bis all'art. 4, il campo applicativo corrente dei principi IAS/IFRS, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, è il seguente:

- le società quotate, le banche quotate, le assicurazioni quotate e le altre società finanziarie quotate sono tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio;
- le altre società, aventi dimensioni superiori ai limiti di cui all'art. 2435-bis, hanno la facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio;
- le società obbligate alla redazione di un bilancio secondo le logiche contenute nei principi contabili internazionali hanno la facoltà di applicare tali standard internazionali quando il precedente obbligo viene meno.



contabile IFRS 1 e il principio contabile OIC 29. Si procede di seguito alla loro analisi.

2.2.1. Il principio contabile IFRS 1

Il principio contabile IFRS 1 disciplina la redazione del bilancio dell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche detta *first-time adoption*, prescrivendo che la conversione dei valori contabili, risultanti dall'applicazione dei principi contabili locali, debba realizzarsi in maniera retroattiva, simulando l'applicazione dei principi contabili internazionali sin dal primo bilancio d'esercizio dell'entità, fatte salve eventuali semplificazioni concesse dallo standard stesso⁶⁹. Si rende necessario, infatti, evidenziare che in virtù dei requisiti di comparabilità previsti dallo IAS 1, interessato dalla transizione non è solo il bilancio d'esercizio in cui scatta l'adozione, ma anche, almeno, il bilancio comparativo dell'esercizio precedente. Risulterebbe, in tal senso, impensabile applicare i principi IAS/IFRS al solo bilancio d'esercizio, offrendo come informazione comparativa dati contabili le cui logiche di creazione sono contenute nei principi contabili locali precedentemente adottati dall'azienda. La necessaria rideterminazione dei dati contabili riferiti all'esercizio comparativo fa sì che la data di transizione ai principi internazionali non coincida con la data di riferimento del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato, ma con la data di apertura dell'esercizio comparativo. La data del primo bilancio IFRS è detta "data di riferimento", mentre la data di apertura del medesimo documento è detta "data di conversione" (Carrara, 2015).

⁶⁹ La finalità del principio, in tal senso, risulta essere quella di garantire la trasparenza e la comparabilità dell'informazione prodotta, fornire un buon punto di partenza per la contabilizzazione secondo il sistema imbastito dallo IASB e permettere la redazione dei primi bilanci IFRS ad un costo non superiore ai benefici derivanti dalla transizione. Per completezza si rimanda al principio IFRS 1 par. 1.

2.2.1.1. *Gli aspetti operativi della transizione ai principi IAS/IFRS*

Dal punto di vista operativo, la transizione operata dal *first time adopter* consta di sette fasi (Carrara, 2015):

- determinazione delle date rilevanti dell'operazione. Il redattore, in questa fase, è chiamato ad individuare la data di apertura del bilancio comparativo (data di transizione), a cui devono essere fatti retroagire gli effetti del mutamento contabile, la data di conversione e la data di riferimento del bilancio IFRS. A titolo di esempio, si consideri una società che decida di adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio dell'esercizio che chiude in data 31/12/K. Nel caso specifico, la data di transizione sarà il 01/01/K-1, la data di conversione coinciderà con 01/01/K, mentre la data di riferimento sarà il 31/12/K;
- si procederà, in seguito, alla determinazione delle differenze tra i criteri di valutazione e rappresentazione proposti dagli *standard* internazionali e quelli prescritti dagli standard locali;
- valutazione dell'opportunità di applicazione delle esenzioni previste dal principio IFRS 1 per quanto riguarda l'applicazione retroattiva degli effetti scaturenti dalla transizione;
- redazione della situazione patrimoniale di partenza applicando i principi contabili internazionali, i cui saldi formeranno la base iniziale per la rilevazione delle operazioni che interverranno tra la data di transizione e quella di riferimento;
- rilevazione delle operazioni intervenute nell'esercizio in corso e in quello comparativo secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali;
- individuazione e predisposizione dell'informativa richiesta dall'IFRS 1;
- redazione del primo bilancio IAS/IFRS.



2.2.1.2. La predisposizione della situazione patrimoniale di apertura

Per la corretta realizzazione della fase di transizione si renderà necessaria la predisposizione di una situazione patrimoniale di partenza, riferita alla data di transizione e chiamata ad accogliere i saldi aperti che condurranno poi allo stato patrimoniale del primo esercizio comparativo. L'apertura dei saldi nella situazione patrimoniale si realizza rilevando, in contropartita, una variazione del patrimonio netto e movimentando il conto "Utili portati a nuovo", con la peculiarità che, qualora il valore degli utili portati a nuovo risulti insufficiente a coprire le variazioni negative connesse ad una eliminazione di attività o ad un incremento di passività, la voce in questione assumerà valore negativo⁷⁰.

La redazione della situazione patrimoniale avviene nel rispetto delle seguenti tappe:

- contabilizzazione delle attività non previste dalla normativa contabile abbandonata. Qualora il passaggio interessi società adottanti i principi OIC, una possibile attività rilevabile potrebbe essere costituita dai costi di sviluppo, in quanto, nel contesto italiano, la norma vigente riconosce l'opportunità di capitalizzare tali costi, al contrario, ai sensi dello IAS 38, tale rilevazione costituisce un obbligo;
- eliminazione delle attività la cui iscrizione non è ammessa dai principi contabili. Si pensi, a titolo di esempio, all'eliminazione degli oneri pluriennali capitalizzati;
- iscrizione delle passività non prevista dagli standard locali;
- eliminazione di passività che non soddisfano i requisiti previsti dagli IAS/IFRS;
- riclassificazione di tutte le attività e passività secondo le disposizioni IAS/IFRS;

⁷⁰ Si rinvia al principio contabile IFRS 1, par. 10 e a Pozzoli e Roscini Vitali (2007).

- rideterminazione dei valori delle poste attive e passive sulla base dei criteri di valutazione previsti dagli standard internazionali.

2.2.1.3. Le esenzioni e le eccezioni sull'efficacia retroattiva

Uno degli obiettivi del principio IFRS 1, consiste nell'abbassamento dei costi di transizione qualora questi siano eccessivi rispetto ai benefici attesi dall'operazione. In quest'ottica, lo standard di riferimento ha previsto di dispensare il redattore dall'applicazione del principio di retroattività in tutti quei casi in cui l'informativa scaturente richiederebbe costi per la produzione superiori ai vantaggi che essa sarebbe in grado di apportare (Pozzoli e Roscini Vitali, 2007). La prima stesura del principio in materia prevedeva che, qualora la società avesse optato per il godimento di una specifica esenzione, tale scelta si sarebbe dovuta ripercuotere su tutte le casistiche interessate senza alcun tipo di esclusione. Nel 2010 tale orientamento è stato modificato con la riscrittura del principio in esame, sicché alle società è riconosciuta la possibilità di godere degli effetti semplificativi dell'esenzione anche solo per alcune casistiche scelte.

Entrando negli aspetti più pratici della questione, occorre specificare che le esenzioni previste dal principio si possono distinguere in esenzioni (in senso stretto) ed eccezioni. La distinzione non è fine a sé stessa, ma è collegata al motivo che ha portato il riconoscimento dell'opzione semplificatrice. Le esenzioni nascono, come già detto sopra, al fine di fornire un'agevolazione alle imprese in attuazione dei principi ispiranti lo IFRS 1, mentre le eccezioni nascono con il principale fine di fornire tutela agli utilizzatori del bilancio e, in tal senso, sono da considerarsi obbligatorie (Pozzoli e Roscini Vitali, 2007). Al fine di meglio comprenderne la differenza si procede qui di seguito ad illustrare alcune casistiche.

Una delle esenzioni contenute nell'IFRS 1 è quella riguardante le aggregazioni aziendali. L'operazione di aggregazione, date le peculiarità che la



contraddistinguono, è considerata una fattispecie di rilevante complessità; aspetto, questo, che aumenta ulteriormente nel contesto di una transizione di principi in cui è richiesto al redattore di ripercorrere i propri passi e ricostruire gli elementi caratterizzanti l'acquisizione, al fine di applicare retroattivamente le nuove disposizioni. Va da sé che permettere tale operazione espone il redattore del bilancio a due tipi di problematiche non trascurabili: in primo luogo, i costi e le risorse necessarie all'espletamento di questa attività sarebbero oltremodo eccessivi rispetto alla valenza informativa dei dati ottenuti; in secondo luogo, la ricostruzione sotto il profilo storico dell'operazione potrebbe richiedere la realizzazione di giudizi su elementi non riscontrabili, determinando l'inattendibilità dei dati contabili prodotti. In maniera coerente a quanto detto finora, il principio IFRS 1 ha concesso la possibilità di escludere le operazioni di aggregazione *ex IFRS 3*, ovvero una parte delle stesse, dall'applicazione retroattiva dei nuovi standard. È, tuttavia, previsto un limite operante nel caso in cui si decida di non esercitare l'opzione con riferimento ad una operazione avvenuta in una specifica data. In questo caso è, infatti, previsto l'obbligo di rivedere contabilmente le operazioni di aggregazione avvenute successivamente alla stessa.

Altra casistica concerne la transizione da una valutazione al *fair value* a una valutazione al costo per immobili, impianti e macchinari, investimenti immobiliari, attività immateriali o attività consistenti nel diritto di utilizzo. In tale circostanza, sarebbe difficile ricostruire i dati relativi al costo del bene. In tal senso, lo IASB ha deciso di consentire l'utilizzo del *fair value* o del valore rivalutato come costo presunto (*deemed cost*).

Tra le eccezioni previste troviamo, invece, quella riguardante l'eliminazione di attività e passività finanziarie (c.d. *derecognition*). La norma prevede, infatti, che le operazioni di *derecognition*, avvenute precedentemente alla prima applicazione degli IFRS e comunque intervenute in esercizi precedenti a quello iniziato il

1/01/2004, non devono essere riconsiderate alla luce della transizione e che gli elementi correlati non devono essere oggetto di iscrizione nel bilancio. Questa disposizione non trova tuttavia applicazione nel caso di strumenti finanziari derivati in essere alla data di transizione, nel caso di operazioni intervenute dopo il 1/1/2004 e nel caso in cui la *derecognition* interessi una società veicolo (*Special purpose Entities*)⁷¹.

Infine, tra le eccezioni obbligatorie troviamo quelle che operano in ipotesi di contabilizzazione delle operazioni di copertura, imbastite dall'impresa, in relazione ad una data operazione di investimento (*hedge accounting*). Nello specifico, il principio proibisce l'applicazione retroattiva dell'IFRS 9 ad operazioni di copertura non qualificate come tali dallo standard stesso. Tale scelta mette in evidenza come lo IASB ritenga poco probabile una verifica storica, da parte delle imprese, circa le condizioni originarie della copertura e la sua efficacia così come previsto dal principio di riferimento.

2.2.1.4. L'informativa di bilancio richiesta

Infine, l'IFRS 1 richiede che venga data informativa degli effetti prodotti dal passaggio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sulla dinamica dei flussi associati all'entità. In particolare, nelle note di bilancio si dovrà fornire⁷²:

- l'informativa dettagliata per capire le rettifiche su ogni linea di bilancio;
- gli errori fatti in base ai principi contabili precedenti e identificati durante la conversione ai principi IAS/IFRS;
- le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date:

⁷¹ Si rimanda per completezza alle disposizioni contenute nel principio IFRS 1.

⁷² Per approfondimenti sull'informativa a supporto della *first time adoption*, si rinvia a Pozzoli e Roscini Vitali (2007), Zambon (2011), Di Lazzaro et al. (2023) e Musco (2023).



- la data di passaggio agli IFRS;
 - la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili.
- una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per l'ultimo bilancio d'esercizio redatto dall'entità;
- qualora la società predisponga un primo bilancio IFRS contenente un riepilogo di dati storici o informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili⁷³, la chiara indicazione che le informazioni redatte in base ai precedenti Principi contabili non sono state elaborate in conformità agli IFRS e l'illustrazione della natura delle principali rettifiche che renderebbero tali informazioni conformi agli IFRS.

2.2.2. Il principio contabile OIC 29

L'art. 2423-*bis* c.c. specifica, al comma 1 n. 6, che la redazione del bilancio d'esercizio deve necessariamente essere ispirata al postulato di costanza dei criteri di valutazione al fine di garantire la comparabilità temporale dell'informativa finanziaria dell'azienda. In casi eccezionali, tuttavia, il codice civile consente di derogare al divieto di variazione dei criteri valutativi purché le relative motivazioni e

⁷³Il principio IFRS 1 specifica al par. 21 che «*Il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative per tutti i prospetti presentati*». Contemporaneamente, la presentazione di almeno un bilancio comparativo redatto in conformità ai principi contabili internazionali. Può quindi capitare che il bilancio contenga serie storiche di dati concernenti informazioni finanziarie ed economiche e dati comparativi relativi a esercizi precedenti la cui conversione secondo i principi internazionali non è stata realizzata. Qualora si propenda per questa opzione, alla società è richiesta la predisposizione di un'adeguata informativa con cui si evidenzia la presenza di informazioni prodotte sulla base di logiche differenti rispetto a quelle previste dallo IASB.

i conseguenti effetti siano chiaramente specificati nella nota integrativa. Le disposizioni civilistiche consentono di cambiare i principi valutativi da un anno all'altro, ma non definiscono quali modalità e regole operative seguire per realizzare adeguatamente il passaggio. Il principio contabile OIC 29 integra la disciplina proposta dal codice civile, definendo le regole pratiche e le informazioni⁷⁴ da fornire per operare un mutamento di principi nel rispetto della clausola generale e del postulato di comparabilità⁷⁵.

In primo luogo, l'OIC 29 stabilisce, al par. 15, che il mutamento di principi è ammesso solo se:

- richiesto da sopravvenute disposizioni legislative o nuovi principi contabili emessi (c.d. cambiamento di principi contabili obbligatorio);
- operato discrezionalmente dal redattore di bilancio sotto la sua responsabilità, al fine di pervenire ad una migliore rappresentazione dei fatti di gestione.

Dal punto di vista operativo, l'effetto derivante dal cambiamento di principi deve essere determinato retroattivamente, come se il nuovo principio contabile fosse stato applicato da sempre. Questo comporta una rideterminazione dei saldi di apertura del bilancio d'esercizio, imputando le rettifiche derivanti alla voce "*Utili portati a nuovo*" ovvero ad altra voce del patrimonio netto se più appropriata. Ai fini comparativi, la rideterminazione dei saldi d'apertura va operata anche con riferimento al bilancio comparativo, rideterminando tutti i valori da esso risultanti.

⁷⁴ L'OIC 29, al par. 16, specifica che «*cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati come previsto dal presente principio*».

⁷⁵ Il principio contabile OIC 29, oltre a disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire rispetto ai mutamenti di principi contabili, fornisce le indicazioni operative per il trattamento contabile delle modifiche scaturenti da errori o stime contabili. In ambito internazionale, tali disposizioni sono contenute nel principio contabile IAS 8 "*Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*".



Non sempre l'applicazione retroattiva del nuovo principio è necessaria, potendo essere omessa ogniqualvolta la stessa risulti:

- non fattibile oltre ogni ragionevole sforzo;
- eccessivamente onerosa alla luce dei benefici informativi da essa derivanti.

Nei casi di cui sopra, la società deve applicare retroattivamente il nuovo principio dalla data in cui ciò risulti fattibile ovvero non eccessivamente oneroso. Quando le circostanze succitate impediscono la quantificazione dell'effetto relativo all'esercizio comparativo, l'applicazione del nuovo principio contabile avviene limitatamente alle attività e passività risultanti all'inizio dell'esercizio corrente, rettificando esclusivamente il saldo d'apertura del patrimonio netto alla medesima data.

Quando le circostanze di cui sopra consentono l'applicazione del nuovo principio contabile solo a partire dalla data d'inizio dell'esercizio in corso, la società applica i nuovi criteri valutativi prospetticamente, facendo riferimento ai fatti e agli eventi intervenuti dopo la modifica.

Quando la società opera una modifica di principi contabili, dovrà indicare in nota integrativa:

- le motivazioni eccezionali alla base del cambiamento di principi contabili;
- gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e di quello precedente;
- le motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni concesse dai paragrafi 19 e 20.

2.3. IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 33

2.3.1. Finalità del principio e ambito di applicazione e definizioni

Come già accennato nel paragrafo introduttivo, il compito principale del principio contabile OIC 33 è quello di definire «*le modalità di redazione del primo bilancio secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole*» (OIC 33, par. 1). Il ruolo di questo principio, quindi, va oltre la semplice definizione dei metodi di rappresentazione dei processi di abbandono dei principi contabili internazionali, dovendo disciplinare, in termini generali, la redazione del primo bilancio secondo la normativa contabile italiana, indipendentemente dagli standard applicati in precedenza. L'ambito di applicazione del principio contabile OIC 33 è quindi molto ampio in quanto comprendente tutte quelle fattispecie in cui il sistema di produzione informativa dell'impresa risultava essere, prima della transizione, ispirato da logiche contenute in principi contabili diversi da quelli applicati nel contesto italiano⁷⁶. Inoltre, è importante precisare come le disposizioni contenute nel principio in parola non devono essere in alcun modo applicate per le fattispecie di cambiamento di specifici principi contabili, in quanto in queste situazioni dovranno essere applicate le disposizioni contenute nel principio contabile OIC 29. Sebbene, infatti, la fattispecie di applicazione dei principi contabili nazionali risulti, sotto il profilo concettuale, simile a quella concernente il mutamento di un singolo principio, e sebbene questa similitudine si palesi attraverso una effettiva somiglianza tra i rispettivi principi contabili, l'oggettiva complessità di gestione della prima, scaturente dalla necessità di rielaborare a ritroso l'informativa contabile alla

⁷⁶ Lo stesso principio contabile OIC 33, a pag. 12, motiva l'impostazione prescelta asserendo che «*L'OIC ha modulato il principio come uno strumento utile per tutte le imprese che passano ai principi contabili nazionali a prescindere dal set di regole contabili precedentemente applicato. Sebbene, infatti, la maggior parte dei casi di passaggio ai principi contabili nazionali dovrebbe interessare imprese che in precedenza applicavano gli IAS/IFRS, non possono essere esclusi altri casi differenti. Pertanto, un approccio generalizzato è stato considerato preferibile*».



luce di un nuovo set di regole, ha spinto l'Organismo Italiano di Contabilità verso la predisposizione di uno standard contabile specifico che potesse, come vedremo in seguito, prevedere apposite eccezioni semplificatrici pensate appositamente per mitigare la dispendiosità dell'intera procedura di transizione.

Per quanto riguarda la finalità, il principio contabile specifica, al par. 2, che il suo obiettivo è *«quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall'adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, riportate nel bilancio comparativo»*. Osservando attentamente quanto statuito dal principio contabile, si può osservare la notevole importanza attribuita al postulato della comparabilità informativa e, di conseguenza, all'esigenza del lettore del bilancio di disporre di un'informativa finanziaria che non risenta degli effetti derivanti dal mutamento repentino delle norme contabili adoperate. L'utilità dell'informazione contabile è infatti strettamente correlata alla possibilità di operare confronti nello spazio e, soprattutto, nel tempo, sicché un mutamento improvviso delle regole contabili che sovrintendono la produzione della informativa aziendale può effettivamente essere in grado di generare una profonda spaccatura del flusso informativo, arrivando a depauperare quelle che sono le potenzialità d'utilizzo della *disclosure* aziendale. Si comprende, dunque, perché il principio contabile riconosca pivotale importanza alla comparabilità dell'informazione, arrivando a dedicare ampio spazio alla gestione della transizione soprattutto a livello di bilancio comparativo. Essendo la transizione da un corpus di principi ad un altro un evento connotato da una grande eccezionalità e potenzialmente idoneo a generare un'insanabile frattura tra l'informazione contabile prodotta prima del passaggio e ciò che verrà prodotto dopo, compito fondamentale del principio contabile deve essere quello di mitigare

gli impatti negativi che deriveranno dal passaggio, prevenendo il manifestare di quella spaccatura cui si accennava poc'anzi, imponendo in questo modo la produzione di un pacchetto di bilancio ispirato, nella sua interezza, alle medesime disposizioni contabili. In questo senso, al fine di garantire la massima omogeneità informativa possibile tra risultanze contabili pre-transizione e informazioni finanziarie post-transizione, l'approccio di base adottato dal principio contabile OIC 33, *de facto* simile a quello proposto dal principio IFRS 1 in tema di prima applicazione dei principi contabili internazionali, prevede che l'adozione dei nuovi standard contabili debba avvenire nel rispetto del principio di applicazione retroattiva come se questi fossero stati applicati fin dall'inizio. Ecco allora che l'azienda interessata dal passaggio non può semplicemente limitarsi ad un'applicazione della nuova normativa contabile all'informativa finanziaria corrente, dovendosi invece prodigare nella rideterminazione e nella rielaborazione delle risultanze contabili antecedenti la transizione, offrendo, in questo modo, un bilancio comparativo che sia effettivamente confrontabile con quello riferito all'esercizio in chiusura.

2.3.2. Rilevazione e valutazione iniziale

Per la corretta realizzazione della transizione ai principi contabili nazionali, lo standard contabile OIC 33 specifica, al par. 12, che *«la società applica retroattivamente i principi contabili nazionali vigenti alla data di chiusura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali salvo i casi in cui ciò risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti siano irrilevanti. In questi particolari casi la società applica i principi contabili nazionali a partire dalla data di transizione, oppure, solo quando questa applicazione non sia possibile, a partire dalla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali»*. Come scritto, alla base delle modalità



attuative proposte dall'Organismo Italiano di Contabilità per la realizzazione del passaggio ai principi contabili nazionali, troviamo il principio di applicazione retroattiva, che impone l'implementazione a ritroso dei nuovi standard contabili, iscrivendo le attività e le passività alla data di transizione e contabilizzando le operazioni che hanno avuto manifestazione nel corso del periodo comparativo come se i nuovi principi fossero stati applicati sin dalla costituzione della società stessa. In termini logici, dunque, l'implementazione del processo di transizione prevede:

- 1) la predisposizione dello stato patrimoniale d'apertura alla data di transizione;
- 2) l'applicazione, ai saldi contabili risultanti dalla situazione patrimoniale d'apertura, degli effetti e delle variazioni derivanti dalle operazioni e dai fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio amministrativo comparativo;
- 3) la redazione dei prospetti contabili alla data di chiusura dell'esercizio comparativo;
- 4) la redazione del primo bilancio ispirato alle logiche dei principi contabili nazionali.

Fulcro dell'intera procedura diviene, allora, la redazione dello stato patrimoniale d'apertura, in quanto essa costituisce il punto di partenza fondamentale per la riconversione, alla luce delle nuove disposizioni adottate, delle informazioni contabili prodotte prima della transizione.

2.3.3. La redazione della situazione patrimoniale d'apertura

Prima di procedere all'analisi delle modalità operative suggerite dal principio OIC 33 per la costruzione del prospetto in parola, è opportuno fornire qualche definizione rispetto ai concetti che ricorreranno nella successiva trattazione. Come scritto, l'OIC 33 prescrive, come step iniziale per la realizzazione del passaggio, la

predisposizione di un'apposita situazione patrimoniale d'apertura da riferire alla data di transizione.

Secondo il principio, la situazione patrimoniale d'apertura o (stato patrimoniale d'apertura) è quel documento contabile destinato a rappresentare il capitale di funzionamento dell'entità alla data di transizione, che espone tutte le attività e le passività esistenti, rappresentate e valutate come se i principi contabili nazionali fossero stati applicati da sempre. Per data di transizione, invece, l'OIC 33 specifica che la stessa non coincide con quella di chiusura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali bensì con quella di inizio dell'esercizio comparativo. In tal senso, supponendo che l'opzione per il passaggio ai principi contabili nazionali sia stata esercitata nell'esercizio amministrativo in chiusura al 31/12/n, la data di transizione coinciderà con l'1/1/n-1, mentre il 31/12/n-1 sarà la data di chiusura del bilancio comparativo. La situazione patrimoniale di apertura, dunque, fornisce una fotografia patrimoniale della società scattata nel momento definitivo in cui vengono abbandonati i precedenti standard contabili in favore di quelli italiani e si pone come un adempimento prodromico fondamentale per la redazione dei nuovi prospetti contabili comparativi (stato patrimoniale, conto economico e, per le società tenute alla sua redazione, rendiconto finanziario). La situazione patrimoniale d'apertura, infatti, oltre a riportare i saldi patrimoniali esistenti alla data di transizione, accoglierà tutte le variazioni e i riflessi patrimoniali ed economici che deriveranno dalla rilevazione delle operazioni di gestione che si manifestano nel corso dell'esercizio amministrativo comparativo.

Come ribadito più volte, la redazione della situazione patrimoniale d'apertura deve avvenire in ossequio al principio di applicazione retroattiva. L'implementazione della rideterminazione imposta dal principio, tuttavia, seppur apparentemente semplice nella teoria, potrebbe risultare ostica nella pratica. La rappresentazione delle attività e della passività nello stato patrimoniale di apertura è subordinata al



rispetto di specifici requisiti che dovranno essere verificati, ricostruendo e analizzando i fatti di gestione intervenuti nel passato della società; attività, questa, agevolmente fattibile solo in possesso di tutte le informazioni e i dati storici richiesti. La società sarà quindi chiamata a valutare il soddisfacimento delle condizioni di iniziale iscrizione di quelle attività e passività esistenti alla data di transizione nonché di tutte quelle poste patrimoniali che, non avendo soddisfatto i criteri previsti dai precedenti principi contabili, non sono state oggetto di rilevazione. L'esistenza di differenze apprezzabili tra i principi contabili abbandonati e quelli di nuova adozione potrebbe concernere anche la presenza di differenti requisiti per la rilevazione iniziale degli elementi patrimoniali, sicché cespiti e passività che non sono state oggetto di rilevazione sotto la precedente disciplina potrebbero esserlo sotto la nuova, mentre, al contrario, poste che sono state oggetto di rilevazione in passato potrebbero dover essere eliminate in quanto non soddisfacenti i nuovi requisiti di iscrizione.

Ai fini della redazione della situazione patrimoniale d'apertura, dunque, alla società è richiesta la realizzazione di un'attività di cernita accurata, dovendo: valutare la permanenza, in stato patrimoniale, delle attività e delle passività già oggetto di rilevazione sotto il precedente sistema di principi; identificare ed iscrivere attività e passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale imposti dalla normativa nazionale. Non solo: qualora si ravvisasse la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa contabile nazionale, la società, oltre a procedere all'iscrizione delle attività e passività individuate, sarà chiamata alla determinazione del valore contabile delle stesse, applicando i criteri di valutazione come se questi fossero stati applicati fin dalla prima iscrizione dell'attività o della passività. In buona sostanza, alla società viene richiesta un'attività di ricostruzione del dato non indifferente, dovendo, non solo verificare l'esistenza dei presupposti di iscrizione delle poste patrimoniali, ma anche imbastire un nuovo processo di valutazione, ispirato alle nuove norme

contabili, al fine di determinare il valore contabile degli elementi della situazione patrimoniale iniziale.

Consapevole delle difficoltà insite nell'applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali, l'OIC 33, in maniera simile a quanto previsto dal principio IFRS 1, ha previsto apposite circostanze in cui l'azienda può omettere l'applicazione a ritroso dei nuovi principi, potendo operare l'applicazione degli stessi da un periodo postumo, riducendo, in tal modo, il grado di complessità della procedura. In questo senso, il principio contabile OIC 33 specifica che qualora l'applicazione retroattiva dei nuovi principi contabili risulti infattibile oltre ogni ragionevole sforzo ovvero quando il sostenimento delle spese si palesa come sproporzionato rispetto agli effetti benefici informativi che ne derivano oppure gli effetti di tale applicazione siano irrilevanti ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della realtà aziendale, la società *«applica i principi contabili nazionali a partire dalla data di transizione, oppure, solo quando questa applicazione non sia possibile, a partire dalla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali»*. Qualora la società decida di avvalersi di queste semplificazioni, essa dovrà fornire, in nota integrativa, l'elenco delle voci di bilancio rispetto alle quali si è applicata l'esenzione concessa e le motivazioni che l'hanno portata a maturare tale decisione.

Non sempre, però, la società che opera il passaggio è tenuta a fornire spiegazioni sulle circostanze che hanno reso l'applicazione retroattiva infattibile o eccessivamente onerosa. Il principio contabile OIC 33 prevede infatti, all'appendice A, specifiche fattispecie rispetto alle quali la non fattibile applicazione del principio di retroattività è presupposta e lo sfruttamento dell'esenzione concessa dallo standard ammessa senza necessità di alcuna giustificazione. Tale concessione non mira esclusivamente ad evitare che l'azienda sostenga oneri eccessivi in rapporto ai benefici informativi percepibili, ma anche a precludere che la realizzazione di processi



di conversioni difficoltosi possa generare un'informativa non veritiera a danno degli utilizzatori del bilancio. Precisano in questo senso le motivazioni alla base delle decisioni assunte, al paragrafo 4, le quali specificano che: «[...] il presente principio richiede l'applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali. Tuttavia, un principio contabile che disciplina le modalità di prima applicazione di un nuovo set di regole contabili non può non tenere in considerazione le difficoltà applicative che ne possono derivare. Per questa ragione nel principio contabile è previsto che non si debba procedere con l'applicazione retroattiva nei casi in cui ciò risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti siano irrilevanti [...]. Inoltre, l'OIC ha individuato ex ante alcune fattispecie [...] in cui l'applicazione retroattiva potrebbe risultare particolarmente complessa. [...] quando la società applica una delle esenzioni dell'Appendice A non deve dimostrare che l'applicazione retroattiva non sarebbe stata fattibile, eccessivamente onerosa oppure irrilevante». Nell'ambito di queste esenzioni, occorre precisare che le stesse hanno natura assolutamente facoltativa ben potendo il redattore del bilancio procedere all'applicazione retroattiva a tutte quelle fattispecie previste ex ante dal principio, con la conseguenza, tuttavia, che, qualora si dovesse rinunciare alla semplificazione concessa dallo standard per una specifica operazione o per un determinato cespite o passività, lo stesso trattamento dovrà essere riservato all'intera voce di bilancio a cui tale elemento appartiene (OIC 33, par. A.2.).

Riassumendo sotto il profilo operativo, la redazione dello stato patrimoniale d'apertura dovrà seguire il seguente iter logico, rappresentato dalla fig. 2.1:


- in primo luogo, sarà compito del redattore procedere ad una dettagliata verifica delle differenze esistenti tra i principi contabili abbandonati e i nuovi standard contabili. L'assenza di divergenze tra le due discipline contabili consentirà, infatti, il mantenimento in bilancio del valore ereditato

dall'applicazione dei precedenti principi, senza la necessità di operare alcun tipo di conversione;

- appurata l'esistenza di differenze tra la precedente normativa contabile e quella di nuova adozione, il redattore dovrà verificare l'esistenza di un'apposita eccezione tra quelle proposte nell'appendice A del principio;
- qualora il principio non preveda una semplificazione *ad hoc*, la società dovrà valutare la fattibilità oltre ogni ragionevole sforzo ovvero l'eccessiva onerosità o la rilevanza della conversione. In queste ipotesi, il redattore potrà procedere all'applicazione dei nuovi principi contabili dalla data di transizione anziché retroattivamente. Se l'applicazione alla data di transizione dovesse risultare infattibile, essa dovrà realizzarsi applicando le nuove disposizioni a partire dalla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali;
- verificata l'assenza di specifiche fattispecie esenzioni (indicate dall'appendice A del principio OIC 33) e appurate la fattibilità, la non eccessiva onerosità e la rilevanza dell'applicazione retroattiva dei nuovi principi, il redattore di bilancio procederà alla conversione retroattiva dell'informativa finanziaria e all'elaborazione dello stato patrimoniale d'apertura. Per far ciò, la società procederà:
 1. alla rilevazione delle attività e delle passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi contabili nazionali provvedendo alla contestuale eliminazione di quelle poste la cui iscrizione, al contrario, non è concessa;
 2. alla riclassificazione delle attività, delle passività e delle voci di patrimonio netto quando necessario per il rispetto delle disposizioni contabili di nuova applicazione;

3. alla determinazione del valore di iscrizione adoperando, retroattivamente, i nuovi criteri di valutazione proposti.

Fig. 2.1 – Iter logico per la costruzione dello stato patrimoniale d'apertura



Fonte: OIC 33, pag. 5.

2.3.4. Il trattamento contabile delle differenze da conversione

La realizzazione delle operazioni sopraelencate dovrà realizzarsi procedendo alla rilevazione, in contropartita, di una variazione di patrimonio netto (una riserva precisamente) da considerare al netto degli effetti fiscali latenti che andranno naturalmente considerati alla luce delle disposizioni dell'OIC 25 *Imposte sul reddito*⁷⁷.

⁷⁷ Secondo il principio contabile OIC 25, le differenze temporanee si originano ogni qualvolta si manifesta una divergenza tra il valore di un'attività o passività determinato secondo i criteri civili e il valore riconosciuto ai fini fiscali, destinata ad annullarsi nel tempo. Nello specifico,

Sotto il profilo delle variazioni contabili, inoltre, occorre precisare che gli effetti fiscali generati da una transizione agli standard contabili OIC da parte di una società IAS/IFRS *adopter* determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo n. 38/2005, il quale prevede che, qualora il saldo patrimoniale derivante dalla riconversione risulti positivo, si deve provvedere all'iscrizione di una riserva nel patrimonio netto. Tale riserva:

- deve essere ridotta in misura corrispondente alle plusvalenze aventi realizzazione anche indiretta mediante, ad esempio, il processo di ammortamento, ovvero divenute insussistenti per effetto di svalutazione successiva;
- ha natura indisponibile, anche ai fini delle operazioni di imputazione a capitale e degli utilizzi previsti ex artt. 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma e 2478-bis, quarto comma, del codice civile⁷⁸;
- può essere utilizzata per la copertura delle perdite pregresse solo dopo l'esaurimento delle riserve disponibili e della riserva legale e, in tal caso, essa deve essere reintegrata mediante successivi accantonamenti di utile d'esercizio.

nell'ambito del processo di transizione, la rivalutazione di attività non riconosciuta comporterà la rilevazione di differenze temporanee imponibili negli esercizi successivi e conseguentemente la rilevazione di imposte differite. In presenza di decurtazione di valore di un'attività ovvero di incremento di valore di una passività, si genereranno differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi e si rileveranno imposte anticipate. Per approfondimenti si rinvia a Quagli et al. (2022) e Quagli (2023a).

⁷⁸ Gli utilizzi a cui si fa riferimento sono: la distribuzione ai soci a titolo di dividendo (art. 2350 c. 3), riacquisto di azioni proprie (art. 2357 c. 1); la concessione prestiti e/o di garanzie per l'acquisto delle proprie azioni (art. 2358 c. 6); l'acquisto di azioni o quote della società controllante (art. 2359-bis c. 1); la distribuzione degli utili risultanti dal bilancio approvato (art. 2478-bis c. 4).

2.3.5. Le eccezioni all'applicazione del principio di retroattività

2.3.5.1. Le aggregazioni aziendali

In considerazione dell'eccessiva complessità connessa all'applicazione a ritroso dei nuovi principi contabili rispetto alle operazioni di aggregazione, l'OIC 33 ha deciso di comprendere queste operazioni tra quelle per cui il principio di retroattività può essere oggetto di deroga. L'eccezione si fonda su tre differenti pilastri:

1. in primo luogo, l'eccezione trova giustificazione nella difficoltà, nella complessità e nell'onerosità della procedura, prevista dallo standard contabile OIC 4, che dovrà essere oggetto di riapplicazione retroattiva;
2. in secondo luogo, l'eccezione è considerata necessaria a causa dell'incapacità delle norme contabili italiane di disciplinare in maniera esaustiva tutte le fattispecie di aggregazione aziendale, limitandosi a definire esclusivamente il trattamento contabile delle fusioni e delle scissioni⁷⁹;
3. infine, la disciplina prevista dall'OIC 4 risulta essere molto articolata prevedendo differenti modalità di determinazione dei saldi prodotti dall'aggregazione che dovranno essere oggetto di iscrizione⁸⁰. In questo senso, il principio contabile ha ritenuto che imporre l'applicazione retroattiva della disciplina in

⁷⁹ Nonostante la rilevanza sul piano pratico, nulla dice il principio rispetto alle aggregazioni per conferimento o per cassa.

⁸⁰ La disciplina nazionale concernente il trattamento contabile delle aggregazioni aziendali tramite fusione distingue, in primo luogo, le differenze da concambio dalle differenze da annullamento. Le prime si originano dalla fusione fra soggetti indipendenti non legati da alcun rapporto di partecipazione. Le seconde, invece, si manifestano in ipotesi di fusione di soggetti legati fra loro da rapporti partecipativi. Nel caso di assenza di rapporti partecipativi, gli avanzi e i disavanzi da concambio andranno determinanti confrontando il valore dell'aumento di capitale della società incorporante con il corrispondente valore di patrimonio netto dell'incorporata. Nel caso in cui le differenze siano connesse all'annullamento delle partecipazioni detenute dall'incorporante, i disavanzi e gli avanzi andranno valutati considerando il valore contabile della partecipazione nella società incorporata e la quota di patrimonio netto dell'incorporata di competenza dell'incorporante. Il calcolo e la gestione di queste differenze dipendono, inoltre, dall'eventuale pattuizione della retrodatazione reddituale e contabile da parte delle società interessate. Si veda il principio contabile OIC 4 a pag. 25. Per approfondimenti sul tema delle operazioni societarie straordinarie si rimanda a Confalonieri (2007); Potito (2016), Corsi e Farinon (2018).

parola avrebbe potuto acuire le difficoltà insite nella realizzazione del passaggio, incrementando il rischio di valori e stime non propriamente attendibili.

Secondo l'appendice A dell'OIC 33, la società operante la transizione può decidere di omettere l'applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali, mantenendo, nello stato patrimoniale d'apertura, i valori ereditati dall'applicazione del precedente set di regole contabili. Tale concessione ha natura meramente facoltativa potendo i redattori decidere se avvalersene o meno con la consapevolezza che, in presenza di più aggregazioni intervenute consecutivamente, qualora si opti per la retroattività dei principi per la conversione di un'aggregazione, l'eccezione offerta dal principio non potrà trovare applicazione per le aggregazioni successive. A titolo di esempio, si consideri una società che abbia effettuato tre operazioni di aggregazione nel periodo antecedente alla transizione (la prima nel periodo T-5, la seconda nel periodo T-3 e la terza nel periodo T-2). Al momento del passaggio la società decide di avvalersi dell'eccezione prevista prevedendo contestualmente che l'aggregazione di cui al tempo T-3 venga rideterminata retroattivamente. In questo caso, la mancata applicazione della deroga con riferimento alla seconda aggregazione obbligherà la società ad applicare il principio generale anche alla terza aggregazione in quanto manifestatasi successivamente. Anche nel caso in cui la società decida di avvalersi dell'eccezione in parola, la rilevazione delle attività e passività derivanti dall'acquisizione deve seguire la logica indicata dallo standard in materia di rilevazione iniziale, dovendosi procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione richiesti da principi italiani e procedendo, in difetto, alla loro eliminazione.

Ulteriore aspetto da considerare è il problema del trattamento contabile associato all'avviamento derivante dall'operazione di acquisizione. La voce in parola, in effetti, subisce molto spesso trattamenti contabili differenti in funzione del set contabile che si utilizza per la redazione del bilancio. Tali differenze possono essere



di rimarchevole entità, potendo riguardare non solo le logiche di iscrizione iniziale ma anche i criteri di valutazione. Si pensi alla previsione dei principi internazionali secondo cui l'avviamento derivato deve essere considerato un'attività immateriale, avente vita utile indefinita, per la quale non può essere ammesso alcun processo di ammortamento. In questo caso, se la società interessata dal passaggio dovesse decidere di applicare retroattivamente i principi contabili nazionali, sarà tenuta alla iscrizione, in stato patrimoniale, del valore netto contabile dell'elemento, emulando un processo di ammortamento iniziato nell'esercizio in cui si è realizzata l'acquisizione. Viceversa, qualora la società decida di avvalersi dell'eccezione di cui al paragrafo A.3 dell'Appendice A, il processo di ammortamento inizierà alla data di transizione e sarà tarato sulla base della vita utile residua stimata applicando quanto previsto dall'OIC 24 in materia di immobilizzazioni immateriali.

La transizione può, infine, produrre effetti anche sul valore di rilevazione iniziale dell'avviamento iscritto per effetto dell'aggregazione, in quanto alla società interessata viene richiesto di procedere alla rettifica del suo ammontare quando essa elimina le attività e le passività, acquisite tramite l'aggregazione, che non rispettano i requisiti d'iscrizione previsti dalla normativa italiana. La ragione di una tale scelta deve ricondursi alla circostanza che, qualora l'eventuale non iscrivibilità delle attività e delle passività oggetto dell'acquisizione fosse stata appurata *ab origine* alla rilevazione dell'aggregazione, essa avrebbe influenzato il valore dell'avviamento come elemento residuale dell'aggregazione stessa. Per tale ragione, appare ragionevole disporre che l'eliminazione di attività nell'ambito di operazioni di aggregazione debba impattare, in maniera prioritaria, sull'avviamento connesso all'acquisizione e solo successivamente sul patrimonio netto di apertura.

2.3.5.2. Il bilancio consolidato

Uno degli aspetti cruciali del processo di redazione del bilancio consolidato è quello riguardante la definizione dell'area di consolidamento e la conseguente individuazione di tutte quelle società da comprendere all'interno del documento che rappresenterà la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come un'unica entità. In quest'ottica, la modifica delle regole concernenti la definizione dell'area di consolidamento, conseguente alla transizione verso i principi OIC, potrebbe determinare la necessità di simulare, alla luce del principio generale di retroattività, una nuova procedura di redazione del consolidato, prestando particolare attenzione all'impatto che le nuove disposizioni avrebbero avuto sul trattamento delle differenze da annullamento che inevitabilmente si manifestano a causa dell'elisione contabile delle interessenze sussistenti tra le società coinvolte nel consolidamento. La difficoltà di rivedere retroattivamente queste differenze ha portato il nostro organismo di contabilità a prevedere un'apposita eccezione, applicabile ogni qualvolta dalla transizione discenda la necessità di rivedere i presupposti del processo di consolidamento. A tal proposito, se la società redattrice del bilancio consolidato avesse considerato (o escluso) soggetti societari non ammessi (o richiesti) dalla normativa nazionale, alla data di transizione essa può:

- in ipotesi di consolidate da deconsolidare, evitare di escludere dal bilancio comparativo la controllata e operando il deconsolidamento nell'anno di prima applicazione dei principi italiani;
- in ipotesi di controllate da consolidare, determinare la differenza di annullamento confrontando il valore della partecipazione e il patrimonio netto della consolidata senza operare una ricostruzione dei valori di bilancio consolidato e senza risalire alla data di acquisizione del controllo.



2.3.5.3. Le rimanenze di magazzino

Altra posta patrimoniale che potrebbe potenzialmente generare problematiche nel processo di applicazione a ritroso dei nuovi principi contabili è quella relativa alle rimanenze di magazzino. In particolare, sotto il profilo valutativo, il principio contabile italiano di riferimento stabilisce che le rimanenze finali di magazzino devono essere esposte in bilancio al minor valore fra il costo storico e il valore di realizzo desumibile dal mercato. Ai fini dell'applicazione retroattiva del principio italiano, dunque, diviene fondamentale la capacità di individuare retroattivamente i flussi di magazzino in entrata ed in uscita e di stimare il valore di costo storico ad essi associato. Tuttavia, nei casi in cui il precedente set di regole contabili consenta la valutazione delle scorte di magazzino con il criterio del *fair value*⁸¹ (criterio non ammesso dai principi contabili nazionali per questa classe di beni) o, più in generale, attraverso l'impiego di criteri diversi dal costo storico, la ricostruzione di quest'ultimo attraverso un'accurata analisi dei movimenti di magazzino intervenuti nel passato potrebbe risultare eccessivamente onerosa o addirittura impossibile, potendo essere totalmente assente quel meccanismo di tracciamento dei movimenti essenziale a tale scopo. In questo senso, il principio contabile OIC 33 ha provveduto ad inserire un'apposita eccezione, consentendo l'utilizzo del valore contabile frutto dell'applicazione delle logiche proposte dagli standard contabili precedenti come sostitutivo del costo storico delle rimanenze alla data di transizione. Si pensi, a titolo d'esempio, alla disciplina proposta dal principio contabile IAS 2 in tema di

⁸¹ Il criterio del *fair value* non va confuso con il criterio del valore di realizzo netto (o valore di presumibile realizzo desumibile dal mercato). Il primo rappresenta una stima dell'introito atteso derivante da una generica operazione di vendita delle rimanenze nel mercato principale avvenuta tra operatori di mercato indipendenti alla data di valutazione. Il secondo, invece, è una stima dell'importo netto che l'entità si aspetta di realizzare dalla vendita delle rimanenze nel normale svolgimento dell'attività. Si noti che il primo valore è riferito alla generalità delle transazioni che avvengono in determinato mercato mentre il secondo è un importo strettamente correlato all'azienda e alla sua attività. Per approfondimenti si rimanda ai principi contabili IAS 2 e IFRS 13, disciplinanti, rispettivamente, il trattamento contabile delle rimanenze di magazzino e l'applicazione del criterio del *fair value*.

valutazione delle rimanenze di merci. Ai sensi del suddetto principio, la valutazione delle poste in parola può avvenire adoperando il criterio del *fair value* al netto dei costi di vendita (IAS 2, par. 2). L'utilizzo di tale criterio potrebbe favorire un totale disinteressamento della società per il tracciamento del costo storico dei beni in giacenza, determinando di conseguenza l'impossibilità di stimare a posteriore il suo importo. In tale situazione, la società che deciderà di sfruttare l'esenzione potrà tranquillamente adoperare il *fair value* al netto dei costi di vendita determinato alla data di transizione come sostitutivo del costo delle giacenze di merci in magazzino.

2.3.5.4. Titoli di debito e partecipazioni azionarie

Con riferimento ai titoli di debito e alle partecipazioni, sono state previste apposite eccezioni concernenti due differenti criticità: una riguardante la collocazione e la classificazione di questi elementi, mentre l'altra concernente la loro valutazione.

In relazione al primo punto, la società è chiamata ad imbastire una analisi prodromica finalizzata all'individuazione di sensibili differenze, sotto il profilo del trattamento contabile riservato ai titoli, tra i framework contabili interessati dal passaggio. Qualora nessuna differenza significativa dovesse essere individuata, la classificazione e la collocazione dei titoli di debito e delle partecipazioni nello stato patrimoniale d'apertura dovrà realizzarsi in perfetta continuità con il passato: i titoli classificati come appartenenti alle attività correnti dovranno essere collocati nell'attivo circolante della situazione patrimoniale d'apertura, mentre i titoli collocati tra le attività non correnti, dovranno essere collocati tra le immobilizzazioni finanziarie. Qualora, invece, sussistano rilevanti divergenze tra i due framework contabili, l'OIC 33 concede la possibilità di effettuare una nuova collocazione dei titoli valutando la loro destinazione alla data di transizione. L'approccio derogatorio scelto dal principio, descritto al paragrafo A.8, trova giustificazione nella rilevante



complessità associata alla applicazione retroattiva della transizione. Occorre ricordare, infatti, che l'applicazione del principio generale di retroattività richiederebbe una valutazione della collocazione del titolo o della partecipazione da effettuarsi con riferimento alla data di acquisizione e di prima iscrizione. Poiché tale esercizio risulta in molti casi impossibile, il principio ha previsto che, in via eccezionale, la collocazione degli asset in parola deve avvenire in ottica di continuità mantenendo la classificazione originaria adottata con il set di principi contabili precedente. Solo l'esistenza di rilevanti differenze tra il set di principi contabili abbandonati e la disciplina contabile italiana può consentire alla società di procedere ad una nuova classificazione dei titoli e delle partecipazioni alla data di transizione, atteso che la mera modifica delle regole adibite alla disciplina della redazione del bilancio non può essere sufficiente a determinare una modifica della sostanza economica e della destinazione economica dei suddetti beni. Il vantaggio derivante dall'implementazione di una simile modalità *ruled based* è quindi quello di garantire un certo grado di coerenza con le valutazioni formulate prima della transizione ai principi OIC in tutte quelle circostanze in cui i principi contabili abbandonati proponevano regole di classificazione affini a quelle dei principi contabili nazionali.

Sotto il profilo valutativo, invece, l'importanza attribuita al costo d'acquisto dei titoli da parte dei principi contabili nazionali pone non poche problematiche applicative quando, con i precedenti principi, si procedeva alla valutazione di questi asset secondo il criterio del *fair value*. In maniera analoga a quanto scritto per le rimanenze di magazzino, l'utilizzo di questo criterio potrebbe aver reso del tutto superflua la tracciabilità del prezzo d'acquisto ovvero dei movimenti in uscita ed in entrata che hanno interessato un determinato elemento patrimoniale rendendo, di fatto, impossibile definire il costo d'acquisto dei titoli rimasti in portafoglio. Al fine di evitare che problematiche di questo tipo si verificino, il principio ha deciso di concedere la possibilità di adoperare il valore contabile, determinato in conformità

al precedente set di regole contabili, come un importo sostitutivo del costo d'acquisto del titolo o della partecipazione. Ecco allora che:

- in ipotesi in cui il precedente set di principi prescriva la valutazione dei titoli di debito al costo ammortizzato, il valore contabile rilevato in conformità al precedente set contabile rappresenterà il costo ammortizzato del titolo alla data di transazione;
- qualora la precedente disciplina contabile valuti i titoli e le partecipazioni al *fair value* rilevato nel conto economico, il valore equo, determinato alla data di transizione, rappresenterà il valore contabile del titolo alla medesima data;
- infine nel caso in cui il precedente set di principi contabili prescriva la valutazione al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (Other Comprehensive Income), i titoli dovranno essere contabilizzati nel bilancio redatto secondo i principi OIC prendendo in considerazione il valore equo rettificato o integrato dell'importo corrispondente della riserva *fair value* iscritta nel patrimonio netto; rappresentando, questo valore, il costo ammortizzato dei titoli richiesto ai sensi dell'OIC 20 ed il costo delle partecipazioni secondo quanto previsto dall'OIC 21. È importante inoltre precisare che, nonostante la transizione abbia comportato una variazione rilevante del criterio di valutazione delle attività in oggetto, nessuna rideterminazione del tasso d'interesse effettivo deve essere effettuata. L'applicazione del metodo del costo ammortizzato avverrà infatti adoperando il tasso d'interesse effettivo ereditato dall'implementazione del criterio di valutazione adoperato prima della transizione⁸².

⁸² Per le attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il criterio di valutazione ai fini dell'iscrizione in bilancio prevede la applicazione contemporanea delle logiche derivanti dalla contabilizzazione al costo ammortizzato nonché di quelle comportanti il periodico adeguato adeguamento del valore contabile dell'attività al suo valore equo determinato alla data di bilancio. In questo senso, la valutazione delle attività finanziarie al *fair value*



Infine, il principio ha previsto un'ulteriore eccezione applicabile alle sole partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate, in osservanza delle disposizioni contenute nel principio IFRS 9, al *fair value*. Ai sensi del principio OIC 33 è infatti sancito, al paragrafo A.10, che «*la valutazione circa l'eventuale presenza di una perdita durevole di valore è determinata alla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, senza incidere sul prospetto comparativo*». La scelta di prevedere la valutazione delle perdite durevoli con riferimento alla data di apertura del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e del collegato set di principi contabili e non alla data di transizione riflette la consapevolezza che, così come evidenziato dalle motivazioni alla base delle decisioni assunte, al paragrafo 17, «*la valutazione dell'eventuale perdita durevole alla data di transizione richiederebbe il senno di poi e ciò potrebbe compromettere la bontà della stima effettuata*».

2.3.5.5. L'eliminazione contabile dei crediti e dei debiti

Ulteriore semplificazione prevista dal principio contabile è quella concernente l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nei principi contabili OIC 15 e OIC 19 in materia di cancellazione contabile, rispettivamente, dei crediti e dei debiti. L'applicazione del principio di retroattività, infatti, imporrebbe un riesame dei fatti e degli eventi intercorsi prima della transizione, valutando se quelle

rilevato nelle componenti OCI (FVOCI) prevede, in primo luogo, la ripartizione dei costi di transizione collegati all'operazione lungo la vita residua dello strumento finanziario e, successivamente, prevede l'adeguamento del valore contabile risultante alla data di bilancio al *fair value* dell'operazione con contestuale iscrizione della differenza in un'apposita riserva da iscrivere nel patrimonio netto dell'entità. Il principio contabile IFRS 9 dispone, infatti, al paragrafo B5.2.2 che: «*Se l'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2.A, i costi dell'operazione sono ammortizzati nell'utile (perdita) di esercizio utilizzando il criterio del tasso d'interesse effettivo*». In questo modo, è facile comprendere perché la transizione non richieda la stima di un nuovo tasso interesse effettivo da applicare nel periodo successivo alla transizione: il T.I.R. riferito allo strumento finanziario è stato, infatti, già oggetto di apposita quantificazione e risulta perfettamente adoperabile per l'applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dai principi contabili nazionali.

circostanze sarebbero state sufficienti per giustificare, secondo le disposizioni dei principi contabili nazionali, l'eliminazione dei rapporti di credito o di debito risultanti dalla contabilità. Poiché un simile riesame risulta il più delle volte infattibile (OIC 33, Motivazione alla base delle decisioni assunte, par. 17), il principio OIC 33 ha previsto che le indicazioni in materia di eliminazione contabile dei debiti e dei crediti contenute nei principi OIC possono, su volontà della società transitante, trovare applicazione esclusivamente rispetto ai crediti e ai debiti sorti dopo la data di transizione.

2.3.5.6. *Gli strumenti finanziari derivati*

Il principio OIC 33 ha previsto anche un'apposita eccezione in materia di valutazione degli strumenti finanziari derivati. Al paragrafo A.11, in particolare, lo standard contabile concede l'applicazione delle semplificazioni riconosciute dall'OIC 32 "*Strumenti finanziari derivati*" contenute nei paragrafi che vanno dal 139 al 142. Queste disposizioni prevedono, per le operazioni di copertura preesistenti alla prima applicazione dello standard stesso, la possibilità di procedere alla designazione della copertura contabile alla data di inizio dell'esercizio di prima applicazione del principio OIC 32 derogando, anche in questo, al generale principio di applicazione retroattiva. L'applicazione della deroga richiede il soddisfacimento di alcune condizioni, funzionali alla corretta imputazione degli utili e delle perdite connesse all'operazione di copertura nel rispetto del postulato della competenza economica. In particolare, l'applicazione della deroga di cui al par. 139 richiede:

- a) la verifica circa la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 71⁸³ alla data di inizio esercizio di prima applicazione;
- b) la verifica circa la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 102⁸⁴ alla data di inizio esercizio di prima applicazione;

⁸³ Secondo il par. 71 dell'OIC «La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;
- b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del Codice civile “si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”. Pertanto, all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);
- c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura (paragrafo 18):
 - i. vi è una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura. Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti della stessa variabile sottostante. La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini qualitativi (paragrafo 72) sia quantitativi (paragrafo 73);
 - ii. l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica. Pertanto, ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul fair value dello strumento di copertura e dell'elemento coperto;
 - iii. viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Normalmente questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l'elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare ex ante l'inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell'elemento coperto)»

⁸⁴ Ai fini dell'ammissibilità della copertura il paragrafo 102 prevede che «a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 56-60) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi dal 61 al 66);

b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile “si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”. Pertanto, all'inizio della relazione

- c) che, nel caso di coperture del *fair value*, la valutazione del *fair value* dell'elemento coperto, in accordo alle disposizioni del paragrafo 76, e dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, sia interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
- d) che, nel caso di copertura dei flussi finanziari, il calcolo dell'eventuale inefficacia della copertura, ai sensi del paragrafo 86, se esistente, debba essere imputata agli utili o alle perdite di esercizi precedenti mentre la quota di copertura efficace sia imputata alla voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".

Successivamente l'OIC 32 prevede che, qualora la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al par 139 lettera a) non risulti possibile, nonostante ogni ragionevole sforzo, è possibile comunque procedere alla realizzazione della valutazione previste dalle lettere b) e c) posticipando la verifica di ammissibilità alla data di chiusura dell'esercizio di prima applicazione.

Per quanto riguarda il trattamento degli strumenti finanziari ibridi o composti, il principio contabile in parola, al paragrafo 141, prevede la possibilità di procedere allo scorporo dello strumento stesso alla data di prima applicazione purché siano rispettati i requisiti previsti al paragrafo 42. Tali requisiti attengono all'assenza di una stretta correlazione tra le caratteristiche economiche e i rischi del contratto derivato e le condizioni economiche e i rischi del contratto primario; nonché la

di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura;

c) la relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti: quali l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto».



sussistenza delle caratteristiche identificative di uno strumento finanziario derivato sancite al paragrafo 11 del suddetto principio.

Infine, il principio al paragrafo 142 stabilisce che, con riferimento al dispositivo di cui al par. 139 e per le sole relazioni di copertura preesistenti alla data di prima applicazione, è possibile presumere la loro piena efficacia purché siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 72 potendo, in questo caso, applicarsi i modelli previsti dai paragrafi da 101 a 108 previsti per le relazioni di copertura semplice senza necessità di verifica circa la stipula del derivato a condizioni di mercato.

Ulteriore problematica riguarda la valutazione degli strumenti finanziari ibridi, non quotati sui mercati regolamentati e valutati, ai sensi dell'IFRS 9, secondo il criterio del valore equo. Con riferimento a questi elementi, il principio prevede la possibilità di continuare ad utilizzare il principio del fair value anche dopo la transizione poiché la realizzazione dello scorporo ai sensi del principio OIC 32 potrebbe risultare onerosa e arbitraria. La previsione della possibilità di utilizzo del *fair value* per la valutazione degli strumenti non quotati ibridi è stata concessa considerando sia la disposizione dell'OIC 32 che consente la valutazione al *fair value* degli strumenti quotati sia l'evidenza di una limitata diffusione delle società finanziarie che emettono strumenti ibridi non sottoposti a negoziazione nei mercati regolamentati.

2.3.6. L'informativa da fornire in nota integrativa

La procedura di transizione richiede la presentazione di determinate informazioni quali-quantitative, da inserire nella nota integrativa ed aventi il principale compito di chiarire le motivazioni del passaggio ai principi nazionali, gli effetti derivanti dallo stesso in termini d'impatto sul patrimonio netto e sul risultato economico di periodo dell'azienda e le giustificazioni a supporto delle scelte di deroga al

principio generale di retroattività nella conversione dei valori contabili. In tal senso alla società è chiesto di indicare nel prospetto informativo:

- le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali italiani nonché la data di transizione;
- una riconciliazione del patrimonio netto dalla quale risultino le differenze manifestatesi per effetto della transizione e che hanno comportato una modifica dei saldi alla data di riferimento dello stato patrimoniale d'apertura e alla data di chiusura del bilancio comparativo, nonché una riconciliazione del conto economico e del rendiconto finanziario comparativo. L'esposizione di queste differenze deve avvenire al lordo degli effetti fiscali relativi, avendo cura di evidenziarli separatamente;
- l'elenco delle voci di bilancio per le quali la società ha optato per lo sfruttamento della semplificazione concessa dal principio OIC 33 e indicate nell'Appendice A. In questo caso non è richiesta alcuna informazione a giustificazione della deroga operata;
- l'elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa ovvero irrilevante sotto il profilo degli effetti prodotti;
- nell'ipotesi in cui la società si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi A3-A5, è richiesta l'indicazione nelle note delle modalità di determinazione della vita utile residua dell'avviamento in conformità a quanto previsto dai principi nazionali in materia di immobilizzazioni immateriali (OIC 24).

Il principio OIC 33, infine, specifica che la presentazione delle informazioni richieste ovvero la redazione della nota integrativa deve, naturalmente, seguire le logiche indicate dalle disposizioni OIC e dagli articoli del codice civile vigenti in materia alla data di transizione.

2.4. SINTESI CONCLUSIVE

L'assenza, fino al 2020, di chiare regole operative da applicare ha reso il processo di abbandono dei principi contabili internazionali un fenomeno di particolare interesse sotto il profilo pratico. Il vuoto generato dall'introduzione del decreto legislativo n. 38/2005, colmato solamente con l'introduzione del principio contabile OIC 33, ha posto le società transitanti nella necessità di ricercare altri riferimenti operativi per attuare correttamente la transizione. Conseguentemente, i processi di abbandono dei principi internazionali, con particolare riferimento a quelli intervenuti prima del 2020, potrebbero essere stati ispirati da standard contabili vigenti, disciplinanti fenomeni di cambiamento di principi simili nella sostanza, quali ad esempio, il principio IFRS 1, concernente la prima applicazione dei principi contabili internazionali, e l'OIC 29, disciplinante il trattamento contabile dei mutamenti di principi contabili e dei criteri di valutazione. Ecco allora che la definizione dei comportamenti operativi che dovrebbero caratterizzare una corretta transizione ai principi contabili italiani, funzionale ad una successiva verifica empirica di questi comportamenti, non può basarsi esclusivamente sull'analisi del contenuto del principio contabile emesso nel 2020, dovendosi piuttosto basare sul confronto di tutti e tre gli standard contabili citati, così da arrivare alla definizione di un elenco norme comportamentali condivise che dovrebbero caratterizzare ogni processo di abbandono dei principi contabili internazionali, indipendentemente dal periodo in cui questo si è realizzato. Dall'analisi separata dei tre principi, siamo così arrivati alla definizione dei seguenti aspetti fondamentali:

1) la segnalazione, in nota integrativa, del cambiamento di principi contabili.

Questa informazione viene richiesta direttamente dal decreto legislativo n. 38 del 2005 e la sua importanza viene ribadita dall'OIC 33, nonché, in tema di mutamenti di principi contabili e prima applicazione dei principi contabili internazionali, dall'OIC 29 e dall'IFRS 1. L'inclusione di questo tipo di

informazione è infatti fondamentale per la corretta realizzazione della transizione, in quanto funzionale ad attirare l'attenzione del lettore sulla manifestazione di un evento eccezionale che deroga al postulato di costanza dei criteri di valutazione;

- 2) *l'indicazione delle motivazioni e delle circostanze eccezionali che hanno condotto a mutare la decisione di abbandono.* Anche l'inserimento di questa informazione in nota integrativa è espressamente richiesto dal decreto legislativo e ribadito dall'OIC 33 e dall'OIC 29. Se la precedente informazione serve per rendere edotto il lettore di una deroga intervenuta, l'indicazione delle motivazioni consente all'utilizzatore di circostanziare il fenomeno di abbandono, permettendo la formulazione di un giudizio di ragionevolezza sulle stesse;
- 3) *l'indicazione della data di transizione;*
- 4) *l'applicazione retroattiva dei nuovi principi contabili.* L'obbligo di rideterminazione retrospettiva dei nuovi principi contabili è una disposizione comune di tutti e tre i principi presi ad esame. Esso trova il suo fondamento nella necessità di predisporre un processo di transizione che non intacchi la comparabilità temporale del "pacchetto" di bilancio. Conseguentemente, salvo la presenza di circostanze impeditive, l'applicazione dei nuovi principi non può essere limitata all'esercizio in cui è avvenuto il mutamento e a quelli successivi, ma deve avvenire ritroso, coinvolgendo gli esercizi passati, come se il nuovo set contabile fosse stato applicato sin dalla nascita dell'azienda;
- 5) *l'imputazione del saldo delle rettifiche operate al patrimonio netto al netto degli effetti fiscali latenti.* Il principio contabile OIC 33 specifica che il saldo derivante dall'applicazione retroattiva dei principi contabili italiani deve essere imputato, per tutto il suo importo, ad una specifica riserva del patrimonio netto. Se la riserva ha avuto origine da una *detransition* dai principi contabili internazionali, tale riserva presenta le caratteristiche indicate nell'art. 7-bis



del decreto legislativo n. 38/2005. I principi contabili IFRS 1 e OIC 29, diversamente, dispongono l'imputazione del saldo delle rettifiche alla voce "*Utili portati a nuovo*" del patrimonio netto o ad altra voce se ritenuta più opportuna. In ogni caso, il saldo delle rettifiche andrà sempre considerato al netto degli effetti prodotti dalla fiscalità differita e non potrà mai essere imputato a conto economico;

- 6) *la possibilità di usufruire, in presenza di specifiche circostanze, di esenzioni e semplificazioni.* Come scritto nel precedente punto, l'applicazione retroattiva costituisce cardine operativo fondamentale per qualsiasi processo di transizione. In alcuni casi, tuttavia, l'applicazione retroattiva delle nuove norme contabili non è fattibile, mancando i dati necessari per la sua implementazione, oppure risulta eccessivamente onerosa alla luce dei benefici informativi da essa derivanti o irrilevante. In queste situazioni, sia il principio OIC 33 sia il principio OIC 29 consentono di derogare all'applicazione retroattiva dei nuovi principi posticipandola alla data in cui le condizioni impeditive di cui sopra vengono definitivamente meno. Qualora la società decida di avvalersi di queste semplificazioni, né dovrà dare informativa in nota integrativa, evidenziando i relativi problemi di comparabilità. Restando in tema, sia il principio IFRS 1 sia il principio OIC 33 prevedono specifiche fattispecie in cui la non fattibilità oltre ogni ragionevole sforzo ovvero l'eccessiva onerosità dell'applicazioni retroattiva sono presunte. Anche rispetto a queste fattispecie di esenzione, è previsto l'obbligo di fornire adeguata indicazione nella nota integrativa;
- 7) *l'indicazione delle motivazioni concernenti lo sfruttamento delle semplificazioni concesse dalla normativa.* Il principio OIC 33 e il principio contabile OIC 29 prevedono che, qualora la società decida di avvalersi delle semplificazioni di cui al punto precedente, vengano fornite le motivazioni per le quali

la rideterminazione retroattiva dei valori di bilancio è risultata non fattibile oltre ogni ragionevole sforzo ovvero eccessivamente onerosa ovvero irrilevante. L'informazione in parola risulta di particolare interesse per il fruitore del pacchetto di bilancio, permettendogli di valutare l'affidabilità dell'informativa finanziaria prodotta a cavallo della transizione e valutare la ragionevolezza dei presupposti alla base della deroga;

- 8) *l'indicazione degli effetti prodotti dalla transizione.* Il decreto legislativo n. 38 del 2005 dispone che, in ipotesi di abbandono dei principi contabili internazionali, la società fornisca apposita informativa sull'impatto della transizione sulla dimensione economica, patrimoniale e finanziaria. Il principio contabile OIC 33 e il principio contabile IFRS 1 confermano questo obbligo gravante sulla società transitanti, richiedendo specificatamente la presentazione di appositi prospetti di riconciliazione relativi al patrimonio netto alla data di transizione, allo stato patrimoniale comparativo, al conto economico comparativo e, per le società tenute alla sua redazione, al rendiconto finanziario comparativo. La funzione svolta da questi prospetti è di fondamentale importanza, rendendo quest'insieme di informazioni essenziale per qualsiasi procedura di transizione che ambisca a rispettare la clausola generale e il principio di chiarezza. Questi prospetti di riconciliazione consentono, infatti, di apprezzare la natura e l'importo delle rettifiche operate, permettendo di ricollegare le risultanze del bilancio ottenuto dall'applicazione dei principi contabili italiani a quelle contenute nel bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS.

III. L'abbandono dei principi contabili internazionali: un'analisi descrittiva

3.1. FINALITÀ DELL'ANALISI

Come ampiamente spiegato nel capitolo precedente, l'abbandono dei principi contabili internazionali è divenuto possibile contestualmente all'emanazione del decreto legislativo n. 38/2005, il quale, oltre a fornire l'elenco dei soggetti societari tenuti all'applicazione, ovvero di quelli chiamati a decidere se continuare ad applicare la disciplina nazionale o adottare i principi IAS/IFRS, stabilisce, all'art. 4 comma 7, che *«la scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali»*. In tal senso, la norma prevede che il ritorno alla precedente disciplina contabile deve considerarsi generalmente non possibile e che lo stesso si possa realizzare solo in presenza di circostanze eccezionali da indicare in nota integrativa, unitamente all'impatto che tale mutamento di principi ha generato sul patrimonio netto aziendale e sul risultato economico d'esercizio. L'articolo in parola però non specificava, allora come oggi, quale sia il trattamento contabile applicabile per gestire correttamente la transizione, generando un "vuoto normativo"⁸⁵ che si è

⁸⁵ Il termine vuoto normativo (generalmente utilizzato per riferirsi all'assenza di norme giuridiche) è utilizzato, nell'ambito di questo lavoro, in senso lato per esprimere la totale mancanza di raccomandazioni pratiche (*best practice*) per la realizzazione della transizione dai principi contabili internazionali ai principi contabili italiani.



protratto fino al 2020, anno in cui è stato emanato il principio contabile OIC 33 “*Passaggio ai principi contabili nazionali*”. Nel tempo, diverse società italiane, sfruttando l’opzione concessa dal decreto, hanno abbandonato i principi contabili internazionali, tornando a redigere il proprio bilancio d’esercizio in accordo ai principi contabili italiani e alle disposizioni del codice civile e generando un fenomeno che, alla luce di quanto osservato nei capitoli I e II di questo lavoro, appare di particolare interesse scientifico. Il tema dell’abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane, sebbene risulti interessante sotto molteplici aspetti, non è mai stato oggetto di precedenti lavori di ricerca. Ecco allora che, alla luce di queste considerazioni, appare chiaro come il fenomeno in parola sia un terreno fertile per la realizzazione di un’analisi descrittiva incentrata sui bilanci depositati dalle società transitanti, finalizzata a delineare un primo quadro di sintesi concernente le motivazioni che hanno condotto le società all’abbandono dei principi contabili internazionali, le modalità tecniche e la trasparenza informativa che hanno caratterizzato questi passaggi e gli effetti e gli impatti prodotti dall’abbandono sulla dimensione economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda. In sintesi, attraverso l’analisi documentale dei bilanci predisposti nell’esercizio precedente e in quello successivo alla transizione, saremo in grado di comprendere:

- quali sono state le motivazioni, dichiarate dalle società, che hanno condotto all’abbandono dei principi contabili internazionali;
- quali modalità tecniche sono state attuate per realizzare la transizione e con che grado di trasparenza informativa è stato effettuato l’abbandono;
- quali sono stati gli effetti generati dal cambiamento di principi contabili.

In tal senso, il presente capitolo dedicherà, in primo luogo, spazio alla definizione e all’esplicazione delle modalità e dei criteri di selezione prescelti per definire e costruire il campione di società abbandonanti, i cui bilanci saranno oggetto di

analisi. Successivamente, sarà data indicazione degli aspetti che saranno oggetto di osservazione, specificando le ragioni e l'utilità della loro inclusione all'interno di questa analisi descrittiva. Infine, si procederà alla presentazione e al commento dei risultati ottenuti dalla consultazione dei bilanci.

3.2. METODOLOGIA DELL'ANALISI

Il percorso metodologico, prescelto per apprezzare gli aspetti motivazionali e di metodo che hanno caratterizzato i processi di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane non quotate nonché gli impatti che si sono generati sul bilancio e sulle voci che lo compongono, consta di tre differenti fasi:

- 1) individuazione delle società abbandonanti e costruzione del campione di riferimento;
- 2) definizione della check-list di variabili/aspetti comportamentali da indagare, considerando le risultanze ottenute dal confronto tra set contabile internazionale e set contabile nazionale, operato nel primo capitolo, nonché dall'analisi incrociata, svolta nel capitolo II, confrontando le principali disposizioni contabili applicabili in tema di passaggio di principi contabili;
- 3) analisi dei risultati ottenuti.

3.2.1. Il campione di riferimento

La prima fase relativa al processo metodologico ha riguardato la selezione del campione di imprese abbandonanti i cui bilanci sono stati oggetto di analisi descrittiva. La procedura di costruzione del campione è avvenuta con riferimento alle informazioni contenute nel database *AIDA Bureau Van Dijk*, applicando i seguenti criteri di selezione:

- società attive al 2021;
- società di capitali;
- società non quotate;
- società che non hanno emesso titoli negoziati in mercato regolamentati o diffusi tra il pubblico;
- società diverse da quelle finanziarie⁸⁶;
- società che hanno applicato almeno una volta i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio nell'intervallo temporale che va dall'anno 2012 all'anno 2021⁸⁷.

Dall'uso dei succitati criteri, è stato generato un elenco di 475 società indicante, per ciascun'entità e per ciascun anno compreso nel periodo 2012-2021, i principi contabili adoperati per la redazione del bilancio d'esercizio⁸⁸.

Successivamente, sono state individuate le società abbandonanti. In particolare, al termine di questo passaggio sono state individuate ed isolate quelle società per le quali si è osservato l'utilizzo dei principi contabili internazionali in un determinato anno e i principi contabili nazionali in quello immediatamente successivo. Al termine di questa procedura, si è ottenuto un campione di società italiane non quotate abbandonanti pari a 91. Successivamente, si è proceduto a una prima lettura dei bilanci pre-transizione e post-transizione, al fine di eliminare potenziali falsi positivi o situazioni distorsive. In particolare, sono state escluse⁸⁹:

- le società interessate, nell'anno precedente e successivo alla transizione, da procedure di: liquidazione giudiziale; concordato preventivo; amministrazione controllata; amministrazione giudiziaria; concordato fallimentare;

⁸⁶ La selezione in base al settore di appartenenza è stata effettuata considerando le prime due cifre del codice di classificazione ATECO 2007 riferito alla società. Nello specifico sono state escluse le società i cui codici ATECO iniziano con le cifre 64, 65 e 66.

⁸⁷ Il criterio temporale considera la data di riferimento dei bilanci d'esercizio presentati.

⁸⁸ L'estrazione dal database AIDA risale al 20 gennaio 2023.

⁸⁹ I bilanci d'esercizio oggetto di consultazione sono stati acquisiti attraverso il servizio TELEMACO sviluppato da INFOCAMERE e messo a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane.

liquidazione coatta amministrativa; liquidazione giudiziaria; liquidazione volontaria; liquidazione⁹⁰;

- le società per le quali non è stato depositato il bilancio relativo all'esercizio pre-transizione e a quello post-transizione⁹¹;
- le società che, a dispetto delle indicazioni fornite dalla banca dati AIDA, non hanno mai applicato i principi contabili internazionali, ovvero non hanno mai abbandonato tali standard in favore dei principi contabili italiani⁹².

Al termine di questa ulteriore e più minuziosa selezione, si è ottenuto un campione di società abbandonanti pari a 72.

Di seguito, si propone apposita tabella (Tabella n. 3.1) indicante i criteri di selezione e le motivazioni a supporto.

Tab. 3.1 - Criteri di selezione del campione di società

Criterio di selezione	Motivazioni
Società di capitali	Società tenute alla redazione del bilancio d'esercizio e interessate dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 38/2005.
Società attive al 2021	Esclusione delle società che hanno cessato la propria attività prima dell'intervallo temporale oggetto di analisi.
Società non quotate e società che non hanno emesso strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.	Esclusione delle società legalmente obbligate all'applicazione dei principi contabili internazionali.

⁹⁰ Il passaggio ha portato all'esclusione di 8 società.

⁹¹ L'applicazione del criterio di selezione in parola ha portato all'esclusione di una sola società.

⁹² L'esclusione delle società che non hanno abbandonato i principi contabili internazionali ovvero di quelle che li hanno mai applicati ha comportato l'esclusione di 10 società.

Società diverse da quelle finanziarie.	Esclusione di quelle società sottoposte a regole di rendicontazione finanziaria differenti e peculiari.
Società che hanno applicato almeno una volta, nel periodo 2012-2021, i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.	Individuazione di quelle società che potrebbero aver abbandonato i principi contabili internazionali.
Esclusione delle società interessate, nell'anno precedente e successivo alla transizione, da procedure di: liquidazione giudiziale; concordato preventivo; amministrazione controllata; amministrazione giudiziaria; concordato fallimentare; liquidazione coatta amministrativa; liquidazione giudiziaria; liquidazione volontaria; liquidazione.	Con questo criterio di selezione si escludono le imprese che risultano coinvolte in procedure che alterano il bilancio, producendo potenziali distorsione nei risultati dell'analisi.
Esclusione delle società per le quali non è disponibile il bilancio relativo all'esercizio pre-transizione e a quello post-transizione.	Esclusione di quelle società rispetto alle quali non risultano depositati e disponibili i bilanci oggetto di analisi.
Esclusione delle società che non hanno effettivamente abbandonato i principi contabili internazionali o che non li hanno mai applicati.	Eliminazione dei c.d. falsi-positivi.

Fonte: elaborazione propria

3.2.2. Gli aspetti oggetto d'investigazione

La transizione dai principi contabili internazionali ai principi contabili italiani è un fenomeno articolato, terreno fertile per la realizzazione di un'analisi che permetta di apprezzare le motivazioni proposte dalle società abbandonanti, le modalità operative dell'abbandono e l'impatto generato sul bilancio, definendo, infine, quali sono le determinanti che stimolano le aziende a maturare tale decisione. Mentre la definizione delle determinanti del fenomeno sarà realizzata attraverso l'analisi statistica che sarà svolta nel quinto capitolo del presente lavoro, l'indagine concernente la disamina delle motivazioni proposte, delle tecniche e delle modalità del passaggio, nonché dell'impatto diretto sul bilancio, sarà effettuata nell'ambito di questo capitolo, attraverso un'analisi descrittiva basata sull'attenta consultazione dei bilanci delle società. Facendo riferimento ai bilanci depositati dalle società incluse nel campione, l'analisi descrittiva affronterà quattro differenti profili:

- 1) le motivazioni giustificanti l'abbandono dei principi contabili internazionali;
- 2) le caratteristiche quali-quantitative delle società abbandonanti;
- 3) le modalità tecniche di realizzazione del passaggio ai principi contabili italiani;
- 4) gli effetti prodotti dalla transizione ai principi contabili nazionali, sia in termini di impatto sul patrimonio netto, sul totale attivo, sulla redditività e sull'indebitamento dell'azienda, sia in termini di effetti contabili prodotti sulle varie voci comprese nei prospetti contabili del bilancio d'esercizio.

Al fine di garantire la massima esaustività, si fornisce di seguito, per ognuno dei profili individuati, l'elenco di tutti gli aspetti selezionati accompagnati da una descrizione delle esigenze conoscitive che ciascuna di essi è destinato a soddisfare.



3.2.2.1. Le motivazioni fornite ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005

L'art. 4 del decreto legislativo n. 38/2005 specifica che le società abbandonanti i principi contabili internazionali devono fornire, in nota integrativa, informazioni circa le motivazioni e le circostanze eccezionali che hanno condotto la società a maturare la scelta in parola. Ricercare questa informazione nelle note integrative dei bilanci delle società comprese nel campione di riferimento ci consente:

- in primo luogo, di valutare la presenza effettiva di questa informazione e, conseguentemente, l'assolvimento di un obbligo informativo sancito espressamente da un atto avente natura cogente e forza di legge;
- in secondo luogo, considerando che né il decreto legislativo n. 38/2005 né il principio contabile OIC 33 specificano cosa debba intendersi per circostanze eccezionali, di apprezzare le diverse motivazioni proposte, comprendendo come le società abbiano declinato il concetto di eccezionalità alle specifiche fattispecie;
- infine, di formulare alcune considerazioni sui fattori che conducono le società ad abbandonare i principi contabili internazionali. Queste considerazioni saranno poi utili per la realizzazione dell'analisi statistica di cui al capitolo 5 del presente lavoro.

3.2.2.2. Le caratteristiche quali-quantitativi delle società abbandonanti i principi contabili internazionali

Accanto all'interesse per le motivazioni giustificanti il passaggio ai principi contabili nazionali, si ritiene opportuno svolgere un'analisi descrittiva delle caratteristiche individuali delle entità che compongono il campione, al fine di verificare se il fenomeno di abbandono abbia interessato società esibenti specifiche

caratteristiche ovvero abbia riguardato indistintamente una pletera variegata di realtà societarie. In tal senso, si esaminerà:

- *la forma giuridica della società*. In accordo al nostro ordinamento giuridico, le società di capitali possono assumere tre differenti forme: società per azioni; società a responsabilità limitata; e società in accomandita per azioni. Ciascuno di questi modelli si caratterizza per meccanismi di funzionamento interni diversi e, altresì, per gradi di complessità della struttura organizzativa differenti. Le differenze che caratterizzano ciascun veicolo societario, concernenti ora le modalità di raccolta del capitale ora la disciplina dei rapporti interni alla società, fanno sì che i modelli societari caratterizzati da meccanismi più semplici e informali, quale ad esempio le società a responsabilità limitata, potrebbero essere preferiti nell'esercizio di attività meno esigenti sotto il profilo organizzativo, gestionale e finanziario. Sulla base di queste considerazioni, dunque, si comprende come la veste giuridica di una società possa essere un aspetto importante da osservare nell'ambito di un'analisi mirata alla contestualizzazione del processo di abbandono dei principi internazionali, in quanto la *compliance* delle disposizioni IAS/IFRS potrebbe risultare più gravosa per le realtà meno strutturate (S.r.l. e, in alcuni casi, S.a.p.a.) (Matonti e Iuliano, 2012). L'introduzione di questa variabile mira, quindi, a verificare quali tipologie di veicoli societari hanno proceduto in misura maggiore all'abbandono dei principi internazionali;
- *il settore di appartenenza della società*. L'inserimento di tale aspetto d'indagine mira a verificare quali sono i settori produttivi in cui il fenomeno si è presentato con maggiore frequenza;

- *la regione in cui opera la società*⁹³. L'inserimento di tale aspetto d'indagine mira a verificare quali sono le regioni in cui il fenomeno si è presentato con più frequenza;
- *la dimensione dell'azienda*. I costi connessi all'applicazione dei principi contabili internazionali e alla redazione del bilancio d'esercizio sono considerati come fissi; pertanto, essi tendono a non variare al modificarsi delle variabili aziendali quali la dimensione. Appurato questo, appare chiaro che l'incidenza dei costi di *compliance* sia maggiore per le imprese di piccole/medie dimensioni rispetto alle società di grandi dimensioni e che, per queste ultime, maggiori potrebbero essere gli stimoli all'adozione degli standard contabili emanati dallo IASB in quanto più consistente parrebbe essere il vantaggio prodotto in termine di visibilità e riduzione delle asimmetrie informative (Jensen and Meckling, 1976; Meek et al., 1995). L'analisi della dimensione delle società che hanno operato la transizione potrebbe, quindi, fornire interessanti spunti (con tutte le difficoltà derivanti dalla misurazione di una variabile poliedrica come la grandezza⁹⁴), permettendoci di comprendere se effettivamente il fenomeno ha interessato in proporzione maggiore le piccole e medie imprese piuttosto che le grandi aziende. Per realizzare questa classificazione, le imprese comprese nel nostro campione sono state suddivise in quattro differenti categorie (micro, piccole, medie e grandi imprese), utilizzando il requisito dimensionale previsto dall'art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 2003⁹⁵. In particolare, il criterio dimensionale in parola classifica come: *micro imprese*, le aziende che occupano un numero di dipendenti inferiore a 10 e che espongono un fatturato annuo o un totale

⁹³ Per regione di appartenenza si considera la regione in cui è collocata la sede legale della società.

⁹⁴ Per approfondimenti sulla misurazione della dimensione aziendale si rinvia a Marchi e Paolini (2023).

⁹⁵ La classificazione dimensionale utilizzando il criterio europeo è pratica ampiamente diffusa tra gli studi di accounting che utilizzano campione di imprese che operano nel territorio europeo.

attività inferiore a € 2.000.000; *piccole imprese*, le aziende che occupano un numero di dipendenti inferiore a 50 e che espongono un fatturato annuo o un totale attività compreso tra € 2.000.000 e € 10.000.000; *medie imprese*, le aziende che occupano un numero di dipendenti inferiore a 250 e che espongono un fatturato annuo compreso tra € 10.000.000 e € 50.000.000 o un totale attività compreso tra € 10.000.000 e € 43.000.000; *grandi imprese*, le aziende che occupano un numero di dipendenti superiore a 250 e che espongono un fatturato annuo superiore a € 50.000.000 e un totale attività superiore a € 43.000.000. Il collocamento delle singole imprese abbandonanti alle 4 categorie individuate è stato effettuato prendendo in considerazione le risultanze del bilancio precedente a quello di transizione⁹⁶;

- *la redditività dell'azienda*. Ulteriore aspetto da valutare nell'ambito delle caratteristiche delle società che affrontano il passaggio è rappresentato dal grado di redditività, calcolato adoperando l'indice denominato ROA (*Return on Assets*). Le aziende caratterizzate da ragguardevoli livelli di performance, infatti, tendono ad ampliare il flusso informativo verso l'esterno, al fine di beneficiare dalla conseguente riduzione delle asimmetrie informative (Raffournier, 1998, Dumotier e Raffournier, 2018). Ne deriverebbe, allora, che le società caratterizzate da tassi di redditività non esaltanti potrebbero essere maggiormente incentivate ad un ritorno ai vecchi principi godendo della presunta chiusura concessa dalle norme contabili nazionali. Valutare il livello di redditività delle aziende abbandonanti i principi contabili internazionali ci consentirà di osservare se il fenomeno abbia effettivamente riguardato prevalentemente società aventi livelli contenuti o addirittura negativi di redditività;

⁹⁶ Il fatturato annuo è stato quantificato facendo riferimento al totale ricavi derivanti dalle vendite dei beni e dei servizi risultante dal prospetto dell'utile della perdita d'esercizio, mentre il totale delle attività è stato quantificato facendo riferimento al totale attivo risultante dal prospetto della situazione economica e finanziaria.



- *l'indebitamento dell'azienda*. L'introduzione di questa variabile risponde all'esigenza di voler quantificare il grado di indebitamento delle società che operano il passaggio, misurandolo come rapporto tra il totale delle passività e il totale delle fonti. Tra il grado indebitamento della società e il livello di *disclosure* esistono forti relazioni in quanto l'apertura informativa dell'azienda consente il miglioramento dei rapporti con i fornitori di capitale di debito, determinando una riduzione del costo del capitale e altresì una facilitazione nell'ottenimento di nuovi finanziamenti anche in presenza di *leverage* non contenuti (Alves et al., 2012; André et al., 2012). Nel solco di queste riflessioni si è deciso di introdurre quest'ulteriore livello d'osservazione, al fine di formulare alcune considerazioni sul livello di indebitamento delle società abbandonanti, osservando se il fenomeno in parola abbia interessato prevalentemente società aventi bassi livelli di *leverage*;
- *l'anno di abbandono dei principi contabili internazionali*, intendendo, in questo caso, l'anno di riferimento del primo bilancio redatto secondo i principi contabili italiani. La ragione sottesa all'introduzione di questo aspetto si sostanzia nella volontà di verificare eventuali accelerazioni del fenomeno nei dieci anni coperti dalla nostra indagine.

3.3.2.3. Le modalità tecniche di realizzazione dell'abbandono dei principi contabili internazionali

Il processo di transizione ai principi contabili nazionali è un procedimento complesso e delicato, da realizzarsi con il principale scopo di produrre un'informazione contabile rispettosa dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità. Purtroppo, a far da contraltare a tale difficoltà vi è stato un vuoto normativo perdurato fino al 2020, che ha privato le aziende interessate di una raccomandazione tecnica di riferimento, fondamentale per garantire la buona riuscita dell'operazione di

cambiamento. In particolare, le società italiane che hanno deciso di abbandonare i principi contabili internazionali prima del 2020, non potendo far riferimento ad un principio ad hoc, hanno dovuto realizzare il passaggio applicando, come alternativa, la bozza di principio predisposta dall'Organismo Italiano di Contabilità (non sapendo se le disposizioni e l'impostazione di base proposte dalla bozza sarebbero state confermate nel principio definitivo) ovvero facendo riferimento ad altri principi, l'OIC 29 o l'IFRS 1, applicabili in via analogica. L'assenza di una disposizione specifica prima del 2020, come già accennato nel capitolo II del presente lavoro, rende il fenomeno di abbandono particolarmente interessante dal punto di vista tecnico e teorico, giustificando l'inserimento di alcuni aspetti da sottoporre a verifica, pensati per osservare: quali tecniche di realizzazione del passaggio sono state adoperate dalle singole società; a quali disposizioni contabili è stato fatto riferimento per imbastire il processo di abbandono; quali informazioni sono state inserite e con quale grado di dettaglio. Analizzare questi aspetti ci permetterà, quindi, di valutare la correttezza tecnica dei processi di transizione intervenuti nel tempo, con particolare riferimento alla capacità delle aziende abbandonanti i principi internazionali di rispettare quegli obblighi comportamentali comuni individuati, nel capitolo II, come i pilastri di un corretto processo di transizione.

Si elencano, qui di seguito, gli aspetti selezionati per inquadrare il fenomeno dal punto di vista tecnico/contabile:

- *la segnalazione del passaggio.* Tra i doveri informativi primari in capo alla società transitante, vi è sicuramente quello di dover fornire informazioni sull'avvenuto mutamento di principi agli utilizzatori del bilancio. L'obbligo in parola è previsto espressamente dall'art. 2423-*bis* c.c. e costituisce un adempimento informativo essenziale per la concretizzazione dei principi enunciati nella clausola generale e dei postulati di comparabilità e di costanza di criteri di valutazione. Questa variabile qualitativa mira, quindi, ad accertare

la corretta comunicazione del cambiamento all'interno delle note integrative nonché individuare quelle società che invece hanno redatto il proprio bilancio senza fornire alcuna informazione a riguardo;

- *la pubblicità dell'abbandono nel bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui è intervenuto il mutamento di principi.* Sebbene il decreto legislativo n. 38/2005 non disponga di fornire informazioni nell'ultimo bilancio IAS/IFRS circa il futuro abbandono di tali principi, esso prevede che il bilancio relativo all'esercizio in cui si delibera la revoca della scelta di adozione dei principi contabili internazionali debba essere redatto continuando ad applicare tali standard. La revoca, dunque, non opera immediatamente, bensì, al fine di evitare comportamenti opportunistici, solo dal bilancio relativo all'esercizio successivo alla delibera di abbandono. In questo senso, le società, essendo al corrente del futuro cambiamento già all'atto della redazione dell'ultimo bilancio IAS/IFRS, potrebbero anticipare tale circostanza ai lettori del bilancio, al fine di fornire la più completa ed esaustiva informativa possibile. Si verificherà quindi, la presenza di informazioni relative alla futura transizione nelle note dell'ultimo bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali. Qualora tale pubblicità non possa essere fornita (si pensi ad esempio alla manifestazione di eventi che facciano venir meno l'obbligo legale nel periodo successivo all'approvazione del bilancio d'esercizio) la stessa sarà considerata *"non possibile"* e, dunque, separata dalle fattispecie in cui tale informazione seppur disponibile non è stata presentata (identificata come *"non fornita"*);
- *le disposizioni contabili utilizzate per il passaggio.* L'art. 2427 del c.c., disciplinante il contenuto della nota integrativa, stabilisce l'obbligo di indicare i criteri applicati per la valutazione delle voci di bilancio, per la rettifica di valori in esso riportati e per la conversione dei valori espressi in valuta estera. Nell'ambito del processo di abbandono dei principi contabili internazionali,

l'adempimento di tale obbligo dovrebbe sostanziarsi attraverso l'indicazione in nota integrativa del principio contabile applicato, permettendo in questo modo la comprensione delle regole tecniche che hanno ispirato l'intero processo. Sulla base di queste informazioni, l'inclusione di questa variabile mira a verificare quali sono le norme e le prassi più utilizzate per la realizzazione della transizione ovvero individuare tutti quei casi in cui questa informazione non è stata fornita;

- *l'indicazione della data di transizione.* Il principio contabile OIC 33 e il principio contabile IFRS 1 chiedono di indicare in nota integrativa la data di transizione, intesa come la data d'inizio del primo esercizio comparativo del primo bilancio redatto con i nuovi principi contabili. L'inserimento di questo aspetto d'indagine ci permetterà di verificare il numero di società che ha adempiuto alle prescrizioni citate;
- *la presenza dell'informativa finanziaria relativa all'esercizio comparativo.* La possibilità di confrontare le risultanze contabili facenti riferimento ad esercizi amministrativi diversi rappresenta una prerogativa importante per il soddisfacimento dei postulati di redazione del bilancio d'esercizio. Occorre, inoltre, rammentare come il mutamento dei principi contabili determini la necessità di operare una riclassificazione delle voci di bilancio e una rideterminazione retroattiva, al fine di garantire la comparabilità delle risultanze contabili riferite ai diversi esercizi amministrativi. In questo senso, si è deciso di verificare la presenza dei prospetti comparativi nei bilanci depositati dalle società, indipendentemente dal fatto che queste abbiano predisposto l'applicazione retroattiva dei nuovi principi. Lo studio di questo aspetto unitamente a quello concernente l'applicazione retroattiva dei nuovi standard ci permetterà, infatti, di comprendere se le società abbiano operato nel rispetto del postulato di comparabilità ovvero se esse abbiano presentato le informazioni relative ai



precedenti esercizi senza prima intervenire per garantirne l'effettiva comparabilità;

- *l'applicazione retroattiva dei principi contabili italiani.* I principi contabili OIC 33, IFRS 1 e OIC 29 dispongono che, in ipotesi di cambiamento di principi contabili, l'applicazione dei nuovi standard deve avvenire retroattivamente come se gli stessi fossero stati sempre utilizzati. In particolare, la transizione vede il suo inizio nella predisposizione della situazione patrimoniale di apertura, i cui saldi contabili devono essere determinati mediante applicazione a ritroso dei nuovi principi, salvo l'applicazione di alcune eccezioni previste o casi in cui il processo risulterebbe infattibile, eccessivamente oneroso o irrilevante ai fini della rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria. L'introduzione di questo ulteriore livello di indagine è dovuta alla necessità di verificare se le società, nel primo bilancio post transizione, abbiano applicato il principio di retroattività, imputando le differenze contabili ad apposita voce di patrimonio netto, oppure se la transizione sia avvenuta nel solo esercizio di riferimento del bilancio senza alcuna rideterminazione a ritroso;
- *la voce di patrimonio netto prescelta per accogliere gli effetti derivanti dall'applicazione retroattiva.* Tutti e tre i principi applicabili ai processi di transizione contabile prevedono che il saldo degli effetti generati dalla *de-transition*, in sede di predisposizione della situazione patrimoniale di apertura, debba essere imputato al patrimonio netto aziendale, negando tassativamente la possibilità di imputare l'impatto generato direttamente al conto economico. Sottili divergenze sussistono, tuttavia, rispetto alla specifica voce designata alla raccolta delle variazioni in parola: secondo l'IFRS 1 e l'OIC 29, il saldo delle differenze andrebbe imputato alla voce "*utili portati a nuovo*" ovvero ad un'altra voce se ritenuto più opportuno; secondo l'OIC 33, invece,

il saldo delle differenze andrebbe imputato ad apposita riserva di patrimonio netto. Considerando questa sottile differenza, potrebbe essere interessante verificare quale specifica voce è stata prescelta dalle società abbandonanti per accogliere l'effetto cumulato prodotto dall'abbandono dei principi contabili internazionali;

- *l'indicazione degli effetti della transizione in qualunque forma.* La realizzazione dell'operazione di transizione verso i principi contabili italiani determina la necessità di predisporre appositi prospetti di riconciliazione il cui ruolo è quello di rappresentare gli effetti generati dal passaggio stesso. Dispone in questo senso, il decreto legislativo n. 38/2005 quando specifica, all'art. 7, che le società revocanti la scelta di adottare i principi contabili internazionali devono fornire adeguata informativa rispetto agli effetti prodotti sulla dinamica finanziaria, patrimoniale e finanziaria. Il decreto, tuttavia, non specifica come questa informazione debba essere presentata, concedendo una certa libertà alle società. A tal proposito, si segnala l'introduzione di questa variabile qualitativa, finalizzata ad individuare quelle società che hanno comunque fornito informazioni sugli effetti patrimoniali, economici e finanziari della transizione, indipendentemente dalle modalità con cui questi dati sono stati forniti;
- *la presentazione dei prospetti di riconciliazione.* Al fine di rendere maggiormente comprensibili i mutamenti manifestatesi per effetto del cambiamento di principi, i principi contabili OIC 33 e IFRS 1 richiedono l'inserimento, in nota integrativa, di prospetti di riconciliazione capaci di illustrare esaustivamente le variazioni subite dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Tali prospetti devono essere separati da quello delle variazioni del patrimonio netto previsto dalle disposizioni civilistiche e dovrebbero rappresentare i cambiamenti intervenuti tanto alla data di apertura dell'esercizio

comparativo (data di transizione), quanto alla data di chiusura, e tutti esposti al netto dell'effetto fiscale. Ad integrazione del profilo d'indagine indicato nel precedente punto, dunque, si valuterà se, all'atto del passaggio, le società abbiano reso comprensibili le conseguenze della transizione, predisponendo i seguenti prospetti:

- *il prospetto di riconciliazione del patrimonio netto alla data di transizione;*
 - *il prospetto di riconciliazione dello stato patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio comparativo;*
 - *il prospetto di riconciliazione del conto economico alla data di chiusura dell'esercizio comparativo;*
 - *il prospetto di riconciliazione del rendiconto finanziario alla data di chiusura dell'esercizio comparativo;*
- *lo sfruttamento delle esenzioni e delle semplificazioni concesse dai principi contabili.* Il principio contabile OIC 33 concede, unitamente al principio OIC 29, la possibilità di derogare all'applicazione retroattiva dei principi contabili italiani quando essa risulti non fattibile oltre ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa ovvero irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta. Il principio contabile OIC 33, inoltre, prevede specifiche fattispecie di esenzione, rispetto alle quali la possibilità di applicazione prospettica dei nuovi principi viene sempre concessa, indipendentemente dall'effettiva fattibilità, onerosità e rilevanza della conversione. Rispetto alla prima forma di semplificazione, entrambi i principi specificano che, qualora la società ometta di applicare retroattivamente i nuovi standard contabili, essa deve presentare apposita informativa nelle note di bilancio specificando: le voci interessate dalla semplificazione e le ragioni per le quali l'applicazione retroattiva è stata ritenuta non fattibile, eccessivamente onerosa o irrilevante.

Quando, invece, la società decide di avvalersi delle esenzioni specifiche previste dal principio OIC 33, essa deve indicare in nota integrativa esclusivamente l'elenco delle voci interessate dall'esenzione. Considerando il contenuto delle disposizioni, si è scelto di inserire un'ultima serie di variabili mirate ad osservare l'uso da parte delle società abbandonanti delle semplificazioni concesse. In particolare, si verificherà:

- *quali società hanno omissis l'applicazione retroattiva dei nuovi principi in quanto considerata infattibile, eccessivamente onerosa o irrilevante;*
- *le voci di bilancio rispetto alle quali la società ha sfruttato la semplificazione di cui sopra;*
- *quali società hanno sfruttato le esenzioni concesse dal principio OIC 33;*
- *quali sono le voci interessate dalle esenzioni sfruttate.*

3.3.2.4. *L'impatto della transizione sui bilanci delle società*

Fino ad ora, l'analisi descrittiva si è soffermata sugli aspetti tecnici e motivazionali del passaggio. Rimane, dunque, un ultimo aspetto da sottoporre a valutazione, ossia quello degli effetti prodotti dalla transizione stessa sul bilancio e sulle grandezze contabili aziendali. L'analisi, in particolare, non si interessa esclusivamente degli impatti sulle grandezze di bilancio in termini assoluti ma si interroga su una pluralità di aspetti connessi, ora alla relatività degli effetti contabili generati rispetto all'intero complesso aziendale, ora all'impatto dei cambiamenti su taluni indicatori finanziari e di performance (ROE⁹⁷ e *Leverage*) e, infine, su quali voci di bilancio la transizione ha generato effetti in misura più frequente. La volontà di imbastire una ricerca che sia in grado di approcciare il fenomeno sotto molteplici

⁹⁷ La scelta dell'indicatore ROE (in luogo del ROA) per apprezzare l'impatto della transizione sul livello di redditività delle società transanti si poggia sulla stretta relazione esistente tra l'indicatore in parola e la destinazione ultima delle rettifiche derivanti dalla transizione dai principi contabili internazionali ai principi contabili italiani (i.e. il patrimonio netto e il risultato economico di periodo).



punti di vista, riuscendo a fornire risposte soddisfacenti ai quesiti sopra formulati, ha portato alla predisposizione dei seguenti aspetti che saranno oggetto d'osservazione:

- *l'impatto sul patrimonio netto*. Come indicato dalle disposizioni presenti nei principi OIC 33 “*passaggio ai principi contabili nazionali*” e nei principi contabili OIC 29 e IFRS 1, la destinazione ultima delle variazioni subite dalle poste patrimoniali, determinatesi per effetto della transizione, è il patrimonio netto della società. L'imputazione di tali effetti andrà realizzata mediante movimentazione di un'apposita riserva non disponibile ovvero della voce “*utili portati a nuovo*”. In questo senso, al fine di misurare l'impatto quantitativo complessivo che il mutamento di principi ha prodotto sulla situazione patrimoniale e finanziaria, si è deciso di prendere in considerazione la variazione subita dal patrimonio netto (confrontando il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio comparativo antecedente la conversione con quello risultante dal bilancio comparativo redatto secondo le logiche contabili italiane). La misurazione dell'impatto generato sul patrimonio netto societario è avvenuta facendo riferimento alla variazione percentuale del patrimonio netto ottenuta dividendo la variazione assoluta del patrimonio netto per l'ammontare di patrimonio netto risultante prima della conversione. In aggiunta, al fine di fornire una misura dell'impatto sul patrimonio netto rapportata alla dimensione aziendale, è stata calcolata una ulteriore grandezza ottenuta dividendo la variazione assoluta del patrimonio netto per il totale attività risultante dal bilancio comparativo pre-conversione;
- *l'impatto sul totale attività*. La transizione ai principi contabili italiani può produrre effetti anche sul totale delle attività facenti capo all'entità. In maniera simile a quanto fatto per il patrimonio netto, si è deciso di introdurre un'ulteriore variabile d'indagine concernente la variazione relativa del totale

attività (calcolata dividendo la variazione assoluta subita dal totale attivo per il totale attivo pre-conversione), al fine di comprendere in che misura quest'impatto si è generato;

- *l'impatto sul risultato economico dell'esercizio comparativo.* La transizione ai principi contabili italiani non produce esclusivamente effetti sulla consistenza del patrimonio netto, arrivando, bensì, ad interessare anche la sostanza del risultato economico riferito all'esercizio comparativo. In particolare, benché la variazione di principi arrivi prioritariamente ad impattare i saldi patrimoniali e di conseguenza il capitale proprio, è anche vero che essa genera, nel periodo intercorrente tra la data di transizione e quella di chiusura del bilancio comparativo, effetti anche su quelle grandezze flusso, destinate ad essere riportate nel prospetto di conto economico (si pensi alla rideterminazione dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto da rideterminarsi ai sensi delle disposizioni civilistiche o, ancora, alla rilevazione di quote di ammortamento relative ad immobilizzazioni non ammortizzate o non iscritte con i precedenti standard contabili). Alla luce di queste considerazioni è, quindi, importante concedere spazio all'apprezzamento degli impatti economici, confrontando l'importo del risultato economico del periodo comparativo, risultante dal bilancio ispirato alle logiche IAS/IFRS, con quello risultante, dopo il processo di conversione, dal bilancio civilistico;
- *l'impatto sulla redditività.* Ulteriore aspetto d'interesse è quello relativo alla variazione subita dalla redditività dell'impresa per effetto del passaggio stesso. Il mutamento di principi, d'altronde, arriva ad impattare tanto sul patrimonio netto quanto sul risultato di periodo, influenzando grandezze utili per valutare la capacità dell'impresa di remunerare il capitale di rischio. Ciò considerato, l'inserimento di questa variabile ci permetterà di formulare talune considerazioni sugli effetti del passaggio in termini di redditività,

mediante individuazione della variazione subita dall'indice di performance ROE per effetto della *de-transition*;

- *l'impatto sul livello di indebitamento*. All'impatto della transizione sul grado di leva finanziaria possono applicarsi le medesime considerazioni formulate nel precedente punto con riferimento agli effetti sull'indice di performance economica. Anche in questo caso, infatti, il mutamento dei criteri di valutazione può generare modifiche sul valore delle attività e passività facenti capo all'entità, determinando una riduzione o un incremento del grado di indebitamento. Al fine di comprendere quali siano stati gli effetti prodotti dalla transizione su tale grandezza, si è proceduto al confronto tra il grado di *leverage* prima del passaggio e quello successivo allo stesso;
- *le principali voci di bilancio interessate dalla transizione*. La misurazione dell'impatto generato sul patrimonio netto, proposta nei precedenti punti, rappresenta un indicatore di sintesi che nulla dice su quali voci di bilancio abbiano subito più frequentemente rettifiche per effetto del passaggio. Al fine di integrare l'analisi di questo ulteriore livello informativo, dunque, si è deciso di verificare con precisione quali sono state le voci e le poste di bilancio maggiormente interessate dai mutamenti dei criteri valutativi conseguenti alla transizione ai principi OIC. La procedura di individuazione delle voci interessate dal passaggio ha previsto:
 - nei casi in cui la società abbia indicato dettagliatamente, attraverso i prospetti di riconciliazione o altri mezzi, la natura o l'importo delle rettifiche effettuate, un'attenta lettura degli stessi con relativa annotazione delle voci interessate;
 - nei casi più estremi in cui la società abbia ommesso totalmente di indicare gli effetti, un confronto tra i saldi del bilancio alla data di chiusura del periodo comparativo redatto secondo le logiche IAS/IFRS e il bilancio

OIC alla medesima data, ottenuto a seguito della conversione ai principi contabili italiani.

Naturalmente, l'apprezzamento degli effetti sulle singole variabili risulta attuabile esclusivamente nei casi in cui la società abbia segnalato il passaggio e, soprattutto, abbia applicato retroattivamente i principi contabili italiani. Negli altri casi, invece, quest'analisi non risulta fattibile, in quanto i saldi contabili esposti nel bilancio comparativo redatto secondo i principi contabili internazionali coincidono con quelli del bilancio redatto secondo le logiche del codice civile e dei principi contabili OIC.

3.4. I RISULTATI DELL'ANALISI DESCRITTIVA

3.4.1. Le motivazioni sottese alla scelta di abbandono dei principi contabili internazionali

Uno degli aspetti della transizione su cui è stata posta elevata attenzione è quello motivazionale, in quanto esso permette di conoscere quali siano i fattori principali che hanno indotto le società a revocare la scelta di adozione dei principi internazionali, affrontando un processo oneroso e complesso di transizione verso gli standard contabili italiani. Come già evidenziato, il più importante riferimento normativo al cambiamento di principi può essere rinvenuto all'art. 4 del decreto legislativo n. 38/2005. Al comma 7 del già menzionato articolo è richiesta, per la corretta realizzazione della transizione, l'indicazione delle circostanze eccezionali che ne fungono da presupposti, intendendo per eventi eccezionali tutti quei fatti o fatti-specie sopravvenute che, impattando in maniera significativa sulla realtà aziendale, determinano il venir meno delle condizioni e delle prerogative che erano state poste

alla base dell'esercizio stesso dell'opzione di adozione. In questo senso, dalla consultazione delle note integrative delle 72 società componenti il campione, si è verificata, in primo luogo, la presenza di quest'informazione nella documentazione pubblicata e, in secondo luogo, si è compreso quale specifica circostanza ha stimolato la transizione ai principi contabili italiani. I relativi risultati sono indicati nella tabella n. 3.2.

Tab. 3.2 – Le motivazioni delle società abbandonanti

Motivazione fornita dalla società	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Uscita dal gruppo IAS <i>adopter</i>	17	24%
Non specificate	13	18%
La società applicava i principi contabili internazionali in quanto operante come intermediario finanziario	9	13%
Maggiore semplificazione e una rappresentazione maggiormente aderente alla realtà della società	8	11%
La società capogruppo e il gruppo di appartenenza non applicano più i principi contabili internazionali	6	9%
L'introduzione del principio contabile IFRS 16	6	9%
<i>Delisting</i> della società	4	5%
Modifica del <i>core business</i> della società	3	4%
Esonero dalla redazione del bilancio consolidato	2	3%
Estinzione del prestito obbligazionario emesso nel mercato regolamentato	1	1%
Possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata	1	1%
Ragioni economiche, migliore efficienza organizzativa e amministrativa, maggiore comparabilità nel settore economico di appartenenza	1	1%
Volontà di accedere al regime agevolativo previsto dal Decreto-legge n. 104/2020	1	1%
Totale	72	100%

Fonte: elaborazione propria

Come si può osservare, la motivazione più comunemente fornita dalle varie entità è quella che vede l'abbandono dei principi contabili internazionali come

conseguenza dell'uscita della società da un gruppo societario che adottava tali standard contabili per la redazione del proprio bilancio consolidato (24% dei casi). In questo senso, dunque, la scelta di adottare i principi IAS/IFRS, benché formalmente presa su base volontaria, non è dipesa dalla scelta di adoperare standard superiori e di trarne i relativi benefici, ma si è concretizzata come una sostanziale imposizione, attuata a livello di area di consolidamento per semplificare il processo di redazione del consolidato ed assecondare le richieste della capogruppo. Medesimo discorso può essere applicato alla motivazione concernente l'abbandono a livello di gruppo dei principi contabili internazionali (riportata nel 9% dei casi). Anche in questo caso, la scelta circa quale set di principi adoperare non deriva dalla formulazione di un ponderato giudizio sulle opportunità e sui limiti della transizione ai principi contabili internazionali, bensì da un mero adempimento degli obblighi scaturenti dalle politiche contabili definite a livello di gruppo. Altra situazione collegata a queste fattispecie, ma più rara nella sua manifestazione, è quella relativa al sopravvenuto esonero dall'obbligo di redazione e di deposito del bilancio consolidato del gruppo, in capo alla società consolidante. In queste situazioni, infatti, le società sussidiarie del gruppo non risulteranno più forzate all'applicazione dei principi contabili internazionali e potranno tornare ad applicare i principi contabili nazionali, essendo venuta meno la necessità di disporre di informazioni finanziarie, omogenee sotto il profilo dei principi contabili adoperati, da sottoporre a consolidamento.

Altra motivazione frequente è quella relativa al venir meno dell'obbligo legale conseguente all'abbandono dell'attività di intermediazione finanziaria, esercitata dalla società prima della modifica del suo *core business*. In questo senso, le società sono state stimolate alla riadozione dei principi contabili nazionali poiché precedentemente vincolate legalmente all'applicazione degli standard contabili internazionali.



Simile all'ipotesi di cessazione dell'attività d'intermediazione finanziaria, seppur verificatasi con meno frequenza (solo 6% dei casi), è la circostanza in cui la società abbandona i principi internazionali contestualmente alla sua uscita dal mercato regolamentato (*delisting*) ovvero successivamente all'estinzione di un prestito obbligazionario precedentemente quotato nei mercati regolamentati. Anche in questi casi, infatti, il cambiamento di principi si è determinato per effetto della sortita dell'impresa dall'elenco delle società obbligate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 38/2005, con contestuale perdita dello status di quotata o comunque di emittente di strumenti negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico.

Nell'11% dei casi, l'abbandono dei principi contabili è stato giustificato adducendo la necessità di pervenire ad una migliore rappresentazione della realtà aziendale ed a una generale semplificazione del processo di redazione del bilancio d'esercizio, senza, tuttavia, specificare approfonditamente quali aspetti rendevano l'applicazione dei principi contabili internazionali particolarmente ostica. È interessante notare, inoltre, come la stragrande maggioranza delle società che hanno proposto tale motivazione a supporto della transizione, abbia di fatto utilizzato la medesima forma semantica, senza aggiungere altro e senza evidenziare dove risieda quell'eccezionalità richiesta dalla normativa approntata dal decreto legislativo n. 38/2005. Sorge, dunque, il dubbio che tale motivazione possa essere il mezzo per giustificare il passaggio anche in assenza di effettive circostanze eccezionali ovvero per evitare di fornire spiegazioni approfondite sulle altre effettive motivazioni che hanno condotto all'abbandono. Questa circostanza suggerisce che il fenomeno di abbandono non è necessariamente agganciato alla manifestazione di fattispecie eccezionali ma dipende altresì dalla compresenza di altri fattori e/o caratteristiche specifiche della società che potrebbero contribuire ad incrementare o a ridurre la propensione delle società ad abbandonare i principi contabili internazionali.

Di un certo interesse risultano essere tutti quei casi (circa il 9%) in cui le società hanno deciso di abbandonare i principi contabili internazionali a seguito dell'omologazione del principio contabile IFRS 16, disciplinante la rilevazione contabile del leasing in sostituzione del precedente principio IAS 17. Il nuovo principio, infatti, superando la differenziazione tra leasing finanziario e leasing operativo, ha comportato una significativa modifica della disciplina contabile in materia, portando il locatario a rilevare la maggior parte dei contratti di leasing secondo il metodo finanziario (Quagli, 2023b). Conseguentemente, l'abbandono dei principi contabili internazionali trova il fondamento nel timore di una significativa distorsione della rappresentazione fornita dal bilancio e nella convinzione che le disposizioni del vecchio principio IAS 17 fossero più idonee alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della realtà aziendale⁹⁸.

Fattispecie residuali sono, invece, quelle in cui l'abbandono dei principi contabili internazionali è stato giustificato dalla modifica del *core business* della holding del gruppo (1%), dalla possibilità di redigere il bilancio abbreviato, avendo soddisfatto i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2435-*bis* c.c.⁹⁹, da ragioni di

⁹⁸ Questa avversione per il principio contabile IFRS 16 potrebbe dipendere dall'impatto negativo che il nuovo trattamento contabile del leasing sembrerebbe produrre, attraverso la rilevazione di ogni operazione di leasing con il metodo finanziario, sulle principali grandezze economico-finanziarie. Tali impatti negativi sono evidenziati da diversi studi scientifici che hanno affrontato il tema. Ad esempio, secondo Morales-Díaz e Zamora-Ramírez (2018) l'introduzione del principio contabile IFRS 16 produrrebbe: un incremento del totale attivo, del totale passivo e del leverage; e un decremento del tasso di copertura degli interessi e, in alcuni settori, dell'indice ROA (*Return on Assets*). Magli et al. (2018), considerando un campione di società italiane quotate, stimano che l'introduzione del principio contabile IFRS 16 determinerà l'insorgenza di rilevanti cambiamenti in alcune grandezze di bilancio. In particolare, l'introduzione determina un incremento del totale attivo, del totale passivo, dell'EBITDA, del ROD (*Return of Debt*), e, contestualmente, un decremento dell'equity. Simili risultati in termini di peggioramento degli indicatori d'indebitamento finanziario e di performance sono stati ottenuti da Maglio et al. (2018) e da Stacheva-Todorova e Velinova-Sokolova (2019).

⁹⁹ Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 38/2005, le società che rientrano nei limiti di cui all'art. 2435-*bis* c.c. non possono applicare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio. Fanno eccezione, le società che pur rientrando nei limiti di cui all'art. 2435-*bis* c.c. risultavano obbligate alla redazione di un bilancio secondo i principi

migliore efficienza organizzativa e amministrativa e maggiore comparabilità nel settore economico di appartenenza (1%) e, infine, dalla volontà di fruire del regime agevolativo ex Decreto-legge n. 104/2020¹⁰⁰.

Infine, di un certo interesse risultano, inoltre, tutti quei casi (circa il 15%) in cui le società non forniscono alcuna motivazione al passaggio, limitandosi ad indicare che il bilancio dell'esercizio segue e rispetta le norme contabili nazionali. In questo caso, l'assenza di qualsiasi informazione circa le circostanze che hanno determinato la transizione si palesa come una violazione, non di un principio o di una prassi consolidata, bensì di una disposizione fondamentale per la realizzazione della transizione. Ne deriva che il processo di cambiamento contabile imbastito dalle suddette società sarà difettato alla base, in quanto indeterminabili saranno le ragioni a supporto della transizione.

Alla luce dei risultati ottenuti dall'analisi delle motivazioni, possiamo infine formulare alcune considerazioni:

- sicuramente le motivazioni più frequenti sono quelle connesse al venir meno della precedente “forzatura” all'applicazione dei principi contabili internazionali (i.e. appartenenza ad un gruppo IAS/IFRS *adopter* e appartenenza alle categorie per cui è prevista l'adozione obbligatoria a norma del decreto legislativo n. 38/2005). Queste fattispecie sono accomunate da un'unica

contabili internazionali. A queste società l'art. 4 comma 6-bis del decreto legislativo n. 38/2005 concede, una volta decaduto l'obbligo di adozione, la facoltà di continuare ad applicare i principi emessi dallo IASB. Poiché la società considerata risulta essere stata precedentemente obbligata legalmente all'applicazione dei principi contabili internazionali, l'abbandono dei principi contabili IAS/IFRS rappresenta, nel caso specifico, una facoltà e non un obbligo imposto dalla legge.

¹⁰⁰ Il decreto-legge n. 104/2020 ha introdotto due differenti regimi agevolativi mirati a supportare le imprese nella delicata situazione economica prodotta dalla pandemia da COVID-19. In particolare, il decreto in parola ha introdotto, all'art. 110, la possibilità di operare rivalutazioni eccezionali sui beni d'impresa e sulle immobilizzazioni (comprese quelle immateriali) e, all'art. 60, la facoltà di sospendere l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Entrambi i regimi agevolativi non possono essere sfruttati dalle società che applicano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.

circostanza: l'adozione dei principi internazionali non è stata volontaria, bensì imposta da vincoli legali, economici o organizzativi che di fatto hanno reso superflua qualsiasi valutazione di convenienza da parte della società interessata. L'analisi descrittiva, quindi, ha evidenziato come l'essere stati precedentemente forzati all'adozione rappresenti una potenziale determinante fondamentale del processo di abbandono. La sua capacità di spiegare il fenomeno sarà, quindi, testata nel capitolo V mediante la costruzione di un apposito modello statistico;

- la scelta di abbandonare i principi IAS/IFRS nei casi di cui al punto precedente risulta, inoltre, interessante sotto un ulteriore profilo. Le società che in precedenza sono state costrette ad applicare i principi contabili internazionali hanno dovuto realizzare un complicato ed oneroso processo di mutamento interno, riguardante soprattutto il sistema di produzione dell'informativa contabile, sostenendo costi, sia in termini di risorse economiche sia in termini di tempo, tutt'altro che contenuti. Ne deriva che al venir meno del vincolo che imponeva l'adozione delle disposizioni IAS/IFRS, le società coinvolte non dovrebbero avere interesse ad affrontare un ulteriore processo di transizione poiché, almeno teoricamente, i benefici dovrebbero più che compensare le spese periodiche derivanti dalla *compliance*. Ciononostante, le società, trovandosi in tali situazioni, optano per il cambiamento dei principi, sostenendo ulteriori costi e spese per la *detransition*. Questo potrebbe suggerire che i vantaggi derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali non siano in grado di compensare neanche i costi periodici o che la natura intangibile dei vantaggi previsti li renda meno percepibili di quanto non lo siano i costi, oppure che la percezione dei vantaggi non derivi dalla mera transizione, rendendosi altresì necessaria la compresenza di altri fattori concomitanti,



caratterizzanti tanto l'azienda adottante, quanto il contesto economico in cui essa opera;

- l'ultimo aspetto da considerare è strettamente connesso alla presenza di società che omettono di evidenziare le ragioni e le circostanze del mutamento degli standard adoperati. Tale mancanza non può essere giustificata dall'assenza di norme che disciplinano il processo, in quanto tale obbligo risulta essere uno dei pochi effettivamente imposti dal legislatore, attraverso il già citato decreto. L'omissione di tali informazioni, unitamente all'osservata superficialità con cui i soggetti abbandonanti evidenziano ed illustrano le circostanze eccezionali, lasciano trasparire una certa sottovalutazione delle problematiche e delle prerogative di una transizione realizzata nel rispetto dei principi generali di redazione del bilancio¹⁰¹.

3.4.2. Le caratteristiche quali-quantitativi delle società abbandonanti i principi contabili internazionali

3.4.2.1. La forma giuridica

A coloro che intendono esercitare l'attività d'impresa sotto forma di società di capitali, la normativa civilistica italiana fornisce differenti modelli giuridici tra cui scegliere. Al netto di attributi comuni (tra i quali ricordiamo l'autonomia patrimoniale perfetta, la separazione della figura del socio da quella dell'amministratore

¹⁰¹L'assenza delle informazioni richieste dal decreto legislativo n. 38/2005, all'art. 3 comma 3 e all'art.4 comma 7, si sostanzierebbe in una diretta violazione del principio generale di correttezza sancito dalla clausola generale (art. 2423 c.c.) con la conseguente classificazione del bilancio come "irregolare". Per approfondimenti sul tema delle responsabilità civili connesse al deposito di un bilancio "irregolare" si rinvia a Sasso (2000), Lacchini e Trequattrini (2004), Ambrosini (2007) e Marchetti (2021).

e la presenza di una dotazione patrimoniale minima), le varie forme proposte si differenziano sotto il profilo dei meccanismi di funzionamento interno, sicché alcune tendono ad essere più adatte alla gestione di realtà imprenditoriali di contenuta complessità ed altre studiate per associarsi a fenomeni economici più stratificati e articolati. Ne deriva che le problematiche derivanti dalla *compliance* potrebbero esercitare un peso maggiore sulle fattispecie societarie che operano come S.r.l., rispetto al gravame esercitato sugli altri modelli di società di capitali. In tal senso, dallo studio delle società comprese nel campione si è riscontrata la situazione rappresentata dalla tabella n. 3.3.

Come è possibile osservare, il numero di società a responsabilità limitata che hanno effettuato il passaggio (circa il 57%) è maggiore rispetto al numero di società per azioni (presenti per circa il 43%). Le società per azioni, dunque, potrebbero essere le meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali, in quanto caratterizzate da un più elevato grado di separazione tra proprietà e gestione e maggiormente pronte alla gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione degli standard internazionali. Tali risultati potrebbero, quindi, fornire un importante indizio circa il ruolo svolto dalla forma giuridica nel processo di abbandono dei principi contabili internazionali. Va comunque chiarito che i risultati ottenuti da questa analisi descrittiva non possono in alcun modo confermare il ruolo di determinante della variabile in parola, potendo solamente evidenziare come il passaggio agli standard italiani abbia interessato più frequentemente le società a responsabilità limitata.

Tab. 3.3 – La forma giuridica delle società abbandonanti

Forma giuridica	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
S.R.L.	41	57%
S.P.A.	31	43%
Totale	72	1

Fonte: elaborazione propria

3.4.2.2. Il settore di appartenenza

Ulteriore aspetto sottoposto a valutazione è stato il settore in cui le diverse società esercitano la propria attività produttiva. L'analisi, in questo caso, è stata imbastita per verificare l'eventuale concentrazione dei passaggi di principi in specifici settori produttivi. I dati ricavati dall'indagine sono riportati nella tabella n. 3.4 e nella tabella n. 3.5¹⁰² e dalla loro rielaborazione è emerso quanto segue:

- considerando i risultati della tabella n. 3.4, i settori interessati in misura maggiore dal cambio di principi sono quelli relativi alle attività di direzione e di consulenza aziendale (12 società), alle attività immobiliari (9 casi), al commercio al dettaglio (5 casi), al trasporto terrestre (4 casi) e a quello della fabbricazione di prodotti in metallo (4 casi);
- considerando i risultati della tabella n. 3.5, le macro-attività interessate in misura maggiore dal cambio di principi contabili sono quelle relative all'attività manifatturiera (20 casi), alle attività professionali, scientifiche e tecniche (13 casi), alle attività immobiliari (9 casi), alle attività di trasporto (7 casi), alle attività di commercio all'ingrosso (6 casi) e alle attività di costruzioni (4 casi);
- infine, occorre constatare che il fenomeno tende a distribuirsi su una pluralità di settori produttivi diversi, prediligendo tuttavia i settori manifatturieri e quelli relativi alle prestazioni professionali, di direzione e di consulenza.

Tab. 3.4 – Il settore di appartenenza

Settore economico	Frequenza assoluta
ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE	12

¹⁰² La classificazione proposta nella tabella n.5 considera i settori produttivi identificabili utilizzando le prime due cifre del codice ATECO. La classificazione proposta nella seconda tabella si base sulle macro-attività individuabili facendo riferimento ai codici della classificazione ATECO 2007.

ATTIVITÀ IMMOBILIARI	9
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	5
TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	4
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	4
MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI	3
INGEGNERIA CIVILE	2
INDUSTRIE TESSILI	2
INDUSTRIE ALIMENTARI	2
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	2
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	2
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	2
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	2
COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	2
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	2
ASSISTENZA SANITARIA	2
LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	1
INDUSTRIA DELLE BEVANDE	1
INDUSTRIA DEL TABACCO	1
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI	1
FABBRICAZIONE DI CALZATURE	1
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	1
COSTRUZIONE DI EDIFICI	1
COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	1
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	1
ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE	1
ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO	1
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI	1
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	1
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	1
Totale complessivo	72

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.5 – Il settore di appartenenza considerando le macro-attività

Settore produttivo	Frequenza assoluta
Attività manifatturiere	20
Attività professionali, scientifiche e tecniche	13
Attività immobiliari	9
Attività di trasporto	7
Attività di commercio all'ingrosso	6
Attività di costruzione	4
Altre attività	13
Totale	72

Fonte: elaborazione propria

3.4.2.3. La regione di appartenenza

I dati ricavati dall'indagine sulle regioni italiane interessate dal processo di abbandono sono riportati nella tabella n. 3.6. Dalla loro rielaborazione è emerso quanto segue:

Tab. 3.6 – La regione di appartenenza

Regione	Frequenza assoluta
Lombardia	25
Lazio	10
Emilia-Romagna	7
Trentino-Alto Adige	5
Veneto	5
Toscana	4
Piemonte	3
Puglia	3
Sardegna	3
Sicilia	3
Abruzzo	1
Calabria	1

Friuli-Venezia Giulia	1
Marche	1
Totale	72

Fonte: elaborazione propria

La regione che ha visto il maggior numero di casi di abbandono dei principi contabili è risultata essere la Lombardia, con ben 25 casi su 72; seguono poi il Lazio con 10 casi su 72 e l'Emilia-Romagna con 7 casi su 72. Si può notare, inoltre, come il nord Italia sia l'area geografica italiana con più transizioni, con ben 39 società su 72; segue il centro Italia, con 22 casi; chiudono il Sud e le isole con 11 casi su 72.

3.4.2.4. La dimensione aziendale

L'analisi della dimensione delle singole società, realizzata facendo riferimenti ai benchmark indicati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 361/2003, ha prodotto i risultati indicati nella tabella n. 3.7.

Tab. 3.7 – La dimensione aziendale

Dimensione	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Grandi imprese	17	24%
Medie imprese	32	44%
Piccole imprese	15	21%
Microimprese	8	11%
Totale complessivo	72	100%

Fonte: elaborazione propria

Come è possibile osservare, la percentuale delle PMI che hanno operato il passaggio è molto elevata (circa l'80%), permettendoci di formulare due considerazioni:

- in primo luogo, il fenomeno del passaggio ai principi contabili nazionali sembrerebbe interessare le piccole e medie imprese in misura maggiore rispetto alle società di grandi dimensioni, suggerendo come i principi contabili

internazionali vantino maggiore attrattiva nei confronti di quest'ultima categoria di entità;

- la seconda riguarda l'importanza assunta dalla variabile alla luce delle risultanze ottenute dall'analisi descrittiva. L'elevata frequenza con cui le dimensioni contenute si presentano nel campione di società selezionato consente, infatti, di considerare la variabile dimensionale tra i fattori potenzialmente significativi ai fini dell'assunzione della decisione di abbandono delle disposizioni IAS/IFRS. Naturalmente, l'effettiva certezza circa la significatività di tale fattore nel processo in esame potrà essere raggiunta solo realizzando un'adeguata analisi statistica con campione di confronto. L'elevata percentuale di PMI osservata (soprattutto di medie dimensioni) potrebbe, infatti, essere ricondotta non tanto al fenomeno di abbandono stesso, quanto al fatto che il tessuto economico italiano è composto prevalentemente da aziende di contenute dimensioni.

3.4.2.5. La redditività

La presenza di elevati valori associati agli indicatori di performance economica costituiscono un forte stimolo all'aumento della *disclosure* aziendale e alla riduzione delle asimmetrie informative esistenti tra l'azienda e i soggetti esterni (Dumotier e Raffournier, 2018). In questo senso, la presenza di elevati livelli di redditività si sostanzia come una determinante fondamentale del processo di transizione verso i principi IAS/IFRS (Biancone, 2012). Partendo da tali presupposti, si è deciso di dedicare attenzione al grado di redditività esposto dalle singole società abbandonanti, osservando, per ciascuna di esse, il valore dell'indicatore ROA ottenuto attraverso il rapporto del risultato economico operativo e il totale attivo risultanti dall'ultimo bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali. I *ratios* ottenuti sono stati successivamente suddivisi in quattro categorie differenti: ROA

inferiori o uguali a 0%, ROA compreso tra 0 e 3%, ROA maggiore del 3% e inferiore al 5%, ROA superiore al 5%. Le frequenze assolute e relative per ciascuna categoria sono riportate in tabella n. 3.8.

A supporto della suddivisione di cui sopra, si propone, nella tabella n. 3.9, una serie di indicatori di posizione (c.d. percentili) utili a fornire una migliore rappresentazione della distribuzione dei valori assunti dal ROA delle società campionate. In particolare, si fornisce indicazione del primo quartile, del 35° percentile, della mediana, del 65° percentile e del terzo quartile¹⁰³.

Tab. 3.8 – La redditività delle aziende

ROA	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
ROA inferiore o uguale a 0	36	50%
ROA compreso tra 0 e 3%	15	21%
ROA compreso tra 3% e 5%	8	11%
ROA superiore a 5%	13	18%
Totale complessivo	72	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.9 – La redditività delle aziende attraverso i percentili

	Primo quartile	35° percentile	Mediana	65° percentile	Terzo quartile
ROA	-3,05%	-0,74%	0%	2,4%	4%

Fonte: elaborazione propria

¹⁰³ I percentili sono una misura di statistica descrittiva indicante il minimo valore sotto al quale ricade una determinata percentuale di dati componenti la distribuzione di una variabile casuale. A titolo esemplificativo, conoscere il valore del decimo percentile consente di capire che il 10% delle osservazioni ottenuta presenta importo uguale o inferiore al decimo percentile stesso. I percentili sono in totale 99; i percentili riferiti al 25%, al 50% e al 75% della distribuzione sono definiti quartili. Il secondo quartile (ovvero quello che divide la distribuzione esattamente a metà) prende il nome di mediana. Per approfondimenti sulle misure di statistica descrittiva e sul loro impiego, si rimanda a Newbold et al. (2010) e Corbetta (2014).

Facendo riferimento al contenuto della tabella 3.8, è possibile constatare come la maggior parte (circa il 71%) delle società che hanno scelto di abbracciare la normativa contabile italiana a scapito di quella internazionale presenti un *Return on Assets* negativo, nullo o comunque non esaltante. I risultati contenuti nella tabella n. 3.9 confermano il quadro esposto dalla precedente tabella. Osservando la mediana e il 65° percentile, si può constatare come almeno la metà delle società considerate abbia un ROA uguale o inferiore allo 0%, mentre solamente il 35% delle società ha un livello di ROA superiore allo 2,4%. Tale circostanza ci permette di fare una precisa riflessione riguardante il ruolo giocato dalla redditività nel processo decisionale che porta le società ad abbandonare gli standard contabili internazionali: se, infatti, il livello di redditività risulta essere sufficientemente alto, maggiore potrebbero essere gli stimoli a pervenire ad una maggiore apertura informativa; allo stesso modo, dunque, il presentarsi di livelli di ROA non soddisfacenti o addirittura negativi potrebbe indurre le società *IAS adopter* a ridurre la capacità segnaletica della propria informativa. In questo senso, l'elevata frequenza associata alla manifestazione di valori di ROA non soddisfacenti ci suggerisce di annoverare la redditività tra le variabili potenzialmente capaci di influenzare il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali, essendo, in tal senso, meritevole di considerazione nell'ambito di un'analisi statistica finalizzata alla definizione delle sue determinanti.

3.4.2.6. L'indebitamento

Alti livelli di *leverage* tendono a stimolare l'apertura informativa delle aziende perché maggiori sono i benefici attesi in termini di miglioramento del rapporto con i *capital providers* (André et al., 2012). Estendendo tale ragionamento al passaggio inverso, ci si dovrebbe attendere una presenza preponderante di società caratterizzate da livelli di *leverage* talmente bassi da non giustificare la continua

applicazione degli standard internazionali. Nel solco di queste considerazioni, si è realizzata un'indagine mirata a verificare il livello d'indebitamento delle società interessate dal passaggio, distinguendo quelle caratterizzate da alti livelli di *leverage* (considerati tali per livelli di indebitamento superiori al 50%) da quelle per cui l'indicatore in parola presenta valori inferiori al livello di guardia (in caso di *leverage* inferiore al 50%)¹⁰⁴. Similmente a quanto fatto per il ROE, oltre alle frequenze assolute e relative ottenute per ciascuna categoria, viene proposta una serie di indicatori di posizione per meglio comprendere la distribuzione dei valori *leverage* riferiti alle società del campione. I dati ottenuti sono riportati nelle tabelle n. 3.10 e 3.11.

Tab. 3.10 – L'indebitamento delle aziende

Leverage	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Leverage inferiore a 50%	26	36%
Leverage superiore a 50%	46	64%
Totale complessivo	72	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.11 – L'indebitamento delle aziende attraverso i percentili

	Primo quartile	35° percentile	Mediana	65° percentile	Terzo quartile
Leverage	34%	38%	63%	87%	90%

Fonte: elaborazione propria

Come si può osservare, le aziende abbandonanti i principi contabili internazionali tendono ad essere molto indebitate. Circa il 64% delle aziende comprese nel campione presenta un livello di indebitamento superiore al 50%. Ragionando, invece, sugli indici di posizione proposti, si può osservare come la mediana della distribuzione sia pari al 63%, evidenziando che la metà delle società considerate si

¹⁰⁴ Il livello di indebitamento è stato calcolato rapportando la passività totali e il totale attivo risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali.

caratterizza per un livello di indebitamento superiore al 63%. I risultati ottenuti, quindi, dipingono un quadro complessivo opposto alle considerazioni proposte ad introduzione di questo livello di analisi. Le società abbandonanti sembrano, infatti, caratterizzate da alti di *leverage*, portandoci a formulare due ipotesi:

- nonostante i risultati ottenuti, le società abbandonanti potrebbero comunque essere mediamente indebitate meno rispetto alle controparti IAS/IFRS *adopter*. L'elevato valore di *leverage* osservato potrebbe essere una caratteristica comune derivante dalle particolari condizioni finanziarie delle società operanti nel territorio italiano¹⁰⁵;
- oppure, le società abbandonanti potrebbero effettivamente essere più indebitate di quelle adottanti i principi contabili internazionali, confutando la fisiologica ipotesi a cui si perverrebbe considerando la relazione tra *disclosure* e trasparenza informativa documentata in letteratura.

In entrambi i casi, comunque, l'indebitamento sembra poter essere una variabile rilevante nel processo di abbandono e quindi da tenere in debita considerazione in fase di successiva analisi statistica.

3.4.2.7. L'anno di realizzazione del passaggio

Lo studio del fenomeno sotto il profilo temporale è stato realizzato mediante l'osservazione del periodo in cui le differenti società hanno operato la transizione di principi. Il fine dietro l'inserimento di quest'analisi è quello di verificare, per ciascun anno considerato, il numero di società che hanno deciso di abbandonare i principi contabili internazionali e applicare i principi contabili OIC per la redazione del loro bilancio d'esercizio, valutando la presenza di eventuali aumenti o decrementi della frequenza di manifestazione (con il limite che le informazioni a nostra

¹⁰⁵ Sul tema Tessitore (2005) afferma che «*Le imprese italiane risultano mediamente più indebitate di quelle di altri paesi europei [...]. Per di più, in Italia, l'indebitamento di natura bancaria ha un peso preponderante (quasi il doppio) rispetto alla media degli altri paesi [...]*».


disposizione coprono “solo” un arco temporale di dieci anni). Dalla figura 3.1 è possibile osservare l’andamento temporale del nostro fenomeno d’interesse e il numero di società abbandonanti per ogni anno¹⁰⁶.

Osservando la linea di tendenza evidenziata in figura 3.1, possiamo notare come il fenomeno di abbandono esibisca un andamento generale tendenzialmente crescente nel tempo. Rispetto a questo incremento è possibile formulare delle ipotesi circa le ragioni che lo hanno determinato, considerando tuttavia che l’accertamento e la verifica delle cause dietro questa accelerazione non costituiscono obiettivo di questo lavoro. Ragionando in termini di concordanza temporale, il notevole incremento potrebbe essere stato potenzialmente generato dall’attivazione, da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità, dei lavori finalizzati alla pubblicazione di uno standard contabile disciplinante la materia, terminati con l’emanazione, nel 2020, del principio contabile definitivo. La predisposizione di una bozza provvisoria prima, e di un principio poi, potrebbero aver incentivato le società a cambiare gli standard adoperati in tutte quelle ipotesi in cui la decisione era già stata maturata, ma non concretizzata a causa dell’assenza di norme tecniche a cui fare riferimento.

Sempre con riferimento all’incremento intervenuto nel 2021, lo stesso potrebbe essere stato stimolato dalla crisi derivante dalla pandemia COVID che ha investito, negativamente, la stragrande maggioranza delle realtà societarie italiane ed europee.

¹⁰⁶ Si precisa che i dati forniti in figura 3.1 indicano, per ciascun anno, il numero di società che, avendo abbandonato i principi contabili IAS/IFRS, che hanno depositato il primo bilancio d’esercizio redatto secondo le disposizioni del codice civile e del relativo set di principi contabili italiani. In questo senso, l’attribuzione delle singole società agli anni considerati è stata realizzata prendendo in considerazione la data di deposito del primo bilancio OIC.

Fig. 3.1 – L'anno di realizzazione del passaggio



Fonte: elaborazione propria

Note: il grafico espone il numero di società che, avendo abbandonato i principi contabili IAS/IFRS, hanno depositato il primo bilancio d'esercizio redatto secondo le disposizioni del codice civile e del relativo set di principi contabili italiani. In questo senso, l'attribuzione delle singole società agli anni considerati è stata realizzata prendendo in considerazione la data di deposito del primo bilancio OIC.

In tempi di crisi, le società potrebbero aver intrapreso strategie votate al contenimento di costi ovvero allo sfruttamento delle agevolazioni concesse dai vari decreti d'urgenza emanati dal governo¹⁰⁷, preferendo in questo senso affrontare un processo di transizione a ritroso verso standard la cui applicazione comporta tendenzialmente meno gravami.

¹⁰⁷ Le disposizioni agevolative contenute nel D.L. n. 104/2020 consentivano la momentanea sospensione degli ammortamenti dei beni durevoli nonché la possibilità di operare rivalutazioni dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Tali concessioni, tuttavia, non erano sfruttabili dai soggetti che applicavano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. Per approfondimenti si rinvia ai documenti interpretativi n. 7, 9 e 10 del 2020, predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

3.4.3. Le modalità di realizzazione del passaggio

3.4.3.1. La segnalazione del passaggio

Il primo passo fondamentale per la corretta realizzazione del passaggio è la predisposizione di un'adeguata informativa tale da rendere edotti gli utilizzatori del bilancio dell'avvenuta modifica dei principi contabili sottesi alla sua redazione. In tal senso, si è verificato quante, delle 72 società, hanno fornito tale tipo di informazioni in nota integrativa e quante non hanno nemmeno evidenziato questo cruciale cambiamento. I risultati ottenuti in termini di frequenze assolute e relative sono esposti nella tabella n. 3.12. La tabella n. 3.13, invece, fornisce le suddette informazioni, distinguendo i fenomeni di abbandono intervenuti prima dell'emanazione del principio OIC 33 e quelli intervenuti dopo; in questo modo sarà possibile apprezzare l'impatto generato dall'emanazione dello standard contabile di riferimento sul reporting delle società transitanti.

Tab. 3.12 – La segnalazione del passaggio

Segnalazione del passaggio	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Si	65	90%
No	7	10%
Totale complessivo	72	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.13 – La segnalazione del passaggio prima e dopo l'OIC 33

Segnalazione del passaggio	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
No	5%	14%	10%
Si	95%	86%	90%
Totale complessivo	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione propria



Come si evince dalla tabella n. 3.12, la segnalazione del passaggio è stata effettuata dalla quasi totalità delle società rientranti nel campione ad esclusione di sette realtà che nulla hanno riferito in merito ai nuovi principi applicati. Purtroppo, il problema di un'omessa indicazione del fenomeno, ancorché manifestatosi in un limitato numero di casi, produce problematiche di rilevanti entità giacché tale omissione finisce per ripercuotersi sulle altre variabili oggetto di studio. È scontato, infatti, che le società che non pubblicizzano il passaggio, molto probabilmente, non opereranno neanche la rideterminazione a ritroso dei saldi di bilancio né tanto meno indicheranno le conseguenze patrimoniali ed economiche del mutamento, generando gravi ripercussioni sulla comprensibilità e sulla comparabilità dei dati prodotti.

Considerando i risultati proposti nella tabella n. 3.13, invece, è possibile notare come la percentuale di società segnalanti il passaggio di principi sia abbastanza alta anche prima dell'emanazione OIC 33 (86%). Ciononostante, la percentuale di società abbandonanti che non hanno segnalato il passaggio ha subito una lieve ma comunque apprezzabile riduzione dopo l'emanazione del principio OIC 33, passando dal 14% al 5%.

3.4.3.2. La pubblicità del passaggio nel bilancio precedente

Secondo l'art. 4 del decreto legislativo n. 38/2005, il bilancio dell'esercizio in cui si revoca l'opzione deve essere redatto in conformità ai principi internazionali sicché le società interessate, all'atto della redazione del bilancio d'esercizio dell'ultimo periodo di applicazione dei principi IAS/IFRS, sono perfettamente a conoscenza del cambiamento futuro. Come spiegato nel paragrafo metodologico, dalla verifica di quest'ulteriore adempimento si è cercato di verificare la percentuale di società che, qualora vi sia stata la possibilità, hanno pubblicizzato nel bilancio

precedente alla transizione il futuro cambiamento di principi, rendendo edotti gli stakeholder del cambiamento ancor prima di quanto prescritto dalla norma stessa¹⁰⁸. I risultati ottenuti sono esposti nella tabella n. 3.14.

Tab. 3.14 – La pubblicità della transizione nell'ultimo bilancio IAS/IFRS

Pubblicità della transizione nell'ultimo bilancio IAS/IFRS	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Si	20	28%
No	52	72%
Totale complessivo	72	100%

Fonte: elaborazione propria

Si evidenzia come la percentuale delle società che si dimostrano propense a fornire informazioni aggiuntive rispetto al contenuto minimo prescritto dalle norme risulta essere di molto inferiore rispetto alla frequenza di quelle realtà che si limitano alla fornitura delle informazioni minime obbligatorie. Questi risultati, benché vadano presi con estrema cautela, ci suggeriscono come il grado di apertura informativa delle società abbandonanti non sia elevatissimo¹⁰⁹.

3.4.3.3. Le disposizioni applicate per il passaggio

Altro aspetto interessante da valutare è quello relativo alle disposizioni, ai principi e alle raccomandazioni applicate dalle società per gestire tutte le

¹⁰⁸ Per i casi di transizione connessi al venir meno della condizione di applicazione forzata si è provveduto a verificare, sulla base delle informazioni contenute nella nota integrativa, che l'evento caducatorio si sia verificato prima del termine ultimo per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci. Anche in questo caso, infatti, il manifestarsi del fatto, citato nelle note integrative come circostanza eccezionale giustificante il mutamento di principi, entro il limite appena detto, pone la società nella possibilità di fornire, magari tra i fatti rilevanti verificatesi successivamente alla chiusura, informazioni circa la futura transizione.

¹⁰⁹ I risultati ottenuti rispetto a questo aspetto devono essere comunque considerati con cautela in quanto non sempre è stato possibile comprendere il momento esatto in cui la decisione di abbandono è stata maturata. In questo senso, i risultati riportati in tabella n. 3.14 potrebbero essere parzialmente distorti.

problematiche scaturenti dal processo di transizione. Attraverso la seguente analisi, quindi, si è cercato di conoscere, mediante consultazione delle note integrative, quali società hanno fatto riferimento a preesistenti disposizioni ancorché provvisorie o applicabili in via analogica, ovvero quali entità hanno preferito procedere autonomamente, senza indicare alcuna normativa di riferimento. La verifica circa la presenza di questa informazione nella nota integrativa è avvenuta considerando esclusivamente quelle società che hanno segnalato il passaggio di principi (65 società su 72), separando il periodo precedente all'emanazione del principio contabile OIC 33 da quello successivo. Si osservi, in questo senso, i risultati riportati nella tabella n. 3.15.

Tab. 3.15 – Le disposizioni applicate per il passaggio

Disposizione contabile applicata	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
Bozza principio OIC 33	0%	32%	15%
IFRS 1	0%	3%	2%
non indicato	12%	52%	31%
OIC 29	0%	13%	5%
OIC 33	88%	0%	46%
Totale complessivo	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione propria

Prima dell'emanazione del principio contabile OIC 33, il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali si caratterizzava per una netta prevalenza di società che decidevano di effettuare il passaggio sulla base di norme e principi non meglio precisati (52% dei casi). Questa circostanza poteva sostanzialmente ricondursi alla provvisorietà della bozza a disposizione e alla possibilità che essa potesse differire, anche in misura sostanziale, dal principio definitivo di prossima emanazione. Una buona percentuale, seppur inferiore a quella del gruppo precedente, è quella associata alle società che hanno realizzato la transizione adoperando

la bozza di principio OIC 33 (32% dei casi). Vi sono inoltre casi in cui il mutamento di principi è stato gestito, non già facendo riferimento alla bozza emanata dall'OIC, bensì, come già ipotizzato nel capitolo II del presente lavoro, mediante applicazione analogica dell'OIC 29 (13% dei casi), ovvero dell'IFRS 1 (3% dei casi).

Considerando il periodo post-emanazione del principio OIC 33, come è lecito aspettarsi, è possibile apprezzare come la quasi totalità delle società abbandonanti abbia fatto riferimento alle disposizioni contenute nel principio di riferimento, mentre solamente il 12% delle società osservate omette di dichiarare a quale disposizione ci si è ispirati per gestire la transizione.

3.4.3.4. *L'indicazione della data di transizione*

L'indicazione della data di transizione è un adempimento fondamentale per consentire al lettore di bilancio la contestualizzazione temporale del fenomeno di transizione da un set di principi ad un altro, e il suo rispetto è prescritto tanto dal principio OIC 33 quanto dal principio IFRS 1. Si è, quindi, verificata la presenza di quest'informazione nelle note integrative delle società abbandonanti, distinguendo, anche in questo caso, tra periodo ante OIC 33 e periodo post OIC 33. I risultati ottenuti, riferiti al sottogruppo di società che hanno segnalato il passaggio di principi (65 entità), sono indicati in tabella n. 3.16.

Tab. 3.16 – *L'indicazione della data di transizione*

Indicazione della data di transizione	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
No	34%	53%	43%
Si	66%	47%	57%
Totale complessivo	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione propria



In termini complessivi, la percentuale di società che non hanno indicato la data di transizione risulta particolarmente alta, arrivando a circa il 43% del totale. Considerando il solo periodo antecedente l'emanazione del principio OIC 33, questa percentuale sale al 53% confermandosi come il comportamento prevalente tra le società appartenenti al suddetto sottogruppo. Dopo l'emanazione del principio specifico, la percentuale di società che non dichiara tale informazione scende al 34%. In questo senso, il principio sembra aver contribuito a migliorare sensibilmente il comportamento delle società abbandonanti.

3.4.3.5. L'applicazione retroattiva dei nuovi principi

Il principio di retroattività è uno dei pilastri fondamentali dei procedimenti attinenti alla modifica di uno o più principi contabili ed è, in quanto tale, previsto sia dal principio OIC 33 sia dagli altri standard contabili che disciplinano fenomeni simili, quali l'OIC 29 e IFRS 1. La funzione dell'applicazione a ritroso dei nuovi criteri risiede nel suo stretto collegamento con la comparabilità dei bilanci nel tempo sicché omettere di simulare l'applicazione *ab origine* dei nuovi principi renderebbe più difficoltosa l'analisi dell'andamento aziendale. Data la rilevanza dell'applicazione retroattiva, si è proceduto alla costruzione della tabella n. 3.17, contenente le risultanze ottenute dalla verifica del rispetto del principio generale di retroattività da parte del sottogruppo di entità che ha segnalato il passaggio di principi in nota integrativa (65 casi in totale). I risultati ottenuti sono forniti rispetto all'intero decennio di riferimento, nonché distinguendo gli abbandoni intervenuti prima dell'emanazione del principio OIC 33 da quelli intervenuti dopo.

Tab. 3.17 – L'applicazione retroattiva dei nuovi principi

Applicazione retroattiva	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
No	3%	30%	15%
No (eccessivamente oneroso)	3%	0%	2%

No (effetti irrilevanti)	14%	3%	9%
Si	80%	67%	74%
Totale complessivo	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione propria

Dall'osservazione della tabella proposta possiamo concludere che il fenomeno sia stato, nella maggior parte dei casi (circa l'85 %), gestito nel rispetto delle disposizioni applicabili, ad eccezione di alcune società che, a scapito della comparabilità, hanno preferito far valere il cambio di criteri solo dal primo bilancio redatto dopo il passaggio. Prima dell'emanazione del principio OIC 33, la percentuale di società che hanno applicato retroattivamente i principi contabili italiano, o che comunque hanno motivato l'eventuale deroga a tale disposizione di base, ammonta al 70% , mentre nel periodo successivo all'emanazione del principio OIC 33, tale percentuale sale fino al 97%.

A questo punto risulta interessante introdurre un ulteriore livello di analisi, verificando se le società che hanno omesso di operare l'applicazione retroattiva abbiano presentato ugualmente l'informazione comparativa, pur consapevoli dei problemi di comparabilità che la affliggono. Dall'analisi congiunta di queste due variabili si è, quindi, ricavata la tabella n. 3.18. A differenza delle tabelle precedenti, considerato il ridotto numero di società considerato (17 entità), si è preferito esporre, per ogni classe di comportamento indagata, esclusivamente le frequenze assolute omettendo quelle relative.

Tab. 3.18 – Presentazione dei prospetti comparativi e assenza di applicazione retroattiva

Presentazione dei prospetti comparativi	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
No	1	0	1
Si	2	14	16
Totale complessivo	3	14	17

Fonte: elaborazione propria

Come è osservabile dalla tabella n. 3.18, del totale delle società che non hanno applicato retroattivamente i principi nazionali (17 casi in tutto), circa 16 entità (94%) hanno presentato l'informativa comparativa pur essendo consapevoli di allegare prospetti non comparabili con l'ultimo bilancio d'esercizio, mentre solo 1 società (6 % del totale) ha deciso di omettere i bilanci comparativi, in quanto consapevole della assenza di qualsiasi presupposto di confrontabilità.

3.4.3.6. La voce di patrimonio netto movimentata

Secondo le disposizioni contenute nel principio OIC 33, il saldo patrimoniale derivante dalla somma delle rettifiche positive e negative deve essere imputato ad apposita riserva da includersi tra le voci del patrimonio netto. Tale impostazione si differenzia, ad esempio, da quella proposta dal principio contabile internazionale IFRS 1, applicabile in caso di *first time adoption*, e dal principio OIC 29 che prevede l'imputazione della variazione alla generica voce "utili portati a nuovo". Ci si chiede, dunque, quali voci siano state movimentate con maggiore frequenza al fine di accogliere gli effetti che il cambio di principi ha prodotto sui valori delle singole voci attive e passive. La verifica di quale voce sia stata prescelta per accogliere l'insieme delle rettifiche applicate ha riguardato, anche in questo caso, il sottogruppo di società che ha applicato retroattivamente i principi contabili italiani (48 società in totale), separando il periodo precedente all'emanazione del principio OIC 33 da quello successivo. I risultati ottenuti possono essere consultati alla tabella n. 3.19.

Tab. 3.19 – Voce movimentata per accogliere le rettifiche

Voce movimentata per accogliere le rettifiche	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
Riserva di transizione o riserva OIC o riserva <i>last time adoption</i>	61%	30%	48%
Non specificato	14%	15%	15%

Utili portati a nuovo	7%	25%	15%
A riduzione della riserva negativa per valutazione attuariale	4%	10%	6%
Ad incremento della riserva straordinaria	7%	5%	6%
Utile e perdita dell'esercizio	0%	15%	6%
A riduzione della riserva da transizione IAS/IFRS	7%	0%	4%
Totale complessivo	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione propria

Come si può osservare, l'imputazione degli impatti del passaggio di principi contabili ha chiamato in causa differenti voci, in parte coerenti con il contenuto del principio OIC 33 e in parte concordi con la scelta di applicare in via analogica il principio IFRS 1 e il principio OIC 29. In particolare, la transizione ha determinato la movimentazione:

- della voce “*Riserva di transizione o riserva OIC o riserva last time adoption*”, così come espressamente indicato dal principio contabile di riferimento. Tale movimentazione è risultata la più frequente tra quelle manifestatesi, con ben 23 manifestazioni su 48 società (48%). Si noti come dopo l'emanazione del principio OIC 33, la percentuale di società che hanno scelto di imputare il saldo delle rettifiche a specifica riserva sia raddoppiata rispetto a quella riferita al periodo precedente l'emanazione del principio OIC 33, passando dal 30% al 61%;
- in 7 casi (15%), della voce “*Utili portati a nuovo*” in coerenza con quanto disposto dall'OIC 29 ovvero dal principio IFRS 1. Anche in questo caso, è interessante notare come la percentuale di società che ha deciso di riversare il saldo delle rettifiche nella voce in parola sia maggiore nel periodo precedente

- all'emanazione del principio OIC 33 (25% rispetto al 7% osservato nei fenomeni di abbandono intervenuti dopo l'introduzione dell'OIC 33);
- in 3 casi (6%), della voce “*Riserva straordinaria*”. La destinazione prescelta da queste società potrebbe però confliggere con le caratteristiche che dovrebbe avere la riserva generata dalla transizione ai principi contabili italiani, provenendo dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Secondo l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 38/2005 “*se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile*”. Andando a imputare il saldo positivo alla riserva straordinaria, invece, esso acquisirebbe indirettamente la medesima natura disponibile della riserva in parola, potendo essere distribuito ai soci, impiegato per la copertura di perdite o per eventuali aumenti di capitali sociale¹¹⁰;
 - in 5 casi (circa il 10 %), il saldo è stato portato a decremento della “*Riserva negativa per valutazione attuariale*” ovvero della “*Riserva da transizione IAS/IFRS*” stanziata durante il periodo di applicazione. In tali casi, quindi, la scelta d'imputazione del saldo delle rettifiche è il risultato della specifica neutralizzazione degli effetti di valutazioni realizzate in applicazione delle disposizioni contabili contenute nei principi contabili internazionali e non ammesse dalle logiche OIC¹¹¹;
 - infine, in 3 casi (6%), il saldo delle rettifiche è stato portato a diretta rettifica del risultato economico di periodo, contravvenendo al contenuto di tutte le

¹¹⁰ Per approfondimenti sul tema delle potenzialità d'impiego delle riserve di utili e di capitali, si rimanda a Marchi e Marasca (2022) e a Quagli (2023a).

¹¹¹ In tal senso, si ricorda che il principio contabile OIC 29 specifica, al par. 17, che «*gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. [...] Tuttavia, la rettifica può essere imputata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato*». Un approccio simile viene proposto anche dal principio contabile IFRS 1.

disposizioni potenzialmente applicabili in materia. L'introduzione del principio contabile OIC 33 ha avuto, in questo, un notevole effetto migliorativo, arrivando ad azzerare completamente la percentuale di società che hanno deciso di seguire questa errata prassi operativa. I tre casi individuati sono, infatti, relativi esclusivamente a tre fenomeni di abbandono manifestatesi prima dell'emanazione del principio in parola.

3.4.3.7. Indicazione degli effetti prodotti dalla transizione

L'informativa da fornire in bilancio, riguardante tutti gli aspetti della transizione ai principi nazionali, ha il precipuo fine di garantire agli utilizzatori la possibilità di valutare le motivazioni delle operazioni nonché, soprattutto, gli effetti che essa ha prodotto sui valori di bilancio. L'importanza di comunicare tali impatti risponde, quindi, all'esigenza, del lettore del bilancio, di poter separare gli effetti causati dalla reale gestione da quelli che si sono determinati per effetto del mero mutamento delle logiche contabili adoperate per tradurre la realtà aziendale in valori e numeri. Affinché il passaggio possa essere considerato come correttamente eseguito, dunque, si rende necessario predisporre apposita informativa finalizzata a specificare gli effetti sul patrimonio aziendale e sul risultato d'esercizio dell'entità. In tal senso, si è verificato quante realtà hanno fornito tale tipo di informazione, indipendentemente dalla forma con cui essa è stata presentata. L'osservazione del comportamento in parola è stata attuata considerando il sottogruppo di società che hanno adottato retroattivamente i principi contabili internazionali, separando, inoltre, il periodo antecedente all'emanazione del principio contabile OIC 33 da quello successivo. I risultati ottenuti sono esposti nella tabella n. 3.20.

Come risulta dalla tabella proposta, si è rilevato come la maggior parte delle società (circa l'88%) abbia indicato gli effetti prodotti sulla dimensione economica, finanziaria e patrimoniale del passaggio, nonché sulle specifiche voci di bilancio.

Confrontando il periodo precedente all'emanazione del principio con quello successivo, è possibile inoltre osservare un lieve miglioramento del comportamento delle imprese abbandonanti, connesso a un lieve abbassamento della percentuale delle società che non hanno comunicato gli effetti generati dalla transizione verso i principi contabili italiani (dal 15% all'11%).

Tab. 3.20 – Indicazione degli effetti con qualsiasi modalità

Indicazione degli effetti con qualsiasi modalità	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
No	11%	15%	12%
Si	89%	85%	88%
Totale complessivo	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione propria

A questo punto, è possibile aggiungere un ulteriore livello di analisi, concernente la presentazione dei prospetti riconciliativi relativi al patrimonio netto d'apertura, al conto economico comparativo, allo stato patrimoniale comparativo e al rendiconto finanziario comparativo. I risultati sono proposti nelle tabelle n. 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24. La verifica della presenza dei prospetti di riconciliazione è avvenuta facendo riferimento al sottogruppo di società che hanno comunicato in qualsiasi forma gli effetti della transizione (42 in totale). Per apprezzare i possibili effetti prodotti dall'introduzione del principio, si riportano inoltre, in ciascuna tabella, le percentuali relative al periodo ante OIC 33 e a quello post OIC 33.

Tab. 3.21 – Presentazione del prospetto di riconciliazione del patrimonio netto alla data di transizione

Presentazione del prospetto di riconciliazione del patrimonio netto alla data di transizione	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
No	28%	47%	36%
Si	72%	53%	64%
Totale complessivo	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.22 – Presentazione del prospetto riconciliativo del conto economico comparativo

Presentazione del prospetto riconciliativo del conto economico comparativo	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
No	24%	53%	36%
Si	76%	47%	64%
Totale complessivo	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.23 – Presentazione del prospetto riconciliativo dello stato patrimoniale comparativo

Presentazione del prospetto di riconciliazione dello stato patrimoniale	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
No	24%	53%	36%
Si	76%	47%	64%
Totale complessivo	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.24 – Presentazione del prospetto riconciliativo del rendiconto finanziario comparativo

Presentazione del prospetto di riconciliazione del rendiconto finanziario	Dopo OIC 33	Prima OIC 33	Totale complessivo
No	46%	60%	52%
Non necessario	18%	40%	27%
Si	36%	0%	21%
Totale complessivo	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione propria

Per quanto riguarda la presentazione dei prospetti di riconciliazione del patrimonio netto d'apertura, del conto economico comparativo e dello stato patrimoniale comparativo, è possibile osservare tre situazioni pressoché identiche. Questo sta a significare che le società che presentano il prospetto di riconciliazione del patrimonio alla data di transizione tendono anche a predisporre i prospetti di riconciliazione



relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. In termini complessivi, circa il 64% delle società indicanti gli effetti derivanti dalla transizione ha presentato i prospetti in parola, mentre solamente il 36% delle società considerate si è limitato a descrivere sommariamente la natura e l'importo delle rettifiche applicate.

Sul piano temporale, invece, è interessante notare come le società abbandonanti i principi contabili internazionali prima dell'emanazione del principio contabile OIC 33 fossero più propense all'omissione di questi prospetti, rispetto a quelle che hanno adottato i principi contabili italiani dopo l'introduzione dello standard contabile in parola. Prima dell'emanazione dell'OIC 33, infatti, la percentuale di società che hanno presentato i prospetti di riconciliazione relativi al patrimonio netto, al conto economico e allo stato patrimoniale comparativo ammontava al 47%, salendo poi al 76% nel periodo post OIC 33.

Rispetto al prospetto di riconciliazione del rendiconto finanziario, occorre effettuare alcune considerazioni aggiuntive. Il rendiconto finanziario è un documento d'origine contabile la cui presentazione è obbligatoria, dal 2016, per le sole società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Ne deriva che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ovvero che hanno optato per la transizione precedentemente al 2016, la predisposizione del prospetto in parola non è sempre richiesta, rendendosi necessaria esclusivamente in quei casi in cui la società decide volontariamente di presentare il rendiconto finanziario a corredo dei prospetti contabili obbligatori. In fase d'analisi sono state recepite queste considerazioni, distinguendo le società che non hanno presentato il prospetto riconciliativo pur essendo obbligate da quelle che non lo hanno predisposto perché semplicemente non necessario. In questo senso, osservando la tabella n. 3.24, si può vedere che:

- in termini complessivi, solo il 21% delle società ha predisposto il prospetto di riconciliazione del rendiconto finanziario, mentre solo il 27% risulta non obbligata alla sua presentazione;

- considerando il periodo antecedente all’emanazione del principio contabile OIC 33, la situazione peggiora in quanto nessuna società, pur essendo tenuta, presenta il prospetto riconciliativo in parola. Dopo l’introduzione del principio contabile OIC 33 questa percentuale cresce significativamente arrivando al 36%.

3.4.3.8. Lo sfruttamento delle esenzioni e delle deroghe concesse dai principi contabili

Ultimo livello d’indagine, concernente gli aspetti tecnici e metodologici che hanno caratterizzato la transizione delle società italiane, è quello relativo allo sfruttamento delle esenzioni (concesse dal principio OIC 33) e delle semplificazioni¹¹² (concesse dalle disposizioni contabili contenute nel principio OIC 33, IFRS 1 e OIC 29). Attraverso quest’analisi, si cercherà di comprendere: se le società hanno sfruttato le deroghe concesse e se ne hanno dato informativa nella nota integrativa; rispetto a quali operazioni sono state sfruttate; quali voci di bilancio sono state specificatamente interessate dallo sfruttamento delle esenzioni e delle semplificazioni. I relativi risultati sono esposti nelle tabelle n. 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 e 3.29.

Tab. 3.25 – Sfruttamento delle esenzioni

Sfruttamento esenzioni	Totale complessivo
No	43
Non indicato	13
Si	8
Totale complessivo	65

Fonte: elaborazione propria

¹¹² Per chiarezza, per esenzioni si intendono le deroghe concesse dal principio contabile OIC 33, all’appendice A, e dall’IFRS 1, all’appendice C e D. Per semplificazioni s’intendono tutti quelle fattispecie in cui l’applicazione retroattiva è omessa per infattibilità, eccessiva onerosità e irrilevanza.

Tab. 3.26 – Operazioni interessate dall'esenzione

Operazioni interessate dall'esenzione	Totale complessivo
Aggregazioni aziendale	7
Trattamento di fine rapporto	1
Valutazione delle rimanenze di magazzino	1
Totale complessivo	9

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.27 – Voci di bilancio interessate dall'esenzione

Voci di bilancio interessate dall'esenzione	Totale complessivo
Avviamento	6
Partecipazioni	2
Riserva attuariale benefici dipendenti	1
Rimanenze finali di prodotti finiti	1
Totale complessivo	10

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.28 – Sfruttamento deroghe per infattibilità, eccessiva onerosità o irrilevanza

Sfruttamento deroghe per infattibilità, eccessiva onerosità o irrilevanza	Totale complessivo
No	41
Non indicato	14
Si	10
Totale complessivo	65

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.29 – Voci interessate dalle deroghe per infattibilità, eccessiva onerosità o irrilevanza

Voci interessate dalle deroghe per infattibilità, eccessiva onerosità o irrilevanza	Totale complessivo
Tutte le voci	7
Immobilizzazioni materiali e relativo ammortamento	1
Operazione di ristrutturazione dei debiti	1
Trattamento di fine rapporto	1
Rimanenze finali di lavori in corso su ordinazione	1
Contratti di leasing finanziario	1
Totale complessivo	10

Fonte: elaborazione propria

Dalla situazione dipinta dalla tabella n. 3.25, è possibile notare come la maggior parte delle aziende comprese nel campione non abbia sfruttato le esenzioni concesse dalle normative contabili vigenti (43 casi su 65). In 13 casi su 65, invece, non sono state fornite informazioni a riguardo (nei precedenti casi le società hanno tassativamente escluso lo sfruttamento delle esenzioni concesse dalla normativa), lasciando intendere che anche queste società, con molta probabilità, non hanno ritenuto opportuno sfruttare le esenzioni concesse dal principio OIC 33¹¹³. In soli 8 casi su 65, invece, si è osservato lo sfruttamento delle esenzioni concesse dal principio OIC 33 e le stesse hanno riguardato principalmente le operazioni di aggregazione aziendale intervenute precedentemente alla transizione verso i principi contabili italiani e, in misura marginale, la riconversione delle poste contabili relative al trattamento di fine rapporto e alle rimanenze di magazzino. I risultati ottenuti evidenziano, quindi, come la riconversione delle operazioni di aggregazione aziendali sia uno degli aspetti più problematici della transizione ai principi contabili OIC.

Rispetto allo sfruttamento delle deroghe per infattibilità, eccessiva onerosità o irrilevanza, la tabella n. 3.28 restituisce una situazione simile a quanto osservato per le esenzioni concesse dal principio OIC 33. In particolare, 41 società su 65 hanno indicato espressamente di non aver sfruttato nessuna delle semplificazioni e

¹¹³ Ai sensi del paragrafo 20 del principio OIC 33 «*In nota integrativa sono indicate le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali e la data di transizione. Inoltre, la società fornisce le seguenti informazioni nella nota integrativa:*

- a) *a)[...];*
- b) *l'elenco delle voci di bilancio per la determinazione delle quali la società si è avvalsa delle esenzioni previste nell'Appendice A del presente principio;*
- c) *l'elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti;*
- d) *[...]*»

L'inserimento in nota integrativa delle informazioni relative alle esenzioni sfruttate è, quindi, richiesto esclusivamente nell'ipotesi in cui la società effettivamente sfrutti quanto indicato dall'appendice A del principio OIC 33. L'assenza di informazioni circa lo sfruttamento delle esenzioni concesse dal principio dovrebbe surrettiziamente evidenziare il fatto che le stesse non sono state sfruttate dalla società in sede di transizione.



delle deroghe concesse per infattibilità, eccessiva onerosità o irrilevanza, mentre 14 casi su 65 omettono qualsiasi informazione, non consentendo di comprendere se queste deroghe siano state effettivamente sfruttate e rispetto a quale voce di bilancio. Infine, solo 10 società su 65 hanno specificato lo sfruttamento delle deroghe per infattibilità, eccessiva onerosità o irrilevanza. Nella maggior parte dei casi in cui queste deroghe sono state sfruttate, la semplificazione ha riguardato l'intero processo di conversione. In poche parole, le società che hanno sfruttato le deroghe per infattibilità, eccessiva onerosità o irrilevanza hanno omesso completamente l'applicazione retroattiva dei nuovi principi contabili.

3.4.4. Gli effetti del passaggio ai principi contabili internazionali

L'ultimo aspetto da valutare, connesso alla transizione verso i principi contabili nazionali, è quello associato all'impatto assoluto e relativo che il passaggio di principi ha provocato sugli aggregati di bilancio, sul risultato d'esercizio, su alcuni indici frequentemente utilizzati per valutare lo stato di salute delle singole realtà societarie e, infine, sulle specifiche voci che compongono il bilancio. Si precisa che l'analisi svolta nell'ambito di questo paragrafo riguarda esclusivamente quel sottogruppo di società che ha applicato retroattivamente i principi contabili nazionali (48 casi su 72).

3.4.4.1. L'impatto sul patrimonio netto

Qualsiasi passaggio di principi vede nel patrimonio netto societario la destinazione finale di tutte le variazioni prodotte sui valori delle varie poste di bilancio. In questo modo, il capitale proprio può rappresentare uno strumento di misura dell'impatto complessivo generato dalla transizione, sicché mediante la sua osservazione è possibile determinare se il mutamento di principi ha determinato un

incremento o un decremento rilevante della dotazione patrimoniale dell'entità. Raccolgendo e rielaborando le risultanze dell'indagine relativa agli impatti generati dalla transizione sui singoli patrimoni societari dell'esercizio comparativo, si è arrivati a delineare la situazione illustrata dalle tabelle n. 3.30 e n. 3.31. La prima tabella suddivide le variazioni osservate in cinque intervalli di valori (inferiore al -2%, tra il -2% e lo zero, zero, tra lo zero e 2%, superiore al 2%), fornendo le frequenze assolute e relative associate a ciascun intervallo. Gli intervalli esterni, ossia quelli riferiti a variazioni percentuali superiori, in valore assoluto, al 2%, dovrebbero contenere le variazioni più significative, mentre quelli interni, ossia quelli relativi a variazioni percentuali comprese, in termini di valore assoluto, tra lo 0 e il 2%, dovrebbero inglobare quelle variazioni considerate come meno impattanti. La tabella n. 3.31, invece, fornisce alcuni indici di posizione funzionali ad una migliore comprensione della distribuzione ottenuta. In particolare, la tabella n. 3.31 riporta il valore dei tre quartili, del decimo percentile e del novantesimo percentile della distribuzione.

Tab. 3.30 – La variazione percentuale del patrimonio netto

Variazione percentuale del PN	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Inferiore al -2%	11	23%
Compresa tra il -2% e 0	10	21%
Pari a 0	4	8%
Compresa tra 0 e 2%	15	31%
Superiore al 2%	8	17%
Totale complessivo	48	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.31 – La variazione percentuale del patrimonio netto attraverso i percentili

	10° percentile	Primo quartile	Mediana	Terzo quartile	90° percentile
Variazione percentuale del patrimonio netto	- 44%	-1,2%	0%	0,7%	7,3%

Fonte: elaborazione propria

Come è possibile osservare, la transizione ha generato prevalentemente effetti di modeste dimensioni sul patrimonio netto dell'esercizio comparativo. Facendo riferimento alla tabella n. 3.30, si può constatare come la maggior parte delle variazioni manifestatesi (60% circa) abbiano un valore compreso tra -2% e il 2% . A medesima conclusione si può arrivare considerando i percentili della distribuzione indicati nella tabella n. 3.31. Ragionando, infatti, sui soli quartili, si può osservare come almeno il 50% delle variazioni ottenute abbia un valore ricompreso tra -1,2% (il primo quartile) e lo 0,7% (il terzo quartile). Per corroborare i risultati ottenuti, si è calcolata un'ulteriore misura di variazione relativa del patrimonio netto, rapportando le alterazioni assolute, intervenute per effetto del mutamento di principi, alla dimensione aziendale, calcolata come valore totale degli impieghi aziendali alla data di chiusura dell'esercizio comparativo. Anche in questo caso, i valori ottenuti sono stati raccolti in un'apposita tabella indicante per ciascun intervallo di valori (inferiore al -2%, tra il -2% e lo zero, zero, tra lo zero e 2%, superiore al 2%) il numero e la percentuale di variazioni relative rientranti al suo interno. Si prenda, a tal proposito, in considerazione la tabella n. 3.32 e 3.33.

Tab. 3.32 – La variazione del patrimonio netto sul totale attivo

Variazione del PN sul totale attivo (ΔPN/Attivo)	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Inferiore al -2%	9	19%
Compresa tra il -2% e 0	12	25%
Pari a 0	4	8%
Compresa tra 0 e 2%	21	44%
Superiore al 2%	2	4%
Totale complessivo	48	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.33 – La variazione del patrimonio netto sul totale attivo in percentili

	10° percentile	Primo quartile	Mediana	Terzo quartile	90° percentile
Variazione percentuale del patrimonio netto	- 6%	-0,2%	0%	0,1%	0,7%

Fonte: elaborazione propria

In armonia con i risultati ottenuti in precedenza, possiamo osservare come le variazioni relative, rapportate al totale attivo, superino raramente il livello del 2% e del -2%, concentrandosi, nel 77% dei casi, nell'intervallo centrale compreso tra i valori appena citati.

3.4.4.2. L'impatto sul totale attivo

Sulla base dei risultati ottenuti dalla consultazione dei bilanci delle società, si è in aggiunta misurato l'impatto prodotto dalla transizione sul totale attivo delle società abbandonanti i principi contabili internazionali. Si precisa che la variazione percentuale del totale attivo è stata calcolata dividendo la variazione assoluta del totale attivo (ottenuta tramite sottrazione del totale attivo risultante dal bilancio comparativo redatto secondo le disposizioni contenute nei principi IAS/IFRS al totale attivo risultante dal bilancio comparativo ispirato alle logiche civilistiche) per il valore di totale attivo ispirato alle logiche IAS/IFRS. I risultati ottenuti sono proposti nelle tabelle n. 3.34 e 3.35.

Tab. 3.34 – La variazione del totale attivo

Variazione del totale attivo	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Inferiore al -2%	18	38%
Compresa tra il -2% e 0	13	27%
Pari a 0	6	13%
Compresa tra 0 e 2%	6	13%

Superiore al 2%	5	10%
Totale complessivo	48	100%

Tab. 3.35 – La variazione del totale attivo in percentili

	10° percentile	Primo quartile	Mediana	Terzo quartile	90° percentile
Variazione percentuale del totale attivo	- 26%	-3%	-0,85%	0%	1,8%

Osservando i risultati, si può notare come circa il 53% delle variazioni relative del totale attivo individuate abbia un valore compreso tra il -2% e il 2%. In questo senso, la transizione ha saputo produrre impatti rilevanti e non rilevanti in pressoché egual misura. Sulla base dei quartili esposti nella tabella n. 3.35, è però possibile osservare come la transizione abbia avuto generalmente un impatto negativo sul totale attivo. Il fatto che tutti e tre i quartili esponano valori inferiori o uguali a 0 suggerisce la presenza di una distribuzione fortemente sbilanciata verso i valori negativi, in cui nel 75% dei casi la transizione ai principi contabili nazionali ha prodotto una variazione nulla o negativa sul totale attivo delle società.

3.4.4.3. L'impatto sul risultato economico di periodo

Il processo di mutamento dei principi contabili internazionali non produce esclusivamente effetti nei confronti del patrimonio aziendale, arrivando ad impattare direttamente anche sul risultato d'esercizio per il tramite delle variazioni prodotte tra la data di transizione e la data di chiusura del primo esercizio comparativo. In questo senso, potrebbe essere interessante valutare se il passaggio sia stato in grado di produrre variazioni positive o negative rilevanti sul risultato economico del periodo. Al tal fine, si è imbastito un confronto tra il risultato economico di periodo risultante dal bilancio comparativo redatto secondo i principi contabili

internazionali, e l'utile e/o la perdita d'esercizio risultante dal bilancio comparativo dopo la conversione ai principi contabili OIC. Le variazioni relative, assolute e i percentili ottenuti sono esposti nelle tabelle n. 3.36 e 3.37.

Tab. 3.36 – La variazione del risultato economico di periodo

Variazione del risultato economico di periodo	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Inferiore al -2%	14	29%
Compresa tra il -2% e 0	6	13%
Pari a 0	15	31%
Compresa tra 0 e 2%	3	6%
Superiore al 2%	10	21%
Totale complessivo	48	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.37 – La variazione del risultato economico di periodo in percentili

	10° percentile	Primo quartile	Mediana	Terzo quartile	90° percentile
Variazione percentuale del risultato economico di periodo	- 6%	-0,2%	0%	0,1%	0,7%

Fonte: elaborazione propria

Le variazioni intervenute sul risultato economico di periodo a seguito della transizione si sono dimostrate, nel 50% dei casi di modeste entità, seppur prevalentemente di segno nullo o negativo. Circa il 73% delle variazioni osservate, infatti, risultano avere un valore inferiore o uguale a zero.

3.4.4.4. L'impatto sulla redditività

Accanto all'indagine votata alla misurazione delle variazioni prodotte sul risultato d'esercizio, troviamo quella mirata a conoscere quali siano gli impatti

prodotti dal passaggio di principi sulla redditività della società (in questo caso misurata facendo riferimento all'indice ROE). Le variazioni di redditività sono state calcolate come differenza tra il ROE ottenuto dalle risultanze del bilancio comparativo redatto secondo le logiche IAS/IFRS e il ROE sintetizzato facendo riferimento al bilancio comparativo redatto secondo le logiche OIC¹¹⁴. Derivando dalla differenza di due valori percentuale, gli importi delle variazioni ottenuti sono espressi in punti percentuali. Le variazioni relative e assolute associate agli intervalli di valori definiti e i percentili ricavati sono esposti nelle tabelle n. 3.38 e 3.39.

Tab. 3.38 – La variazione del ROE in punti percentuali

Variazione del ROE in punti percentuali	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Inferiore a -2 punti percentuali	7	15%
Compresa tra i -2 punti percentuali e 0	17	36%
Pari a 0	5	10%
Compresa tra 0 e +2 punti percentuali	8	17%
Superiore a +2 punti percentuali	11	23%
Totale complessivo	48	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.39 – La variazione del ROE in percentili

	10° percentile	Primo quartile	Mediana	Terzo quartile	90° percentile
Variazione del ROE in punti percentuali	-4	-0,3	0	0,5	44

Fonte: elaborazione propria

¹¹⁴ Il calcolo dell'indice ROE è avvenuto rapportando l'utile o la perdita dell'esercizio al patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale. Per apprendimenti sul calcolo del ROE, si rinvia a Paolucci (2016) e Teodori (2022).

Rispetto alla redditività misurata attraverso l'indice ROE, la transizione di principi ha prodotto perlopiù effetti negativi e di modesta entità¹¹⁵. Infatti:

- circa il 63% delle variazioni osservate ha un importo, in valore assoluto, compreso tra lo 0 e i 2 punti percentuali;
- il 51% delle variazioni osservate ha un valore inferiore allo 0;
- il primo e il terzo quartile espongono valori molto vicini allo zero, segnalando che almeno il 50% delle variazioni risulta ricompreso tra i due valori.

3.4.4.5. L'impatto sul livello di indebitamento

Oltre allo studio, svolto nel precedente sotto-paragrafo, riguardante la variazione dell'indice ROE, è stata realizzata un'ulteriore analisi mirata alla verifica di quali impatti sono stati generati dal mutamento di principi sul grado di indebitamento delle società ricomprese nel campione. Confrontando l'indice di indebitamento¹¹⁶ riferito al periodo comparativo (calcolato sulla base delle risultanze contabili ottenute dall'applicazione dei principi contabili internazionali), con quello ottenuto dal bilancio redatto secondo le disposizioni civilistiche, sono state predisposte le tabelle n. 3.40 e 3.41 contenenti, rispettivamente, le frequenze assolute e relative riferite ai quattro intervalli di valori selezionati (inferiore a -2 punti

¹¹⁵ Ad integrazione, è stata effettuata un'ulteriore analisi mirata a separare l'impatto sul ROE generato dalla sola variazione del risultato economico di periodo (numeratore dell'indice) da quello generato dalla sola variazione del patrimonio netto (denominatore dell'indice). I risultati ottenuti non sono stati riportati poiché sostanzialmente coincidenti con quelli proposti nelle tabelle n. 3.38 e 3.39. Volendo essere più precisi, le variazioni prodotte dal solo numeratore e dal solo denominatore sono risultate prevalentemente di modesto importo e generalmente nulle o negative. L'impatto prodotto dalla sola variazione del risultato economico di periodo, tuttavia, è generalmente apparso lievemente superiore a quello prodotto dalla variazione del denominatore.

¹¹⁶ L'indice di indebitamento è stato calcolato come rapporto tra le passività e il totale attività risultanti dal bilancio. Per approfondimento sul tema degli indicatori d'indebitamento, si rinvia a Paolucci (2016) e Teodori (2022).

percentuali, tra i -2 punti percentuali e lo zero, tra lo zero e 2%, superiore al 2%) e i percentili e i quartili della distribuzione.

Tab. 3.40 – La variazione del leverage in punti percentuali

Variazione del leverage in punti percentuali	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Inferiore a -2 punti percentuali	9	19%
Compresa tra i -2 punti percentuali e 0	20	42%
Pari a 0	1	2%
Compresa tra 0 e +2 punti percentuali	9	19%
Superiore al +2 punti percentuali	9	19%
Totale complessivo	48	100%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.41 – La variazione del leverage in punti percentuali

	10° percentile	Primo quartile	Mediana	Terzo quartile	90° percentile
Variazione del leverage in punti percentuali	-3,67	-0,07	-0,09	0,7	8

Fonte: elaborazione propria

Osservando la tabella n. 3.40, si può rilevare come, anche in questo caso, le variazioni intervenute sul rapporto in parola non superano, nella maggior parte dei casi (63%), i due punti percentuale dimostrandosi, di conseguenza, assai contenute e irrilevanti. Questa conclusione è supportata anche dai risultati contenuti nella tabella n. 3.41. Infatti:

- la mediana della distribuzione assume valore pari a -0,09 segnalando come almeno il 50% delle variazioni osservate sul rapporto d'indebitamento abbia segno negativo;

- il primo, il secondo e il terzo quartile presentano valore ricompresi tra 0 e 1, confermando che in almeno il 50% dei casi la transizione non ha prodotto effetti importanti sull'indicatore in parola.

3.4.4.6. Le voci di bilancio interessate dalla transizione

Abbandonando la questione degli impatti quantitativi derivanti dalla transizione, ci si è spostati all'osservazione delle principali voci di stato patrimoniale e di conto economico interessate dal mutamento dei criteri applicati per la redazione del bilancio d'esercizio. Lo specifico fine sotteso all'introduzione di questo ultimo livello di analisi si sostanzia nella volontà di individuare quegli elementi contabili interessati più frequentemente dal cambio di principi. In questo senso, si è proceduto alla consultazione delle note integrative, individuando sulla base delle indicazioni fornite dalle società, la voci di stato patrimoniale e conto economico interessate dalle rettifiche. Per ciascuna società, sono state evidenziate le voci impattate dalla conversione, contrassegnandole con il valore 1. Successivamente, dalla somma dei valori unitari attribuiti alle singole voci, si è pervenuto al numero di volte in cui una specifica voce di bilancio è stata oggetto di rettifica (i.e. frequenza assoluta). Dividendo la somma dei valori attribuiti a ciascuna voce per il numero di società appartenenti al nostro sottogruppo di riferimento (le società che hanno applicato retroattivamente i nuovi principi contabili), si è pervenuto alla definizione delle frequenze relative. I risultati ottenuti sono stati raccolti e riportati nella tabella n. 3.42 e nella tabella n. 3.43.

Tab. 3.42 – Voci di stati patrimoniale interessate dalla transizione

Voci di stato patrimoniale	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Fondo trattamento di fine rapporto	30	63%
Crediti per imposte anticipate	22	46%

Altre immobilizzazioni immateriali	21	44%
Fondi per imposte anche differite	19	40%
Debiti v/altri soggetti finanziatori	17	35%
Terreni e fabbricati	9	19%
Debiti v/fornitori	9	19%
Altri beni	9	19%
Avviamento	9	19%
Impianti e macchinari	8	17%
Riserva da utili/perdite attuariali	7	15%
Ratei e Risconti attivi	7	15%
Migliorie beni di terzi	7	15%
Debiti v/banche	6	13%
Altri debiti	6	13%
Partecipazioni in altre imprese	5	10%
Attrezzature industriali e commerciali	5	10%
Costi di sviluppo	5	10%
Concessioni, licenze, marchi e simili	5	10%
Ratei e risconti passivi	4	8%
Altri fondi	4	8%
Rimanenze	3	6%
Debiti v/società sottoposte al controllo delle controllanti	3	6%
Crediti verso altri	3	6%
Strumenti finanziari derivati passivi	2	4%
Riserva per copertura dei flussi finanziari attesi	2	4%
Debiti verso controllanti	2	4%
Debiti v/soci per finanziamenti	2	4%
Debiti tributari	2	4%
Crediti verso clienti	2	4%
Crediti tributari	2	4%
Brevetti	2	4%
Riserva ex art 2423 c.5	1	2%
Debiti verso imprese controllate	1	2%
Crediti verso imprese controllate	1	2%

Crediti v/imprese controllanti	1	2%
--------------------------------	---	----

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3.43 – Voci di economico interessate dalla transizione

Voci di conto economico	Frequenza assoluta	Frequenza relativa
Accantonamento a fondo trattamento di fine rapporto	29	60%
Ammortamenti e svalutazioni	29	60%
Costo per godimento di beni di terzi	22	46%
Interessi e altri oneri finanziari	22	46%
imposte differite e anticipate	18	38%
Oneri diversi di gestione	9	19%
Variazione delle rimanenze finali	4	8%
Imposte relative ad esercizi precedenti	3	6%
Proventi diversi dai precedenti	2	4%
Altri proventi finanziari	2	4%
Proventi diversi dai precedenti	2	4%
Svalutazioni di attività finanziarie	2	4%
Altri ricavi e proventi	1	2%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1	2%

Fonte: elaborazione propria

Alla luce del contenuto delle suesposte tabelle, possiamo constatare che le voci di bilancio maggiormente interessate dalla transizione ai principi contabili nazionali sono:

- la voce di stato patrimoniale “*Fondo trattamento di fine rapporto*”, che risulta essere la più movimentata con ben 29 manifestazioni su 48 (60% dei casi). La frequenza degli impatti che hanno interessato tale voce è prevalentemente riconducibile alle peculiari modalità di determinazione degli accantonamenti TFR previste dallo IAS 19, il quale impone, come già illustrato al capitolo I, di riportare il valore attuariale del fondo in questione in bilancio. L’attualizzazione del valore della passività verso i dipendenti non è, invece, concessa

dalla normativa civilistica, generando una discrepanza che può, al momento del passaggio, rendere necessaria una rettifica del valore del trattamento al fine di renderlo coerente con le disposizioni italiane. Naturalmente, la rettifica del fondo trattamento di fine rapporto si ricollegherà alla rideterminazione del costo connesso all'accantonamento a fondo trattamento di fine rapporto risultante dal conto economico comparativo e all'eventuale elisione della riserva accantonata per accogliere le variazioni del valore della passività verso i dipendenti dovute all'applicazione del metodo attuariale. In questo senso, le discrepanze normative esistenti in tema di rilevazione e valutazione del trattamento di fine rapporto finiscono per giustificare anche l'elevata frequenza con cui la voce di stato patrimoniale "*Riserva da utili/perdite attuariali*" e la voce di conto economico "*Accantonamento a fondo trattamento di fine rapporto*" sono state oggetto di rettifica;

- le voci patrimoniali "*Terreni e fabbricati*", "*Altri beni*", "*Impianti e macchinari*" e "*Attrezzature industriali*", interessate dal mutamento di principi in misura inferiore rispetto alla voce di cui al precedente punto, ma comunque, in misura rilevante. Esse sono connesse, perlopiù, alle differenze esistenti tra le disposizioni internazionali e nazionali in materia di trattamento contabile delle operazioni di leasing. Poiché il passaggio ai principi nazionali impone di rappresentare tali operazioni secondo il metodo patrimoniale, ne deriva la necessità di operare opportune rettifiche al fine di eliminare gli effetti derivanti dall'applicazione del metodo finanziario richiesta dai principi internazionali. In questo senso, le divergenze tra il contenuto del principio IFRS 16 (o IAS 17 per le transizioni intervenute prima del 2019) e l'impostazione contabile italiana contribuiscono a giustificare anche le rettifiche relative ai "*Debiti v/altri soggetti finanziatori*", ai "*Ratei e risconti attivi*", ai "*Ratei e risconti passivi*" e alle voci di conto economico "*Ammortamenti e*

svalutazioni”, “Costo per godimento di beni di terzi” e “Oneri diversi di gestione”. Le rettifiche relative alle operazioni di leasing finanziario in essere, hanno anche generato riflessi sulla voce patrimoniale “Altre immobilizzazioni immateriali” attraverso la riclassificazione delle migliorie incrementative realizzate sui beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria. In ambito internazionale, le spese di manutenzione straordinaria e la miglioria sul bene locato andranno imputate a diretto incremento del suo valore contabile, essendo il cespite iscritto tra le attività della situazione patrimoniale e finanziaria. Transitando verso un sistema contabile che non concede l’iscrizione delle attività oggetto di leasing finanziario, si rende necessario operare una riclassifica delle spese incrementative sostenute negli esercizi passati, scorporandole dal valore contabile del cespite e rilevandole separatamente come “migliorie su beni di terzi” nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”¹¹⁷. Oltre alle divergenze esistenti tra l’approccio internazionale e quello nazionale, in tema di leasing finanziario, le rettifiche operate sulle voci “Terreni e fabbricati”, “Altri beni”, “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali”, “Brevetti”, “Concessioni, licenze, marchi e simili”, “Costi di sviluppo” e “Altre immobilizzazioni immateriali” trovano giustificazione nei differenti criteri di valutazione proposti dai principi IAS 16 e IAS 38. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dei citati principi, la valutazione delle immobilizzazioni può avvenire, oltre che al costo, applicando il c.d. criterio della rideterminazione del valore”. In queste ipotesi, al momento della transizione, sarà necessario operare apposite

¹¹⁷ In tema collocamento delle migliorie su beni di terzi, l’OIC 24 dispone che «I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall’impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza» (OIC 24, Appendice A, paragrafo A.22).

- rettifiche per riallineare il valore contabile del cespite a quello che si avrebbe avuto applicando le logiche contenute nei principi contabili OIC 16 e OIC 24;
- la voce “*avviamento*”. Tale immobilizzazione è stata interessata dai mutamenti di principi poiché, secondo la disciplina internazionale, essa dispone di vita utile indefinita sì da non rendere necessario alcun processo di ammortamento. All’atto del passaggio, dunque, tale discrasia tra le disposizioni internazionali e quelle nazionali rende necessaria la realizzazione di apposite rettifiche sul valore netto contabile dell’immobilizzazione in parola, al fine di evidenziare gli effetti che si sarebbero prodotti se il bene fosse stato precedentemente ammortizzato. Una parte delle rettifiche potrebbe, inoltre, essersi determinata per effetto della rideterminazione a ritroso dell’impatto contabile generato dalle aggregazioni aziendali intercorse nel passato dell’azienda. L’eventuale eliminazione contabile delle attività e passività iscritte per effetto dell’aggregazione, infatti, comporta la realizzazione di una rettifica di valore che deve impattare primariamente sull’avviamento derivato, se precedentemente contabilizzato;
 - le voci “*Debiti v/banche*”, “*Altri debiti*”, “*Debiti v/soci per finanziamenti*”, “*Debiti v/imprese controllanti*”, “*Debiti v/imprese collegate*”, “*Debiti v/imprese controllate*”, “*Altri fondi*”, “*Partecipazioni in imprese controllate*”, “*Strumenti finanziari derivati passivi*”, “*Crediti v/altri*”, in quanto i criteri adoperati per la loro valutazione (*fair value* e costo ammortizzato) non possono trovare applicazione sotto la disciplina contabile italiana (per il costo ammortizzato il discorso è cambiato dopo la riforma del 2016) sicché all’atto del passaggio tali elementi sono destinati a subire una rettifica per depurare il valore iscritto dalle logiche relative al criterio valutativo precedentemente applicato;

- le voci “*Costi di sviluppo*” e “*Altre immobilizzazioni immateriali*”, le cui rettifiche sono dovute ad importanti differenze sui criteri di iscrivibilità richiesti dalla normativa internazionale rispetto a quelli previsti dalla disciplina contabile italiana;
- le voci “*Crediti per imposte anticipate*”, “*Fondo per imposte differite*”, “*Imposte differite*” e “*Imposte anticipate*”. Le rettifiche che hanno interessato queste sono prevalentemente relative alla gestione contabile degli effetti fiscali latenti derivanti dalla realizzazione della riconversione delle altre voci di bilancio.

3.5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E DI SINTESI

L’analisi descrittiva svolta nell’ambito di questo capitolo ci ha permesso di osservare il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane sotto tre specifici aspetti: l’aspetto motivazionale; l’aspetto tecnico e operativo; e, infine, l’aspetto relativo all’impatto e agli effetti sulle grandezze e sulle voci di bilancio.

Dallo studio delle ragioni dichiarate dalle società, si è potuto osservare come la maggior parte degli abbandoni dei principi IAS/IFRS sia stato attuato da entità precedentemente forzate all’adozione da fattori legali ovvero da fattori legati alla *governance*, sicché la scelta di applicare i principi internazionali potrebbe non essere stata il frutto di un’attenta comparazione tra costi e benefici, bensì il mero soddisfacimento di richieste formulate da soggetti gerarchicamente sovraordinati. Tra le altre motivazioni proposte dalle società, seppur meno ricorrenti, troviamo: la necessità di pervenire a una semplificazione del processo di redazione del bilancio d’esercizio; la necessità di applicare standard contabili più aderenti alle esigenze di rappresentazione dell’azienda; la necessità di contenere i costi di rendicontazione;



la possibilità di sfruttare regimi agevolativi specifici. I risultati ottenuti dall'analisi delle motivazioni si sono, dunque, dimostrati scientificamente interessanti, suggerendo come la precedente adozione forzata possa rappresentare un'importante forza determinante del processo di abbandono dei principi contabili internazionali. L'analisi descrittiva in parola, però, non è in grado di dimostrare il ruolo pivotale di questo fattore nel processo di maturazione della decisione di transizione. Se è vero che buona parte delle società abbandonanti sono state interessate da fenomeni di applicazione forzata, è anche vero che questa situazione potrebbe essere osservabile anche nella popolazione di società che applicano volontariamente i principi contabili internazionali. Insomma, la certezza circa l'effettivo ruolo determinante della precedente applicazione forzata dei principi contabili internazionali potrà essere raggiunta solo attraverso una analisi statistica che compari il campione di società abbandonanti con un campione di controllo composto da società che, seppur libere da vincoli, hanno deciso di continuare ad applicare i principi contabili internazionali.

Sempre con riferimento alle determinanti del processo di abbandono dei principi contabili internazionali è doveroso notare come l'applicazione forzata degli standard IAS/IFRS non possa essere considerato l'unico fattore capace di stimolare le società verso questa scelta. La decisione di transizione ai principi contabili nazionali è, infatti, il frutto di un complesso processo di ponderazione dei costi e dei benefici che chiama in causa numerosi fattori, circostanze e caratteristiche della società. In questo senso, il passaggio ai principi contabili nazionali è stato studiato sotto un ulteriore profilo: quello delle caratteristiche predominanti delle società appartenenti al campione. Si precisa, anche in questo caso, che i risultati dell'analisi descrittiva non consentono di concludere alcunché sul ruolo delle caratteristiche sottoposte ad osservazione. Infatti, la finalità di tale indagine è stata quella di selezionare ed isolare taluni aspetti rappresentativi e caratteristici delle singole realtà societari al fine di pervenire ad un identikit di massima delle società

abbandonanti¹¹⁸. Per ciascuna variabile si è provveduto alla verifica della frequenza con cui il relativo carattere si è manifestato. Per una sintesi dei risultati ottenuti, si consideri la tabella n. 3.44.

Tabella 3.44 - Sintesi dell'analisi descrittiva

Variabile analizzata	Esito dell'analisi
La forma giuridica	Gli esiti evidenziano una prevalenza delle S.r.l. rispetto alle società per azioni.
La dimensione aziendale	Gli esiti evidenziano una prevalenza delle PMI rispetto alle grandi imprese.
Il <i>leverage</i>	I risultati evidenziano una prevalenza di società con alto indebitamento.
Il grado redditività	Gli esiti evidenziano una prevalenza di ROA inferiori all'3% o negativi.
Il settore produttivo di appartenenza	I risultati evidenziano una distribuzione prevalentemente concentrata nei settori manifatturieri e dei servizi professionali.
La regione di appartenenza	Le regioni prevalentemente interessate sono quelle del Nord Italia, con particolare riferimento alla Lombardia.

Fonte: *elaborazione propria*

Altra peculiarità del fenomeno è quella di non aver vantato, fino al 2020, di specifiche norme tecniche che potessero consentire l'uniformità dei processi realizzati. In questo senso si è cercato di verificare, suddividendo l'indagine su più livelli, il grado di completezza e correttezza delle procedure imbastite. I risultati ottenuti ci hanno permesso di verificare che:

¹¹⁸ Anche in questo caso, per poter affermare che una data caratteristica qualitativa o quantitativa dell'azienda agisce come determinante del fenomeno di abbandono, è necessario confrontare il campione di società abbandonanti con un campione di controllo.



L'abbandono dei principi contabili internazionali: un'analisi descrittiva

- la segnalazione del passaggio è avvenuta nella gran parte dei casi. La percentuale di società che non hanno proceduto alla comunicazione della transizione, omettendo un'informazione vitale per la comprensibilità e la comparabilità dei bilanci, risulta pari al 14% nel periodo precedente l'emanazione dell'OIC 33 e al 5% nel periodo successivo. Questo supporta l'idea secondo cui l'introduzione del principio abbia contribuito a migliorare il comportamento informativo delle società;
- considerando il periodo antecedente l'introduzione del principio OIC 33, è possibile notare come la maggior parte delle società abbia deciso di non far riferimento ad alcuna disposizione per realizzare il passaggio (52%) mentre le rimanenti società hanno deciso di applicare in via analogica i principi OIC 29 (13%) e IFRS 1 (3%) ovvero hanno preferito far riferimento alla bozza provvisoria emanata dall'organismo italiano di contabilità (32%). Nel periodo successivo all'emanazione dell'OIC 33, la quasi totalità delle società dichiara, come è lecito aspettarsi, di applicare le disposizioni contenute nello standard contabile di riferimento;
- l'applicazione retroattiva è avvenuta, considerando l'intero intervallo temporale di riferimento, in circa il 74% dei casi. Facendo riferimento al periodo antecedente all'emanazione dell'OIC 33, questa percentuale risulta pari al 67%, mentre, considerando il periodo successivo all'emanazione dell'OIC 33, questa percentuale cresce drasticamente, arrivando al 97%. Anche in questo caso, il principio sembra aver giocato un ruolo importante nell'omogeneizzare i comportamenti operativi delle società abbandonanti.
- la percentuale delle società che hanno indicato gli effetti è significativamente superiore (88%) a quella associata alle realtà che hanno omesso tale informazione (12%). Confrontando il periodo precedente all'emanazione del

principio con quello successivo, è possibile inoltre osservare un lieve miglioramento del comportamento dell'impresa abbandonanti, connesso a un abbassamento della percentuale delle società che non hanno comunicato gli effetti (dal 15% all'11%). Inoltre, tra le società che hanno indicato gli effetti circa il 64% lo ha fatto mediante presentazione dei prospetti conciliativi. Tale percentuale è pari al 47% nel periodo ante-OIC 33 e 76% nel periodo post-OIC 33. Anche in questo caso, il principio sembra aver migliorato lo standard comportamentale delle società;

- le voci maggiormente adoperate per accogliere l'effetto netto subito dal patrimonio aziendale sono state, nel rispetto del principio OIC 33, del principio OIC 29 e dell'IFRS 1: la voce “*Riserva di transizione o riserva OIC o riserva last time adoption*” e la voce “*utili portati a nuovo*”;

Ultimo aspetto analizzato è quello relativo agli effetti della transizione sulle grandezze economiche e patrimoniali dell'azienda. In questo senso si rileva che:

- le variazioni relative subite dal patrimonio netto sono risultate di modesta entità e perlopiù negative o nulle. Accostando tale informazione con l'analisi della variazione relativa del capitale proprio rispetto alla dimensione, si arriva a constatare come anche le variazioni positive o negative del patrimonio netto aziendale, se accostate al volume, risultino irrilevanti ed irrisorie;
- le variazioni relative subite dal totale attivo si sono dimostrate prevalentemente negative, con importi in taluni casi di rilevante entità;
- le variazioni dell'utile d'esercizio sono risultate, nel 50% dei casi, di modeste entità, seppur prevalentemente di segno nullo o negativo. Circa il 73% delle variazioni osservate, infatti, risultano avere un valore inferiore o uguale a zero;



- il 63% delle variazioni del ROE, sia negative sia positive, non hanno superato il limite dei due punti percentuale. Stessa rilevazione è avvenuta con riferimento al grado di *leverage*;

Ciò suggerisce che, dalla realizzazione della transizione, raramente ci si può attendere impatti significativi sulle variabili aziendali in parola;

Sotto il profilo delle voci principalmente interessate dal passaggio si è osservato che, in virtù delle differenze tra i principi nazionali ed internazionali di cui si è parlato nel capitolo I, la transizione ai principi contabili nazionali ha impattato: sul trattamento di fine rapporto, sulle immobilizzazioni materiali (in particolare in presenza di operazioni di leasing), sulle poste relative alla fiscalità differita, sull'avviamento, sulle immobilizzazioni finanziarie, sulle attività disponibili per la vendita, sui fondi rischi ed oneri e sulle immobilizzazioni immateriali.

Svolta l'analisi descrittiva dei bilanci, si può ora procedere all'individuazione delle determinanti, imbastendo, sulla base di specifiche ipotesi da formulare, un'analisi statistica che ponga a confronto le società abbandonanti con quelle che hanno mantenuto nel tempo i principi contabili internazionali. Nel capitolo successivo, ci si concentrerà sull'analisi della letteratura di riferimento in materia di benefici, costi e determinanti della transizione ai principi contabili internazionali, e sulla base dei risultati che si otterranno, si formuleranno specifiche ipotesi concernenti le possibili determinanti del processo di abbandono dei principi contabili internazionali. Tali ipotesi saranno infine testate nel capitolo V.

IV. L'adozione dei principi contabili internazionali: benefici, costi e determinanti

4.1. INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL CAPITOLO

L'analisi descrittiva dei bilanci d'esercizio pubblicati dalle società che hanno abbandonato i principi contabili internazionali ci ha permesso di delineare un quadro circostanziato delle motivazioni, delle procedure operative adottate e degli effetti prodotti dalla transizione ai principi contabili italiani. Rimane, dunque, da affrontare un ulteriore tema: la definizione di quei fattori capaci di incentivare od ostacolare l'abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane non quotate (i.e. le determinanti del fenomeno di abbandono). Il contributo teorico-scientifico ricavabile da una simile analisi è duplice: in primo luogo, essendo il fenomeno di abbandono ancora inesplorato in letteratura, lo studio delle determinanti ci consentirà di comprendere quali circostanze rendono la sua manifestazione più probabile; in secondo luogo, potendo ricollegare il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali al più ampio insieme dei fenomeni di *voluntary disclosure*, l'analisi che verrà svolta nel capitolo V ci permetterà di osservare se le determinanti del fenomeno di nostro interesse sono coerenti con quelle che, secondo la letteratura di riferimento, sono capaci di influenzare le politiche di *disclosure* delle aziende.

L'individuazione delle determinanti richiede la prodromica formulazione di specifiche ipotesi basate su idonei costrutti teorici. In letteratura nessun studio ha ancora trattato il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali e le sue determinanti. Al contrario, numerosi studi hanno dedicato attenzione alla definizione delle determinanti delle politiche di *voluntary disclosure* e, più nello

specifico, all'individuazione dei fattori che incentivano od ostacolano l'adozione volontaria dei principi contabili internazionali. Considerando le conclusioni raggiunte dagli studi in parola, ci si può dunque attendere che i fattori capaci d'influenzare le politiche di adozione volontaria dei principi contabili internazionali delle aziende siano anche in grado di influenzare la decisione di mantenere o abbandonare tali standard contabili. Obiettivo di questo capitolo è, quindi, quello di analizzare la letteratura disponibile in materia di adozione dei principi contabili internazionali, al fine di pervenire alla predisposizione di una lista di potenziali determinanti del fenomeno di abbandono. L'effettivo potere determinante dei fattori individuati verrà testato nel V capitolo del presente lavoro.

Il capitolo è strutturato come segue:

- in primo luogo, si realizzerà un'approfondita disamina dei principali benefici e costi derivanti, secondo la letteratura di riferimento, dall'adozione e dall'applicazione dei principi contabili internazionali. Dall'analisi dei bilanci di cui al capitolo III del presente lavoro si è, infatti, osservato come la maggior parte delle società abbandonanti abbia maturato la decisione di transitare ai principi contabili nazionali in quanto precedentemente forzate all'applicazione degli standard contabili internazionali. In questo senso, comprendere quali benefici netti possono derivare dall'*IFRS adoption*, ci consentirà di disporre di un ulteriore supporto teorico per la formulazione dell'ipotesi secondo cui la precedente applicazione forzata dei principi internazionali rappresenta una determinante fondamentale del processo di abbandono;
- successivamente, si dedicherà spazio alla comprensione delle determinanti del processo di adozione volontaria dei principi contabili internazionali, definendo quali fattori sono in grado di influenzare le politiche di *voluntary disclosure* delle aziende;

- infine, sulla base delle risultanze ottenute, si formuleranno le ipotesi che saranno testate attraverso la successiva analisi statistica.

4.2. I BENEFICI DELLA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

La letteratura si è abbondantemente soffermata sui benefici derivanti dalla transizione, volontaria o meno, ai principi contabili internazionali. I benefici individuati possono essere suddivisi in 4 differenti categorie: i benefici attinenti alla riduzione delle asimmetrie informative; i benefici attinenti all'incremento del grado di comparabilità dell'informativa finanziaria; i benefici in termini d'incremento della qualità del dato contabile; e, infine, altri benefici ora attinenti al perfezionamento dei sistemi di controllo interno, ora relativi al miglioramento dei rapporti con il sistema bancario o con il gruppo di appartenenza. Per ciascuna di queste categorie si forniscono, di seguito, i relativi approfondimenti.

4.2.1. I benefici in termini di riduzione delle asimmetrie informative

Secondo l'opinione prevalente in letteratura, i principi contabili internazionali sono standard di qualità superiore rispetto alla generalità dei principi contabili applicati localmente (Barth et al., 2008; Paananen e Lin, 2009; Newman et al., 2016). L'incremento della qualità informativa connesso all'applicazione del corpus di principi emesso dallo IASB sarebbe, in questo senso, in grado di determinare una maggiore apertura informativa dell'azienda favorendo l'interscambio di informazioni con l'esterno. Questo maggiore flusso informativo tende a favorire l'attività d'analisi e di monitoraggio ad opera degli stakeholder rafforzando, da un lato, le relazioni già instaurate e incentivando, dall'altro, il contatto con nuovi portatori d'interesse

(Armstrong et al., 2010). Secondo la letteratura disponibile, questo potenziamento della trasparenza informativa, generato attraverso la transizione ai principi contabili internazionali, si espliciterebbe attraverso quattro principali meccanismi:

- il primo meccanismo atterrebbe all'armonizzazione delle disposizioni contabili adoperate per la predisposizione della *disclosure* aziendale. Utilizzare standard globalmente accettati dovrebbe, almeno teoricamente, incrementare il grado di comparabilità dell'informazione finanziaria (Li, 2010). Sebbene questo aspetto verrà approfondito nei successivi paragrafi, occorre in questa sede osservare che se, da un lato, l'adozione degli standard internazionali permette di generare informazioni contabili basate sullo stesso paradigma di base e sulle stesse assunzioni, dall'altro, la discrezionalità tipica di questi standard potrebbe inibire questo effetto, rendendo ancor più difficile il procedere ad una comparazione dei dati finanziari. I principi contabili IAS/IFRS sono stati, infatti, concepiti per poter trovare applicazione nei più disparati contesti socioeconomici e il riconoscimento di una certa libertà in tema di valutazione e di presentazione delle informazioni diviene una prerogativa fondamentale per consentire loro di cucirsi addosso alle varie fattispecie aziendali come un abito sartoriale;
- la seconda leva consiste nella diffusa applicazione del criterio del *fair value* per la valutazione delle attività e delle passività iscritte in bilancio. Il criterio del *fair value*, nonché tutti i criteri di valutazione alternativi che adoperano quest'ultimo come base di partenza, permettono di fornire in bilancio una rappresentazione approssimata dei flussi di cassa che si otterrebbero/pagherebbero cedendo l'attività/la passività nell'ambito di una transizione realizzata a condizioni di mercato tra parti indipendenti (IFRS 13, par. 9). L'impiego di questo criterio e la conseguente imputazione delle differenze a conto economico (o al prospetto *Other comprehensive income*) consentono l'ottenimento

di flussi di reddito maggiormente orientati al futuro e capaci di approssimare in maniere soddisfacente la capacità dell'azienda di generare flussi di cassa disponibili nel tempo (Ashbaugh e Pincus, 2001). Sebbene questa circostanza, da un lato, tenda a legare la qualità del reddito alla presenza di mercati funzionanti ed efficienti, dall'altro, contribuisce certamente a migliorare le previsioni finanziarie attuate dagli analisti (Tan et al., 2011);

- il terzo meccanismo attiene all'aumento delle informazioni prodotte dall'azienda per la consultazione esterna (Leuz e Verrecchia, 2000). L'arricchimento informativo in parola consente agli utilizzatori del bilancio di disporre di informazioni diversificate, non strettamente attinenti alla dimensione economica, finanziaria e patrimoniale e concernenti l'assetto strategico e organizzativo dell'entità. Si pensi, a titolo d'esempio, all'informativa relativa ai settori operativi da fornire ai sensi dell'IFRS 8;
- infine, la transizione ai principi contabili internazionali consente di ridurre le asimmetrie informative che inficiano i rapporti tra l'azienda e gli investitori esteri. L'armonizzazione contabile semplifica la fruizione dell'informativa aziendale da parte degli investitori internazionali, rendendo meno problematica l'analisi finanziaria imbastita dagli analisti che operano in paesi diversi da quello in cui l'entità ha stabilito la sua sede principale. Inoltre, la maggior apertura informativa a livello internazionale permette all'azienda di raggiungere nuovi mercati ed accedere a nuove opportunità d'investimento che risulterebbero precluse con una *disclosure* interamente ispirata a principi contabili locali (Cameran e Campa, 2010).

4.2.2. I benefici in termini di comparabilità

Come già accentato, un aspetto connesso all'assottigliamento delle asimmetrie informative che affliggono i rapporti comunicativi tra azienda e stakeholder è, secondo la letteratura scientifica disponibile sul tema, l'incremento della comparabilità tra le informazioni finanziarie prodotte da entità operanti in contesti paese differenti (Ball e Shivakumar, 2005; Barth et al., 2012, Jayraman e Verdi, 2013; Cascino e Gassen, 2015).

I principi contabili internazionali IAS/IFRS, grazie alla loro peculiare struttura, sarebbero capaci di favorire l'armonizzazione delle pratiche contabili adottate per la rilevazione dei fatti di gestione e delle modalità di presentazione della *disclosure* aziendale, favorendo la percezione di quell'incremento qualitativo dell'informativa finanziaria che si dovrebbe produrre per effetto della transizione. Comparabilità dell'informativa finanziaria e qualità del dato contabile sono, infatti, concetti strettamente interrelati in quanto il primo è elemento essenziale per poter apprezzare il secondo. In altre parole, considerando che la funzione informativa del dato contabile prodotto dall'azienda viene spesso assolta attraverso il suo accostamento a benchmark di settore e/o ad informazioni contabili di altre entità, produrre un dato contabile scevro da manipolazioni e avente un forte potere segnaletico - i.e. un dato contabile di qualità superiore - ma difficilmente accostabile alle informazioni finanziarie prodotte da altre entità comporterebbe necessariamente un ridimensionamento delle prospettive di utilizzo dello stesso, inasprendo, di conseguenza, le relazioni tra aziende e stakeholder. In questo senso, l'introduzione dei principi contabili internazionali in Europa andrebbe vista come uno strumento finalizzato al potenziamento della comparabilità dell'informativa finanziaria prodotta dalle aziende operanti nel territorio, nell'ottica di favorire lo sviluppo e la crescita di quel mercato unico privo di barriere, la cui creazione è sempre stata alla base del progetto europeo.

L'importanza della comparabilità informativa e il ruolo che i principi emessi dallo IASB hanno nel concretizzarla vengono ribaditi ed enfatizzati sia dal regolamento europeo di riferimento sia dall'*IFRS Conceptual Framework for Financial Reporting*. In particolare, il regolamento evidenzia come l'introduzione di standard contabili comuni sia un mezzo necessario per assicurare la comparabilità dell'informativa prodotta nei vari paesi dell'Unione Europea nonché l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali. Il quadro concettuale di riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali specifica, invece, come la comparabilità dell'informativa finanziaria sia una caratteristica impattante sull'utilità del dato contabile, sicché il redattore di bilancio dovrebbe sempre dare priorità alla presentazione di informazioni comparabili rispetto alle informazioni che non godono di tale attributo (Conceptual Framework for Financial Reporting, par. 2.24)¹¹⁹. In sostanza, la comparabilità, nel quadro concettuale che fa da fondamento all'applicazione dei principi contabili internazionali, è da considerarsi come una caratteristica "potenziante", utile al redattore per individuare le informazioni dotate di maggiore potere esplicativo e rappresentativo.

Partendo da queste considerazioni, la ricerca scientifica ha, nel tempo, rivolto la sua attenzione all'apprezzamento dell'effettivo impatto della transizione ai principi contabili internazionali sul grado di comparabilità delle informazioni prodotte dalle aziende. Sebbene gli stessi promotori dei principi contabili internazionali ribadiscano la capacità degli standard emessi dallo IASB di semplificare ed efficientare la comparazione della *disclosure* finanziaria, altri fattori potrebbero interferire nel processo, limitando la manifestazione di questi benefici ovvero impendendone in toto la manifestazione. Secondo alcuni autori, infatti, i principi contabili internazionali, benché considerabili di qualità superiore rispetto ai principi contabili locali,

¹¹⁹ Per approfondimenti sul contenuto del *Conceptual framework for financial reporting* si rinvia a Sannino e Polcini (2014) e Quagli (2023b).

sono degli standard che tendono a riconoscere ampia discrezionalità ai redattori di bilancio¹²⁰. Tale discrezionalità, insieme ad altri fattori culturali, legali ed economici potrebbe inibire i potenziali effetti benefici derivanti dall'applicazione degli standard contabili internazionali comportando, nei casi più estremi, un globale peggioramento qualitativo. In questo senso, numerosi sono gli studi¹²¹ che hanno osservato la relazione esistente tra adozione dei principi contabili internazionali e comparabilità e contrastanti sono i risultati e le conclusioni ottenuti.

Secondo Barth et al. (2012), l'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS è associata ad un significativo incremento della comparabilità del bilancio delle aziende. In aggiunta, l'impatto positivo sulla comparabilità dei dati di bilancio sembrerebbe essere maggiore in tutti quei casi in cui l'adozione dei principi contabili internazionali è di tipo obbligatoria ovvero quando l'impresa risulta operante in un paese di *Common Law*.

Similmente, lo studio di Jayraman e Verdi (2013), incentrato sull'impatto dell'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle imprese europee, ha osservato un apprezzabile incremento nella comparabilità dei bilanci aziendali. I benefici in termini di miglioramento della comparabilità sembrerebbero essere inoltre più significativi all'interno dell'Eurozona rispetto al resto dell'Unione.

Anche secondo il lavoro di Cascino e Gassen (2015) la relazione tra adozione dei principi contabili internazionali e comparabilità del dato contabile sembra

¹²⁰ Uno degli aspetti che potrebbero contribuire a limitare i vantaggi in termini di comparabilità della *financial disclosure* è quello relativo all'elevata flessibilità e variabilità della struttura dei prospetti contabili che compongono il bilancio. Il principio contabile IAS 1 concede, in questo senso, notevole libertà ai redattori, i quali, purché sia presentato un minimo livello di contenuto, hanno la facoltà di individuare la struttura, la classificazione e il grado di articolazione dei prospetti contabili più conformanti alle esigenze rappresentative dell'azienda. Per approfondimenti si rinvia a Cole et al. (2011), Rizzato (2012), Bruggemann et al. (2013) e Quagli (2023b).

¹²¹ Per ulteriori approfondimenti sulla relazione tra IFRS adoption e comparabilità si rimanda a Callao et al. (2009), Yip e Young (2012), Liao et al. (2012), Brochet et al. (2013), Neel et al. (2017), Lin et al. (2019).

essere significativa seppur strettamente dipendente dal livello di *compliance* da parte delle imprese e dalla tipologia di società interessata.

Coerentemente, il lavoro di Ball e Shivakumar (2005) ha osservato che il livello di *compliance* tende a differire tra aziende quotate e non quotate. Le imprese quotate, infatti, godendo di maggiori benefici dalla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, tendono a manifestare maggiore grado di aderenza alle norme e ai principi contabili. Di conseguenza, l'impatto dell'adozione dei principi IAS/IFRS sul grado di comparabilità, seppur presente, sarebbe più forte per le aziende quotate e più flebile per le aziende non quotate.

Ulteriori evidenze a sostegno della capacità dei principi contabili internazionali di migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria sono fornite dal lavoro di Brochet et al. (2013), il quale, analizzando un campione di imprese operanti nel territorio anglosassone, evidenzia come l'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle imprese inglesi sia associata ad un significativo incremento della trasparenza e della comparabilità informativa.

A conclusione diametralmente opposta arriva, invece, lo studio di Liao et al. (2012). Attraverso l'analisi del contesto francese e tedesco, il lavoro evidenzia come l'adozione dei principi contabili emessi dallo IASB abbia prodotto effetti migliorativi in termini di comparabilità esclusivamente nell'anno immediatamente successivo, determinando, al contrario, un peggioramento della comparabilità nei tre periodi successivi. Coerentemente con queste conclusioni, anche Lang et al. (2010) hanno osservato un decremento significativo nella comparabilità degli utili esposti nel bilancio d'esercizio.

In generale, quindi, seppure le evidenze documentino la presenza di un impatto positivo dei principi contabili internazionali sul grado di comparabilità dell'informativa finanziaria, esse suggeriscono l'idea secondo cui la transizione non sia un elemento sufficiente alla manifestazione di questo beneficio. Al contrario, i benefici in

termini di comparabilità, seppur esistenti e documentati, benché in parte attribuibili al mutamento di standard contabili, sembrano dipendere fortemente anche dalla compresenza di altri fattori di tipo socioeconomico, culturale, legale ed istituzionale (De George et al. 2016).

4.2.3. I benefici in termini di *accounting quality*

Secondo una parte della letteratura, i principi contabili internazionali aiuterebbero l'azienda a migliorare la qualità dell'informazione contabile-finanziaria prodotta. Il processo logico che ha portato una parte degli studiosi a formulare tali conclusioni parte dalla presunzione secondo cui i principi contabili internazionali sono standard contabili di qualità superiore capaci, grazie alle loro peculiarità distintive, di rappresentare in maniera più precisa, fedele e coerente la realtà aziendale nelle sue molteplici sfaccettature. Naturalmente, l'incremento della qualità del dato contabile rappresenta uno dei mezzi principali attraverso il quale la riduzione dell'opacità informativa dell'azienda si concretizza. Il concetto di *accounting quality* trova una prima definizione nel *Conceptual Framework for Financial Reporting* nei paragrafi in cui vengono definite le caratteristiche qualitative che dovrebbero qualificare l'informativa finanziaria utile alla rappresentazione dell'attività aziendale e dei suoi risultati.

Secondo il quadro sistematico di riferimento, infatti, “*Financial information is useful when it is relevant and represents faithfully what it purports to represent. The usefulness of financial information is enhanced if it is comparable, verifiable, timely and understandable*” (Conceptual Framework for Financial Reporting, par. 2.4). Un'altra definizione di *accounting quality* è quella proposta da Martinez-Ferrero (2014) secondo cui “*The accounting quality is the faithfulness of the information conveyed by the financial reporting process [...] Financial reporting quality requires companies to voluntarily expand the scope and quality of the information they*

report, to ensure that market participants are fully informed in order to well-grounded decisions on investment, credit, etc.”. In termini complessivi, dunque, un dato contabile può dirsi di qualità quando è in grado di rappresentare in maniera fedele, non distorta¹²², verificabile¹²³, rilevante¹²⁴, comprensibile e tempestiva¹²⁵ il fenomeno aziendale, fornendo a tutti i potenziali investitori e portatori d’interesse informazioni fondamentali per la ponderata assunzione delle proprie decisioni.

Il concetto di qualità contabile dovrebbe, inoltre, essere valutato non rispetto all’informativa in sé ma anche - e soprattutto - considerando le specifiche esigenze conoscitive del destinatario della stessa. Investitori, prestatori di capitale, lavoratori, fornitori sono categorie di portatori d’interesse ben definite, aventi obiettivi e finalità differenti e di conseguenza esigenze conoscitive in parte divergenti. Il concetto di *useful information* dovrebbe perciò abbracciare queste variegate esigenze,

¹²² La fedele rappresentazione attiene alla predisposizione di un’informativa che sia completa, priva di errori e neutrale. Per completezza s’intende la presenza di tutte quelle informazioni che consentono la comprensione della sostanza dei fenomeni aziendali da parte degli utilizzatori. Per assenza di errori s’intende la messa a disposizione di tutti i dati e le informazioni necessarie per comprendere la ragionevolezza delle stime e delle ipotesi formulate dal management. Infine, per neutralità si intende l’assenza di preordinati scopi del management ad indirizzare l’attenzione del lettore su certi dati e non su altri tramite manipolazioni, omissioni e falsità.

¹²³ Un’informazione è verificabile quando differenti ed indipendenti utenti possono concordare sul fatto che un certo elemento o una certa operazione siano stati rappresentati in maniera fedele (Quagli, 2023b). La verificabilità di un’informazione può essere diretta o indiretta. La verificabilità diretta attiene l’accertamento della fedeltà di un’osservazione attraverso l’osservazione diretta del fenomeno (es. conteggio della cassa), mentre la verificabilità indiretta attiene all’accertamento della fedeltà dell’informazione proposta attraverso la verifica dei dati di input utilizzati per le stime nonché delle formule e delle tecniche matematiche impiegate per pervenire al valore presentato (*Conceptual Framework for Financial Reporting*, par. 2.31).

¹²⁴ Un’informazione è rilevante quando essa è in grado influenzare le decisioni degli utenti. Secondo il *Conceptual framework for financial reporting* del 2018 «*Financial information is capable of making a difference in decisions if it has predictive value, confirmatory value or both*». Rispetto alla singola impresa, il concetto di rilevanza si declina con il concetto di materialità (*materiality*). Un’informazione è “materiale” se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori del bilancio prendono sulla base delle informazioni in esso contenute. La materialità dipende dalla natura dell’informazione e dalla sua magnitudo (vale a dire il rapporto tra l’importo dell’informazione e quello delle altre informazioni di bilancio).

¹²⁵ Un’informazione è tempestiva se viene proposta in tempo utile affinché risulti di aiuto ai fini decisionali.

adeguandosi alle specifiche caratteristiche del destinatario che si intende intercettare attraverso la *disclosure* aziendale. Ben si comprende, perciò, come il concetto stesso di *accounting quality* possa essere declinato in molteplici sotto-aspetti e analizzato, da differenti punti di vista, con *proxy* ed approcci variegati (Pascan, 2015).

Questa manifesta poliedricità del fenomeno, unitamente all'interesse per il potenziale impatto che esso potrebbe subire per effetto dell'adozione del corpus di principi contabili internazionali, ha portato alla produzione di numerosi contributi scientifici sul tema, variegati sia sotto il profilo delle conclusioni raggiunte, sia sotto il profilo dell'approccio utilizzato per misurare il concetto di qualità. Complessivamente sono tre gli approcci adoperati in letteratura per apprezzare e valutare l'impatto dell'adozione dei principi contabili internazionali sulla qualità del dato contabile:

- *value relevance approach*;
- *credit relevance approach*;
- *earnings management approach*.

I primi due approcci sono spiccatamente *market based* in quanto prevalentemente basati sull'apprezzamento della relazione esistente tra dato contabile e variabili di mercato. Il terzo approccio, invece, viene classificato come *accounting based* poiché incentrato sull'apprezzamento della qualità intrinseca della *disclosure* aziendale attraverso la misurazione dell'impatto e la pervasività delle distorsioni e delle manipolazioni contabili applicate dal management.

4.2.3.1. I benefici in termini di incremento della value relevance

Il concetto di *value relevance* è ampiamente utilizzato per la misurazione del grado di qualità dell'informazione contabile in tutti quei casi in cui si ha la necessità di enfatizzare la funzione informativa della *disclosure* aziendale per gli investitori e per il mercato dei capitali. In termini intuitivi la *value relevance* può essere

definita come l'abilità dell'informativa aziendale di esprimere, spiegare e predire il valore di mercato dell'entità. Un incremento della *value relevance* è quindi considerato un indizio di miglioramento della qualità informativa perché maggiore è la connessione esistente tra dati contabili e variabili di mercato, maggiore sarà il potere segnaletico dell'informazione stessa. Metodologicamente parlando, tale connessione tra dato contabile e valore di mercato viene generalmente misurata attraverso l'apprezzamento della relazione statistica esistente tra i dati contabili messi a disposizione nel bilancio d'esercizio o nel bilancio consolidato e il valore o il rendimento di mercato (Kargin, 2013). Nell'ambito di questo approccio di base, contrastanti sono stati i risultati ottenuti dalla ricerca rispetto alla relazione tra principi contabili internazionali e *value relevance*.

Hevas (2009), ad esempio, evidenzia come l'adozione dei principi contabili internazionali ha contribuito ad incrementare la rilevanza informativa del reddito netto e del *book value* risultante dal bilancio consolidato delle società greche. Similmente, Lenormand e Touchais (2009), studiando gli effetti dell'adozione volontaria delle aziende francesi, hanno osservato un incremento della rilevanza degli utili e del capitale proprio. Questi risultati trovano ulteriore conferma nello studio di Nafti et al. (2013) che ha osservato, sempre con riferimento al contesto francese, un generale incremento della *value relevance* dei dati prodotti dalle aziende quotate. Ulteriori evidenze circa la sussistenza della relazione tra principi contabili internazionali e *value relevance* vengono fornite anche dai lavori di Klimczak (2011) e Kargin (2013) i quali hanno notato l'impatto positivo della IFRS *first time adoption* rispettivamente nel contesto polacco e turco. I risultati prodotti dallo studio polacco, tuttavia, seppur confermino la presenza di questa connessione, si caratterizzano per una limitata significatività statistica.

L'impatto della transizione ai principi contabili internazionali sulla *value relevance* sembrerebbe inoltre dipendere da altre variabili sociali, culturali e legali.

Interessante, in questo senso, è lo studio di Narktabtee e Patpanichhot (2011). Il lavoro in parola, analizzando la transizione al corpus di principi contabili internazionali nell'intera Unione Europea, ha osservato un impatto positivo dell'adozione dei principi IAS/IFRS sulla capacità segnaletica dell'informazione contabile delle aziende quotate. Tuttavia, questa influenza positiva si è manifestata con differente entità tra i vari paesi della Comunità Europea. Coerentemente, gli autori arrivano a concludere che i benefici in termini di *value relevance* potrebbero dipendere positivamente dal grado di divergenza esistente tra principi contabili locali e principi contabili internazionali e dal grado di efficienza del mercato dei capitali vantato da ciascun paese.

Alcuni studi, invece, sostengono che la transizione ai principi contabili internazionali non sia sufficiente a produrre risultati apprezzabili in termini di *value relevance* del dato contabile. In tal senso, Maggina e Tsaklanganos (2011) concludono che la transizione ai principi IAS/IFRS operata dalle aziende quotate greche non ha prodotto nessun impatto apprezzabile sulla relazione tra valori di mercato delle azioni e utile di bilancio, mentre i risultati proposti da Kousenidis et al. (2010) e Takacs (2012) suggeriscono un decremento della *value relevance* della *disclosure* aziendale a seguito della transizione ai principi contabili IAS/IFRS.

4.2.3.2. I benefici in termini di incremento della credit relevance

Contrariamente all'approccio di cui sopra, il *credit relevance approach* enfatizza il ruolo che l'informativa finanziaria assume per la ponderata assunzione delle decisioni d'investimento da parte dei prestatori di capitali (Pascal, 2015). A differenza degli investitori, i prestatori di capitale non sono primariamente interessanti alle capacità dell'entità di genere flussi di cassa futuri, bensì hanno l'esigenza di stimare la probabilità d'insolvenza associata all'azienda, valutando la sua capacità di adempiere alle obbligazioni presenti e future. Nel solco di queste considerazioni,

la *credit relevance* viene definita come la capacità della *disclosure* finanziaria aziendale di spiegare e predire il ranking creditizio emesso da S&P ed è generalmente operativizzata, in termini quantitativi, mediante l'analisi della sensibilità statistica del ranking rispetto a specifici indicatori finanziari ricavabili dalle informazioni contenute nel bilancio delle aziende. L'impatto positivo in termini di *credit relevance* si avrà quando, applicando i principi contabili internazionali, il modello statistico ottenuto esporrà una sensibilità maggiore del ranking al variare delle variabili esplicative succitate. Tra i lavori che hanno abbracciato questo approccio, molto interessanti risultano i contributi di Kosi (2010) e Florou e Kosi (2015). In entrambi gli studi, gli autori hanno implementato un'analisi statistica basata su campioni di aziende residenti nei principali paesi europei, osservando un incremento significativo della relazione statistica tra ranking creditizio e indicatori finanziari. In particolare, l'adozione dei principi contabili internazionali avrebbe determinato un incremento della sensibilità della *probability of default* – espressa in termini di rating creditizio emesso da S&P – alla variazione della profittabilità, del *leverage* e dell'*interest coverage ratio*. Tale incremento di sensibilità sembrerebbe maggiore in presenza di elevati ed efficaci strumenti di protezione legale dei creditori nonché in presenza di efficaci sistemi di *law enforcement*.

4.2.3.3. *I benefici in termini di riduzione delle pratiche di earnings management*

Un'altra modalità adoperata per testare l'impatto della transizione ai principi contabili internazionali sulla qualità dell'informativa aziendale consiste nell'individuazione delle pratiche di manipolazione dei dati contabili da parte del management e nella misurazione degli effetti distorsivi che esse producono sulla rappresentazione della realtà aziendale. Secondo una parte della letteratura, la transizione ai principi contabili internazionali permetterebbe alle aziende di sfruttare la

particolare configurazione degli standard emessi dallo IASB, riducendo la discrezionalità degli amministratori, proteggendo l'informativa finanziaria dai comportamenti opportunistici da essa derivabili e incrementando complessivamente il grado di *accounting quality* della *disclosure* (Barth et al. 2008). Tuttavia, alcuni studiosi non concordano con questa interpretazione. I principi contabili internazionali tendono a lasciare molta discrezionalità agli amministratori in termini di scelta dei criteri di valutazione da applicare e delle modalità di presentazione dell'informativa finanziaria. Se da un lato questa maggiore libertà permette al corpus di standard contabili internazionali di adeguarsi alle più disparate esigenze di rappresentazione, dall'altra tale discrezionalità potrebbe incentivare i comportamenti opportunistici del management incrementando l'opacità informativa delle aziende (Cameran e Campa, 2012). Questa dualità interpretativa si scorge anche nelle conclusioni raggiunte dai lavori che hanno affrontato il tema.

Prima di discutere dei risultati ottenuti, tuttavia, è opportuno affrontare un aspetto fondamentale per l'apprezzamento dell'impatto della transizione ai principi IAS/IFRS sul livello di *earnings management*: la *proxy* adoperata per misurare il fenomeno. Come accennato nei paragrafi precedenti, il concetto di *accounting quality*, in quanto fenomeno poliedrico, presenta oggettive difficoltà di misurazione e quantificazione. Per venire a patti con le oggettive difficoltà di operativizzazione della qualità informativa, la ricerca ha sintetizzato e implementato differenti *proxy* per inquadrare il fenomeno, cercando, in tal modo, di monitorare tutti i sintomi attraverso i quali le pratiche di manipolazione contabile possono potenzialmente manifestarsi. Tra le tecniche di misurazione di maggiore impiego troviamo:

- la misurazione dell'*income smoothing* (Christensen et al., 2008; Paanamen e Lin, 2009; Chen et al., 2010; Zeghal et al., 2012; Ahmed et al., 2013);
- la determinazione degli *accrual* discrezionali (Zeghal et al., 2012; Bouchareb et al., 2014; Boumediene et al., 2014);

- l'individuazione degli *small positive earnings* (Christensen et al., 2008; Zeghal et al., 2012; Uyar, 2013);
- l'analisi del livello di *timeliness of loss recognition* (Christensen et al., 2008; Paanamen e Lin, 2009; Chen et al., 2010; Zeghal et al., 2012; Ahmed et al., 2013; Uyar, 2013).

L'*income smoothing* è una pratica contabile consistente nell'arbitraria attribuzione dei componenti positivi e negativi di reddito ai vari esercizi amministrativi, al fine principale di ridurre il grado di variabilità dei flussi reddituali e mantenere, al contempo, un tasso di crescita costante. Da un punto di vista operativo, quindi, la quantificazione delle pratiche di *income smoothing* avviene tramite la misurazione del grado di variabilità degli utili e dei margini aziendali rispetto alla variazione dei flussi di cassa operativi¹²⁶. In questi termini, un miglioramento della qualità del dato contabile derivante dall'applicazione dei principi IAS/IFRS dovrebbe manifestarsi attraverso un incremento, a parità di altre condizioni, della reattività e della variabilità del reddito aziendale (Christensen et al., 2008).

Gli *accrual* discrezionali, invece, rappresentano quella parte del reddito contabile che non ha ancora avuto manifestazione monetaria e che risulta facilmente manipolabile da parte del management¹²⁷. In questo senso, essi sono in grado di fornire una rappresentazione approssimata delle concrete possibilità di manipolazione offerte dalla normativa contabile ai redattori del bilancio d'esercizio. Maggiore sarà, infatti, l'importo degli *accrual* discrezionali, maggiori saranno le

¹²⁶ In termini statistici la misura più utilizzata per misurare la pratica di *income smoothing* è il rapporto tra la deviazione standard associata all'utile d'esercizio ovvero associata al reddito operativo e la deviazione standard associata ai flussi di cassa derivanti dall'attività operativa ($\sigma RO/\sigma CFO$).

¹²⁷ Le tecniche proposte dalla ricerca per la stima degli *accrual* discrezionali sono molteplici ed ognuna si basa su ragionamenti e assunzioni di base differenti. Ad esempio, l'*Haley model* (Haley, 1985) stima gli *accrual* discrezionali attraverso la differenza tra gli *accrual* totali e gli *accrual* non discrezionali considerando quest'ultimi come grandezze fisse che non variano all'interno dell'intervallo temporale di analisi. Il modello di McNicholson e Wilson (McNicholson e Wilson, 1988), invece, quantifica gli *accrual* discrezionali basandosi sull'ammontare del fondo svalutazione crediti esistente in bilancio.

opportunità e le leve messe a disposizione del management per alterare e distorcere l'informativa finanziaria e, di conseguenza, minore sarà la qualità della *disclosure*.

Gli *small positive earnings* consistono in segnali di possibile manipolazione contabile che si manifestano attraverso la continua e reiterata presentazione di risultati di esercizio positivi seppur di modesta entità. La logica dietro alla selezione di questa *proxy* si basa sul presupposto che riportare risultati d'esercizio positivi, ancorché di modesta entità, sia l'obiettivo più importante per il management, da raggiungere anche a scapito della qualità informativa (Cameran e Campa, 2012). Diventa evidente, dunque, che maggiore è la frequenza della manifestazione di questi risultati modesti, maggiore è la probabilità che i redattori siano intervenuti con politiche contabili.

La *timeliness of loss recognition* (traducibile in “*tempestiva rilevazione della perdita*”) è considerata universalmente un indice di qualità e capacità esplicativa della *disclosure* aziendale in quanto essa rappresenterebbe la capacità del reddito contabile di recepire ed inglobare i segnali di manifestazione di futuri eventi negativi. In sostanza, la *timeliness of loss recognition* è una misura di reattività del reddito contabile che si dovrebbe manifestare attraverso la repentina rilevazione di una perdita potenziale anche quando gli effetti economici, finanziari e patrimoniali connessi all'evento temuto non hanno ancora avuto manifestazione. In termini quantitativi, la tempestività di rilevazione della perdita potenziale viene generalmente misurata utilizzando il modello di Ball e Shivakumar (2005). Secondo il modello in parola, tra cash flow operativi e *accrual* totali esiste una relazione non lineare tale per cui ad un incremento dei primi si associa un decremento dei secondi. L'applicazione di un meccanismo di *loss recognition* è recepita dal modello attraverso una variabile interazione, avente coefficiente positivo, il cui scopo è di mitigare la relazione negativa tra flussi di cassa e *accrual*. Intuitivamente, questa relazione può essere compresa prendendo in considerazione l'impatto generato dalla rilevazione

di una perdita potenziale. In quanto elemento non monetario, la svalutazione per perdita durevole di valore comporterà un assottigliamento degli *accrual* totali senza impattare in alcun modo sull'importo dei flussi di cassa operativi. Complessivamente, quindi, la *timeliness of loss recognition*, che ricordiamo agisce primariamente attraverso la rilevazione di perdite potenziali, attenua la relazione funzionale tra *accrual* e cash flow e si manifesta quando il coefficiente associato alla variabile interazione del modello è positivo e statisticamente significativo. Inoltre, affinché sia osservabile un miglioramento in termini di tempestività dopo l'adozione dei principi contabili internazionali, è necessario che vi sia un incremento del coefficiente legato alla variabile iterazione¹²⁸.

Utilizzando queste tecniche di misurazione, numerosi sono stati gli studi che hanno cercato di valutare l'impatto della transizione ai principi contabili internazionali sulle politiche di *earnings management*, ottenendo, tuttavia, risultati non sempre concordanti.

Christensen et al. (2008), analizzando i processi di transizione poste in essere da aziende tedesche quotate e non quotate, hanno osservato che solo l'adozione volontaria del corpus di principi contabili internazionali da parte delle società non quotate ha prodotto risultati positivi apprezzabili in termini di *earnings management* e *timeliness of loss recognition*. A conclusioni simili arrivano Paanament e Lin (2009), il cui lavoro, sempre incentrato sullo studio della transizione nel contesto tedesco, evidenzia come l'adozione volontaria dei principi contabili internazionali abbia determinato una riduzione della pratica di *earning smoothing* e potenziato la tempestività di rilevazione delle perdite. Al contrario, l'adozione obbligatoria dei

¹²⁸ L'equazione del modello di Ball e Shivakumar (2005) è la seguente: $ACc_t = b_0 + b_1 DCFO_t + b_2 CFO_t + b_3 DCFO_t * CFO_t + e$. ACc_t sono gli *accrual* totali che evidenziano la differenza tra reddito contabile e flussi di cassa, $DCFO_t$ è una variabile dummy che assume valore 1 quando i flussi di cassa operativi sono positivi e 0 altrimenti, CFO_t sono i flussi di cassa operativi associati al periodo t , mentre $DCFO_t * CFO_t$ è il termine di interazione che segnala, in presenza di un coefficiente b_3 positivo, la presenza di un meccanismo di *timely of loss recognition*.

principi contabili IAS/IFRS sembrerebbe essere associata ad un significativo decremento della qualità del dato contabile. Chen et al. (2010), analizzando un campione di imprese quotate e non quotate provenienti da alcuni paesi dell'Unione Europea, hanno osservato, dopo la transizione ai principi IAS/IFRS, una generale diminuzione delle politiche contabili messe in atto dai redattori, una riduzione degli *accrual* discrezionali, ma anche un aumento degli *earnings smoothing* e una minore reattività del reddito contabile alle perdite potenziali. Coerentemente con questi risultati, Boumediene et al. (2014) e Bouchared et al. (2014) hanno osservato, dopo l'adozione dei principi emessi dallo IASB, una significativa riduzione degli *accrual* discrezionali nel contesto francese.

Di particolare interesse è anche lo studio realizzato da Zeghal et al. (2012), il quale, mediante uno studio dei processi di transizione obbligatoria ai principi contabili internazionali avvenuti nei principali paesi, ha riscontrato un generale incremento della qualità del dato contabile in termini di minore *income smoothing*, minori *small positive earnings*, decremento degli *accrual* discrezionali e maggiore *timeliness of loss recognition*. I benefici in termini di *accounting quality*, tuttavia, sembrerebbero più pronunciati in quei paesi in cui la distanza tra principi contabili locali e principi contabili internazionali è più elevata.

Alcune ricerche hanno, invece, osservato un peggioramento della qualità contabile dopo la transizione ai principi contabili internazionali. In questo senso, lo studio di Ahmed et al. (2013) ha osservato un generale peggioramento della qualità contabile delle società dopo l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali associato ad un significativo incremento dell'*income smoothing* e una rilevante riduzione della reattività del reddito agli eventi avversi temuti. Analogamente, Lopes et al. (2010) hanno riscontrato un peggioramento della qualità della *disclosure* prodotta dalle aziende europee mentre lo studio di Hellman (2011) e il lavoro di Cameran e Campa (2012) hanno osservato un generale incremento delle pratiche

di *income smoothing* ed *earnings management* da parte, rispettivamente, delle imprese svedesi e delle imprese italiane dopo l'adozione volontaria dei principi contabili internazionali.

In sintesi, le conclusioni e i risultati dalla ricerca sono molto variegati e tendenzialmente discordanti circa l'esistenza di una effettiva relazione tra mutamento di principi contabili e miglioramento della qualità del dato contabile. Parte di questa eterogeneità potrebbe essere attribuibile alla scelta della *proxy* per la quantificazione del fenomeno, anche se va ricordato che gli studi che hanno trattato il tema sporadicamente si sono affidati ad una unica tecnica, avendo sempre cercato di confrontare i risultati ottenuti dall'impiego delle diverse misure al precipuo fine di ottenere un quadro quanto più possibile completo, incrementando la robustezza delle conclusioni. L'origine di questa discordanza andrebbe quindi ricercata altrove, considerando nell'equazione i fattori istituzionali, culturali, sociali ed economici che, in maniera conforme a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, sembrano in grado di innescare la manifestazione dei benefici derivanti dalla transizione.

4.2.4. I benefici in termini di riduzione del costo del capitale

La capacità dei principi contabili internazionali di incrementare la trasparenza informativa può potenzialmente produrre degli effetti benefici sulla dinamica finanziaria dell'azienda. Per lo svolgimento della propria attività, ciascuna entità è chiamata a procacciare risorse finanziarie per soddisfare il fabbisogno scaturente dalla realizzazione degli investimenti pianificati. Che siano apporti effettuati a titolo di capitale di rischio ovvero mezzi provenienti da apportatori di capitale di debito, la mera fornitura di risorse finanziarie comporta, per l'azienda, il sostenimento di costi che sono funzione del grado di rischio percepito dall'investitore. Maggiore è la rischiosità associata all'azienda, maggiore sarà il rendimento richiesto

dall'apportatore di capitale e maggiore sarà il costo del capitale sostenuto dall'azienda. I principi contabili internazionali potrebbero inserirsi in questa relazione, portando le aziende a produrre report finanziari più ricchi e di maggiore qualità, facilitando notevolmente l'attività di analisi e monitoraggio dei finanziatori e riducendo il livello di rischio percepito nonché il rendimento richiesto (Barth et al., 2008).

Queste asserzioni sono supportate dal lavoro di Leuz and Verrecchia (2000) il quale, studiando l'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle aziende tedesche, ha osservato un generale ampliamento e arricchimento della *disclosure* aziendale da parte delle aziende quotate tedesche e, conseguentemente, un significativo decremento del rendimento richiesto dagli apportatori del capitale di rischio. Effendi and Augustini (2017) rilevano che l'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle aziende quotate presso la Borsa di New York ha sensibilmente ridotto il costo del capitale. Il decremento in termini di *capital cost*, inoltre, sembrerebbe dipendere positivamente dalla dimensione aziendale, dal *leverage* dell'entità e dall'assenza di politiche di *earnings management*.

Per quanto riguarda il contesto italiano, Cameran e Pettinicchio (2015) hanno studiato, analizzando un campione di imprese italiane non quotate, l'impatto della transizione ai principi contabili internazionali sul costo del debito, concludendo che l'adozione del corpus di principi emesso dallo IASB ha effettivamente permesso la raccolta di capitale di debito a condizioni più vantaggiose, in particolare per tutte quelle società appartenenti a gruppi quotati ovvero per tutte quelle aziende che hanno deferito l'attività di revisione legale dei conti ad una delle 4 grandi società di revisione denominate anche "Big 4"¹²⁹. Similmente, Saha and Bose (2021) hanno

¹²⁹ Con l'indicazione "Big 4" si è soliti identificare le quattro principali società di revisione che si spartiscono il mercato globale dei servizi di *Assurance*. Nello specifico fanno parte di questo gruppo: PricewaterhouseCoopers (nota più comunemente come PwC), Ernst & Young, KPMG e Deloitte & Touche.

constatato una riduzione del costo del debito per quelle imprese australiane che hanno deciso di adottare i principi IAS/FRS. A conclusioni simili arriva lo studio di Castillo Merino et al. (2014) con riferimento al contesto spagnolo. Il lavoro di Lee e Fargher (2010), allo stesso modo, ha studiato l'impatto dell'adozione dei principi contabili IAS/IFRS sul costo dell'*equity*, analizzando un campione di imprese operanti in diciassette paesi europei, concludendo che, seppur un decremento dell'*equity cost* sia senza dubbio presente, esso tende a differire da paese a paese. Il decremento più significativo è stato, infatti, osservato in relazione alle imprese operanti nel Regno Unito e contribuisce a suggerire, come più volte evidenziato, l'idea che i benefici in termini di maggiore apertura informativa non si manifestano con la semplice transizione dovendo essere presenti altri fattori istituzionali.

A differenti conclusioni arriva il lavoro di Daske (2006) il quale non ha osservato alcun significativo decremento del costo del capitale di rischio dopo la transizione ai principi IAS/IFRS da parte delle imprese tedesche quotate. In maniera simile, Li (2010) conclude che, nel contesto europeo, la transizione obbligatoria ai principi contabili internazionali ha avuto un effetto decrementativo del costo del capitale mentre l'adozione volontaria non ha prodotto alcuna significativa variazione. Secondo l'autore, inoltre, alcuni fattori istituzionali sembrano in grado di mitigare i benefici in termini di riduzione del costo del capitale di rischio rendendoli inferiori alle attese. In particolare, l'inefficienza del mercato dei capitali ovvero le caratteristiche del sistema bancario sembrano capaci di moderare la manifestazione dei benefici inibendola parzialmente. Complessivamente, quindi, la letteratura disponibile sul tema, seppur con qualche eccezione, concorda nel ritenere l'adozione dei principi contabili internazionali un mezzo per ottenere, a determinate condizioni, una riduzione del costo delle fonti di finanziamento.

Occorre infine rilevare come l'adozione dei principi contabili internazionali contribuisca all'abbassamento del costo del capitale non solo attraverso la riduzione

delle asimmetrie informative, ma anche attraverso la semplificazione, dal punto di vista amministrativo, del processo di stipula del contratto di finanziamento (Casò, 2006). La richiesta di redazione di bilanci secondo la logica IAS/IFRS è divenuta prassi diffusa nel settore bancario e una condizione necessaria per l'ottenimento del prestito, in quanto essa garantisce una più accurata valutazione del rischio associato all'operazione. Inoltre, qualora il prestito sia subordinato a taluni vincoli di natura patrimoniale, per i quali è richiesta una sorveglianza attenta e continuativa nel tempo, tali requisiti sono costruiti e verificati sulla base di dati contabili prodotti secondo la logica dei principi IAS/IFRS, indipendentemente dal fatto che l'entità adoperi o meno tali principi per la redazione del suo bilancio (Cameran et al., 2013). In questo senso, favorendo la stipula dei contratti di finanziamento, l'applicazione dei principi contabili internazionali tende a facilitare l'allacciamento dei rapporti tra azienda e sistema bancario, comportando una riduzione dei costi d'agenzia sostenuti dai finanziatori per l'attività di monitoraggio e conseguentemente una riduzione del rendimento da questi atteso.

4.2.5. Altri vantaggi e benefici connessi alla transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS

I benefici derivanti dalla transizione ai principi contabili internazionali non si esauriscono nell'elenco di cui sopra, ma si sostanziano anche sotto forma di semplificazioni o miglioramenti gestionali ed amministrativi. In particolare, la letteratura disponibile ritiene che dall'adozione dei principi internazionali possa derivare:

- un generale efficientamento e potenziamento del sistema di controllo interno derivante dall'incremento della quantità di informazioni da pubblicare all'esterno. Il meccanismo di controllo interno può essere definito come un insieme di procedure finalizzate alla verifica dell'efficacia operativa

dell'attività, dell'accertamento della conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne, nonché dell'attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili destinante tanto all'interno quanto all'esterno (Andrei, 2006). La stretta connessione tra sistema di controllo interno e dati contabili fa sì che mutamenti prodottisi in un determinato contesto determinino conseguenze anche nell'altro. Coerentemente, le modifiche apportate a tale insieme di procedure, soprattutto alla luce della maggiore informativa richiesta dai nuovi principi, potrebbero dare impulso ad un rinnovamento e ad un'evoluzione del sistema di controllo, forzandolo, da un lato, a produrre nuove informazioni al fine di garantire la *compliance* delle nuove disposizioni contenute nei principi IAS/IFRS e spingendolo, dall'altro, a inglobare, interpretare e rielaborare queste informazioni fornendo supporto al processo decisionale (Modina et al., 2010; Guerrini et al. 2011);

- una semplificazione amministrativa connessa allo snellimento del processo di redazione del bilancio consolidato di un gruppo composto da società localizzate in paesi differenti ovvero da società tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali e da quelle non obbligate secondo la legge (Casò, 2006). Qualora, infatti, siano interessate più società, utilizzanti standard diversi, si pone la necessità di realizzare una armonizzazione prodromica dei dati da consolidare, obbligando le società a predisporre bilanci, non aventi rilevanza esterna, secondo le logiche dettate dalla capogruppo. L'adozione dei medesimi standard a livello di gruppo consente di superare le problematiche di omogeneità evitando l'espletamento di una conversione del bilancio d'esercizio¹³⁰;

¹³⁰ L'appartenenza ad un gruppo quotato è spesso considerato uno dei fattori principali che spingono le imprese ad adottare i principi contabili internazionali (Cameran e Campa, 2010). In questo caso, tuttavia, seppur da un punto di vista formale stiamo parlando di transizione volontaria, dal punto di vista sostanziale l'applicazione dei principi contabili internazionali da parte delle sussidiarie può

- la semplificazione delle operazioni di *Merger & Acquisition* (Casò, 2006). Le operazioni in questione per la loro realizzazione richiedono la predisposizione di valutazioni basate sui dati indicati in bilancio, finalizzate a pervenire alla quantificazione di un prezzo d'acquisto capace di riflettere in maniera attendibile la performance futura delle entità acquisite. Tale attività è sicuramente meno immediata se realizzata su documenti contabili non comparabili, redatti sulla base di logiche e assunzioni differenti. L'utilizzo dei principi contabili internazionali, quindi, permette di colmare questo gap favorendo l'operazione di crescita esterna e snellendo la procedura per la sua realizzazione (Cameran e Campa, 2010).

4.3. I COSTI DELLA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

La transizione ai principi contabili internazionali è un processo delicato e gravoso capace di assorbire ingenti quantità di risorse¹³¹. L'introduzione di standard differenti, soprattutto sotto il profilo concettuale, impone la realizzazione di una procedura di cambiamento che non si limita al mero adeguamento degli strumenti di produzione delle informazioni destinate all'esterno, dovendosi soffermare anche sulla predisposizione di un adeguato piano di formazione del personale, imbastendo una vera e propria riforma culturale che deve interessare ogni aspetto della realtà aziendale. In questo senso, la ricerca si è prodigata nella valutazione dei costi associati alla transizione, seppure, va detto, con meno enfasi rispetto ai lavori analizzanti

considerarsi a tutti gli effetti forzata in quanto scaturente dall'esercizio di un'opzione, riconosciuta dalla legge, surrettiziamente cooptata dalla capogruppo nell'ottica di una semplificazione generale del processo di predisposizione del bilancio consolidato.

¹³¹ L'onerosità dell'operazione di passaggio è evidenziata da Fox et al. (2013), nel punto in cui rileva una contrazione dei flussi di cassa disponibili per gli azionisti talmente importante da indurre le società anglosassoni a non distribuire dividendi nel periodo di transizione

i benefici dell'operazione, arrivando alla conclusione che nella realizzazione del passaggio le imprese devono sostenere principalmente due tipologie di costi: costi iniziali (anche detti di transizione) e costi ricorrenti (Bassemir, 2018). Tra i costi di transizione troviamo:

- il sostenimento delle spese necessarie alla formazione del personale, corrisposte con il principale obiettivo di superare i vuoti conoscitivi e le barriere culturali che inevitabilmente si palesano a seguito dell'adozione dei principi internazionali da parte di chi prima applicava standard locali concettualmente differenti (Carini et al, 2011)¹³²;
- il sostenimento delle spese necessarie alla modifica del sistema informativo. Come già illustrato in precedenza, l'adozione del set di principi internazionali produce conseguenze anche sul sistema informativo e sui flussi di informazioni che dal report interno si riversano sull'informativa destinata all'esterno. Tali modifiche si rendono necessarie per soddisfare le richieste informative dei principi emessi dallo IASB in sede di prima applicazione e, in quanto tale, devono essere predisposte al fine di garantire la *compliance* delle disposizioni IAS/IFRS (Andrei, 2006; Modina et al., 2010, Guerrini et al., 2011);
- le spese necessarie per l'attività di consulenza di esperti esterni in materia di principi contabili internazionali. L'assistenza esterna, generalmente fornita dalle società di consulenza legate al mondo dell'auditing, è risultata la voce di spesa più frequente nei sondaggi effettuati dalla ricerca; segno, questo, che le aziende considerano l'aiuto di un professionista esterno variabile fondamentale per la buona riuscita del processo (Andrei, 2006, Casò, 2006);
- spese funzionali all'assunzione di personale avente esperienza nell'applicazione delle disposizioni contabili dello IASB;

¹³² Nel tempo, tuttavia, queste voci di costo dovrebbero essersi ridotte in quanto la formazione di figure professionali in materia di conti internazionali è stata presa in carico dalle strutture universitarie, le quali hanno introdotto nei percorsi di laurea anche insegnamenti di *international accounting*.

- spese sostenute per affrontare le problematiche fiscali scaturenti dall'adozione dei principi internazionali.

I costi ricorrenti comprendono, invece, tutte quelle spese che si manifestano periodicamente dopo la transizione e, generalmente, sono riferibili a:

- maggiori costi scaturenti dal fisiologico ampliamento del carico di informazioni richiesto dai principi contabili internazionali rispetto a quanto previsto dalle disposizioni contabili locali (Carini et al, 2011; Fox et al. 2013);
- maggiorazioni del compenso annuo da corrispondere al revisore legale dei conti. L'informativa finanziaria tende ad essere più ricca ed articolata rispetto alla *disclosure* prodotta facendo riferimento agli standard contabili locali. Asseverare l'assenza di errori significativi e pervasivi di bilancio in un simile contesto comporterà necessariamente l'espletamento di procedure aggiuntive per gestire il relativo rischio di revisione. Chiaramente, più profonde, accurate ed ampie saranno le procedure imbastite dal revisore, maggiore sarà il compenso preteso (Bassemir, 2018).

4.4. VANTAGGI NETTI DELLA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, APPLICAZIONE FORZATA E PROCESSO DI ABBANDONO

La disamina delle conseguenze derivanti dalla transizione ai principi contabili internazionali ci ha permesso di delineare un quadro complessivo dei principali vantaggi e svantaggi che la letteratura scientifica associa all'operazione in parola, permettendoci di formulare una prima ipotesi sul principale determinante del processo di abbandono. Per un quadro di sintesi, si rimanda alla tabella 4.1.

Tabella 4.1. – Benefici e costi dell’adozione dei principi contabili internazionali

Benefici e vantaggi	Svantaggi e costi
Riduzione delle asimmetrie informative con gli stakeholders	Costi per la formazione del personale
Incremento della comparabilità dell’informativa contabile	Costi per l’adeguamento del sistema informativo aziendale
Incremento dell’ <i>accounting quality</i>	Costi per la realizzazione della transizione
Riduzione del costo del capitale	Costi per il coinvolgimento dei consulenti esterni
Potenziamento degli strumenti di controllo interno	Costi necessari per la gestione delle problematiche fiscali scaturenti dalla transizione
Semplificazione del processo di redazione del bilancio consolidato	Incremento dei costi connessi alla <i>compliance</i>
Semplificazione dei processi di <i>M&A</i>	Incremento del compenso spettante al revisore legale dei conti

Fonte: elaborazione propria

In termini generali, i benefici derivanti dall’adozione, volontaria o forzata che sia, dei principi contabili internazionali sembrano essere vari e capaci di impattare significativamente sul grado di efficienza ed efficacia delle dinamiche aziendali (Kim and Shi, 2012). Il processo di transizione, infatti, grazie ad una generale dissipazione dell’opacità informativa delle aziende, sarebbe in grado di potenziare significativamente i rapporti comunicativi sussistenti tra l’entità e i suoi stakeholder, contribuendo al miglioramento della *governance*, all’arricchimento dei meccanismi di controllo interno, al perfezionamento dei rapporti con i soggetti finanziatori e

all'abbassamento del costo del capitale. Complessivamente, inoltre, i suddetti benefici sembrerebbero essere potenzialmente capaci di compensare ampiamente i costi collegati alla transizione e prevalentemente associati all'adeguamento del sistema informativo interno e all'addestramento del personale.

Queste conclusioni, tuttavia, contrastano con la situazione empirica osservabile in Italia e in Europa. In tali contesti, infatti il numero di aziende che adottano i principi contabili internazionali è relativamente basso (Carini et al., 2011, Christensen, 2012) e, in aggiunta, crescente appare la percentuale delle aziende che, avendo adottato in passato gli standard contabili emessi dallo IASB, decidono di rivedere questa decisione, tornando a produrre la loro informativa contabile sulla base della normativa civilistica italiana e dei principi contabili emessi dall'OIC¹³³. Considerando la lista di vantaggi individuati dalla letteratura, verrebbe da chiedersi come mai le società italiane sembrano restie ad applicare i principi contabili internazionali e, soprattutto, per quale motivazione esse decidono, dopo aver affrontato un processo di transizione che ha comportato ingenti spese nonché consumo di tempo e risorse, di intraprendere un processo inverso di abbandono del corpus di principi emessi dallo IASB, privandosi della possibilità di godere dei vantaggi connessi e sostenendo, inoltre, ulteriori spese per il perfezionamento dell'operazione. Le spiegazioni potrebbero essere molteplici:

- in primo luogo, è importante ribadire come la manifestazione dei benefici derivanti dalla transizione non sia assolutamente automatica dipendendo altresì dalla compresenza di altri fattori istituzionali, culturali ed economici che rendono l'applicazione dei principi IAS/IFRS un fattore essenziale ma non sufficiente (Christensen, 2012; Pascal, 2015). In questo senso, la decisione di abbandonare i principi contabili internazionali potrebbe dipendere da una

¹³³ Per apprezzare l'incremento dei casi di abbandono si rimanda all'analisi descrittiva svolta nel capitolo III

- mancata percezione, da parte delle aziende, degli accennati benefici connessa all'assenza delle condizioni richieste per la loro manifestazione;
- in secondo luogo, è interessante osservare che, mentre i benefici derivanti dalla *IFRS adoption* sono elementi dalla natura fortemente articolata, difficilmente misurabili da parte delle imprese e tendenti a manifestarsi nel lungo periodo, i costi e le spese associati ai processi di transizioni hanno natura tempestiva e cogente, godono di agevole misurazione e prevedibilità; e, infine, avendo principalmente manifestazione finanziaria, sono nettamente percepiti dall'impresa (Carini et al., 2011). Questa dicotomia tra le modalità di manifestazione dei costi e quelle dei benefici potrebbe scoraggiare l'adozione dei principi contabili ovvero, in ipotesi di applicazione forzata, il loro mantenimento da parte delle imprese, le quali tenderanno, nella fase prodromica di valutazione dei benefici netti della transizione, ad attribuire maggiore peso ai primi a discapito dei secondi (Litjens et al., 2012);
 - inoltre, come è possibile notare dal contenuto della tabella n. 4.1., la maggior parte dei benefici individuati dalla letteratura pregressa sembrano più impattare sul sistema economico in cui l'impresa opera piuttosto che sulla specifica azienda adottante. La percezione dei benefici derivanti dall'*IFRS adoption* da parte delle aziende sarebbe, in questi casi, mediata dalla capacità del sistema economico di riversare i miglioramenti subiti sulle singole aziende. In situazioni, in cui il contesto economico, territoriale e/o statale, non sia in grado di riversare l'efficientamento subito, i benefici dell'adozione potrebbero non essere percepiti dall'azienda *IAS/IFRS adopter*¹³⁴;

¹³⁴ In tal senso, Christensen (2012) evidenzia come la scarsa diffusione dei principi contabili internazionali tra le società non quotate non possa essere attribuita all'irrazionalità delle aziende quanto, piuttosto, alla presenza di variabili e/o fattori non facilmente osservabili che modificano il grado di percezione che queste ultime hanno rispetto ai benefici netti derivanti dalla *IFRS adoption*.

- infine, la manifestazione dei benefici derivanti dalla transizione sembrerebbe essere condizionata all'esistenza di adeguati incentivi che possano stimolare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nei principi contabili da parte dei redattori del bilancio. Secondo Christensen (2012), infatti, i vantaggi dell'IFRS *adoption* si manifestano con maggiore frequenza tra le fattispecie di adozione volontaria piuttosto che tra i casi di *mandatory adoption*. Questo supporta l'idea secondo cui la mera imposizione di standard di qualità superiore non è in grado di determinare *sic et simpliciter* la riduzione delle asimmetrie informative in quanto la concretizzazione dei vantaggi dipende soprattutto dalla volontà degli amministratori di produrre un'informativa che sia effettivamente di qualità.

In buona sostanza, la natura dei benefici e dei vantaggi che deriverebbero dalla transizione ai principi IAS/IFRS, data l'aleatorietà che caratterizza la loro manifestazione, potrebbe determinare una scarsa attrattività dei principi contabili internazionali, portando le aziende a concentrarsi esclusivamente sull'incremento di spese che si determinerebbe per effetto dell'adozione. Coniugando questa riflessione con le risultanze ottenute dall'analisi descrittiva realizzata al capitolo III, è possibile supporre che le società italiane non siano generalmente convinte della convenienza della transizione e che quelle che hanno deciso di adottare il corpus di principi contabili emesso dallo IASB lo hanno fatto, probabilmente, perché forzate dalla legge o da altri fattori (ad esempio, l'appartenere ad un gruppo il cui bilancio consolidato è redatto secondo i dettami contenuti nei principi IAS/IFRS, l'essere controllati da un società IFRS *adopter*, etc.). In questi casi, dunque, la scelta di adottare i principi contabili internazionali non sarebbe il frutto di una decisione maturata ponderando i benefici e i costi che da essa deriveranno quanto, piuttosto, la semplice conseguenza di un'imposizione altrui. Così, al venir meno dell'originaria imposizione, è plausibile supporre che l'impresa, non essendo

interessata *ab origine* ai vantaggi connessi alla transizione e percependo quest'ultima come una forzatura comportante meramente costi aggiuntivi, decida di abbandonare i principi contabili internazionali tornando ad applicare le disposizioni contenute nel Codice civile e nei principi contabili italiani. In tal senso, l'aver applicato i principi contabili IAS/IFRS a causa di una precedente imposizione, sia essa di natura legale o sostanziale, può essere considerato come un fattore determinante per comprendere il fenomeno in parola giacché a situazioni passate di *forced adoption* potrebbe associarsi una maggiore propensione dell'azienda ad abbandonare gli standard emessi dallo IASB.

In questo senso, nell'ambito dell'analisi statistica che verrà svolta nel successivo capitolo si procederà alla verifica della seguente ipotesi:

H1: *Le imprese che sono state forzate ad applicare i principi contabili internazionali sono maggiormente propense a riapplicare i principi contabili nazionali quando le condizioni di originaria imposizione vengono meno.*

4.5. LE DETERMINANTI DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE VOLONTARIA AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

La ricerca non ha esplorato solo gli effetti generati dalla transizione ai principi contabili internazionali. Essa ha esplorato anche quali fattori e determinanti hanno incentivato od ostacolato la stessa. Si suppone, infatti, che gli effetti derivanti dalla transizione si manifestino o siano percepiti in misura più o meno intensa in relazione alla presenza di taluni fattori caratterizzanti l'entità, tanto sotto il profilo organizzativo e gestionale quanto sotto il profilo economico e finanziario. Analizzare le determinanti capaci, secondo la letteratura di riferimento, di influenzare



L'adozione volontaria dei principi contabili internazionali, ci aiuterà a formulare una serie di ipotesi circa le potenziali determinanti del processo di abbandono dei principi contabili internazionali.

In particolare, tra le determinanti più significative individuate dalla ricerca, troviamo:

1. *il grado d'indebitamento;*
2. *la redditività;*
3. *il grado di internazionalizzazione dell'impresa;*
4. *la dimensione aziendale;*
5. *il grado di concentrazione della proprietà;*
6. *il grado di separazione tra proprietà e controllo;*
7. *il tasso di crescita atteso;*
8. *la presenza di investitori istituzionali.*

4.5.1. Il grado di indebitamento

Precedenti studi sul tema dell'adozione volontaria dei principi contabili internazionali hanno individuato possibili relazioni tra la propensione alla transizione ai principi IAS/IFRS e il grado di indebitamento dell'azienda (Cuijipers e Buijink, 2005). Sebbene la quasi totalità delle ricerche concordino sull'esistenza di tale nesso, risultati contrastanti sono osservabili relativamente al segno di questa relazione. Una parte degli studi ritiene che il livello di indebitamento abbia un effetto ostacolante sulla transizione volontaria ai principi contabili internazionali (Meek et al., 1995; Wallace e Naser, 1995; El Gazzar et al., 1999). Secondo questo filone, infatti, alti livelli di *leverage* sarebbero segnaletici dell'esistenza di forti legami tra entità aziendale e sistema bancario. All'atto pratico una simile connessione si instaura, si conserva e si alimenta non già su informazioni finanziarie e non-

finanziarie di natura pubblica destinate ad una pletera di soggetti esterni, bensì su circuiti informativi privati all'interno dei quali sono immesse informazioni di varia natura, studiate per soddisfare le specifiche esigenze conoscitive degli istituti bancari (Matonti e Iuliano, 2012). In questo senso, poiché le aziende con elevati livelli di indebitamento sono tendenzialmente propense a tarare le proprie scelte in termini di produzione della *disclosure* in modo tale da compiacere in misura prevalente le necessità dei soggetti con cui maggiormente si interfacciano (i.e. il sistema bancario), è molto probabile che esse siano scarsamente incentivate ad avviare un processo di transizione contabile che nella realtà non è in grado di produrre apprezzabili effetti sulla già esistente relazione azienda-finanziatore. La presenza di un circuito informativo rodato, parzialmente slegato dalle logiche di produzione dell'informativa destinata al pubblico e che consente all'entità di interfacciarsi con rapidità con i suoi principali finanziatori può ridurre i potenziali benefici derivanti da una maggiore apertura informativa mitigando fortemente i vantaggi associati alla transizione al corpus di principi emesso dallo IASB e rendendo le spese connesse all'adozione non giustificabili. Secondo questo filone di pensiero, quindi, alti livelli di *leverage* dovrebbero essere associati ad una maggiore resistenza alla transizione ai principi IAS/IFRS da parte delle imprese.

Secondo l'opposta scuola di pensiero, invece, *leverage* e propensione all'adozione dei principi contabili internazionali (i.e aumento dell'apertura informativa) sarebbero positivamente correlati in quanto la riduzione delle asimmetrie informative derivante dall'adozione dei principi contabili internazionali aiuterebbe a mitigare l'incremento dei costi d'agenzia causato dall'incremento della leva finanziaria (Dumontier e Raffounier, 1998; Francis et al., 2008; Wu e Zhan, 2009; André et al., 2014). L'incremento del *leverage* dell'azienda determina, infatti, delle importanti ripercussioni sui rapporti d'agenzia esistenti tra manager e azionisti e tra azionisti e creditori. Se da un lato, l'incremento del livello di indebitamento contribuisce a

ridurre i conflitti d'agenzia tra manager e soci, diminuendo la discrezionalità e la libertà operativa dei primi, dall'altro, tali scelte in termini di finanziamento tendono ad acuire i conflitti d'interessi che si manifestano tra apportatori di capitale di debito e azionisti, incrementando il rischio di depauperamento della garanzia patrimoniale e conseguentemente il rendimento richiesto per il capitale apportato. In quest'ottica, la transizione volontaria ai principi contabili internazionali rappresenterebbe, agli occhi dei prestatori di capitale, una soluzione, implementabile dall'entità al fine di migliorare i rapporti d'agenzia esistenti tra azionisti e apportatori di capitale di debito. La conseguente riduzione delle asimmetrie informative e dell'opacità dell'azienda faciliterà l'espletamento dell'attività di controllo ad opera dei prestatori e, più in generale, un più facile procacciamento delle risorse finanziarie.

4.5.2. La redditività

Il giudizio di convenienza sulla transizione volontaria ai principi contabili internazionali potrebbe essere influenzato anche dal livello di redditività associato all'azienda. In maniera simile a quanto osservato per il livello di *leverage*, sebbene gli studi supportino l'esistenza di questa associazione, contrastanti sono i risultati concernenti il segno di questa relazione. Secondo alcuni autori, aziende con elevati livelli di reddito tendono a percepire in maniera più significativa i benefici scaturenti dall'adozione volontaria dei principi contabili internazionali risultando più propense ad intraprendere il relativo processo di transizione (Dumontier e Raffoumier, 1998; Biancone 2012). La ragione di questa maggiore propensione andrebbe ricercata nella volontà delle aziende caratterizzate da ragguardevoli performance in termini economici d'incrementare la trasparenza informativa in modo da comunicare in maniera più efficiente, capillare e trasparente i risultati raggiunti. Secondo un altro filone di pensiero, invece, alti livelli di redditività sarebbero associati ad un

minore apprezzamento dei benefici derivanti dalla transizione (Lenz, 2000; Matonti e Iuliano, 2012). Transitare verso i principi contabili internazionali è infatti un'operazione laboriosa e complessa e capace di assorbire notevoli quantità di risorse in termini di tempo e liquidità. In questo senso, aziende che vantano ottimi risultati in termini reddituali e ottime relazioni con i propri stakeholder potrebbero non essere disposte ad affrontare un processo di transizione potenzialmente capace di intaccare le buone performance già raggiunte.

4.5.3. Il grado di internazionalizzazione dell'impresa

L'applicazione dei principi contabili internazionali potrebbe rappresentare una soluzione funzionale alla concretizzazione di opportunità e strategie d'investimento altrimenti precluse con un'informativa aziendale esclusivamente ispirata a logiche contabili locali. In questo senso, secondo la letteratura disponibile in materia, maggiore è l'aspirazione internazionale dell'impresa, maggiore è la probabilità che l'entità decida di adottare i principi contabili internazionali (Dumotier e Raffournier, 1998; Murphy, 1999). L'applicazione dei principi contabili internazionali, infatti, coadiuva l'entità:

- nell'agganciare nuovi rapporti con stakeholder operanti in contesti paese diversi da quello in cui opera l'azienda (Francis et al., 2018);
- nel rendere più comprensibile la *disclosure* aziendale agli occhi di utilizzatori poco avvezzi alle norme contabili nazionali. In questo modo, la transizione ai principi contabili internazionali contribuisce a semplificare l'attività di monitoraggio e d'interpretazione dei dati finanziari e non-finanziari da parte degli investitori istituzionali (Khanna et al. 2004);
- nel procacciamento di risorse finanziarie in ambito internazionale (André et al. 2014).

4.5.4. La dimensione aziendale

Un'altra variabile che parrebbe svolgere un ruolo determinante nel processo decisionale che porta l'azienda a maturare la decisione di adottare volontariamente i principi contabili emessi dallo IASB è la dimensione aziendale (Dumontier and Raffounier, 1998; Tarca, 2004; Bassemir, 2018). Secondo la letteratura disponibile sul tema, infatti, maggiore è la dimensione aziendale maggiore è la probabilità che l'azienda adotterà volontariamente i principi contabili internazionali (André et al., 2014; Wu e Zhang, 2009; Gassen e Sellhorn, 2006; Francis et al. 2008). L'esistenza di questa relazione positiva viene supportata da una serie di considerazioni:

- in primo luogo, maggiore è la dimensione aziendale, minore sarà l'incidenza dei costi e delle spese scaturenti dalla transizione. Gli oneri connessi al passaggio volontario hanno tendenzialmente natura di costo fisso sicché maggiore sarà la dimensione aziendale maggiore sarà la capacità di attutire l'impatto negativo dei costi scaturenti dalla transizione (Matonti e Iuliano, 2012);
- in secondo luogo, le aziende di grandi dimensioni dispongono generalmente di canali di finanziamento che consentono loro di disporre di adeguati ammontari di risorse finanziarie. Ecco allora che l'aver a disposizione molteplici fonti a cui attingere per il completamento della transizione contribuisce a rendere il processo meno traumatico e problematico rispetto alle transizioni intraprese dalle aziende di piccole e medie dimensioni (André et al., 2014);
- in aggiunta, le aziende di grandi dimensioni sono più spesso coinvolte in attività di carattere internazionale. Esse sono perciò chiamate a rapportarsi continuamente con stakeholder che tendono a preferire informazioni aziendali prodotte sulla base di logiche globalmente accettate;
- infine, le aziende di grandi dimensioni tendono ad essere maggiormente afflitte da conflitti d'interesse, dai costi d'agenzia e, connessi alla maggiore esposizione pubblica, dai c.d. *political costs*. In questo senso, adottare i

principi contabili internazionali è un'opportunità utile al miglioramento dei rapporti d'agenzia e altresì un mezzo per compiacere le aspettative di quella platea di stakeholder che tende ad associare ad una grande dimensione una maggiore trasparenza informativa (Meek et al., 1995).

4.5.5. Il grado di concentrazione della proprietà

Grandi quote di partecipazioni in mano a pochi soci generano situazioni in cui il controllo da parte della proprietà sull'operato del management e degli azionisti di minoranza è più capillare e pervasivo (Pagano e Roell, 1998; Bennesen e Wolfenzon, 2000). In questo senso, quindi, in ipotesi di compagini societarie composte da pochi shareholder, meno impattanti saranno le discrasie informative derivanti dai rapporti d'agenzia esistenti tra gli azionisti e i manager e tra gli azionisti di maggioranza e quelli di minoranza. Inoltre, minore sarà l'entità dei conflitti d'agenzia che affliggono l'azienda, minore sarà l'esigenza di monitorare l'operato dei manager e degli azionisti di maggioranza (i c.d. *principals*) per abbassare il rischio di espropriazione: conseguentemente, dunque, maggiore è il grado di concentrazione della proprietà, minori saranno le esigenze di controllo degli azionisti, minore sarà l'utilità percepita derivante da una riduzione dell'opacità informativa dell'azienda e conseguentemente, minore sarà la propensione ad adottare i principi contabili internazionali (Cuijpers e Buijink, 2005; Matonti e Iuliano, 2012).

4.5.6. Il grado di separazione tra proprietà e controllo

Le diverse configurazioni societarie attraverso le quali il fenomeno aziendale può manifestarsi si associano a rilevanti differenze in termini di *ownership structure*. Alcune forme societarie si caratterizzano, ad esempio, per una maggiore

separazione tra proprietà e gestione, mentre altre si distinguono per una tendenziale coincidenza tra soggetto proprietario e soggetto gestore¹³⁵. Si pensi alle società per azioni previste dal Codice civile italiano nel libro V del lavoro, la cui strutturazione è stata pensata per favorire, non già la partecipazione diretta del socio alla gestione aziendale, bensì la raccolta di capitali finanziari, da devolvere alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso un'attività di direzione svolta da soggetti all'uopo delegati. In altre forme societarie, invece, questa fisiologica distinzione tra proprietà e controllo tende a manifestarsi con meno frequenza, lasciando il posto a situazioni in cui il livello coinvolgimento dell'apportatore di capitale di rischio nella gestione aziendale è generalmente più elevato. Si pensi, in tal senso, alla società a responsabilità limitata prevista dalla normativa civilistica italiana. Similmente alle società per azioni a cui si faceva cenno poc'anzi, le S.r.l. italiane godono di un regime di autonomia patrimoniale perfetta che tutela il patrimonio dei singoli soci dalle escussioni operate dai creditori sociali; tuttavia, rispetto alle prime, nelle società a responsabilità limitata i soci ricoprono con elevata frequenza anche la carica di amministratori della società¹³⁶. Lo stesso legislatore civilistico, all'art. 2475, sancisce che “[...] *Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione spetta a uno o più soci [...]*”. Ragionando su questi aspetti, dunque, è possibile supporre che a differenti forme legali si associno differenti livelli di integrazione proprietà/gestione e, di conseguenza, differenti dinamiche di produzione informativa a cui si ricollegano differenti esigenze e pressioni esercitate sull'azienda da parte

¹³⁵ Tale separazione è altresì influenzata dal contesto culturale ed economico in cui l'azienda si trova ad operare. In Italia, ad esempio, indipendentemente dalla forma societaria prescelta, la demarcazione tra gestione e proprietà risulta essere più flebile rispetto a quella osservabile nei contesti anglosassoni.

¹³⁶ La ragioni di questa differenza vanno ricercate nella grande attrattività che il modello di società a responsabilità limitata sprigiona verso le realtà imprenditoriali italiane caratterizzate da modeste dimensioni; che nascono e si sviluppano all'interno di precisi confini familiari grazie, come già detto, al regime di responsabilità limitata per i soci e soprattutto alla minore complessità e solennità dei meccanismi di funzionamento societari.

degli stakeholder (Jensen e Meckling, 1976; Watts e Zimmermann, 1986; Ang et al., 2000). Nel solco di questa considerazione e abbracciando la forma legale come *proxy* del grado di separazione tra gestione e proprietà, la ricerca sul tema si è interrogata se quest'ultimo aspetto possa influenzare la propensione dell'azienda a transitare volontariamente verso i principi contabili internazionali ottenendo risultati confermativi (Francis et al., 2008; Yang, 2014; Bassemir, 2018). In particolare, forme societarie caratterizzate da meccanismi di funzionamento che stimolano ed incentivano la separazione tra gestione e proprietà tendono ad esibire una maggiore propensione alla transizione ai principi emessi dallo IASB. In simili contesti, infatti, la separazione tra azionisti e manager pone i primi nella necessità di controllare e monitorare l'operato dei soggetti deputati alla gestione al fine di valutare con costanza e puntualità le loro prestazioni; l'adozione dei principi contabili internazionali, aumentando la trasparenza informativa dell'entità, semplifica notevolmente l'attività di monitoraggio, riducendo i relativi costi d'agenzia. Al contrario, forme societarie caratterizzate da una tendenziale coincidenza tra proprietà e gestione avranno meno incentivi ad adottare il corpus di principi contabili IAS/IFRS in quanto sicuramente trascurabili saranno i benefici ottenibili attraverso il potenziamento della *disclosure* aziendale (Matonti e Iuliano, 2012).

4.5.7. La crescita attesa

L'adozione dei principi contabili internazionali, dissipando l'opacità informativa dell'azienda, aiuterebbe il management nel procacciamento delle risorse finanziarie funzionali alla realizzazione di nuovi investimenti (Fito et al. 2013; Bassemir, 2018). Coerentemente con i benefici che questa transizione di principi sembra generare, l'uso dei principi IAS/IFRS potrebbe rappresentare un'opportunità per tutte quelle realtà aziendali caratterizzate da un elevato fabbisogno finanziario da

soddisfare. La predisposizione di una *disclosure* aziendale basata su principi maggiormente orientati al futuro ed esigenti dal punto di vista contenutistico consentirebbe di instaurare rapporti con una pleora diversificata di investitori ed ottenere finanziamenti affrontando minori resistenze e sostenendo oneri d'intermediazione mediamente più bassi. In questo scenario, merita condivisione l'idea secondo cui l'intenzione di intraprendere un percorso di crescita sia in grado di impattare sulla propensione ad adottare gli standard contabili internazionali delle aziende. Effettivamente, la crescita aziendale, declinata nelle sue molteplici manifestazioni, è un fenomeno complesso che contribuisce ad aumentare sensibilmente il fabbisogno finanziario delle aziende; ed essere in grado di disporre, tempestivamente, di sufficienti quantitativi di capitali diviene quindi un requisito prodromico fondamentale per avviarla e per sostenerla nel tempo. I risultati degli studi svolti sul tema confermano questa suggestione: le imprese con alti tassi di crescita (misurati con *proxy* variegata che vanno dalla percentuale di ritenzione degli utili, alla variazione periodica di determinate grandezze finanziarie e patrimoniali) manifestano una maggiore attrazione per i principi contabili internazionali in quanto, presumibilmente, la transizione viene percepita come un mezzo per instaurare rapporti duraturi con gli apportatori di capitale al fine di finanziare, in maniera agevole, il processo di crescita che esse hanno intrapreso o intraprenderanno a breve (Francis et al. 2008; Fito et al. 2013; Bassemir, 2018).

4.5.8. La presenza di investitori istituzionali

Ultima variabile, che si è osservato essere determinante nella scelta dei principi da utilizzare, risulta essere la presenza, tra gli azionisti, di investitori istituzionali. Ciò si presta ad una duplice interpretazione: l'implementazione degli standard contabili potrebbe rendere più appetibile la società agli occhi di questi particolari

soggetti rispetto ai competitor che persistono nella redazione del proprio bilancio secondo i principi nazionali oppure l'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS potrebbe essere il frutto di una espressa richiesta da parte degli investitori istituzionali i quali condizionano la sopravvivenza del rapporto alla predisposizione di una *disclosure* realizzata sulla base di logiche e regole ben definite (Cameran e Campa, 2010; Francis et al., 2012). Quest'ultima possibilità è forse quella che meglio riesce a giustificare la notevole presenza di investitori istituzionali nelle compagnie sociali delle società IFRS *adopter* rispetto alle realtà non IFRS *adopter*.

4.6. LE DETERMINANTI DEL PROCESSO DI ABBANDONO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: ALCUNE IPOTESI.

Nei precedenti paragrafi, si è ipotizzato che il fenomeno d'abbandono dei principi contabili internazionali abbia origine dall'applicazione forzata dei principi stessi e nel successivo venir meno della condizione impositiva. In questo senso, le fattispecie di adozione di tali standard contabili potrebbero non derivare dalla ferma convinzione che dalla loro implementazione possano discendere benefici netti apprezzabili, potendo essere, piuttosto, il frutto di un'imposizione esercitata da un soggetto gerarchicamente superiore. Il venire meno della condizione di originaria imposizione, tuttavia, sebbene contribuisca alla sua contestualizzazione, non è in grado di spiegare il fenomeno nella sua interezza. Sulla base dei risultati ottenuti dall'analisi delle motivazioni riportate in nota integrativa, svolta nell'ambito nel capitolo III, non tutte le società che hanno abbandonato tali set di principi hanno subito gli effetti di una precedente forzatura all'applicazione degli standard contabili internazionali. È evidente, dunque, che il fenomeno in parola non dipenda esclusivamente dalla variabile succitata, potendo subire gli effetti di una pletora di altre variabili afferenti alla dimensione economica, finanziaria, patrimoniale e

organizzativa delle aziende, che contribuiscono ad incrementare o a diminuire la probabilità che l'azienda transiti dai principi contabili internazionali ai principi contabili italiani. Diviene dunque interessante comprendere quali possano essere queste variabili capaci di influenzare il processo decisionale in parola, individuando una serie di fattori potenzialmente idonei a spiegare il fenomeno e testando la loro effettiva capacità di influenzare la probabilità che la transizione ai principi contabili nazionali si manifesti. Occorre infatti rammentare che la scelta di transitare da un set di principi contabili all'altro può essere un mezzo attraverso cui l'impresa opera una regolazione dei flussi informativi che dall'interno dell'entità transitano verso l'esterno. La definizione del livello di *disclosure* diviene, dunque, una scelta strategica fondamentale la cui definizione deve avvenire ponderando differenti variabili. In questo senso, la scelta di ridurre l'opacità informativa potrebbe risultare conveniente in talune circostanze e in presenza di determinati fattori ovvero risultare inefficace o addirittura invalidante in altri. Viene da chiedersi quali siano questi fattori capaci di incentivare i processi d'abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle aziende. In questo senso, attingendo dalla letteratura pregressa concernente le dinamiche aziendali in termini di *disclosure* volontaria, si formuleranno una serie di ipotesi circa la rilevanza, nel processo decisionale in parola, di talune variabili quali-quantitative afferenti all'impresa.

4.6.1. La dimensione aziendale

Le aziende di grandi dimensioni sembrano essere quelle che traggono maggior beneficio da un incremento della *disclosure* aziendale (Watts e Zimmermann, 1986; Cooke, 1992; Ashbaugh; 2001). In primo luogo, l'incremento del flusso informativo verso gli stakeholder da parte di una azienda di grandi dimensioni contribuisce positivamente al compiacimento delle pretese degli utilizzatori di bilancio,

i quali si aspettano, in linea generale, che ad un'espansione dimensionale dell'entità si associ anche una trasparenza informativa maggiore. Inoltre, come già sottolineato in tema di determinanti del processo di adozione dei principi contabili internazionali, una maggiore dimensione consente di attutire con maggiore efficienza i costi e gli svantaggi che derivano da un incremento della *disclosure*. I costi concernenti la produzione informativa hanno infatti natura tendenzialmente fissa sicché maggiore sarà la dimensione aziendale, minore sarà la rilevanza di tali spese (Singhvi e Desai, 1971). Inoltre, la manifestazione finanziaria di tali spese avrà, teoricamente, una magnitudo differente a seconda della disponibilità finanziaria dell'impresa, caratteristica, questa, generalmente correlata positivamente con la dimensione (Meek et al., 1995; Dumontier e Raffounier, 1998). È utile inoltre ricordare che comportamenti ispirati dalla volontà di incrementare l'opacità informativa esistente tra aziende e mercato sono tendenzialmente più tollerati quando attuati da entità dimensionalmente non rilevanti (Marosi e Massoud, 2007). Considerando il processo di abbandono come una delle possibili forme di manifestazione del fenomeno di riduzione della *disclosure* aziendale, diviene ragionevole supporre che le aziende caratterizzate da una dimensione più contenuta saranno più propense ad abbandonare i principi contabili internazionali. In questo senso, l'ipotesi da testare sarà:

H2: *La dimensione aziendale influenza negativamente la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

4.6.2. La redditività

L'apertura informativa di una generica azienda può riflettere anche il livello delle performance che la stessa ha raggiunto nel corso dello svolgimento della sua attività. Aziende con elevati livelli di performance reddituale, infatti, potrebbero

avere un enorme interesse ad incrementare la propria trasparenza informativa al fine di evidenziare efficacemente i ragguardevoli risultati raggiunti (Meek et al., 1995; Dumontier e Raffounier, 1998; El Gazzar et al., 1999; Watson et al., 2002). In aggiunta, alti livelli di performance permettono di ridurre la rilevanza dei costi connessi alla maggiore *disclosure*, facilitandone il sostenimento. In questo senso, è possibile ritenere che le aziende aventi alti livelli di performance siano meno propense a ridurre il loro livello di *disclosure* e, coerentemente con le finalità di questo lavoro, abbandonare i principi emessi dallo IASB. L'ipotesi che dovrà essere testata sarà, dunque, la seguente:

H3: *La redditività influenza negativamente la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

4.6.3. Il livello di indebitamento

L'acquisizione di risorse finanziarie da poter convogliare nei processi produttivi è una fase fondamentale per la concretizzazione dell'attività aziendale. Naturalmente, la *disclosure* aziendale svolge un ruolo pivotale nel semplificare o nell'inasprire i rapporti con i soggetti finanziatori. In questo senso, in accordo a quanto suggerito dalla letteratura pregressa, un'informativa aziendale più dettagliata e completa contribuisce alla distensione dei rapporti con gli apportatori di capitale di debito, facilitando l'ottenimento delle risorse finanziarie e riducendo, in media, il costo del capitale ottenuto (Leuz e Verrecchia, 2000; Barth et al., 2008). In un simile contesto, l'adozione dei principi contabili internazionali potrebbe quindi rappresentare un'efficace opzione per controbilanciare gli effetti negativi di

un elevato livello di indebitamento, contribuendo a rendere più distesi i rapporti con i finanziatori e riducendo il costo del debito. Coerentemente, appare possibile supporre che ad elevati livelli di *leverage* dell'azienda corrisponda un maggior interesse ad applicare e mantenere i principi contabili internazionali. Si testerà, dunque, la seguente ipotesi:

H4: *L'indebitamento influenza negativamente la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

4.6.4. La forma legale

Come già accennato con riferimento alle determinanti dell'adozione volontaria dei principi contabili internazionali, le diverse forme legali, attraverso le quali una generica azienda può decidere di operare, si caratterizzano per differenti livelli di separazione tra proprietà e controllo. Questi differenti livelli di separazione influenzano le dinamiche e i rapporti intercorrenti tra gli azionisti di maggioranza e di minoranza e, soprattutto, tra azionisti e manager (Ang et al., 2000). Quando questa separazione tende ad essere più flebile, la necessità di una *disclosure* aziendale completa che consenta di monitorare attentamente l'operato del corpo manageriale viene sostanzialmente meno giacché soggetto controllore e controllato tendono a coincidere (Francis et al. 2008, Yang, 2014). Al contrario, quando la separazione tra proprietà e controllo è ampia, il rischio di comportamenti opportunistici ad opera del management è maggiore e, coerentemente, maggiore sarà l'utilità derivante da una minore opacità informativa dell'azienda. In questo quadro, dunque, appare plausibile supporre che aziende operanti sotto forme giuridiche tipicamente associate ad una maggiore separazione tra proprietà e gestione saranno meno propense ad applicare standard contabili più parsimoniosi sotto il profilo contenutistico e

accettati a livello meramente locale. Al contrario, entità connotate da una minore separazione saranno più propense ad adottare comportamenti di chiusura informativa. In questo senso, si procederà a considerare la seguente ipotesi da testare:

H5: *Imprese aventi forme giuridiche caratterizzate da una maggiore separazione tra controllo e proprietà sono meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali*

4.6.5. La presenza di investitori istituzionali nella compagine societaria

La presenza di investitori istituzionali nella compagine societaria potrebbe tradire una vocazione internazionale dell'azienda (Cameran e Campa, 2010). In questo senso, aziende aventi, tra i propri soci, un soggetto praticante un'attività di intermediazione finanziaria per conto di terzi sono fisiologicamente propense all'apertura informativa e alla produzione di una *disclosure* che possa essere interpretabile da chiunque e che non sia vincolata a logiche contabili locali (Cameran et al., 2013). L'assenza di investitori istituzionali, invece, consente all'impresa di interfacciarsi esclusivamente con portatori d'interessi abituati all'interpretazione e alla lettura dell'informativa prodotta sulla base degli standard locali, rendendo agevole un eventuale abbandono dei principi emessi dallo IASB. Coerentemente con quanto detto, si testerà la seguente ipotesi:

H6: *La presenza di investitori istituzionali nella compagine societaria diminuisce la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

4.6.6. Il grado di concentrazione della proprietà

Elevate quote di partecipazione in mano a pochi soggetti contribuiscono a generare situazioni in cui l'impatto delle asimmetrie informative esistenti in azienda è minimo (Nagar et al., 2011). In questo senso, in presenza di elevate concentrazioni di controllo in mano a pochi shareholder, l'esigenza di disporre di *disclosure* ricche e articolate è sensibilmente inferiore rispetto all'ipotesi in cui, essendo presente una grande frammentazione delle partecipazioni di controllo, il rischio di comportamenti opportunistici è sensibilmente inferiore. Ecco allora che le imprese aventi compagini societarie frammentate, percependo quella fisiologica esigenza di trasparenza informativa, saranno più propense ad applicare e mantenere i principi contabili internazionali proprio perché questi ultimi, fornendo una rappresentazione più dettagliata della realtà aziendale, facilitano di molto l'attività di monitoraggio ad opera degli azionisti sul management e degli azionisti di minoranza su quelli di maggioranza (Cuijipers e Buijink, 2005; Matonti e Iuliano, 2012). In coerenza con quanto detto verrà testata la seguente ipotesi:

H7: *Imprese caratterizzate da una maggiore dispersione della proprietà hanno una minore propensione ad abbandonare i principi contabili internazionali*

4.6.7. Il costo del controllo contabile

Le scelte in termini di maggiore/minore apertura informativa non dipendono esclusivamente dai potenziali benefici che deriveranno in termini di rapporti con gli stakeholder ma anche dai costi che l'azienda deve sostenere per produrre l'informazione (Leuz et al. 2008). Come detto, le spese connesse alla maggiore *disclosure* hanno natura tendenzialmente fissa e possono concernere ora l'addestramento delle risorse umane ora la predisposizione di un sistema informativo-contabile che possa

sintetizzare i dati e le informazioni necessarie per assolvere le richieste della normativa contabile. Ulteriore elemento rilevante che compare tra le spese connesse ad un incremento della *disclosure* aziendale è quello relativo all'attività di *assurance* svolta dal revisore legale. Questa componente tende, al contrario delle altre, ad assumere un andamento variabile in quanto tende ad aumentare all'incremento della ricchezza e della complessità dell'informativa prodotta (Bassemir, 2018). Il rischio di errori significativi nel bilancio (*audit risk*) risente positivamente del grado di articolazione dell'informazione finanziaria. In presenza di elevati livelli di rischio di revisione, più pervasive e accurate dovranno essere le procedure che il revisore dovrà imbastire per riportare tale variabile ad un livello accettabile. Conseguentemente, tanto maggiore sarà la stratificazione della *disclosure*, tanto più ampie saranno le procedure di controllo espletate dal revisore e tanto più ingente sarà il compenso richiesto dal revisore. In questo senso, è ragionevole considerare lo strumento della transizione di principi contabili come una leva per abbassare il costo dell'informativa finanziaria e, in particolar modo, il costo della revisione legale ogni qualvolta lo stesso sia percepito come elevato in rapporto agli effettivi benefici percepibili attraverso la stessa politica di trasparenza informativa (Marosi e Massoud, 2007). Coerentemente con questo quadro, sulla supposizione che i principi contabili interazionali comportano, in media e a parità di condizioni, la necessità di predisporre e di certificare un'informativa più completa e ricca, è possibile ritenere che imprese corrispondenti elevati compensi ai revisori saranno più propense ad abbandonare i principi contabili internazionali; mentre, imprese, sostenenti spese di revisione tutto sommato contenute saranno più propense a mantenere gli standard contabili internazionali. L'ipotesi da testare sarà, dunque, la seguente:

H8: *Il compenso riconosciuto al revisore legale impatta positivamente sulla propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

4.6.8. L'affidamento della revisione contabile ad una Big 4

Secondo la letteratura di riferimento, le aziende che sfruttano i servizi delle Big 4 tendono ad essere stimolate ad una maggiore apertura informativa verso l'esterno (Khan et al., 2013; Agyemang et al., 2015). Le società appartenenti al gruppo delle Big 4 sono, infatti, molto conosciute per la loro professionalità e per la loro capacità di stimolare le aziende ad adottare politiche votate all'apertura informativa (Agyemang et al., 2015). Inoltre, sottoporre la propria informativa contabile alla revisione da parte di questi soggetti aiuta ad incrementare la credibilità e la qualità dell'informativa finanziaria, contribuendo ad un'ulteriore distensione dei rapporti d'agenzia (Lim et al., 2008; Khan et al., 2013). Coerentemente a quanto scritto, ci si attende che le società sottoposte alla revisione legale dei conti da parte di questi soggetti siano meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali. Sulla base di queste suggestioni, è, quindi, possibile formulare la seguente ipotesi:

H9: *L'aver affidato l'incarico di revisione legale ad una società di revisione appartenente al gruppo delle Big 4 riduce la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

4.6.9. La crescita attesa

La scelta di adottare o abbandonare un determinato set di standard contabili può dipendere anche dalle prospettive di crescita dell'azienda. Il fenomeno di espansione, infatti, determina un incremento considerevole del fabbisogno finanziario, tale da spingere l'azienda alla ricerca di risorse finanziarie che possano sostenere gli investimenti correlati (Francis et al. 2008). All'interno di questo quadro, dunque, la scelta di predisporre una *disclosure* sulla base di principi

internazionalmente riconosciuti e esigenti dal punto di vista contenutistico potrebbe essere vista come una opportunità per allacciare rapporti con finanziatori prima irraggiungibili semplificando il procacciamento dei capitali necessari al soddisfacimento del fabbisogno di cui sopra (Easley e O'hara, 2004; Alfaro et al., 2004, Leuz et al., 2008). In maniera opposta, invece, imprese con pretese di crescita limitate o completamente assenti non riuscirebbero a godere pienamente dei benefici scaturiti da una corposa informativa finanziaria, essendo, in questo modo, portate a prediligere l'alternativa meno costosa e meno impegnativa, vale a dire: l'abbandono dei principi contabili internazionali in favore dei principi contabili italiani. L'ipotesi da testare sarà la seguente:

H10: *Il tasso di crescita attesa riduce la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

4.6.10. Il grado di internazionalizzazione

Secondo la letteratura di riferimento, maggiore è l'aspirazione internazionale dell'impresa, maggiore è la probabilità che l'entità decida di adottare i principi contabili internazionali e che, più in generale, essa adotti strategie votate all'apertura informativa (Dumotier e Raffounnier, 1998; Murphy, 1999). Al contrario, aziende che operano prevalentemente all'interno di specifici confini statali saranno meno incentivate ad applicare standard conosciuti e accettati a livello globale. Per tale ragione, ci si attende che aziende caratterizzate da un elevato grado di internazionalizzazione siano maggiormente propense a mantenere i principi contabili internazionali. L'ipotesi da testare sarà, dunque, la seguente:

H11: *Il grado di internazionalizzazione riduce la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

4.7. SINTESI CONCLUSIVE

Lo studio dei benefici e dei costi derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali ci ha permesso di delineare un quadro complessivo rispetto al quale contestualizzare il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane. Considerando i benefici e i costi individuati dalla letteratura di riferimento, appare plausibile supporre come il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali possa essere parzialmente influenzato da circostanze di precedente applicazione forzata dei principi contabili internazionali. La natura aleatoria dei benefici attesi dall'*IFRS adoption* potrebbe non incentivare l'applicazione dei principi contabili emessi dallo IASB, spingendo le aziende ad abbandonare tali standard contabili quando la condizione d'originaria forzatura viene meno.

Oltre allo studio dei benefici e degli svantaggi derivanti dall'*IFRS adoption*, nell'ambito di questo capitolo si è dato ampio spazio allo studio delle determinanti dei fenomeni d'adozione dei principi contabili internazionali e, più in generale, dei fattori che influenzano le politiche di *voluntary disclosure* delle aziende, al fine di trarre gli opportuni supporti teorici per la formulazione di ipotesi circa la presenza di altre potenziali determinanti del processo di abbandono degli standard contabili internazionali. Complessivamente, l'elenco delle ipotesi formulate da sottoporre a verifica è il seguente:



L'adozione dei principi contabili internazionali: benefici, costi e determinanti

- H1:** *Le imprese che sono state forzate ad applicare i principi contabili internazionali sono maggiormente propense a riapplicare i principi contabili nazionali quando le condizioni di originaria imposizione vengono meno.*
- H2:** *La dimensione aziendale influenza negativamente la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*
- H3:** *La redditività influenza negativamente la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*
- H4:** *L'indebitamento influenza negativamente la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*
- H5:** *Imprese aventi forme giuridiche caratterizzate da una maggiore separazione tra controllo e proprietà sono meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali*
- H6:** *La presenza di investitori istituzionali nella compagine societaria diminuisce la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*
- H7:** *Imprese caratterizzate da una maggiore dispersione della proprietà hanno una minore propensione ad abbandonare i principi contabili internazionali*
- H8:** *Il compenso riconosciuto al revisore legale impatta positivamente sulla propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

H9: *L'aver affidato l'incarico di revisione legale ad una società di revisione appartenente al gruppo delle Big 4 riduce la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

H10: *Il tasso di crescita attesa riduce la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

H11: *Il grado di internazionalizzazione riduce la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.*

L'analisi statistica volta alla verifica delle ipotesi formulate sarà realizzata nel capitolo successivo a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti sugli aspetti metodologici e sui risultati ottenuti.

V. Le determinanti del processo di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane: un'analisi statistica

5.1. INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL CAPITOLO

Nell'ambito del capitolo III del presente lavoro, si è dato ampio spazio all'analisi dettagliata dell'informativa finanziaria prodotta dalle aziende interessate dall'abbandono dei principi contabili internazionali. I risultati ottenuti dall'analisi dei bilanci prima e dopo la transizione ci hanno permesso di delineare un quadro motivazionale secondo cui, per la maggior parte delle società, l'esigenza di abbandonare i principi contabili internazionali si è generata per effetto della decadenza di un'imposizione legale o sostanziale all'adozione di tali standard contabili. Come già evidenziato nell'ambito del suddetto capitolo, l'analisi descrittiva dei bilanci ci ha solo permesso di formulare delle supposizioni sulle effettive determinanti del fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali, rimandando il definitivo accertamento ad una successiva analisi statistica da realizzarsi con un apposito campione di controllo. In aggiunta, il venir meno dell'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali potrebbe non essere l'unico fattore stimolante il fenomeno in parola, potendo esservi altre variabili patrimoniali, economiche, finanziarie e organizzative che, influenzando il grado di percezione dei benefici e dei costi derivanti dall'*IFRS adoption*, potrebbero stimolare o disincentivare la *de-transition* verso i principi contabili italiani. In tal senso, nel rispetto dell'approccio

deduttivo¹³⁷, nel capitolo IV sono state formulate, sulla base della letteratura disponibile in tema di adozione di principi contabili internazionali e *disclosure* aziendale, una serie di ipotesi circa le variabili potenzialmente capaci di influenzare la propensione delle aziende a maturare la decisione di abbandono dei principi contabili internazionali. Nell'ambito di questo capitolo, si procederà al test delle ipotesi formulate nel capitolo precedente mediante la costruzione di un modello statistico, composto da un vettore di variabili frutto dell'operativizzazione delle ipotesi e dei costrutti teorici formulati e ottenuto empiricamente dal confronto delle società abbandonanti con le società che hanno deciso di mantenere i principi contabili internazionali. Osservando i coefficienti ottenuti dalla sintesi del modello statistico, nonché il relativo grado di significatività statistica, si potrà procedere all'accettazione o al rifiuto delle ipotesi formulate.

Il capitolo sarà così strutturato:

- in primo luogo, si fornirà una breve sintesi delle ipotesi formulate nel precedente capitolo, esplicitando chiaramente qual è l'impatto atteso di ogni variabile sulla propensione delle aziende ad abbandonare i principi contabili internazionali;
- secondariamente, si indicheranno nel dettaglio le scelte metodologiche effettuate per realizzare l'analisi statistica, con particolare riferimento alla selezione del campione, alla misurazione delle variabili che compongono il modello e alla tecnica statistica prescelta;
- infine, si illustreranno e commenteranno i risultati ottenuti dall'analisi statistica.

¹³⁷ Secondo il metodo deduttivo, il ricercatore, partendo da alcuni concetti generali, riesce a formulare un'ipotesi che solo successivamente sottopone a verifica, applicandola ad alcuni casi specifici. Per approfondimenti si rinvia a Fattore (2005), Migliore (2007), Corbetta (2014), Di Fraia e Risi (2019). Per approfondimenti su approcci alternativi a quello applicato nell'ambito del presente lavoro si rimanda a Chiacchi (2012).

5.2. LE IPOTESI DA TESTARE

La realizzazione di una qualsiasi analisi statistica volta ad accertare il ruolo di determinate variabili nella manifestazione di uno specifico fenomeno non può prescindere dalla delineazione di un costrutto teorico di riferimento e dalla definizione di una serie di ipotesi da sottoporre a verifica. Nell'ambito del capitolo IV, si è dato ampio spazio allo studio della letteratura disponibile sul tema dell'adozione dei principi contabili internazionali, delineando un quadro complessivo dei benefici, dei costi e delle determinanti della transizione verso questi standard. Sulla base delle risultanze ottenute dallo studio della letteratura di riferimento, sono state formulate specifiche ipotesi circa le potenziali determinanti del processo di abbandono. In questa sede ci si limita a riportare l'elenco delle ipotesi formulate, fornendo, a corredo, la giustificazione teorica che ha portato alla loro definizione.

Sono potenziali fattori determinanti del processo di abbandono, capaci di influenzare la propensione dell'azienda a transitare dai principi contabili internazionali verso i principi contabili italiani:

- 1) *la precedente adozione forzata dei principi contabili internazionali*. Le società che hanno adottato forzatamente i principi contabili internazionali potrebbero non essere stimolate a mantenerli una volta che l'originario vincolo impositivo viene meno. Questo perché, in detti casi, l'originaria applicazione degli standard internazionali, piuttosto che derivare dalla valutazione degli effettivi benefici che dalla stessa sarebbero potuti derivare, è dipesa dall'esigenza di adempiere ad un obbligo posto da un soggetto gerarchicamente sovraordinato. Al venir meno dell'obbligo, le società interessate, in passato, da situazioni di forzata applicazione, percependo gli standard contabili come l'oggetto di un'imposizione decaduta, potrebbero avere una maggiore propensione ad abbandonare i principi contabili internazionali e tornare ad applicare le disposizioni civilistiche e i principi contabili OIC;

- 2) *la dimensione aziendale*. Le aziende di grandi dimensioni tendono ad essere maggiormente afflitte dai conflitti d'agenzia, godendo in misura maggiore dei benefici derivanti da una maggiore trasparenza informativa e potendo, tra l'altro, sostenere in maniera più agevole i costi derivanti da un incremento della *disclosure* (Jensen and Meckling, 1976; Firth, 1979). In questo senso, ci si attende che la dimensione aziendale impatti negativamente sulla propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali;
- 3) *la redditività*. Le aziende che esibiscono elevati livelli di performance potrebbero giovare maggiormente dalle politiche di apertura informativa e dalla riduzione delle asimmetrie informative che deriverebbero dall'adozione di standard globalmente accettati (Meek et al., 1995; Dumontier and Raffounier, 1998; El Gazzar et al., 1999; Watson et al., 2002). Per tale ragione, ci si attende che la redditività aziendale produca effetti decrementativi sulla propensione delle aziende ad abbandonare i principi contabili internazionali;
- 4) *l'indebitamento*. Alti livelli d'indebitamento tendono ad acuire i conflitti d'agenzia esistenti tra azionisti e apportatori di capitale di debito, rendendo più complesso il processo di procacciamento delle risorse finanziarie e incrementando il costo del capitale di debito. L'adozione dei principi contabili internazionali potrebbe quindi rappresentare una leva per controbilanciare gli effetti negativi di un elevato livello di indebitamento, contribuendo a rendere più distesi i rapporti con i finanziatori e riducendo il costo del debito (Leuz e Verrecchia, 2000; Barth et al., 2008; Di fabio, 2018). Coerentemente, ci si attende che aziende con elevati livelli di debito siano meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali;
- 5) *la forma legale*. L'elevata separazione esistente tra i proprietari dell'azienda e chi effettivamente la gestisce determina situazioni nelle quali la probabilità di comportamenti avversi dei secondi a danno dei primi risulta

particolarmente elevata (Francis et al. 2008). In tali situazioni, i soci potrebbero pretendere una riduzione delle asimmetrie informative intercorrenti con l'organo gestorio, al fine di operare un controllo più pervasivo sul suo operato (Luo et al, 2006; Matonti e Iuliano, 2012). In tal senso, aziende operanti con forme societarie caratterizzate da una maggiore separazione tra proprietà e controllo potrebbero essere meno stimolate ad abbandonare i principi contabili internazionali;

- 6) *la presenza di investitori istituzionali*. La presenza di investitori istituzionali nella compagine societaria potrebbe stimolare le aziende ad adottare comportamenti votati alla riduzione delle discrasie informative con il contesto esterno (Cameran et al., 2014). Coerentemente, le aziende che presentano investitori istituzionali nella loro compagine societaria potrebbero essere meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali;
- 7) *il grado di dispersione della proprietà*. Similmente al punto precedente, in aziende con elevata dispersione della proprietà (i.e. con un elevato numero di soci e azionisti di minoranza), l'elevato grado di asimmetrie informative caratterizzanti i rapporti tra gli azionisti di maggioranza e quelli di minoranza potrebbero incrementare i benefici percepiti derivanti dall'applicazione di standard globalmente accettati (Cuijipers e Buijink, 2005; Nagar et al., 2011). In questo senso, è possibile supporre che le aziende caratterizzate da compagini societarie numerose siano meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali;
- 8) *il tasso di crescita atteso*. Le aziende che pianificano una futura espansione necessitano di canali di finanziamento che possano fornire, ad un buon prezzo, le risorse finanziarie necessarie per soddisfare il fabbisogno finanziario che da essa deriverà (Alfaro et al., 2004, Fito et al. 2013). Nell'ottica di una semplificazione dei processi di finanziamento, le aziende potrebbero

essere stimolate ad incrementare il flusso informativo verso gli stakeholder, attraendo nuove risorse e a un costo inferiore. Elevati livelli di crescita attesa dovrebbero, perciò, ridurre la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali;

9) *il costo del controllo contabile*. L'adozione dei principi contabili internazionali, incrementando la complessità delle procedure di revisione, potrebbe incrementare il costo sostenuto dall'azienda per il controllo della sua informativa aziendale (Marosi e Massoud, 2007). In questo senso, società che sostengono costi elevati per la realizzazione del controllo contabile potrebbero essere più stimolate ad abbandonare i principi contabili internazionali;

10) *l'affidamento dell'incarico di revisione a una delle Big 4*. Secondo la letteratura disponibile, le aziende che sfruttano i servizi delle Big 4 tendono ad essere stimolate ad una maggiore apertura informativa verso l'esterno (Khan et al., 2013; Agyemang et al., 2015). Sulla base di queste suggestioni, è possibile supporre che le aziende sottoposte alla revisione di una delle Big 4 siano meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali;

11) *il grado d'internazionalizzazione*. Le aziende particolarmente votate ad operare nei mercati internazionali potrebbero essere maggiormente stimolate a produrre un'informativa finanziaria basata su standard di globale accettazione e non ancorata a logiche meramente locali (Murphy, 1999; Khanna et al. 2004; André et al. 2014). In questo senso, società che espongono un più elevato grado di internazionalizzazione potrebbero essere meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali.

Ad integrazione di quanto indicato sopra, si fornisce apposita tabella (5.1) contenente la lista delle determinanti individuate e l'indicazione dell'impatto atteso sulla propensione ad abbandonare i principi contabili internazionali.

Tabella 5.1 – Le potenziali determinanti del processo

Potenziali determinanti individuate	Segno atteso
Adozione forzata dei principi contabili internazionali	+
La dimensione aziendale	-
La redditività	-
L'indebitamento	-
La forma legale	-
La presenza di investitori istituzionali nella compagine societaria	-
Il grado di dispersione della proprietà	-
Il tasso di crescita atteso	-
Il costo del controllo contabile	+
L'affidamento dell'incarico di revisione a una delle Big 4	-
Il grado d'internazionalizzazione dell'azienda	-

Fonte: elaborazione propria

5.3. ASPETTI METODOLOGICI

5.3.1. La selezione del campione di riferimento

Il campione complessivo sul quale si baserà l'analisi statistica si compone di due differenti sotto-campioni: il primo sotto campione è composto esclusivamente dalle società che hanno deciso di abbandonare i principi contabili internazionali,



Le determinanti del processo di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane: un'analisi statistica

mentre il secondo sotto-campione è composto da quelle società IAS/IFRS *adopter* che, pur non essendo forzate all'applicazione dei principi contabili internazionali, hanno deciso di continuare ad adottare tali standard contabili per la redazione del loro bilancio d'esercizio. La selezione del campione, i cui criteri saranno definiti dettagliatamente nel proseguo, è stata ispirata dalla volontà di selezionare esclusivamente quelle società italiane che, sotto il piano sostanziale, risultassero libere da qualsiasi vincolo o forzatura all'applicazione degli standard contabili internazionali. La verifica delle determinanti del processo di abbandono non può certamente prendere in considerazione tutte le società applicanti i principi contabili internazionali, in quanto una rilevante percentuale di queste adottano tali standard non per propria scelta ma per dovere verso la legge o verso altri soggetti. L'individuazione delle determinanti di uno specifico fenomeno può avvenire solamente confrontando fattispecie e/o soggetti rispetto ai quali tale fenomeno può astrattamente manifestarsi. In questo senso, considerare solamente le società che non risultano forzate, alla data di estrazione del campione, all'applicazione dei principi contabili internazionali ci consentirà di comprendere quale sia il ruolo giocato dalle variabili ipotizzate, apprezzando in che misura esse siano in grado di influenzare il comportamento informativo delle società.

Si specificano di seguito i criteri adoperati per la selezione di ciascun sotto-campione. L'intera selezione è avvenuta facendo riferimento alle informazioni contenute nel database AIDA *Bureau Van Dijk*. Per il sotto-campione delle società abbandonanti (composto da 72 società), si ripropongono i criteri di selezione già indicati nel capitolo III¹³⁸. Si consideri, in tal senso, la tabella n. 5.2.

¹³⁸ Il campione di società abbandonanti considerato nell'ambito di questo capitolo è il medesimo a cui si è fatto riferimento nel capitolo III.

Tab. 5.2 - Criteri di selezione del campione di società abbandonanti

Criterio di selezione	Motivazioni
Società di capitali	Società tenute alla redazione del bilancio d'esercizio e interessate dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 38/2005.
Società attive al 2021	Esclusione delle società che hanno cessato la propria attività prima dell'intervallo temporale oggetto di analisi.
Società non quotate e società che non hanno emesso strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.	Esclusione delle società legalmente obbligate all'applicazione dei principi contabili internazionali.
Società diverse da quelle finanziarie.	Esclusione di quelle società sottoposte a regole di rendicontazione finanziaria differenti e peculiari.
Società che hanno applicato almeno una volta, nel periodo 2012-2021, i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.	Individuazione di quelle società che potrebbero aver abbandonato i principi contabili internazionali.
Esclusione delle società interessate, nell'anno precedente e successivo alla transizione, da procedure di: liquidazione giudiziale; fallimento; concordato preventivo; amministrazione controllata; amministrazione giudiziaria; concordato fallimentare; liquidazione coatta amministrativa; liquidazione	Con questo criterio di selezione si escludono le imprese che risultano coinvolte in procedure che alterano il bilancio, producendo potenziali distorsione nei risultati dell'analisi.

giudiziaria; liquidazione volontaria; liquidazione.	
Esclusione delle società per le quali non è disponibile il bilancio relativo all'esercizio pre-transizione e a quello post-transizione.	Esclusione di quelle società rispetto alle quali non risultano depositati e disponibili i bilanci oggetto di analisi.
Esclusione delle società che non hanno effettivamente abbandonato i principi contabili internazionali o che non li hanno mai applicati.	Eliminazione dei c.d. falsi-positivi.

Fonte: elaborazione propria

Per quanto concerne la selezione del campione di società IAS/IFRS *adopter* (c.d. gruppo di controllo), si sono applicati invece i seguenti criteri di selezione:

- società di capitali;
- società attive al 2021;
- società non quotate e società che non hanno emesso strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati;
- società che al 2021 risultano applicare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio
- società diverse da quelle finanziarie¹³⁹;
- società per le quali, nell'intervallo temporale che va dall'anno 2012 all'anno 2021, non è stata registrata una "Tipologia di procedura"¹⁴⁰: liquidazione giudiziale; fallimento; concordato preventivo; amministrazione controllata;

¹³⁹ L'esclusione delle società finanziarie è avvenuta facendo riferimento alla classificazione ATECO 2007, selezionando quelle società identificate da codici ATECO diversi da quelli che iniziano con 64, 65, 66.

¹⁴⁰ Criterio di selezione presente nella banca dati utilizzata per questo lavoro.

amministrazione giudiziaria; concordato fallimentare; liquidazione coatta amministrativa; liquidazione giudiziaria; liquidazione volontaria; liquidazione¹⁴¹;

- società per le quali risultano disponibili i bilanci riferiti agli esercizi che vanno dal 2012 al 2021;
- esclusione delle società che risultano, al 2021, controllate da soggetti *IAS/IFRS adopter*;
- esclusione delle società incluse, al 2021, come consolidate, nell'area di consolidamento di un gruppo che redige il bilancio consolidato secondo le disposizioni contenute nei principi contabili internazionali *IAS/IFRS*¹⁴².

Dalla selezione, attuata applicando i criteri di selezione elencati (riassunti in tabella n. 5.3), si è arrivati alla definizione di un sotto-campione di società “*IAS/IFRS adopter*” pari a 133¹⁴³.

Tab. 5.3 - Criteri di selezione del campione di società “*IAS/IFRS adopter*”

Criterio di selezione	Motivazioni
Società di capitali	Società tenute alla redazione del bilancio d'esercizio e interessate dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 38/2005.

¹⁴¹ Dall'applicazione dei criteri di selezione sin qui elencati si è arrivati alla selezione di un gruppo di 273 società *IAS/IFRS adopter*.

¹⁴² Francis et al. (2008), Cameran et al. (2014), Bassemir (2018), André e Kalogirou (2020) evidenziano come le società sussidiarie di un gruppo *IAS/IFRS adopter* siano fortemente spinte all'adozione degli standard contabili internazionali. Questa imposizione sarebbe funzionale al miglioramento della qualità dell'informativa finanziaria a livello di gruppo e a garantire un più agevole accesso al mercato dei capitali.

¹⁴³ L'estrazione dal database AIDA *Bureau Van Dijk* è avvenuta a gennaio 2023.

Società attive al 2021	Esclusione delle società che hanno cessato la propria attività prima dell'intervallo temporale oggetto di analisi.
Società non quotate e società che non hanno emesso strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.	Esclusione delle società legalmente obbligate all'applicazione dei principi contabili internazionali.
Società diverse da quelle finanziarie.	Esclusione di quelle società sottoposte a regole di rendicontazione finanziaria differenti e peculiari.
Società che applicano, al 2021, i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.	Individuazione di quelle società che risultano applicanti i principi contabili internazionali.
Esclusione delle società per le quali, nell'intervallo temporale che va dall'anno 2012 all'anno 2021, è stata registrata una "Tipologia di procedura" ¹⁴⁴ : liquidazione giudiziale; fallimento; concordato preventivo; amministrazione controllata; amministrazione giudiziaria; concordato fallimentare; liquidazione coatta amministrativa; liquidazione giudiziale; liquidazione volontaria; liquidazione.	Con questo criterio di selezione si escludono le imprese che risultano coinvolte in procedure che alterano il bilancio, producendo potenziali distorsione nei risultati dell'analisi.
Esclusione delle società per le quali non sono disponibili i bilanci per	Esclusione di quelle società rispetto alle quali non risultano depositati e disponibili i bilanci oggetto di analisi.

¹⁴⁴ Criterio di selezione presente nella banca dati utilizzata per questo lavoro.

l'intervallo temporale che va dal 2012 al 2021.	
Esclusione delle società che risultano, al 2021, controllate da soggetti <i>IAS adopter</i> ;	Eliminazione delle società forzate all'applicazione degli standard internazionali.
Esclusione delle società incluse, al 2021, come consolidate, nell'area di consolidamento di un gruppo redante il bilancio consolidato secondo le disposizioni contenute nei principi contabili internazionali IAS/IFRS.	Eliminazione delle società forzate all'applicazione degli standard internazionali.

Fonte: *elaborazione propria*

Altro aspetto fondamentale per la costruzione del campione di società è quello relativo all'individuazione del bilancio da considerare per l'estrapolazione delle osservazioni relative alle variabili che compongono il modello statistico. Per quanto riguarda il sotto-campione di società abbandonanti, il bilancio considerato per la costruzione del dataset di osservazioni è quello precedente all'esercizio in cui è avvenuto l'abbandono dei principi contabili internazionali (i.e. l'ultimo bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali)¹⁴⁵. Per le società "*IAS adopter*", invece, l'individuazione del bilancio dal quale ottenere le osservazioni del dataset è avvenuta, al fine di garantire una certa omogeneità temporale del campione:

- attraverso un'estrazione casuale per ciascun anno (dal 2012 al 2020) delle società;

¹⁴⁵ In questo senso, i bilanci considerati saranno quelli riferiti agli esercizi amministrativi che vanno dal 2012 al 2020.

- estraendo un numero di società tale da garantire, per ciascun anno considerato, la medesima proporzione tra società abbandonanti e “IAS/IFRS adopter” osservabile dal campione complessivo.

Complessivamente, il dataset definitivo sarà composto come indicato in tabella n. 5.4¹⁴⁶. Considerando le sue caratteristiche, il campione ottenuto può essere definito di tipo “pseudo-longitudinal sample” o “repeated cross-sectional sample”¹⁴⁷.

Tabella 5.4 – Composizione temporale del campione di riferimento

	Anno di riferimento del bilancio d'esercizio considerato									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Tot
Società abbandonanti	2	6	3	6	4	8	6	25	12	72
Società IAS/IFRS adopter	4	11	6	11	7	15	11	46	22	133

Fonte: elaborazione propria

¹⁴⁶ Mentre la tabella n. 3.1 fornisce indicazione del numero di passaggi ai principi contabili nazionali intervenuti dal 2014 al 2022 considerando la data in cui le società hanno depositato il bilancio, la tabella n. 5.4 da indicazione dell'anno di riferimento dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (i.e. bilanci pre-transizione) utilizzati per la realizzazione dell'analisi statistica.

¹⁴⁷ Il *Repeated Cross-Sectional*, anche detto *studio trasversale ripetuto* o di *trend*, prevede che «*misure simili siano fatte in punti diversi del tempo su campioni di una popolazione equivalente, senza che i casi siano gli stessi nelle diverse occasioni di raccolta dati*» (Ducan e Kalton, 1987). Secondo Caputo, Felaco e Punziano (2018) «*Si tratta, in altre parole, di ripetere periodicamente una indagine trasversale estraendo però di volta in volta un nuovo campione avente le stesse caratteristiche del campione precedente (popolazione equivalente). In questo senso, il termine trasversale fa riferimento al campione costituito in modo eterogeneo, ad esempio, per età, istruzione, genere o provenienza. Per queste sue caratteristiche il Repeated Cross-Sectional è maggiormente adatto a rilevare il cambiamento aggregato piuttosto che quello individuale, tuttavia, il fatto di non poter ricorrere allo stesso campione ma ad uno equivalente consente esclusivamente un'analisi del cambiamento nei tempi considerati, tecnicamente si dice un'analisi del cambiamento netto a livello aggregato*».

5.3.2. La scelta delle variabili e la loro misurazione

Altro aspetto fondamentale per la realizzazione di un'analisi quantitativa è quello concernente la scelta delle misure per operativizzare, cioè portare ad una dimensione quantitativa, le ipotesi e i fenomeni qualitativi al fine di renderli empiricamente osservabili. In tal senso, di seguito si fornisce indicazione di quali variabili sono state prescelte per identificare ciascun fenomeno, con particolare riferimento agli aspetti della loro misurazione.

5.3.2.1. L'adozione forzata dei principi contabili internazionali

La variabile “*Applicazione forzata dei principi contabili internazionali*” è una variabile dicotomica che assume valore 1, quando la società è stata precedentemente forzata all'adozione dei principi contabili internazionali, e 0 altrimenti. Per precedente applicazione forzata dei principi contabili internazionali si è inteso, ai fini di quest'analisi, l'applicazione dei principi contabili internazionali:

- a seguito della sopravvenuta manifestazione di un vincolo legale quale, ad esempio, la sopravvenuta quotazione della società, l'emissione di strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico o comunque il sopravvenuto ingresso della società nell'elenco delle società obbligate all'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 38/2005;
- a seguito del sopravvenuto ingresso della società nell'area di consolidamento di un gruppo societario che applica i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato (Francis et al., 2008; Cameran et al., 2014; Bassemir, 2018; André e Kalogirou, 2019);
- a seguito della sopravvenuta adozione dei principi contabili internazionali da parte del gruppo a cui la società appartiene in quanto controllata.



Le determinanti del processo di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane: un'analisi statistica

L'individuazione delle situazioni di precedente forzata applicazione è avvenuta attuando, per ciascuna società, un processo composto da 4 differenti fasi:

- 1) per le società abbandonanti, si è consultata la nota integrativa del primo bilancio d'esercizio successivo all'abbandono, verificando, tra le ragioni indicate dalla società, la sussistenza della circostanza di precedente forzata applicazione;
- 2) per le società IAS/IFRS *adopter* e per le società abbandonanti rispetto alle quali nulla è stato indicato nella nota integrativa del primo bilancio successivo all'abbandono dei principi contabili internazionali, si è individuato il bilancio d'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali;
- 3) dopo aver individuato il primo bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, si è proceduto all'attenta lettura del bilancio d'esercizio e dei suoi allegati;
- 4) sulla base del contenuto del pacchetto informativo consultato, si è proceduto alla verifica delle condizioni di cui sopra, confrontando la situazione specifica della società prima dell'adozione dei principi contabili internazionali con quella successiva. Nel caso di società appartenenti a gruppi la cui holding è tenuta alla presentazione e al deposito del bilancio consolidato, si è anche proceduto alla lettura del bilancio consolidato del gruppo e alla verifica dei criteri applicati per la sua redazione.

5.3.2.2. Le altre variabili

Le variabili scelte per operativizzare le rimanenti ipotesi formulate e la loro misurazione sono indicate dettagliatamente in tabella n. 5.5.

Tabella 5.5 – Le altre variabili

Variabile considerata	Descrizione	Misurazione
La dimensione aziendale	Il logaritmo naturale del totale attivo di stato patrimoniale (André e Kalogirou, 2019) ¹⁴⁸	Ln (Totale attivo)
La redditività	<i>Return on Assets</i> (ROA) (Goddard et al., 2006) ¹⁴⁹	EBIT/ Totale attivo
L'indebitamento	Indice di indebitamento	Totale passività/Totale attivo
Forma legale	Forma legale della società	Valore 1 se S.P.A.; 0 altrimenti
Investitori istituzionali	Presenza di investitori istituzionali tra i soci	Valore 1 se presente un investitore istituzionale ¹⁵⁰ tra i soci; 0 altrimenti.
Il grado di dispersione della proprietà	Numero di soci componenti la compagine societaria	Numero di soci della società
Il costo del controllo contabile	Compenso del revisore legale dei conti o	Logaritmo naturale del compenso corrisposto

¹⁴⁸ La misurazione della dimensione aziendale attraverso il logaritmo naturale del totale attivo è pratica frequentemente riscontrabile in letteratura.

¹⁴⁹ L'utilizzo del ROA per la misurazione del grado di redditività è generalmente preferito al ROE in quanto quest'ultimo indice tende a perdere di significato quando il patrimonio netto della società è negativo (Poli, 2020).

¹⁵⁰ Per investitori istituzionali si è inteso: lo Stato e gli enti locali; gli enti pubblici previdenziali; imprese di assicurazione e fondi pensione; società di gestione del risparmio; i fondi comuni d'investimento aperti e chiusi; le SICAV; fondi pensione; finanziarie, assicurazioni; e le banche. Per approfondimenti si rimanda all'art. 32 comma 3 del decreto-legge n. 78/10 e a Irace (2001) e Croci (2012).

	dell'organo di controllo per la revisione legale dei conti (Marosi e Massoud, 2007)	al revisore legale, al sindaco unico o collegio sindacale per lo svolgimento dell'incarico di revisione più uno ¹⁵¹
L'assegnazione dell'incarico di revisione ad una delle Big 4	Incarico di revisione assegnato ad una delle Big 4	Valore 1 se il revisore legale dei conti è una delle società appartenenti al gruppo delle Big 4; 0 altrimenti
La crescita attesa	Tasso di crescita attesa (Fito et al. 2013)	Flusso di cassa derivante dall'attività di finanziamento ¹⁵² / Totale attività immobilizzate
Grado internazionalizzazione della società	Percentuale di fatturato realizzato all'estero	Fatturato export / fatturato totale ¹⁵³

Fonte: elaborazione propria

5.3.2.3. La gestione degli outlier

Altro aspetto fondamentale nella gestione delle variabili incluse nel modello statistico è l'individuazione e il trattamento dei potenziali *outlier* osservabili nella fase di misurazione. Gli *outlier* sono osservazioni considerevolmente differenti

¹⁵¹ L'indicazione del compenso corrisposto all'organo di controllo è un'informazione obbligatoria da fornire ai sensi dell'art. 2427 del c.c. Per approfondimenti si rinvia a Gatti (1996) e Lolli (2003).

¹⁵² Il calcolo del tasso di crescita atteso è stato effettuato moltiplicando per -1 il valore del flusso di cassa derivante dall'attività d'investimento (Fito et al. 2013).

¹⁵³ L'art 2427 c.c. dispone che nella nota integrativa del bilancio d'esercizio debba essere indicata «la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche». Tale informazione è altresì richiesta dal principio contabile IFRS 8.

dalle altre osservazioni comprese nel campione (perché identificanti valore estremi rispetto a quelli delle altre osservazioni), potendo, in questo senso, generare effetti distorsivi sui risultati ottenuti dall'analisi statistica.

Non esistendo metodologie univoche per l'individuazione e il trattamento degli *outlier*, si è deciso di applicare, nell'ambito di questo lavoro di ricerca, la tecnica della winsorizzazione, in quanto procedura molto diffusa in letteratura e in lavori di ricerca simili (Poli, 2020; Mattei et al., 2023; Poli et al., 2023). In particolare, il trattamento degli *outlier* è avvenuto come segue:

- se il valore di una specifica variabile può oscillare tra un valore minimo e un valore massimo definiti, la presenza di *outlier* è esclusa;
- se la variabile può invece tendere a meno infinito (i.e. non ha limite minimo) ovvero a più infinito (i.e. non ha limite massimo), si attua una winsorizzazione al 5%, considerando i valori inferiori al quinto percentile e superiori al novantacinquesimo percentile come *outlier*. In sostanza, la pratica di winsorizzazione ci permette di evitare l'eliminazione dei valori anomali, assegnando ai valori più bassi del quinto percentile il valore corrispondente al quinto percentile, mentre a quelli più alti del novantacinquesimo percentile il valore corrispondente al novantacinquesimo percentile (Sullivan et al., 2021).

In sintesi, e alla luce dell'elenco delle variabili indicate nella tabella n. 47, sono state oggetto di winsorizzazione: la dimensione aziendale; la redditività; il grado di dispersione della proprietà; il costo del controllo contabile; la crescita attesa.

5.3.3. La tecnica statistica utilizzata per l'analisi

La tecnica statistica adoperata per questo lavoro di ricerca è la regressione logistica, elaborata attraverso le funzionalità del software statistico Stata®. La

scelta della tecnica statistica si basa, sostanzialmente, sul suo largo impiego negli studi quantitativi in cui la variabile dipendente d'interesse (variabile output) è una variabile dicotomica (nel nostro caso l'abbandono o meno dei principi contabili internazionali). La funzione di regressione logistica assume la seguente forma:

$$\ln\left(\frac{p_{Abb}}{1 - p_{Abb}}\right) = \alpha + \beta_i X_i + \varepsilon$$

dove:

\ln è il logaritmo naturale

p_{Abb} è la probabilità che una società abbandoni i principi contabili internazionali

$\frac{p_{Abb}}{1 - p_{Abb}}$ è il rapporto tra la probabilità che le società abbandonino i principi contabili internazionali e la probabilità che le società mantengano i principi contabili internazionali (c.d. *odds ratio*)

α è il termine noto dell'equazione di regressione

β_i sono i coefficienti di regressione

X_i sono le i -esime variabili del modello di regressione

ε è il termine d'errore

Il modello di regressione logistica assume dunque la forma di una funzione lineare che lega il logaritmo naturale dell'*odds ratio* alle variabili indipendenti componenti il modello. I coefficienti di regressione (β_i) indicano la relazione esistente tra la variabile dipendente e ciascuna variabile indipendente. Coefficienti di regressione positivi indicano che la variabile in parola impatta positivamente sulla probabilità che si manifesti il fenomeno d'abbandono (più precisamente incrementa l'*odds ratio* ossia il rapporto tra la probabilità che si manifesti il fenomeno di abbandono e la probabilità che l'impresa mantenga i principi contabili internazionali

per la redazione del bilancio d'esercizio). Al contrario, coefficienti di regressione negativi evidenziano le variabili indipendenti che impattano negativamente sulla probabilità di manifestazione dell'evento di abbandono (più precisamente riduce il rapporto tra la probabilità che si manifesti il fenomeno di abbandono e la probabilità che l'impresa mantenga i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio).

Come risulta evidente dall'equazione della funzione di regressione logistica, questa tecnica statistica, nella forma proposta sopra, non fornisce, dati i valori delle variabili indipendenti, l'importo della probabilità che si manifesti il fenomeno di nostro interesse, bensì il semplice e poco intuitivo logaritmo naturale dell'*odds ratio*. Con opportune modifiche e trasformazioni è però possibile dedurre la probabilità del fenomeno di abbandono facendo riferimento alla seguente funzione inversa¹⁵⁴:

$$p_{abb} = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta_i X_i + \varepsilon)}}$$

dove:

- p_{Abb} è la probabilità che una società abbandoni i principi contabili internazionali
- α è il termine noto dell'equazione di regressione
- β_i sono i coefficienti di regressione
- X_i sono le i -esime variabili del modello di regressione
- ε è il termine d'errore

¹⁵⁴ A voler essere precisi, la forma funzionale che espone la relazione tra il logaritmo naturale e le variabili indipendenti è detta funzione logit e il suo codominio di valori è l'intervallo $(-\infty; +\infty)$. La funzione inversa che esplicita la probabilità di manifestazione del fenomeno d'interesse è detta funzione logistica e assume valori compresi tra 0 e 1. Per approfondimenti sul tema si rinvia all'ampia manualistica disponibile sul tema come, per esempio Hosmer e Lemeshow (2000) e Hilbe (2009).

5.3.4. Il modello di riferimento

Alla luce delle indicazioni fornite nell'ambito dei precedenti paragrafi il modello teorico a cui si farà riferimento è il seguente:

$$\begin{aligned}
 Y_i = & a + \beta_{1i} \text{applicazione forzata}_i + \beta_{2i} \text{dimensione aziendale}_i \\
 & + \beta_{3i} \text{redditività}_i + \beta_{4i} \text{indebitamento}_i + \beta_{5i} \text{forma legale}_i \\
 & + \beta_{6i} \text{investitori istituzionali}_i \\
 & + \beta_{7i} \text{dispersione della proprietà}_i + \beta_{8i} \text{costo del controllo}_i \\
 & + \beta_{9i} \text{Big4}_i + \beta_{10i} \text{la crescita attesa}_i \\
 & + \beta_{11i} \text{grado di internazionalizzazione}_i + \varepsilon_i
 \end{aligned}$$

dove:

La variabile dipendente (Y _i)	p_Abb/(1- p_Abb)
Applicazione forzata	Valore 1 se le società è stata forzata all'applicazione dei principi contabili internazionali; 0 altrimenti
Dimensione aziendale	Ln (Totale attivo)
Redditività	Ebit / Totale attivo
Indebitamento	Totale passività/Totale attivo
Forma legale	Valore 1 se S.P.A.; 0 altrimenti
Investitori istituzionali	Valore 1 se presente un investitore istituzionale tra i soci; 0 altrimenti
Il grado di dispersione della proprietà	Numero di soci della società
Il costo del controllo contabile	Logaritmo naturale del compenso corrisposto al revisore legale, al sindaco unico o al collegio sindacale per lo svolgimento dell'incarico di revisione

L'assegnazione dell'incarico di revisione ad una delle Big 4	Valore 1 se il revisore legale dei conti è una delle società appartenenti al gruppo delle Big 4; 0 altrimenti
La crescita attesa	Flusso di cassa derivante dall'attività di finanziamento/ Totale attività immobilizzate
Grado internazionalizzazione della società	Fatturato export/ fatturato totale

Infine, in aggiunta alle variabili indipendenti indicate, il modello includerà:

- *effetti temporali a livello di anno*, per eliminare distorsioni derivanti da variabili inosservate che mutano nell'intervallo temporale di nostro interesse (Dang et al., 2018; Mattei et al., 2023);
- *effetti fissi a livello di regione*, per considerare l'eterogeneità esistente tra le diverse regioni in cui operano le aziende, derivante da variabili regionali di tipo *time-invariant* omesse dal modello (Holl, 2016; Li et al, 2016);
- *effetti fissi a livello di settore economico d'appartenenza*, per catturare gli effetti di variabili settoriali omesse nel modello di riferimento (Gormley e Matsam, 2014, Mattei et al., 2023).

Definito ogni aspetto metodologico funzionale alla comprensione dell'analisi quantitativa svolta, si procede dunque alla presentazione dei risultati.

5.4. I RISULTATI OTTENUTI

Nei paragrafi che seguiranno si forniranno i risultati dell'analisi statistica realizzata nel rispetto delle indicazioni metodologiche illustrate nel paragrafo

precedente. Come introduzione, si fornirà una prima analisi descrittiva del dataset ottenuto, evidenziando le principali statistiche caratterizzanti le osservazioni ottenute. Le statistiche descrittive saranno fornite rispetto al campione nella sua interezza e rispetto ai due sotto-campioni che lo compongono (campione di società abbandonanti e campione di società IAS/IFRS *adopter*). In aggiunta, verrà performata una prima coppia di test statistici al fine di apprezzare la presenza di evidenze empiriche univariate relative alle differenze statisticamente significative tra le due popolazioni. In particolare, per le variabili continue e discrete verrà performato il “*Wilcoxon rank-sum test*” (Poli, 2020) per la differenza tra le mediane di due campioni indipendenti, mentre per le variabili dicotomiche verrà performato il test “*Pearson's Chi square test*” per la differenza tra le proporzioni di due campioni indipendenti (Parab e Bhalerao, 2010).

Successivamente, si forniranno i risultati dell'analisi di correlazione svolta sulle variabili indipendenti del modello. Infine, verranno forniti i risultati ottenuti dall'analisi statistica attuata attraverso la tecnica di regressione logistica.

5.4.1. Le statistiche descrittive

In tabella n. 5.6 e n. 5.7, sono fornite le principali statistiche descrittive relative alle variabili continue e discrete del modello. Rispetto a ciascuna variabile vengono indicate: il numero di osservazioni, la media, la deviazione standard, il valore minimo, il venticinquesimo percentile, la mediana, il settantacinquesimo percentile e il valore massimo. Ciascuna statistica descrittiva viene fornita sia rispetto al campione complessivo, sia rispetto ai due sotto-campioni che lo compongono. Per le variabili categoriche e dicotomiche si forniscono, invece, apposite tabelle di frequenza dalle quali risultano le frequenze assolute riferite a ciascun sotto-campione di aziende (tabelle n. 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11).

Tabella n. 5.6 – Statistiche descrittive per il campione complessivo

Variabile	Oss.	Media	Sd	Min	25°p	50°p	75°p	Max
Dimensione aziendale	205	17,84	1,62	14,68	16,79	17,68	19,07	20,59
Redditività (ROA)	205	1,42	5,52	-11,04	-0,53	1,37	4,53	11,43
Indebitamento	205	0,63	0,24	0,11	0,47	0,67	0,85	0,99
Costo del controllo contabile	205	9,537	2,84	0	9,43	10,24	10,90	11,98
Tasso di crescita atteso	205	0,071	0,10	-0,05	0,004	0,03	0,11	0,34
Il grado di dispersione della proprietà	205	3,73	3,10	1	1	2	5	12
Grado di Internazionalizzazione	205	0,21	0,31	0	0	0	0,40	1

Fonte: elaborazione propria

Note: Le statistiche descrittive fornite sono, da sinistra verso destra: il numero di osservazioni (Oss.); la media, la deviazione standard (Sd); il valore minimo (Min); il primo quartile (25°p); la mediana (50°p); il terzo quartile (75°p); e il valore massimo.

Tabella n. 5.7 – Statistiche descrittive per i due sotto-campioni

Variabile	Oss.	Media	Sd	Min	25°p	50°p	75°p	Max
Dimensione aziendale	133	18,38	1,44	14,68	17,29	18,40	19,64	20,59
	72	16,84	1,46	14,68	15,85	16,87	17,61	20,18
Redditività (ROA)	133	2,24	4,69	-11,05	0,07	1,98	4,78	11,43
	72	-0,11	6,56	-11,05	-3,42	0,10	4,05	11,43
	133	0,64	0,23	0,11	0,50	0,68	0,81	1

Indebita-mento	72	0,63	0,28	0,11	0,39	0,61	0,89	0,99
Costo del controllo contabile	133	10,29	1,81	0	9,90	10,43	11,28	11,97
	72	8,14	3,75	0	8,51	9,45	10,29	11,83
Tasso di crescita atteso	133	0,08	0,10	-0,05	0,01	0,04	0,12	0,34
	72	0,04	0,09	-0,05	0	0,01	0,07	0,34
Il grado di dispersione della proprietà	133	4,20	3,37	1	2	3	6	12
	72	2,86	2,32	1	1	2	4	12
Grado di Internazionalizzazione	133	0,25	0,33	0	0	0,02	0,53	1
	72	0,21	0,32	0	0	0	0,41	1

Fonte: elaborazione propria

Note: Per ciascuna variabile, sono riportati, dall'alto verso il basso, il valore riferito alle imprese "IAS/IFRS *adopter*" e alle imprese "abbandonanti". Le statistiche descrittive fornite sono, da sinistra verso destra: il numero di osservazioni (Oss.); la media, la deviazione standard (Sd); il valore minimo (Min); il primo quartile (25°p); la mediana (50°p); il terzo quartile (75°p); e il valore massimo.

Considerando le statistiche descrittive riferite al campione complessivo (tabella n. 48), è possibile notare come le imprese prese in considerazione nell'ambito della nostra analisi siano, in media: molto indebitate (media risultante pari a 0,63); scarsamente profittevoli (ROA medio pari a 1,42); scarsamente propense alla crescita (tasso di crescita atteso medio pari a 0,071); caratterizzate da tendenziale concentrazione della proprietà in mano a pochi (numero di soci medio pari a 3,73); e mediamente operanti in misura prevalente sul territorio nazionale (rapporto fatturato estero su fatturato totale medio pari a 0,25).

Osservando le statistiche descrittive e le frequenze fornite rispetto ai due sotto-campioni di società (da tabella n. 5.7 a tabella n. 5.11), si possono estrapolare le seguenti considerazioni:

- le imprese abbandonanti esibiscono una dimensione media più contenuta rispetto alle imprese IAS/IFRS *adopter* (16,84 contro 18,38);
- le imprese IAS/IFRS *adopter* appaiono più redditizie (2,24 contro - 0,11), più indebitate (0,64 contro 0,63), sostenenti costi per il controllo contabile più elevati (10,29 contro 8,14), più propense alla crescita (0,08 contro 0,04), caratterizzate da un numero medio di soci più elevato (4,20 contro 2,86) e leggermente più protese verso il mercato internazionale (rapporto fattura estero su fatturato totale medio pari a 0,25 contro lo 0,21 delle imprese abbandonanti);
- considerando le frequenze riportate, è possibile notare come le imprese abbandonanti siano state maggiormente interessate da fenomeni di precedente applicazione forzata dei principi contabili internazionali (56 casi su 72, contro i 18 casi su 133 delle società IAS/IFRS *adopter*), operino prevalentemente sotto forma di S.r.l. (41 casi su 72 contro i 22 casi su 133 delle società IAS/IFRS *adopter*), e siano sottoposte alla revisione legale da parte di una delle Big 4 meno frequentemente (22 casi su 72 contro gli 87 casi su 133 delle società IAS/IFRS *adopter*). Rispetto alla variabile “investitori istituzionali” non sono, invece, osservabili differenze apprezzabili tra i due sotto-campioni.

Tabella n. 5.8 – Tabella di frequenza per “Applicazione forzata dei principi contabili internazionali”

Applicazione forzata dei principi contabili internazionali	Imprese “IAS/IFRS adopter”	Imprese “abbandonanti”	Totale
No	115	16	131
Si	18	56	74
Totale	133	72	205

Fonte: elaborazione propria

Tabella n. 5.9 – Tabella di frequenza per “Forma legale”

Forma legale	Imprese “IAS/IFRS adopter”	Imprese “abbandonanti”	Totale
S.p.A.	111	31	142
Altre forme societarie	22	41	63
Totale	133	72	205

Fonte: elaborazione propria

Tabella n. 5.10 – Tabella di frequenza per “Investitori istituzionali”

Investitori istituzionali	Imprese “IAS/IFRS adopter”	Imprese “abbandonanti”	Totale
No	114	64	178
Si	19	8	27
Totale	133	72	205

Fonte: elaborazione propria

Tabella n. 5.11 – Tabella di frequenza per “Big 4”

Big 4	Imprese “IAS/IFRS adopter”	Imprese “abbandonanti”	Totale
No	46	50	96
Si	87	22	109
Totale	133	72	205

Fonte: elaborazione propria

Ad integrazione dei risultati ottenuti dall’analisi descrittiva, si è proceduto alla realizzazione di un test statistico sulla differenza tra le mediane, per le variabili continue o discrete, e sulla differenza tra le proporzioni, per le variabili dicotomiche, relative ai due sotto-campioni. L’analisi delle differenze tra le mediane è stata effettuata mediante il test non parametrico “*Wilcoxon rank-sum test*”, mentre l’analisi delle differenze tra proporzioni è stata realizzata attraverso il test non parametrico “*Pearson’s chi-square test*”. La scelta di applicare una coppia di test non parametrici, in luogo dei più classici t-test sulle differenze tra medie e tra proporzioni di due campioni indipendenti, deriva dall’aver constatato, mediante il test di *Shapiro-Wilk*, che le variabili indipendenti del nostro modello non si distribuiscono normalmente¹⁵⁵. I risultati ottenuti sono esposti nelle tabelle n. 5.12 e n. 5.13.

¹⁵⁵ I test parametrici (tra i quali viene incluso il t-test sulle differenze tra medie) si basano sull’assunto che la popolazione dalla quale è stato estratto il campione, sia distribuita secondo una normale gaussiana. I test non parametrici, al contrario, non postulano una specifica distribuzione, potendo essere impiegati ogniqualvolta la distribuzione della popolazione di riferimento non sia nota ovvero non risulti normale. Per approfondimenti si veda Bruschi (1999), Coccarda (2011).

Tabella n. 5.12 – Test delle differenze tra mediane

Variabile	Z	p-value
Dimensione aziendale	6,396	0,0000*
Redditività	2,626	0,0084*
Indebitamento	-0.128	0,8992
Dispersione della proprietà	2,771	0,0055*
Costo del controllo contabile	5,855	0,0000*
La crescita attesa	3.112	0,0019*
Grado di internazionalizzazione	3.440	0,0004*

Fonte: elaborazione propria

Note: per il test delle differenze tra mediane è stato utilizzato il “Wilcoxon rank-sum test”. È stato utilizzato il test delle differenze tra mediane in quanto le variabili sono risultate distribuite non normalmente. La verifica della normalità delle variabili è avvenuta mediante il test di Shapiro-Wilk. Maggiore è il valore assunto dalla statistica standardizzata Z, maggiore è la differenza tra le due mediane, quindi il grado di distacco del campione “IAS/IFRS adopter” da quelle “Imprese abbandonanti”.

Tabella n. 5.13 – Test delle differenze tra proporzioni

Variabile	X^2	p-value
Applicazione forzata dei principi contabili internazionali	83,5794	0,0000*
Forma legale	35,82	0,0000*
Investitori istituzionali	0,411	0,5210
Big 4	22,79	0,0000*

Note: per il test delle differenze tra mediane è stato utilizzato il “Pearson’s chi-square test”. È stato utilizzato il test del chi-quadro per le differenze tra proporzioni in quanto le variabili considerate sono risultate distribuite non normalmente. La verifica della normalità delle variabili è avvenuta mediante il test di Shapiro-Wilk. Maggiore è il valore assunto dalla statistica standardizzata X^2 ,

maggiore è la differenza tra le due proporzioni, quindi il grado di distacco del campione “IAS/IFRS adopter” da quelle “Imprese abbandonanti”.

Osservando i *p-value* ottenuti dal “*Wilcoxon rank-sum test*” e dal “*Pearson’s chi-square test*”, è possibile notare come sussistano differenze statisticamente significative rispetto a quasi tutte le variabili considerate. Gli unici due casi in cui i test hanno restituito risultati non significativi sono quelli relativi alla variabile “*Indebitamento*” (*p-value* pari a 0,89) e alla variabile “*Investitori istituzionali*” (*p-value* pari a 0,52).

5.4.2. L’analisi di correlazione

L’analisi di correlazione ci consente di verificare l’eventuale presenza di collinearità tra le variabili indipendenti incluse nel modello. La collinearità porta, infatti, a stime inattendibili e instabili dei coefficienti di regressione (Midi et al, 2010). Per l’individuazione delle variabili interessate dalla problematica di reciproca correlazione, sono state adoperate due tecniche molto note in letteratura: l’indice di correlazione di Spearman e il livello del “fattore di crescita della varianza”¹⁵⁶ (anche noto come “*Variance Inflation Factor*” o VIF). I risultati ottenuti dalla prima tecnica sono riportati in tabella n. 5.14, mentre i risultati ottenuti con il secondo approccio sono consultabili dalla tabella n. 5.15.

Dalla matrice di correlazione ottenuta calcolando i coefficienti di correlazione di Spearman, è possibile constatare come quasi nessuna variabile presenti

¹⁵⁶ Il fattore di crescita della varianza ci fornisce un’indicazione di quanto una specifica variabile indipendente risulta spiegata dalle altre variabili indipendenti, stimando un apposito modello di regressione dove la variabile dipendente è la nostra variabile indipendente e le variabili esplicative sono le rimanenti variabili indipendenti. Tale regressione viene quindi, effettuata per ciascuna variabile indipendente e, sulla base dei relativi risultati, viene calcolato il livello di VIF associato. Un fattore di crescita della varianza (VIF) pari a 1 evidenzia una situazione in cui la specifica variabile indipendente non è interessata da nessun fenomeno di collinearità. Valori superiori a 1 indicano situazioni di collinearità almeno moderata.

problematiche di collinearità, esibendo valori di correlazioni inferiori allo 0,5 o statisticamente non significativi. L'unica variabile che potrebbe risultare problematica è la variabile X7 “Costo del controllo contabile” che risulta moderatamente correlata con la variabile X1 “Dimensione aziendale” (indice di Spearman pari 0,74 e staticamente significativo). Tuttavia, considerando il valore non altissimo dell'indice¹⁵⁷ e facendo riferimento ai valori VIF riportati nella tabella n. 5.15, si è deciso di mantenere la variabile in parola nel modello, in quanto non eccessivamente problematica.

L'analisi dei livelli del “fattore di crescita della varianza” conferma le conclusioni raggiunte con la matrice di correlazione. Tutti i VIF calcolati risultano, infatti, abbondantemente inferiori al livello critico (in questo caso fissato a 3)¹⁵⁸.

Tabella n. 5.14 – Matrice di correlazione

	X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08
X01	1							
X02	-0,31*	1						
X03	-0,10	0,04	1					
X04	-0,05	-0,05	0,02	1				
X05	-0,27*	0,46*	0,06	-0,07	1			
X06	0,01	0,15*	-0,01	-0,05	0,07	1		
X07	-0,29*	0,74*	0,08	0,02	0,48*	0,24*	1	
X08	-0,21*	0,45*	0,03	-0,05	0,31*	0,13	0,56*	1
X09	-0,24*	0,17*	0,19*	0,05	0,28*	-0,14*	0,19*	0,24*

¹⁵⁷ Molti autori suggeriscono di escludere solamente quelle variabili per cui si è osservato un valore dell'indice di correlazione pari a 0,80-0,90.

¹⁵⁸ In letteratura non esiste un orientamento univoco circa il valore soglia a cui far riferimento per valutare la presenza di collinearità tra le variabili del modello. Alcuni autori fissano un valore soglia di 5 (Neter et al., 1989; Kennedy, 1992; Menard, 1995). Altri studi fissano invece un valore pari a 3 (Pompe-Bilderbeek; 2005; Ciampi, 2015). In questo senso, la scelta effettuata nell'ambito di questo lavoro di ricerca si palesa come ispirata a principi cautelativi.

Capitolo quinto

X10	-0.11	0.03	0.01	-0.12	0.22*	0.03	0.02	-0.06
X11	-0.17*	0.22*	0.15*	-0.02	0.31*	0.08	0.32*	0.21*

	X09	X10	X11
X01			
X02			
X03			
X04			
X05			
X06			
X07			
X08			
X09	1		
X10	0.12	1	
X11	0.18*	0.07	1

Fonte: elaborazione propria

Note: per la costruzione della matrice di correlazione si è fatto riferimento all'indice di correlazione di Spearman. * indica una significatività statistica del 5%. X1 è la variabile "Applicazione forzata dei principi contabili internazionali". X2 è la variabile "Dimensione aziendale". X3 è la variabile "Redditività". X4 è la variabile "Indebitamento". X5 è la variabile "Forma legale". X6 è la variabile "Investitori istituzionali". X7 è la variabile "Grado di dispersione della proprietà". X8 è la variabile "Costo del controllo contabile". X9 è la variabile "Big 4". X10 è la variabile "La crescita attesa". X11 è la variabile "Grado di internazionalizzazione".

Tabella n. 5.15 – VIF

Variabile	VIF
Applicazione forzata dei principi contabili internazionali	1,21
Dimensione aziendale	2,42
Redditività	1,07
Indebitamento	1,13

Forma legale	1,57
Investitori istituzionali	1,19
Grado di dispersione della proprietà	2,49
Costo del controllo contabile	1,48
Big 4	1,27
La crescita attesa	1,20
Grado di internazionalizzazione	1,27

Fonte: elaborazione propria

5.4.3. I risultati della regressione logistica

L'analisi statistica attuata attraverso la regressione logistica ha portato al modello indicato in tabella n. 5.16.

Come si può osservare solamente cinque variabili risultano associate a coefficienti statisticamente significativi. La variabile “*Applicazione forzata dei principi contabili internazionali*” espone, infatti, un coefficiente staticamente significativo all'1% con segno positivo. Questo conferma che la precedente applicazione forzata dei principi contabili internazionali influisce positivamente sulla propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.

La dimensione aziendale, similmente, presenta un coefficiente associato negativo, statisticamente significativo all'1%. In questo senso, la dimensione aziendale si conferma una determinante fondamentale del fenomeno, in quanto contribuisce a ridurre la propensione dell'azienda ad abbandonare i principi contabili internazionali.

Medesima riflessione può realizzarsi con riferimento alla redditività. La variabile risulta associata ad un coefficiente negativo statisticamente significativo all'1%. Le imprese meno profittevoli sono quindi associate, a parità di altre

condizioni, ad una maggiore probabilità di abbandonare i principi contabili internazionali.

Altra variabile determinante per la spiegazione del fenomeno è il grado di dispersione della proprietà, alla quale è associato un coefficiente negativo statisticamente significativo all'1%. Coerentemente, società che presentano un numero limitato di soci nella propria compagine societaria risultano più propense all'abbandono dei principi contabili internazionali.

Infine, l'ultima variabile risultata determinante nel processo di abbandono dei principi contabili internazionali è quella relativa all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti ad una società appartenente al gruppo delle c.d. Big 4. Nel solco di questo risultato, possiamo concludere che le società sottoposte alla revisione legale dei conti da parte di una Big 4 sono meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali.

Le restanti variabili indipendenti sono risultate non determinanti ai fini della maturazione della decisione di abbandono dei principi contabili internazionali.

I coefficienti contenuti nella tabella n. 5.16, ci segnalano l'incremento o il decremento subito dal logaritmo naturale dell'*odds ratio* al variare della variabile a cui essi sono associati. L'apprezzamento della magnitudo dell'impatto della variabile sulla probabilità di manifestazione del fenomeno di nostro interesse risulta però, in questa situazione, particolarmente contro-intuitivo. Il software statistico Stata® consente, al fine di agevolare l'osservazione dell'impatto generato dalle singole variabili sulla probabilità di abbandono, di stimare un ulteriore modello di regressione esplicitando, al posto dei coefficienti della funzione logit, l'impatto generato dalle variabili sul rapporto tra la probabilità di manifestazione del

fenomeno e la probabilità che il fenomeno non si manifesti (c.d. *odds ratio*)¹⁵⁹. I risultati ottenuti sono stati riportati in tabella n. 5.17.

Si può notare come l'*odds ratio* associato alla variabile “*Applicazione forzata dei principi contabili internazionali*” sia particolarmente elevato (pari a 126,71). Questo significa che le società forzate all'applicazione dei principi contabili internazionali hanno una probabilità 126 volte più alta di abbandonare i principi contabili internazionali rispetto a quelle la cui adozione è avvenuta volontariamente.

Ancora, gli *odds ratio* associati alla dimensione e alla redditività sono pari rispettivamente a 0,4559 e 0,8436. Questo significa che, a parità di altre condizioni, le società di grandi dimensioni e molto redditizie saranno associate ad una probabilità di abbandono dei principi contabili internazionali inferiore. Per le società di grandi dimensioni, questa probabilità è pari a circa 0,45 volte quella associata alle aziende di piccole dimensioni. Per le società altamente redditizie, la probabilità di abbandonare i principi contabili internazionali risulta pari a circa 0,84 volte quella delle aziende meno profittevoli.

Infine, gli *odds ratio* associati alle variabili “*Grado di dispersione della proprietà*” e “*Big 4*” sono pari, rispettivamente, a 0,7114 e 0,1433. Questo indica che le società caratterizzate da compagini societarie numerose o che sono revisionate da società appartenenti al gruppo delle Big 4 sono significativamente meno propense ad abbandonare i principi contabili internazionali rispetto alle società che presentano un'elevata concentrazione della proprietà in mano a pochi soci ovvero non sono sottoposte al controllo contabile da parte delle società di revisione di cui sopra.

¹⁵⁹ La stima del modello esplicitante gli *odds ratio* può avvenire mediante il comando *logistic* del software statistico Stata®. I risultati riportati in tabella n.57 sono stati, invece, ottenuti attraverso il comando *logit*.

Tabella n. 5.16 – I risultati della regressione logistica

Variabile	Denominazione	Coefficiente	Standard error
	Costante	12,140***	3,5357
X1	Applicazione forzata dei principi contabili internazionali	4,8419***	0,9658
X2	Dimensione aziendale	-0,7854***	0,2472
X3	Redditività	- 0,1587***	0,0489
X4	Indebitamento	-0.4047	0,9853
X5	Forma legale	-0,9400	0,8142
X6	Investitori istituzionali	-0,5221	0,7080
X7	Grado di dispersione della proprietà	-0,3405***	0,086
X8	Costo del controllo contabile	0,1162	0,1224
X9	Big 4	-1,9427***	0,6818
X10	La crescita attesa	3,489	2,6137
X11	Grado di internazionalizzazione	0,8786	0,5523
Effetti temporali a livello di anno			SI
Effetti fissi a livello di settore economico			SI
Effetti fissi a livello di regione			SI
Numero di osservazioni			205
LR chi ²			51,05
Probabilità > chi ²			(0,0004)
Pseudo R ²			0,6159

Fonte: elaborazione propria

Note: ** e *** indicano rispettivamente una significatività statistica al 5% e all'1%. Gli errori standard ottenuti sono robusti all'eteroschedasticità.

Tabella n. 5.17 – I risultati della regressione logistica in termini di odds ratio

Variabile	Denominazione	Odds ratio	Standard error
	Costante	187.338,1***	662.377,3
X1	Applicazione forzata dei principi contabili internazionali	126,71***	122,38
X2	Dimensione aziendale	0,4559***	0,112
X3	Redditività	0,8436***	0,041
X4	Indebitamento	0,6672	0,657
X5	Forma legale	0,3906	0,318
X6	Investitori istituzionali	0,5932	0,420
X7	Grado di dispersione della proprietà	0,7114***	0,062
X8	Costo del controllo contabile	1,123	0,137
X9	Big 4	0,1433***	0,098
X10	La crescita attesa	32,755	85,614
X11	Grado di internazionalizzazione	2,4060	2,287
Effetti temporali a livello di anno			SI
Effetti fissi a livello di settore economico			SI
Effetti fissi a livello di regione			SI
Numero di osservazioni			205

LR χ^2	51,05
Probabilità > χ^2	(0,0004)
Pseudo R^2	0,6159

Fonte: elaborazione propria

Note: ** e *** indicano rispettivamente una significatività statistica al 5% e all'1%. Gli errori standard ottenuti sono robusti all'eteroschedasticità.

5.5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI

Obiettivo principale di questo capitolo è quello di definire, mediante una rigorosa analisi statistica, le determinanti del fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali. Sulla base dei risultati ottenuti dal modello statistico, ricavato applicando le scelte metodologiche evidenziate, si possono trarre le conclusioni che seguono.

In primo luogo, la circostanza di precedente applicazione forzata si dimostra una determinante fondamentale del processo di abbandono in quanto, in sua presenza, la probabilità di manifestazione del fenomeno abbandono dei principi contabili internazionali aumenta sensibilmente. Il coefficiente di regressione stimato dal modello (tabella n. 5.16) espone una significatività statistica ben al di sotto dell'1%, mentre la stima dell'*odds ratio* associato alle imprese forzate all'applicazione dei principi contabili internazionali è significativamente più alto di quello associato alle imprese che non hanno subito questa imposizione (tabella n. 5.17). Questi risultati supportano l'ipotesi secondo cui le imprese costrette ad adottare i principi contabili internazionali non hanno, tendenzialmente, alcun interesse a mantenere tali standard contabili quando la forzatura viene meno. Le conclusioni raggiunte, inoltre, pongono le basi per alcuni interrogativi sui benefici attesi derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali e la loro percepibilità da parte delle

aziende italiane non quotate. La presenza dei benefici netti individuati dalla letteratura dovrebbe rappresentare un importante freno alla riadozione dei principi contabili italiani, in quanto le società dovrebbero preferire mantenere un sistema collaudato di norme contabili piuttosto che barcamenarsi in un processo di transizione a ritroso, sostenendo ulteriori costi per la sua realizzazione. In questo senso, i risultati evidenziano come la precedente forzatura all'applicazione dei principi contabili internazionali rappresenti una potente determinante della *de-transition* e forniscono ulteriori suggestioni rispetto alla possibilità che la mera adozione dei principi contabili internazionali possa rappresentare una condizione necessaria ma non sufficiente per la manifestazione dei benefici connessi. Coerentemente con queste conclusioni, possiamo accettare l'ipotesi H1¹⁶⁰ formulata nel IV capitolo.

Allo stesso modo, la dimensione aziendale si dimostra capace di influenzare la politica aziendale in termini di *disclosure* volontaria e più specificamente la scelta di abbandonare i principi contabili internazionali. I modelli di regressione logistica ottenuti evidenziano coefficienti significativi e negativi; segnale che le aziende di piccole dimensioni sembrano maggiormente propense ad abbandonare gli standard contabili internazionali, coerentemente con i risultati ottenuti dalla letteratura nazionale e internazionale disponibile in tema di determinanti delle politiche di reporting e *disclosure*. Le imprese di maggiori dimensioni tendono a soffrire maggiormente dei costi d'agenzia che derivano dagli attriti esistenti tra gli azionisti (*principals*) e i manager (*agents*) (Jensen and Meckling, 1976) sicché l'adozione e il mantenimento dei principi contabili internazionali contribuisce a mantenere un livello di trasparenza informativa sufficientemente alto per permettere un controllo più capillare sull'operato dei soggetti preposti alla gestione. Allo stesso modo,

¹⁶⁰ L'ipotesi unidirezionale H1 statuiva che «Le società che sono state forzate all'adozione dei principi contabili internazionali sono maggiormente propense ad abbandonare i principi contabili internazionali». Per approfondimenti sulle questioni teoriche che hanno condotto alla formulazione della suddetta ipotesi di rinvia al capitolo IV del presente lavoro.

dunque, società più piccole sotto il profilo dimensionale saranno meno incentivate a mantenere tali standard poiché meno stimolate a perseguire politiche di *voluntary disclosure* atte a ridurre le discrasie informative con gli stakeholder. In questo senso, i risultati ottenuti ci consentono di accettare l'ipotesi H2¹⁶¹.

Altro fattore capace di influenzare la propensione dell'aziende ad abbandonare i principi contabili internazionali è la redditività dell'azienda. Alla luce dei coefficienti stimati dal modello di regressione logistica (e della significatività statistica ad essi associata), la redditività dell'azienda tende a ridurre la propensione dell'azienda all'abbandono dei principi contabili internazionali, incentivando al contrario l'applicazione e il mantenimento degli standard contabili internazionali. Il risultato ottenuto si dimostra coerente con le riflessioni formulate dagli studi preesistenti, rispetto al più generale tema delle determinanti delle politiche di *voluntary disclosure*. Le aziende più profittevoli tendono ad essere maggiormente aperte dal punto di vista informativo in quanto maggiore è il beneficio atteso percepibile dalla riduzione delle asimmetrie informative con l'esterno. L'incremento del flusso informativo consente infatti di promuovere con maggiore enfasi i propri risultati in termini di performance (Ghazali e Weetman, 2006; Wang et al., 2008) e distinguere in maniera più netta la propria azienda rispetto a quelle operanti nel medesimo settore o contesto territoriale, ma esibenti livelli di reddito più contenuti (Marston e Polei, 2004). Conseguentemente, ci si attende che aziende connotate da livelli di performance inferiori tendano a preferire una maggior chiusura informativa

¹⁶¹ L'ipotesi unidirezionale H2 statuiva che «*La dimensione impatta negativamente sulla propensione delle aziende ad abbandonare i principi contabili internazionali*». Per approfondimenti sulle questioni teoriche che hanno condotto alla formulazione della suddetta ipotesi di rinvia al capitolo IV del presente lavoro.



Le determinanti del processo di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane: un'analisi statistica

sfruttando l'opacità derivante. Alla luce dei risultati ottenuti è, quindi, possibile accettare l'ipotesi H3¹⁶².

Il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali risulta dipendere anche dal grado di dispersione/frammentazione della compagine societaria. Sia per il modello esposto in tabella n. 5.16, sia per quello esposto in tabella n. 5.17, il coefficiente di regressione associato alla variabile in parola appare negativo e statisticamente significativo. Ciò evidenzia come tra il grado di dispersione della compagine societaria e la probabilità di manifestazione del fenomeno di abbandono esista una relazione funzionale negativa che porta le società con un alto numero di soci a preferire l'applicazione e il mantenimento dei principi contabili internazionali in luogo di quelli italiani. Maggiore è il numero dei detentori di quote di proprietà, maggiore sarà la probabilità di osservare divergenze di interesse tra azionisti e manager e tra azionisti di maggioranza e di minoranza (Agrawal e Knoeber, 1996; Chrisman et al., 2004). Questo contribuisce ad incrementare i conflitti d'agenzia all'interno dell'azienda, aumentando, conseguentemente, anche i costi di monitoraggio per prevenire eventuali comportamenti opportunistici dannosi (Fama & Jensen, 1983; Ang et al., 2000). In queste situazioni, incrementare il grado di trasparenza informativa consente di ridurre il margine per la concretizzazione di comportamenti opportunistici e i relativi costi d'agenzia. I principi contabili internazionali rappresentano una leva per ridurre queste discrasie informative, e la loro applicazione rappresenta un'opzione poco allettante per le aziende connotate da un basso

¹⁶² L'ipotesi unidirezionale H3 statuiva che «*La redditività impatta negativamente sulla propensione delle aziende ad abbandonare i principi contabili internazionali*». Per approfondimenti sulle questioni teoriche che hanno condotto alla formulazione della suddetta ipotesi di rinvia al capitolo IV del presente lavoro.

grado di dispersione della proprietà. Quanto scritto ci permette, quindi, di accettare l'ipotesi H7¹⁶³ precedentemente formulata.

Infine, l'abbandono dei principi contabili internazionali sembra essere influenzato dal soggetto a cui è stato affidato l'incarico di revisione legale dei conti. Società che hanno affidato l'incarico di revisione legale dei propri conti alle c.d. Big 4 sembrano meno propense all'abbandono dei principi contabili internazionali, mentre società non soggette a revisione legale ovvero che hanno deferito l'attività di *mandatory auditing* a soggetti diversi dalle Big 4 tendono ad avere un maggiore impulso all'abbandono dei principi contabili internazionali. Questa relazione trova fondamento nel coefficiente di regressione esposto in tabella n. 5.16 e dalla sua significatività statistica. Secondo Agyemang et al. (2015), le società appartenenti al gruppo delle Big 4 sono molto conosciute per la professionalità con cui esse svolgono l'incarico di revisione e per la loro capacità di stimolare le aziende ad adottare politiche votate all'apertura informativa. Inoltre, sottoporre la propria informativa contabile alla revisione da parte di questi soggetti aiuta ad incrementare la credibilità e la qualità dell'informativa finanziaria contribuendo ad un'ulteriore distensione dei rapporti d'agenzia (Lim et al., 2008; Khan et al., 2013). Complessivamente, quindi, i risultati ottenuti risultano coerenti con la letteratura di riferimento e forniscono sufficienti evidenze empiriche per permetterci di accettare l'ipotesi H10¹⁶⁴.

Rispetto alle rimanenti variabili, invece, l'analisi non ha prodotto sufficienti evidenze empiriche per accettare le ipotesi formulate. In questo senso, il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane non

¹⁶³ L'ipotesi unidirezionale H7 statuiva che «*Società caratterizzate da una maggiore dispersione della proprietà sono meno propense all'abbandono dei principi contabili internazionali*». Per approfondimenti sulle questioni teoriche che hanno condotto alla formulazione della suddetta ipotesi di rinvia al capitolo IV del presente lavoro.

¹⁶⁴ L'ipotesi unidirezionale H10 statuiva che «*L'affidamento dei servizi di controllo contabile ad una delle Big 4 diminuisce la propensione all'abbandono dei principi contabili internazionali*». Per approfondimenti sulle questioni teoriche che hanno condotto alla formulazione della suddetta ipotesi di rinvia al capitolo IV del presente lavoro.



Le determinanti del processo di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane: un'analisi statistica

quotate sembra non dipendere dal livello d'indebitamento delle imprese, dalla presenza di investitori istituzionali, dalla forma legale, dal tasso di crescita atteso, dal costo del controllo contabile e dal grado internazionalizzazione.

Considerazioni conclusive

Il presente lavoro ha avuto l'obiettivo di studiare il fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane, approfondendo quattro differenti profili:

- il profilo delle motivazioni proposte dalle società italiane che hanno abbandonato i principi contabili internazionali;
- il profilo delle modalità tecnico-operative che hanno caratterizzato la realizzazione dei passaggi ai principi contabili italiani;
- il profilo degli effetti prodotti dal passaggio sui bilanci;
- il profilo delle determinanti del fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali.

Sotto il primo profilo, l'analisi svolta nell'ambito del capitolo III ha evidenziato come la maggior parte delle società comprese nel campione sia stata obbligata all'applicazione dei principi contabili internazionali da fattori legali (i.e. adozione imposta dalla legge) o da fattori legati alla *governance* (i.e. adozione sostanzialmente imposta dal gruppo di appartenenza per semplificare il processo di redazione del bilancio consolidato) e abbia deciso di abbandonarli perché non più obbligata alla loro applicazione. I risultati ottenuti evidenziano la notevole influenza esercitata dal gruppo d'appartenenza sulla *disclosure policy* delle singole aziende consolidate e risultano coerenti con le conclusioni raggiunte dai lavori di Francis et al. (2008), Cameran et al. (2014), Bassemir (2018) e André e Kalogirou (2020). Essi pongono anche le basi per la formulazione di una serie di riflessioni sull'effettiva sussistenza dei benefici netti che dovrebbero derivare dall'adozione dei principi contabili internazionali. Se, come buona parte della letteratura ritiene, l'adozione

dei principali contabili internazionali può essere considerata una scelta foriera di numerosi benefici (Kim e Shi, 2012), le società IAS/IFRS *adopter* non dovrebbero avere alcun interesse ad abbandonare tali standard contabili e a tornare a riapplicare le norme del codice civile e i collegati principi contabili italiani. Invece, non solo le società decidono di abbandonare i principi contabili internazionali, ma si dimostrano anche propense a sostenere gli ulteriori costi necessari al compimento del processo di *de-transition*. In altre parole, i risultati ottenuti sembrano supportare l'idea secondo cui i benefici derivanti dall'adozione non siano affatto immediati e certi, ma dipendano, invece, dalla compresenza di differenti fattori sociali, culturali ed economici (Christensen, 2012). Il ruolo di determinante della precedente condizione di applicazione forzata dei principi contabili internazionali è stato successivamente verificato nell'ambito dell'analisi statistica svolta nel capitolo V, risultando, coerentemente a quanto già scritto, tra le principali variabili capaci d'influenzare la propensione all'abbandono dei principi contabili internazionali delle aziende italiane.

Sotto il profilo delle modalità tecniche implementate per la realizzazione dei processi di transizione ai principi contabili internazionali, l'analisi svolta nel capitolo III ci ha permesso di verificare la bontà tecnica dei processi di abbandono degli standard contabili internazionali, confrontando il comportamento tenuto dalle aziende abbandonanti con una *check-list* di obblighi informativi ottenuta dall'analisi congiunta delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 38/2005 e nei principi contabili OIC 33, OIC 29 e IFRS 1. I risultati ottenuti evidenziano quanto segue:

- rispetto agli adempimenti informativi di base (i.e. la segnalazione del mutamento di principi contabili e l'indicazione delle circostanze eccezionali che giustificano la decisione di abbandonare i principi contabili internazionali) il tasso di adempimento osservato è risultato particolarmente alto. Come si

ricorderà, questi obblighi informativi sono previsti sia dal decreto legislativo n. 38/2005 (per essere più precisi, essi sono gli unici adempimenti espressamente richiesti dal decreto) sia dal collegato principio contabile. Il fatto che questi obblighi siano gli unici ad essere sanciti da un atto avente forza di legge sembra averne incentivato il diffuso adempimento da parte delle imprese abbandonanti;

- considerando, invece, gli inadempimenti informativi più specifici (i.e. applicazione retroattiva, indicazione degli effetti prodotti dal passaggio e presentazione dei prospetti di riconciliazione), la percentuale osservata di società adempienti tende a calare. Questa circostanza potrebbe essere stata causata, in primo luogo, dall'assenza, fino al 2020, di un principio definitivo e, in secondo luogo, dal fatto che tali adempimenti sono prescritti esclusivamente dai da raccomandazioni contabili quali appunto i principi OIC 33, OIC 29 e IFRS 1.

I risultati ottenuti suggeriscono, inoltre, l'importante ruolo avuto dal principio contabile OIC 33 nel guidare, dal punto vista operativo e tecnico, le imprese abbandonanti e nel favorire la realizzazione di processi di transizione ispirati al principio di chiarezza e correttezza. Confrontando il sottogruppo di passaggi ai principi contabili nazionali intervenuti dopo l'emanazione del principio OIC 33 e il sottogruppo di quelli intervenuti prima della sua emanazione, è stato, infatti, possibile riscontrare come, in linea generale, i passaggi intervenuti dopo l'introduzione del principio in parola siano stati realizzati con una maggiore osservanza delle disposizioni vigenti rispetto ai passaggi ai principi contabili italiani realizzati prima del 2020.

Sotto il profilo degli effetti sul bilancio derivanti dalla transizione, invece, i risultati ottenuti evidenziano come il passaggio abbia generato:

- un impatto generalmente modesto sul patrimonio netto societario. A medesime conclusioni si arriva considerando le variazioni del patrimonio netto rapportate al totale attivo aziendale;
- variazioni modeste e perlopiù nulle o negative del risultato economico di periodo;
- variazioni generalmente nulle o lievemente negative del ROE;
- un impatto prevalentemente contenuto sul rapporto di indebitamento.

In linea generale, dunque, il passaggio ai principi contabili italiani non ha saputo produrre effetti apprezzabili sulle principali grandezze di bilancio. Diviene, quindi, possibile supporre che la decisione di abbandonare i principi contabili internazionali non sia dipesa dalla necessità e dalla volontà di modificare repentinamente e in misura rilevante le grandezze afferenti alla dimensione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda.

Sempre sotto il profilo degli effetti, analizzando quali voci di bilancio sono state maggiormente interessate dalle rettifiche operate per effetto della conversione ai principi contabili italiani, è stato possibile osservare come la maggior parte delle rettifiche abbia interessato le voci relative al trattamento di fine rapporto, alle immobilizzazioni materiali, alla fiscalità differita, alle immobilizzazioni finanziarie, alle attività disponibili per la vendita, ai fondi rischi ed oneri e alle immobilizzazioni immateriali. Buona parte delle rettifiche operate, inoltre, sono derivate dalla presenza di significative differenze tra la disciplina contabile internazionale e quella italiana rispetto al trattamento contabile: del trattamento di fine rapporto, del leasing, delle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei fondi rischi e oneri.

Infine, sotto il profilo delle determinanti del fenomeno di abbandono, i risultati ottenuti dal modello statistico costruito nel capitolo V evidenziano che la propensione all'abbandono dei principi contabili internazionali è influenzata positivamente dall'esistenza di una precedente condizione di forzata applicazione dei

principi contabili internazionali e negativamente dalla dimensione aziendale, dalla redditività aziendale, dal grado dispersione della proprietà e dall'essere sottoposti alla revisione legale dei conti da parte di una delle società di revisione c.d. Big 4. L'influenza positiva della variabile "*Applicazione forzata dei principi contabili internazionali*" risulta coerente con le evidenze ottenute dall'analisi motivazionale di cui al capitolo III, mentre gli impatti negativi sulla propensione all'abbandono, associati alle variabili "*Dimensione aziendale*", "*Redditività*", "*Grado di dispersione della proprietà*" e "*Big 4*", risultano coerenti con i risultati ottenuti dalla letteratura progressa in materia di determinanti dei processi di *voluntary disclosure* e *voluntary IFRS adoption*. Contrariamente alle attese, invece, le variabili "*Indebitamento*", "*Investitori istituzionali*", "*Forma legale*", "*Costo del controllo contabile*", "*Crescita attesa*" e "*Grado di internazionalizzazione*" non sembrano avere un impatto significativo sulla propensione di abbandono.

Alla luce di quanto evidenziato, il lavoro di ricerca svolto può offrire due importanti contributi teorici. Il primo contributo deriva dall'aver studiato un fenomeno non ancora esplorato dalla ricerca (benché di rilevante interesse scientifico), analizzandolo da ben quattro profili differenti: il profilo motivazionale, il profilo operativo-tecnico, il profilo degli effetti prodotti sul bilancio e quello delle determinanti del fenomeno. Secondariamente, lo studio dei processi di abbandono aiuta a fornire un importante e aggiuntivo punto di vista dal quale studiare i fenomeni di *IFRS voluntary adoption* e *voluntary disclosure*, contribuendo ad arricchire il dibattito accademico esistente su tali tematiche.

I risultati ottenuti nell'ambito del presente lavoro hanno anche importanti implicazioni pratiche. Primo, i risultati ottenuti dall'analisi descrittiva, corroborati dall'analisi statistica svolta nel capitolo V, evidenziano come una delle principali determinanti del fenomeno di abbandono dei principi contabili internazionali sia la presenza di una precedente forzatura all'applicazione dei principi contabili

internazionali. Le società che risultano essere state forzate all'applicazione dei principi contabili internazionali sviluppano una maggiore propensione ad abbandonare gli standard contabili internazionali quando la condizione di originaria forzatura viene meno. Inoltre, si è osservato come le aziende di minori dimensioni e caratterizzate da una scarsa frammentazione della compagine societaria siano maggiormente propense ad abbandonare i principi contabili internazionali. Questi risultati, da un lato, si dimostrano coerenti con la scarsa diffusione dei principi contabili internazionali nel contesto italiano (Carini et al., 2011), dall'altro, contribuiscono a supportare l'idea secondo cui i principi contabili internazionali siano scarsamente appetibili per il nostro tessuto economico, composto prevalentemente da aziende a conduzione familiare e di modeste dimensioni. Nel solco di queste considerazioni, il presente lavoro potrebbe fornire importanti evidenze ai soggetti regolatori e ai *policy maker* circa la necessità di predisporre opportuni incentivi per stimolare l'adozione e il mantenimento dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane non quotate.

Secondo, i risultati relativi alle modalità operative che hanno caratterizzato la realizzazione dei passaggi ai principi contabili nazionali nell'arco del decennio 2012-2021 forniscono un approfondimento tecnico-operativo molto utile per gli "addetti ai lavori", evidenziando: in primo luogo, gli aspetti operativi essenziali per la realizzazione del passaggio ai principi contabili italiani; in secondo luogo, la prassi operativa che ha caratterizzato le transizioni ai principi contabili italiani realizzate negli ultimi dieci anni; e, infine, gli aspetti più critici del processo e le aree del bilancio d'esercizio maggiormente interessate dalle rettifiche realizzate in attuazione della transizione.

I limiti di questo studio attengono a tre principali aspetti. Primo, lo studio ha preso in considerazione esclusivamente i fenomeni di abbandono dei principi contabili internazionali relativi a società operanti nel territorio italiano. Questo limite

territoriale, unitamente alla difficoltà d'individuazione delle società abbandonanti, da un lato, ha impedito di disporre di un campione di società di ragguardevoli dimensioni, dall'altro, non consente di estendere i risultati ottenuti dall'analisi statistica ai fenomeni di abbandono intervenuti in contesti diversi da quello italiano. Secondo, l'analisi statistica è stata svolta impiegando un campione di tipo *repeated cross-sectional*. La costruzione dei campioni di tipo *repeated cross-sectional* avviene attraverso la selezione di tanti sotto-campioni indipendenti di individui quante sono le unità temporali considerate dall'analisi quantitativa (nel nostro caso, gli anni dal 2012 al 2020). In altre parole, nell'ambito dell'analisi statistica svolta in questo lavoro, ciascun'azienda compresa nel campione è stata osservata una sola volta nell'arco dell'intervallo temporale considerato. Conseguentemente, il campione ottenuto non è in grado di fornire alcuna informazione sulla dinamica temporale delle variabili osservate a livello individuale, prestandosi esclusivamente per la realizzazione di analisi di confronto tra individui appartenenti ad una porzione di popolazione e osservati in un preciso momento temporale e per la realizzazione di studi finalizzati alla comprensione della dinamica temporale (i.e. del cambiamento nel tempo) di specifici fenomeni misurati a livello aggregato. Per questa ragione, l'analisi svolta nell'ambito del capitolo V non è in grado di tracciare il cambiamento che le variabili aziendali hanno subito nel tempo e come questo cambiamento abbia influenzato la propensione ad abbandonare i principi contabili internazionali, limitandosi ad un confronto, ad un preciso momento temporale, tra le caratteristiche delle società abbandonanti e quelle delle società *IAS/IFRS adopter*. Infine, l'analisi svolta nell'ambito di questo lavoro si è basata esclusivamente su dati ottenibili dai bilanci d'esercizio (e dai relativi allegati) depositati dalle società comprese nel campione e dalla banca dati *AIDA Bureau Van Dijk*. La scelta degli aspetti da sottoporre ad indagine e le variabili da includere nel modello, quindi, è sempre stata condizionata all'effettiva possibilità di reperire i dati necessari dalle fonti sopracitate.



Considerazioni conclusive

I limiti evidenziati sono però importanti spunti per la realizzazione di ulteriori ricerche sul tema. Successivi studi potrebbero ad esempio estendere l'ambito territoriale dell'analisi, andando a comprendere anche fenomeni di abbandono dei principi contabili internazionali intervenuti in altri paesi europei. In questo modo, potrebbe essere possibile ampliare il campione di società e, in aggiunta, apprezzare se e in che misura le variabili relative al contesto nazionale di riferimento impattano sulla propensione delle aziende ad abbandonare gli standard contabili internazionali. Un ulteriore sviluppo di ricerca potrebbe attenersi al replicare lo studio effettuato nell'ambito di questo lavoro impiegando, in sostituzione del dataset di tipo *repeated-cross sectional*, un dataset di tipo longitudinale, così da incrementare, grazie anche ad una maggiore numerosità del dataset, la robustezza delle conclusioni raggiunte. Ancora, prospettive future di ricerca potrebbero attenersi alla comprensione degli effetti prodotti dalla *de-transition* sulla qualità dell'informativa contabile prodotta e sul costo del capitale di finanziamento sostenuto dalle società abbandonanti. Infine, ulteriori studi sul fenomeno di abbandono potrebbero prendere in considerazione dati e/o indicatori diversi da quelli di matrice prettamente contabile.

Bibliografia

- ADAMO S. (1998), *Prospettive e limiti del processo di armonizzazione dell'informazione contabile internazionali*, Rivista dei Dottori Commercialisti.
- AGRAWAL A. & KNOEBER C. R. (1996), *Firm performance and mechanisms to control agency problems between managers and shareholders*, Journal of financial and quantitative analysis, 31(3), 377-397.
- AGYEMANG O.S., FANTINI G. & FRIMPONG J. (2015), *Does country-level corporate governance enhance ethical behaviour of firms?*, International Journal of Law and Management, Vol. 57 No. 6, 582-599.
- AHMED A. S., NEEL M. & WANG D. (2013), *Does mandatory adoption of IFRS improve accounting quality? Preliminary evidence*, Contemporary accounting research, 30(4), 1344-1372.
- ALBERTI G.B. (2011), *Il bilancio: presupposti economico-aziendali e normativa giuridica*, Giuffrè, Milano, 2011.
- ALEXANDER D. & NOBES C. (2008), *International Financial Reporting Standards. Critical Perspectives on Business and Management*, Routledge, London.
- ALFARO L., CHANDA A., KALEMLI-OZCAN S. & SAYEK S. (2004), *FDI and economic growth: The role of local financial markets*. Journal of International Economics, 64(1), 395-407.
- ALLEGRI M. (2001), *Concetti di reddito e conseguenti logiche di valutazione*, Giuffrè, Milano.
- ALLEGRI M. & FERRAMOSCA S. (a cura di) (2023), *Analisi di bilancio. Il rendiconto finanziario e l'analisi dei flussi finanziari*, Giuffrè, Milano, 2023.
- AMADUZZI A. & PAOLONE G. (1998), *I bilanci di esercizio delle imprese*, Utet, Torino.
- AMADUZZI A. (2005), *Gli intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS*, Giuffrè, Milano.
- AMBROSINI S. (a cura di) (2007), *La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori contabili*, Giuffrè, Milano.
- ANDRÉ P. & KALOGIROU F. (2020), *IFRS adoption by UK unlisted firms: subsidiary-versus group-level incentives*. In Accounting Forum (Vol. 44, No. 3, pp. 215-237). Routledge.



- ANDRÉ P., WALTON P. & YANG, D. (2012), *Voluntary adoption of IFRS: A study of determinants of UK unlisted firms*, Comptabilités et Innovation, May.
- ANDREI, P. (2006), *L'adozione degli IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, Giappichelli, Torino.
- ANG J. S., COLE R. A. & LIN J. W. (2000), *Agency costs and ownership structure*, the Journal of Finance, 55(1), 81-106.
- ANTONELLI V., D'ALESSIA R., DELL'ATTI V. & MUSERRA A. (2013), *Bilanci d'impresa: principi, schemi, criteri di valutazione*, Vol. I, Franco Angeli, Milano.
- ARMSTRONG C. S., BARTH M. E., JAGOLINZER A. D. & RIEDL E. J. (2010), *Market reaction to the adoption of IFRS in Europe*, The accounting review, 85(1), 31-61.
- ASHBAUGH H. (2001), *Non-US firms' accounting standard choices*, Journal of accounting and public policy, 20(2), 129-153.
- ASHBAUGH H., & PINCUS M. (2001), *Domestic accounting standards, international accounting standards, and the predictability of earnings*, Journal of accounting research, 39(3), 417-434.
- AZZALI S. (1999), *Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione, il modello dell'International Accounting Standard Committee*, Giuffrè, Milano.
- AZZALI S. (2002), *Il bilancio consolidato secondo principi contabili internazionali: problemi applicativi, soluzioni operative e potenzialità informative*, Il Sole 24 Ore, Milano.
- AZZALI S. (2009), *Il bilancio d'esercizio tra armonizzazione contabile e difformità dei principi contabili internazionali*, Giappichelli, Torino, 2009.
- BALL R. & SHIVAKUMAR L. (2005), *Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness*, Journal of accounting and economics, 39.1, 83-128.
- BARTH M. E., LANDSMAN W. R. & LANG M. H. (2008), *International accounting standards and accounting quality*, Journal of accounting research, 46(3), 467-498.
- BARTH M. E., LANDSMAN W. R., LANG M. & WILLIAMS C. (2012), *Are IFRS-based and US GAAP-based accounting amounts comparable?* Journal of accounting and economics, 54(1), 68-93.

- BARTOLINI M. (2018), *Il bilancio d'esercizio: principi contabili nazionali ed internazionali a confronto. Aggiornato ai D.lgs. n.139/2015 e n. 254/2016*, Franco Angeli, Milano.
- BASSEMIR, M. (2018). *Why do private firms adopt IFRS?*. Accounting and Business Research, 48(3), 237-263.
- BAUER R. (2003), *Gli effetti della riforma societaria su bilancio e governo dell'impresa*, IPSOA, Milano.
- BAUER R. & Sergiacomo A. (2017), *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, Maggioli Editori, Bologna.
- BEAVER W. H. & RYAN S. G. (2005), *Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling*, Review of accounting studies, 10, 269-309.
- BENNETSEN M. & WOLFENZON D. (2000), *The balance of power in closely held corporations*, Journal of financial economics, 58(1-2), 113-139.
- BIANCONE P. P. (2006), *Le attività immateriali, l'avviamento e l'impairment nei bilanci. Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e US GAAP*, Giuffrè, Milano.
- BOUCHARB M., AJINA A. & SOUID S. (2014), *Does the adoption of IAS/IFRS with a strong governance mechanism can deter earnings management*, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 3(1), 264-282.
- BOUMEDIENE E., BOUMEDIENE S. L. & NAFTI O. (2014), *Impact of adopting IAS-IFRS on the handling of accounting data: The case of france*, Journal of Applied Business Research (JABR), 30(4), 1239-1252.
- BRANCIARI S., *Il bilancio d'esercizio fra clausole generale, norme specifiche e principi contabili: un'interpretazione alternativa*, Rivista dei Dottori Commercialisti, 1992, 43(3), 413-450.
- BROCHET F., JAGOLINZER A. D. & RIEDL E. J. (2013), *Mandatory IFRS adoption and financial statement comparability*, Contemporary Accounting Research, 30(4), 1373-1400.
- BRUGNOLI A., TREGLIA B. & MANCIN M. (2021), *Impairment test. Profili applicativi e contabili secondo i principi OIC e IFRS*, Giuffrè, Milano.
- BRÜGGEMANN U., HITZ J. M. & SELLHORN T. (2013), *Intended and unintended consequences of mandatory IFRS adoption: A review of extant evidence and suggestions for future research*, European accounting review, 22(1), 1-37.
- BRUNETTI G. (2011), *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Rizzoli, Milano.
- BRUSCHI A. (1999), *Metodologia delle scienze sociali*, Bruno Mondadori, Milano.

- CALLAO S., FERRER C., JARNE J. I. & LAINEZ J. A. (2009), *The impact of IFRS on the European Union: Is it related to the accounting tradition of the countries?*, *Journal of Applied Accounting Research*, 10(1), 33-55.
- CAMERAN M. & CAMPA D. (2010), *La scelta operata dalle società italiane con riferimento ai principi contabili da utilizzare per la redazione del bilancio d'esercizio (IAS/IFRS VERSUS standard nazionali). Un'indagine empirica*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3, 483 a 505.
- CAMERAN M. & CAMPA D. (2012), *La qualità del reddito migliora con l'adozione degli IAS/IFRS? Il caso delle società italiane non quotate*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, no.2, da pag. 275 a 291.
- CAMERAN M. & PETTINICCHIO A. K. (2015), *Principi contabili internazionali e società non quotate. Quali conseguenze sul costo del debito?*, in *Rivista di Economia e Management*, n. 4, 81-95
- CAMERAN M., CAMPA, D. & PETTINICCHIO A. K. (2014), *Adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane: Determinanti ed effetti*, EGEA, Roma.
- CAMERAN, M., CAMPA, D. & PETTINICCHIO, A. K. (2014), *IFRS adoption among private companies: Impact on earnings quality*, *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 29(3), 278-305.
- CAMODECA R. (2011), *L'iter formativo del bilancio di esercizio*, Cedam, Padova.
- CAMPRA M. (1998), *Il bilancio in Francia, Germania, Regno unito, Spagna, Italia*, Giuffrè, Milano.
- CANE M. (2007), *Il bilancio d'esercizio: le informazioni descrittive. Dal modello nazionale al modello IAS/IFRS*, Giuffrè Editore, Milano.
- CAPPIELLO A. (2012), *Il bilancio dell'impresa di assicurazione. Regole nazionali e principi contabili internazionali*, Franco Angeli, Milano.
- CAPUTO A., FELACO C. & PUNZIANO G. (2018), *La ricerca trasversale e longitudinale nelle scienze sociali*, Franco Angeli, Milano.
- CARINI C., TEODORI C., VENEZIANI M. DUNNE T., & HELLIAR C (2011), *Perceived costs and benefits of IFRS adoption in italian medium size entities*, *Piccola impresa/Small business*, n. 3, 9 a 35.
- CARRARA P. (2015), *Transizione agli IAS/IFRS, Benefici e principali aspetti operativi*, *Il Sole 24 Ore*, numero 11/novembre.
- CASCINO S. & GASSEN J. (2015), *What drives the comparability effect of mandatory IFRS adoption?*, *Review of Accounting Studies*, 20, 242-282.

- CASÒ M. (2003), *Le scelte dell'Italia in merito alle opzioni del Reg. 1606/2002*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n.1.
- CASÒ M. (2006), *L'utilizzo opzionale degli IFRS: un'opportunità per le società italiane non quotate*, Rivista dei Dottori Commercialisti, 1, 215 a 219.
- CASTELLANO G. (a cura di) (1986), *Riserve e fondi nel bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano.
- CASTILLO MERINO D., MENÉNDEZ-PLANS C. & ORGAZ-GUERRERO N. (2014), *Mandatory IFRS adoption and the cost of equity capital: Evidence from Spanish firms*, Intangible Capital, 10(3), 562-583.
- CAVAZZONI C. (2007), *La capacità informativa del bilancio IAS/IFRS. Fondamenti teorici e profili operativi*, Giappichelli, Torino.
- CAVAZZONI G. & MARI L.M. (2005), *Introduzione al bilancio d'esercizio*, Giappichelli, Torino, 2005.
- CERIANI G. & FRAZZA B. (2006), *l'implementazione dei principi contabili IAS/IFRS nell'ordinamento giuridico italiano*, Aracne, Roma.
- CHEN H., TANG Q., JIANG Y., & LIN Z. (2010), *The role of international financial reporting standards in accounting quality: Evidence from the European Union*, Journal of international financial management & accounting, 21(3), 220-278.
- CHIUCCHI M. S. (2012), *Il metodo dello studio di caso nel management accounting*, Giappichelli, Torino.
- CHRISMAN J. J., CHUA J. H. & LITZ R. A. (2004), *Comparing the agency costs of family and non-family firms: Conceptual issues and exploratory evidence*, Entrepreneurship Theory and practice, 28(4), 335-354.
- CHRISTENSEN H. B. (2012), *Why do firms rarely adopt IFRS voluntarily? Academics find significant benefits and the costs appear to be low*, Review of Accounting Studies, 17, 518-525.
- CHRISTENSEN H. B., LEE E., WALKER M. & ZENG C. (2015), *Incentives or standards: What determines accounting quality changes around IFRS adoption?*, European Accounting Review, 24(1), 31-61.
- CIAMPI F. (2015), *Corporate governance characteristics and default prediction modeling for small enterprises. An empirical analysis of Italian firms*. Journal of Business Research, 68(5), 1012-1025.
- CISI M. (2008), *L'evoluzione del bilancio delle società non quotate, Codice civile o IFRS?*, Giuffrè, Milano.
- COCCARDA R. (2011), *Manuale di statistica*, Maggioli, Rimini.



- COLUCCIA D. (2016), *Le attività immateriali: disciplina contabile, disclosure e value relevance*, Giappichelli, Torino.
- COMOLI M., CORNO F. & VIGANÒ A. (a cura di) (2006), *Il bilancio secondo gli IAS*, Giuffrè, Milano.
- CONFALONIERI M. (2007), *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società. Aspetti civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano.
- CONTI G. M., COSTANZO P., NOVATI F. & PRIORI M. (2005), *Bilancio e reddito d'impresa*, Egea, Milano.
- COOKE T. E. (1992), *The impact of size, stock market listing and industry type on disclosure in the annual reports of Japanese listed corporations*, Accounting and business research, 22(87), 229-237.
- CORBETTA P. (2014), *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, II edizione, Il Mulino, Bologna.
- CORDAZZO M., ROSSI P. & LUBIAN L. (2019), *Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile IFRS 16 sul leasing*, Franco Angeli, Milano.
- CORSI C. & FARINON P. (2018), *Le operazioni straordinarie d'impresa*, II edizione, Giappichelli, Torino.
- CORSI K. (2013), *La comunicazione dell'impairment test dell'avviamento: Tra riflessioni ed evidenze empiriche*, Giappichelli, Torino.
- CROCI E. (2012), *Shareholder activism. Azionisti, investitori istituzionali e hedge fund*, Franco Angeli, Milano.
- CUIJPERS R. & BUIJINK W. (2005), *Voluntary adoption of non-local GAAP in the European Union: A study of determinants and consequences*, European accounting review, 14(3), 487-524.
- D'ATTILIO C. (2019), *Valutare il magazzino*, IPSOA, Milano.
- DANG C., LI Z. F. & YANG C. (2018), *Measuring firm size in empirical corporate finance*. Journal of banking & finance, 86, 159-176.
- DASKE H. (2006), *Economic benefits of adopting IFRS or US-GAAP—have the expected cost of equity capital really decreased?*, Journal of Business Finance & Accounting, 33(3-4), 329-373.
- DE GEORGE E. T., LI X. & SHIVAKUMAR. L. (2016), *A review of the IFRS adoption literature*, Review of accounting studies 21 (2016): 898-1004.
- DEZZANI F., BIANCONE P. P. & BUSSO P. (a cura di) (2011), *IAS/IFRS*, IPSOA, Milano.

- DEZZANI F., PISONI P. & PUDDU L. (2001), *Il bilancio*, Giuffrè, Milano.
- DI CAGNO N. & ADAMO S. (2011), *Il bilancio d'esercizio delle imprese societarie. Modello civilistico*, Cacucci, Bari.
- DI FABIO C. (2018), *Voluntary application of IFRS by unlisted companies: evidence from the Italian context*, *International Journal of Disclosure and Governance*, 15, 73-86.
- DI FRAIA G. & RISI E. (2019), *Empiria. Metodi e tecniche della ricerca sociale*, Hoepli, Milano.
- DI LAZZARO F., FABI T. & TEZZON M. (A cura di) (2023), *Principi contabili internazionali: temi e applicazioni*, Giappichelli, Torino, 2023.
- DICUONZO G. (2020), *Rilevazione e valutazione in bilancio delle operazioni di leasing. Problematiche applicative dopo l'introduzione dell' IFRS16*, Giappichelli, Torino.
- D'ORIANO M., GABRIELLI A., GRECO G., MANNOZZI R., PICA F. & SARTINI F. (2020), *La valutazione dell'avviamento negli IFRS. Il caso del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*, Franco Angeli, Milano.
- DUMOTIER P. & RAFFOURNIER B. (1998), *Why firms comply voluntary with IAS: An empirical analysis with Swiss data*, in *Journal of International Financial Management & Accounting*, 9(3), 216-245.
- DUNCAN G. J. & KALTON G. (1987), *Issues of design and analysis of surveys across time*, *International Statistical Review/Revue Internationale de Statistique*, 97-117.
- EASLEY D. & O'HARA M. (2004), *Information and the cost of capital*, *The Journal of Finance* 59(4): 1553-1583.
- EFFENDI R. & AGUSTINI A. T. (2017), *IFRS Adoption and Cost of Capital*. *International Journal of Science and Research (IJSR)*.
- EL-GAZZAR S. M., FINN P. M. & JACOB R. (1999), *An empirical investigation of multinational firms' compliance with international accounting standards*, *The International Journal of Accounting*, 34(2), 239-248.
- FAMA E. F. & JENSEN M. C. (1983), *Agency problems and residual claims*, *The journal of law and Economics*, 26(2), 327-349.
- FARSHADFAR S. & MONEM R. (2013), *Further evidence on the usefulness of direct method cash flow components for forecasting future cash flows*, *The international journal of accounting*, 48(1), 111-133.



- FATTORE G. (2005), *Metodi di ricerca in economia aziendale*, Egea, Milano.
- FAZZINI M., LA ROSA F. & MATTEI M. M. (2023), *Il bilancio di esercizio*, CEDAM, Milano.
- FIRTH M. (1979), *The impact of size, stock market listing, and auditors on voluntary disclosure in corporate annual reports*, *Accounting and Business research*, 9(36), 273-280.
- FITÓ A., GÓMEZ F. & MOYA S. (2012), *Choices in IFRS adoption in Spain: determinants and consequences*, *Accounting in Europe*, 9(1), 61-83.
- FLOROU A. & KOSI U. (2015), *Does mandatory IFRS adoption facilitate debt financing?* *Review of Accounting Studies*, 20, 1407-1456.
- FORTE A. & CARATTI L. (2007), *Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare*, Buffetti, Roma.
- FOX A., HANNAH G., HELLIAR C., VENEZIANI M. (2013), *The costs and the benefits of the IFRS implementation in the UK and Italy*, *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 14 No. 1, 86-101.
- FRANCIS J. R., HUANG S. X. & KHURANA I. K. (2012), *The role of international GAAP in cross-border mergers and acquisitions*. Available at SSRN 2131472.
- FRANCIS J., NANDA D. & OLSSON P. (2008). *Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital*. *Journal of accounting research*, 46(1), 53-99.
- FRATTINI G. (2000), *Contabilità e bilancio*, Giuffrè, Milano.
- GASSEN J. & SELFHORN T. (2006), *Applying IFRS in Germany: Determinants and consequences*, Germany: Determinants and Consequences (July 2006).
- GATTI M. (1996), *La nota integrativa di bilancio: principi di redazione*, Giappichelli, Torino, 1996.
- GHAZALI N. A. M. & WEETMAN P. (2006), *Perpetuating traditional influences: Voluntary disclosure in Malaysia following the economic crisis*, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 226-248.
- GIACCARI F. (2005), *Lineamenti di ragioneria internazionale*, Cacucci, Bari.
- GIUNTA F., PISANI M. (2023), *Il bilancio*, Maggioli, Rimini.
- GIVOLY D., HAYN C. K. & NATARAJAN A. (2007), *Measuring reporting conservatism*, *The Accounting Review*, 82(1), 65-106.
- GORMLEY, T. A. & MATSA D. A. (2014), *Common errors: How to (and not to) control for unobserved heterogeneity*. *The Review of Financial Studies*, 27(2), 617-661.
- GRECO G. (2020), *Il rendiconto finanziario*, Giappichelli, Torino, 2020,

- GUERRINI A., CANTELE S., MODINA S. & CAMPEDELLI B. (2011), *Do accounting standards affect PMS tools? The case of IAS/IFRS adoption in Italy*. International Journal of Business Performance Management, 12(3), 295-308.
- HALES J. & ORPURT S. F. (2013), *A review of academic research on the reporting of cash flows from operations*, Accounting Horizons, 27(3), 539-578.
- HELLMAN N. (2011), *Soft adoption and reporting incentives: A study of the impact of IFRS on financial statements in Sweden*, Journal of International accounting research, 10(1), 61-83.
- HEVAS, D. (2009), *The Effect of the Mandatory Application of IFRS on the Value Relevance of Accounting Data: Some Evidence from Greece*, European Research Studies Journal, 12(1), 73-100.
- HILBE J.M. (2009), *Logistic regression models*, Champan and Hall/CRC, Boca Raton.
- HOLL A. (2016), *Highways and productivity in manufacturing firms*, Journal of Urban Economics, 93, 131-151.
- HOSMER D.W. & LEMESHOW S. (2000), *Applied logistic regression*, II edizione, John Wiley & Sons, New York.
- INCOLLINGO A. & MACCHIONI R. (a cura di) (2023), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Giappichelli, Torino.
- IRACE A. (2001), *Il ruolo degli investitori istituzionali nel governo delle società quotate*, Giuffrè, Milano.
- JAYARAMAN S. & VERDI R. S. (2013), *The effect of economic integration on accounting comparability: Evidence from the adoption of the euro*, Available at SSRN 2286699.
- JENSEN M. & MECKLING W. (1976), *Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure*, Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
- KARĞIN S. (2013), *The impact of IFRS on the value relevance of accounting information: Evidence from Turkish firms*, International Journal of Economics and Finance, 5(4), 71-80.
- KENNEDY P. (1992), *A guide to econometrics*, Blackwell, Oxford.



- KHAN A., MUTTAKIN M.B. & SIDDIQUI J. (2013), *Corporate governance and corporate social responsibility disclosures: evidence from an emerging economy*, Journal of Business Ethics, Vol. 114 No. 2, 207-223.
- KHANNA T., PALEPU K. & SRINIVASAN S. (2004), *Disclosure practices of foreign companies interacting with U.S. markets*, Journal of Accounting Research, 42(2), pp.475–508.
- KIM J. B. & SHI H. (2012), *IFRS reporting, firm-specific information flows, and institutional environments: International evidence*, Review of Accounting Studies, 17, 474-517.
- KIM J. H. & LIN S. (2019), *Accrual anomaly and mandatory adoption of IFRS: Evidence from Germany*, Advances in accounting, 47, 100445.
- KLIMCZAK K. M. (2011), *Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland*, Accounting and Management Information Systems, 10(2), 228-248.
- KOSI U. (2010), *Credit relevance of accounting information and mandatory IFRS adoption. In An Enterprise Odyssey*. International Conference Proceedings (p. 662). University of Zagreb, Faculty of Economics and Business.
- KOUSENIDIS D. V., LADAS A. C. & NEGAKIS C. I. (2010), *Value relevance of accounting information in the pre-and post-IFRS accounting periods*.
- KRISHNAN G. V. & LARGAY III J. A. (2000), *The predictive ability of direct method cash flow information*, Journal of Business Finance & Accounting, 27(1-2), 215-245.
- GUATRI L. & BINI M. (2009), *L'impairment test nell'attuale crisi finanziaria e dei mercati reali*, Egea, Milano.
- LACCHINI M. & TREQUATTRINI R. (2004), *Responsabilità amministrativa delle imprese e bilancio sociale. Prospettive ed esperienze economico-aziendali*, Aracne, Roma.
- LANG M. H., MAFFETT M. G. & OWENS E. (2010). *Earnings comovement and accounting comparability: The effects of mandatory IFRS adoption*. Working paper No. FR 11-03.
- LEE G. & FARGHER N. L. (2010), *Did the adoption of IFRS encourage cross-border investment?*, Available at SSRN 1686571.
- LENORMAND G. & TOUCHAIS L. (2009), *Do IFRS improve the quality of financial information? A value relevance approach*, Accounting Auditing Control, 15(2), 145-163.

- LEUZ C. & VERRECCHIA R. E. (2000), *The economic consequences of increased disclosure*, Journal of accounting research, 91-124.
- LEUZ C., TRIANTIS A. & WANG T. Y. (2008), *Why do firms go dark? Causes and economic consequences of voluntary SEC deregistrations*, Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 181-208.
- LI M., GOETZ S. J., PARTRIDGE M. & FLEMING D. A. (2016), *Location determinants of high-growth firms*, Entrepreneurship & Regional Development, 28(1-2), 97-125.
- LI S. (2010), *Does Mandatory Adoption of International Financial Reporting Standards in the European Union Reduce the Cost of Equity Capital*, Journal of Law and Economics, 51, 111-134.
- LIAO Q., SELFHORN T. & SKAIFE H. A. (2012), *The cross-country comparability of IFRS earnings and book values: Evidence from France and Germany*, Journal of International Accounting Research, 11(1), 155-184.
- LIBERATORE G. (2016), *La contabilità generale per il bilancio d'esercizio: profili teorici e applicativi*, Franco Angeli, Milano.
- LIM Y.Z., TALHA, M., MOHAMED, J. & SALLEHUDDIN, A. (2008), *Corporate social responsibility disclosure and corporate governance in Malaysia*, International Journal of Behavioural Accounting and Finance, Vol. 1 No. 1, pp. 67-89.
- LIONZO A. (2005), *Il sistema dei valori di bilancio nella prospettiva dei principi contabili internazionali*, Franco Angeli, Milano.
- LIONZO A. (2007), *Il giudizio di impairment test: profili valutativi e riflessi sui processi organizzativi e gestionali*, Franco Angeli, Milano.
- LITJENS R., BISSEUR S., LANGENDIJK H. & VERGOOSESEN R. (2012), *How do preparers Perceive Costs and Benefits of IFRS for SMEs? Empirical Evidence from the Netherlands*, Accounting in Europe, 9:2, 227- 250.
- LOCONTE S. (2020), *Leasing finanziario. Disciplina civile, contabile e fiscale*, Maggioli, Bologna.
- LOLLI A. (2023), *La nota integrativa nel bilancio delle S.p.a.*, Giuffré, Milano.
- LOPES C., CERQUEIRA A. & BRANDÃO E. (2010), *Impact of IFRS adoption on accounting quality in European firms*, Journal of Modern Accounting and Auditing, 6(9), 20.
- LOPREVITE S. (2008), *I costi del personale dipendente e il "trattamento di fine rapporto". La valutazione e la rappresentazione in bilancio tra prospettiva contabile nazionale e disposizioni del principio IAS 19*, Franco Angeli, Milano, 2008;



- LUO S., COURTENAY S. M. & HOSSAIN M. (2006), *The effect of voluntary disclosure, ownership structure and proprietary cost on the return–future earnings relation*, *Pacific-Basin Finance Journal*, 14(5), 501-521.
- MAGGINA A. & TSAKLANGANOS A. A. (2011), *Predicting audit opinions evidence from the Athens stock exchange*, *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 27(4), 53-68.
- MAGLI F., NOBOLO A. & OGLIARI M. (2018), *The effects on financial leverage and performance: The IFRS 16*, *International Business Research*, 11(8), 76-89.
- MAGLIO R., RAPONE V. & REY A. (2018), *Capitalisation of operating lease and its impact on firm's financial ratios: Evidence from Italian listed companies*, *Corporate Ownership & Control*, 15(3-1), 152-162.
- MARASCA S. (1999), *Le valutazioni nel bilancio d'esercizio*, Giappichelli, Torino.
- MARCHETTI C. (a cura di) (2021), *La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali*, II edizione, Giappichelli, Torino.
- MARCHETTI P. (2023), *Il rischio legale: Un'analisi di impatto sui bilanci delle banche italiane*, Franco Angeli, Milano.
- MARCHI L. & MARASCA S. (1994), *Il bilancio civilistico-fiscale. I nuovi principi di classificazione e valutazione*, II edizione, EBC, Milano.
- MARCHI L. & MARASCA S. (a cura di) (2022), *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, VII edizione, Giappichelli, Torino.
- MARCHI L. & PAOLINI A. (a cura di) (2023), *Introduzione all'economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale*, XI edizione, Giappichelli, Torino.
- MARCHI L. & POTITO L. (a cura di) (2012), *L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane non quotate*, Franco Angeli, Milano.
- MARCON C. (2020), *Gli strumenti finanziari in bilancio secondo l'Ifrs 9: Implicazioni teoriche ed empiriche*, Franco Angeli, Milano.
- MARI L. M. (2020), *Le valutazioni nel bilancio IAS/IFRS. Analisi dei principi contabili internazionali*, Giappichelli, Torino.
- MAROSI A. & MASSOUD N. (2007), *Why do firms go dark?*, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 42(2), 421-442.
- MARSTON C. & POLEI A. (2004), *Corporate reporting on the Internet by German companies*, *International journal of Accounting Information systems*, 5(3), 285-311.

- MARTÍNEZ-FERRERO J. (2014), *Consequences of financial reporting quality on corporate performance: Evidence at the international level*, *Estudios de economía*, 41(1), 49-88.
- MATONTI G. & IULIANO G. (2012), *Voluntary adoption of IFRS by Italian private firms: A study of the determinants*, *Eurasian Business Review*, 2, 43-70.
- MATTEI M. M., MERLO M. & MONACO E. (2023), *The Italian depreciation suspension policy during the COVID-19 pandemic: consequences on private firms' borrowing capacity*. *Accounting in Europe*, 1-28.
- McNICHOLS M. & WILSON G. P. (1988), *Evidence of earnings management from the provision for bad debts*, *Journal of accounting research*, 1-31.
- MEEK G., ROBERTS C. & GRAY, S. (1995), *Factors influencing voluntary annual report disclosures by US and UK and continental European multinational corporations*, *Journal of international Business Studies*, 26, 555-572.
- Memento principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2023
- MENARD S. (1995), *Applied logistic regression analysis*, Sage University Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, Sage, Thousand Oaks.
- MIDI H, SARKAR S.K. & RANA S. (2010), *Collinearity diagnostics of binary logistic regression model*, *Journal of Interdisciplinary Mathematics*, 13(3), 253-267.
- MIGLIORE M. C. (2007), *L'indagine statistica in campo sociale*, Franco Angeli, Milano.
- MODINA S., CANTELE S. & GUERRINI A. (2010), *L'adozione dei principi contabili internazionali ed il sistema di controllo di gestionale. Le possibili interrelazioni alla luce di una ricerca esplorativa sulle aziende italiane*, *Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Luglio-Agosto 2010, da pag. 440 a 452.
- MONTRONE A. (a cura di) (2008), *Aree di criticità nell'applicazione di alcuni principi contabili internazionali*, Franco Angeli, Milano.
- MORALES-DÍAZ J. & ZAMORA-RAMÍREZ C. (2018), *The impact of IFRS 16 on key financial ratios: A new methodological approach*, *Accounting in Europe*, 15(1), 105-133.
- MURPHY A. B. (1999), *Firm characteristics of Swiss companies that utilize international accounting standards*, *The International Journal of Accounting*, 34, 121-131.
- MUSCO G. (2023), *Il bilancio di esercizio. Principi e valori*, Giappichelli, Torino.



- ONESTI T., ROMANO M. & TALIENTO M. (2016), *Il bilancio di esercizio nelle imprese. Dal quadro concettuale di riferimento alle nuove regole contabili nazionali ed internazionali*, Giappichelli, Torino.
- NAFTI O., BOUMEDIENE E. & BOUMEDIENE S. L. (2013), *IAS-IFRS adoption impact on accounting information: The case of France*, *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 9(3), 321.
- NAGAR V., PETRONI K., & WOLFENZON D. (2011), *Governance problems in closely held corporations*, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 46(4), 943–966.
- NARKTABTEE K. & PATPANICHCHOT S. (2011), *The impact of country-level vs firm-level factors on the effectiveness of IFRS adoption: The case of European Union*, *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 10(10), 79-92.
- NEEL M. (2017), *Accounting comparability and economic outcomes of mandatory IFRS adoption*, *Contemporary Accounting Research*, 34(1), 658-690.
- NETER J., WASSERMAN W. & KUTNER M.H. (1989), *Applied linear regression models*, Irwin, Homewood.
- NEWBOLD P., CARLSON W. & THORNE B. (2010), *Statistics for business and economics*, II edizione, Pearson.
- NEWMAN W., EDMORE T., MILONDZO K. & ONGAYI W. V. (2016), *A literature review on the impact of IAS/IFRS and regulations on quality of financial reporting*, *Risk Governance and control: Financial markets & institutions*, 6(4), 102-108.
- ONESTI T., ROMANO M. & TALIENTO M. (2016), *Il bilancio di esercizio nelle imprese. Dal quadro concettuale di riferimento alle nuove regole contabili nazionali ed internazionali*, Giappichelli, Torino.
- PAANANEN M. & LIN H. (2009), *The development of accounting quality of IAS and IFRS over time: The case of Germany*, *Journal of International accounting research*, 8(1), 31-55.
- PAANANEN M. & LIN H. (2009), *The development of accounting quality of IAS and IFRS over time: The case of Germany*, *Journal of International accounting research*, 8(1), 31-55.
- PAGANO M. & RÖELL A. (1998), *The choice of stock ownership structure: Agency costs, monitoring, and the decision to go public*, *The Quarterly Journal of Economics*, 113(1), 187-225.

- PAOLONE G. (2004), *Il bilancio di esercizio: funzione informativa, principi e criteri di valutazione*, Giappichelli, Torino.
- PAOLUCCI G. (2016), *Analisi di bilancio*, IV Edizione, Franco Angeli, Milano.
- PARAB S. & BHALERAO S. (2010), *Choosing statistical test*, International journal of Ayurveda research, 1(3), 187.
- PĂȘCAN I. D. (2015), *Measuring the effects of IFRS adoption on accounting quality: A review*, Procedia Economics and Finance, 32, 580-587.
- PASSARELLI G. S. (2009), *Il trattamento di fine rapporto*, Giuffrè, Milano.
- PERRONE E. (2017), *Dalle classiche regole del bilancio d'esercizio ai principi contabili nazionali, internazionali e americani del reporting finanziario*, Sette Città, Viterbo.
- PETROLATI P. (2002), *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea. Scenari ed impatti*, Clueb, Bologna.
- PISANI M. (2002), *L'ambiente naturale nel bilancio di esercizio: costi e passività*, Franco Angeli, Milano.
- PISANI M. (2015), *Le rilevazioni contabili per il bilancio d'esercizio*, Franco Angeli, Milano.
- PISCITELLI V. (2012), *Il sistema unico integrato a supporto dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Franco Angeli, Milano.
- POLI S. (2020), *I modelli di previsione della crisi d'impresa. La prospettiva esterna mediante i bilanci in forma abbreviata*, Giappichelli, Torino.
- POLI S., GIULIANI M. & BACCARINI L. (2023), *Relevance of the legal form of companies for bankruptcy prediction*, Piccola Impresa/Small Business, 2, 81-102.
- POMPA G. (2012), *Effetti in bilancio dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. L'avviamento*, Aracne, Roma.
- POMPE, P. P. & BILDERBEEK, J. (2005), *The prediction of bankruptcy of small-and medium-sized industrial firms*. *Journal of Business venturing*, 20(6), 847-868.
- PORTALUPI A. (2022), *Principi contabili OIC/IFRS: differenze e analogie*, IPSOA, Milano.
- POTITO L. (2016), *Le operazioni straordinarie nell'economia dell'impresa*, V edizione, Giappichelli, Torino.
- POTITO L. (a cura di) (2017), *Economia aziendale*, III edizione, Giappichelli, Torino.
- POZZOLI M. & ROSCINI VITALI F. (2007), *Manuale operativo IAS/IFRS. Processo di transizione, criteri di valutazione, schemi, prospetti ed esempi*, Il Sole 24 Ore, Milano.

- PROVASOLI A. (2002), *Bilancio di esercizio. Letture e casi*, Egea, Milano.
- QUAGLI A. (2023a), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, XI edizione, Giappichelli, Torino.
- QUAGLI A. (2023b), *Gli standard dello IASB nel sistema contabile italiano*, III edizione, Giappichelli, Torino.
- QUAGLI A., AVALLONE F. & D'ALAURO G. (2022), *Risultato aziendale e dichiarazioni fiscali*, II edizione, Giappichelli, Torino.
- RAFFOURNIER B. (1995), *The determinants of voluntary financial disclosure by Swiss listed companies*, *European Accounting Review*, 4, 261-280.
- RIZZATO F. (2012), *The comparability of income statement IAS/IFRS in France, Germany, England, Italy and Spain*, *Economia Aziendale Online-*, (4), 39-57.
- RIZZATO F. (2020), *Il trattamento contabile dei leasing tra IFRS e US GAAP. Tendenze evolutive, literature review e contesto italiano*, Giappichelli, Torino.
- ROTONDARO W. & ZAMBON P. (2011), *Passare agli IAS/IFRS. Guida alla transizione dal civilistico ai principi contabili internazionali ed alla gestione del reporting package*, Maggioli, Bologna, 2011.
- RUGGIERO C. (2010), *Le società finanziarie. Obblighi, vigilanza e sanzioni per gli intermediari*, Giuffrè, Milano.
- RUSSO P., CANTÙ E., PETTINICCHIO A. K. & DANIELE M. (2023), *Il bilancio d'esercizio*, McGraw-Hill, Milano.
- RUTIGLIANO M. (a cura di) (2020), *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, II edizione, Egea, Milano.
- SABATO G., CLEMENTE R. & SABATO M. (2004), *Partecipazioni e altri titoli nel bilancio d'esercizio*, Buffetti, Roma.
- SAHA A. & BOSE S. (2021), *Do IFRS disclosure requirements reduce the cost of capital? Evidence from Australia*, *Accounting & Finance*, 61(3), 4669-4701.
- SANNINO G. & POLCINI P. T. (2014), *I fini del bilancio nel modello IASB: evoluzione o regresso? Analisi critica e confronto con la realtà dell'Europa Continentale*, Giappichelli, Torino.
- SANTESSO E. & SOSTERO U. (2018), *I principi contabili per il bilancio d'esercizio: analisi ed interpretazione delle norme civilistiche*, Egea, Milano.
- SASSO C. (2000), *Irregolarità di bilancio e responsabilità di amministratori e sindaci*, Giuffrè, Milano.

- SINGHVI S. S. & DESAI H. B. (1971), *An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure*, *The Accounting Review*, 46(1), 129-138.
- STANCHEVA-TODOROVA E. & VELINOVA-SOKOLOVA N. (2019), *IFRS 16 leases and its impact on company's financial reporting, financial ratios and performance metrics*, *Economic Alternatives*, 1(2019), 44-62.
- SULLIVAN J. H., WARKENTIN M. & WALLACE L. (2021), *So many ways for assessing outliers: What really works and does it matter?*, *Journal of Business Research*, 132, 530-543.
- TAKACS L. M. (2012), *The value relevance of earnings in a transition economy: evidence from Romanian stock market*, *Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica*, 14(1), 88.
- TAN H., WANG S., & WELKER M. (2011), *Analyst following and forecast accuracy after mandated IFRS adoptions*, *Journal of accounting research*, 49(5), 1307-1357.
- TARCA A. (2004), *International convergence of accounting practices: Choosing between IAS and US GAAP*, *Journal of International Financial Management & Accounting*, 15(1), 60-91.
- TEODORI C. (2022), *Analisi di bilancio*, IV edizione, Giappichelli, Torino.
- TEODORI C. (2023), *La costruzione del rendiconto finanziario e il suo ruolo informativo*, Giappichelli, Torino, 2023;
- TESSITORE A. (2005), *Verso nuovi modelli di sviluppo aziendale*, in AA.VV., *Industria & sviluppo. Affrontare le nuove responsabilità della crescita*, Franco Angeli, Milano.
- TIEGHI M. & DEL SORDO C. (2018), *Il bilancio di esercizio: un'analisi critica dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 139/2015 e la revisione dei principi contabili OIC*, Franco Angeli, Milano.
- TORCIVIA S. (1990), *La determinazione del R.O.E. I differenti scopi conoscitivi in ambiti aziendali differenziati*, Giuffrè, Milano.
- UYAR M. (2013), *The impact of switching standard on accounting quality*, *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 9(4), 459-479.
- VALENTINETTI D. (a cura di) (2017), *IFRS for SMEs e bilancio d'esercizio delle piccole e medie imprese*, FrancoAngeli, Milano.



- VENEZIANI M. & BOSIO L. (2007), *I principi contabili internazionali e le imprese non quotate: opportunità, vincoli ed effetti economici*, Università degli studi di Brescia.
- VENUTI M. (2006), *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS, finalità, principi e deroghe*, Giuffrè, Milano.
- WALLACE R. O. & NASER K. (1995), *Firm-specific determinants of the comprehensiveness of mandatory disclosure in the corporate annual reports of firms listed on the stock exchange of Hong Kong*, *Journal of Accounting and Public policy*, 14(4), 311-368.
- WANG K., SEWON O. & CLAIBORNE M. C. (2008), *Determinants and consequences of voluntary disclosure in an emerging market: Evidence from China*, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(1), 14-30.
- WATSON A., SHRIVES P. & MARSTON C. (2002), *Voluntary disclosure of accounting ratios in the UK*, *The British Accounting Review*, 34(4), 289-313.
- WATTS R. L. & ZIMMERMAN J. L. (1986). *Positive accounting theory*, Prentice Hall, Upper Saddle River.
- WATTS R. L. (2003), *Conservatism in accounting part I: Explanations and implications*, *Accounting horizons*, 17(3), 207-221.
- WATTS R. L. (2003), *Conservatism in accounting part II: Evidence and research opportunities*, *Accounting horizons*, 17(4), 287-301.
- WU, J. S. & ZHANG I. X. (2009), *The voluntary adoption of internationally recognized accounting standards and firm internal performance evaluation*, *The Accounting Review*, 84(4), 1281-1309.
- YIP R. W. & YOUNG D. (2012), *Does mandatory IFRS adoption improve information comparability?*, *The Accounting Review*, 87(5), 1767-1789.
- ZAMBON P. (2011), *Passare agli IAS/IFRS. Guida alla transizione dal civilistico ai principi contabili internazionali ed alla gestione del reporting package*, Maggioli, Bologna.
- ZAMPELLA A. (2021), *Gli strumenti finanziari nella prospettiva internazionale (IFRS 9). Profili critici e quantitativi*, Giappichelli, Torino.
- ZEGHAL D., CHTOUROU S. M. & FOURATI Y. M. (2012), *The effect of mandatory adoption of IFRS on earnings quality: Evidence from the European Union*, *Journal of International Accounting Research*, 11(2), 1-25.